



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Nocera Inferiore

Decr. n. 11 /2022

PROGETTO ORGANIZZATIVO DELL'UFFICIO PER IL TRIENNIO 2022 - 2024

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Visto il Decreto Legislativo 20 febbraio 2006 n. 106 e successive modifiche ed integrazioni;

esaminato il previgente Progetto Organizzativo adottato con decr. n. 43/2018 del 22-28.6.2018 (cui hanno fatto seguito il parere favorevole n. 6583/2018 espresso in data 18/7/2018 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno e la successiva presa d'atto n. 772/OP/2018 in data 17/6/2021 da parte del C.S.M.) e tutti i propri decreti ed ordini di servizio di natura organizzativa successivamente emanati, integrativi, esplicativi ed attuativi del suddetto Progetto Organizzativo;

viste le circolari e linee guida regolatrici della materia in esame tracciate dal Consiglio Superiore della Magistratura ed in particolare le risoluzioni 12.7.2007 e 21.7.2009 e la circolare 16 novembre 2017, così come modificata e integrata con la delibera n. 21/2020 P18269/2020 pratica n. 664/VV/2011 del 16 dicembre 2020 nonché la delibera C.S.M. n. P 12401/2021 pratica n. 12/VQ/2019 in data 18/6/2021 (modifiche al Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria);

premesso che l'adozione del presente Progetto Organizzativo è stata preceduta da riunioni e da consultazioni con i Sostituti dell'Ufficio, con il direttore amministrativo e con i responsabili dei servizi amministrativi;

richiamati preliminarmente gli allegati contenenti:

- i dati statistici relativi ai profili generali dei carichi di lavoro;
- i provvedimenti organizzativi adottati dal Procuratore della Repubblica richiamati specificamente nella Relazione illustrativa;



- le note e la documentazione relativa alle interlocuzioni con il Consiglio Giudiziario e con il Tribunale di Nocera Inferiore (note in data 18/12/2021 - a firma della Dott.ssa Cinzia Apicella, Presidente della Sezione Penale del Tribunale - e in data 7/2/2022 a firma del Presidente del Tribunale Dott. Sergio Robustella),
premesse la relazione illustrativa,
tenuto conto:
- dell'organico dei magistrati addetti all'Ufficio (così costituito: un Procuratore Capo e undici Sostituti Procuratore);
- del numero dei magistrati attualmente in servizio (Procuratore della Repubblica e dieci Sostituti);
- dei Sostituti che beneficiano del trattamento di favore riservato dalla circolare sulle pari opportunità (uno, la Dott.ssa Federica Lo Conte);
- del numero dei vice procuratori onorari assegnati a quest'Ufficio (dieci di cui nove attualmente in servizio) e delle funzioni giudiziarie onorarie svolte da ciascuno di essi;
- dei flussi relativi ai carichi di lavoro registrati nell'ultimo biennio (v. tabelle allegate), che assumono particolare rilievo ai fini della individuazione delle soluzioni organizzative più adeguate per il migliore funzionamento dell'ufficio;
- dei risultati raggiunti sulla base del precedente Progetto Organizzativo;
- delle proposte ed osservazioni formulate dai magistrati dell'Ufficio nel corso delle assemblee plenarie in data 30.3.2021, 8.7.2021, 14.12.2021 e 24-25/1/2022;

determina come segue il nuovo Progetto Organizzativo dell'Ufficio, secondo i criteri della circolare approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura il 16 novembre 2017¹ così come modificata e integrata con la successiva delibera n. 21/2020 P18269/2020 pratica n. 664/VV/2011 del 16 dicembre 2020².

¹ Con delibera del 16 novembre 2017 il CSM approvava il testo della “Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura” e della “Relazione introduttiva”. La predetta circolare faceva seguito, fra l'altro, alle risoluzioni del 12 luglio 2007 (relativa a “Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 20 febbraio 2006, n. 106”) e del 21 luglio 2009 (relativa alla “Organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero”) ed alla delibera del 14 dicembre 2011 sul “Periodo di permanenza massima ex art. 19 D.L.vo n. 160/2006 dei magistrati requirenti nel medesimo gruppo di lavoro”, alla risoluzione del 9 luglio 2014 in tema di “Criteri di priorità nella trattazione degli affari penali” ed alla risoluzione dell'11 maggio 2016 in tema di “Linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - Rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti”.

Con la predetta circolare del 16 novembre 2017 il CSM attuava un organico e sistematico intervento nella materia dell'organizzazione degli Uffici requirenti, con la finalità:

- di offrire agli uffici una disciplina di riferimento, nella forma della normazione secondaria, chiara e organica, attuativa dei principi espressi nella normativa primaria, in piena continuità e progressione con le direttrici già enunciate nelle determinazioni assunte dal Consiglio nel 2007 e nel 2009 a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 20 febbraio 2006 n. 106;
- di consentire anche la piena conoscenza dei dati informativi, attraverso la loro trasmissione al Consiglio in maniera stabile e continuativa da parte degli uffici.

² Con delibera del 16 dicembre 2020 è stata rivisitata la precedente circolare del 16 novembre 2017 sull'organizzazione degli uffici requirenti. Nello specifico, partendo dall'analisi delle problematiche emerse nell'applicazione della circolare del 2017, la delibera procede ad una incisiva operazione di riscrittura della circolare.

Le direttrici attorno alle quali si muove l'intervento consiliare sono:

- l'interpello come strumento per l'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro, per l'assegnazione degli incarichi di coordinamento ai Procuratori aggiunti e per gli incarichi di collaborazione; contestualmente sono stati indicati i criteri di valutazione (anche con riferimento all'assegnazione alla DDA, per la quale viene valorizzata l'esperienza giudiziaria, nonché quella non giudiziaria, ove particolarmente formativa).
- il metodo partecipato per l'adozione del Progetto Organizzativo. Nello specifico, viene delineata la centralità dell'assemblea dei magistrati come momento preliminare e necessario di condivisione ai fini dell'adozione del

PARTE PRIMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1 - I riferimenti normativi e paranormativi

Nella stesura del presente Progetto Organizzativo lo scrivente si è attenuto rigorosamente alle linee guida tracciate dal C.S.M. con le risoluzioni 12.7.2007 e 21.7.2009 e con le circolari del 17.11.2017 e del 16.12.2020, che costituiranno il quadro paranormativo di riferimento sia per i profili organizzativi che per quelli procedimentali.

Con la deliberazione del 12 luglio 2007 il C.S.M. adottava una prima risoluzione, individuando alcune linee guida e di indirizzo per gli uffici di Procura con riguardo all'assegnazione dei procedimenti e al compimento di atti singoli, ai poteri del Procuratore della Repubblica di impartire direttive e criteri ai Sostituti, di revoca dell'assegnazione e, più in generale, in tema di passaggi e modalità procedurali attinenti alla formazione dei progetti organizzativi, atti a garantire una partecipata e consapevole presenza dei Sostituti, una corretta analisi dei flussi e delle pendenze ed una ragionata costituzione di gruppi di lavoro volta ad ottimizzare esperienze e specializzazioni nel lavoro d'indagine.

Nel solco del rinnovato assetto organizzativo del Pubblico Ministero, la legge 30 luglio 2007 n. 111 recante modificazioni alle norme sull'ordinamento giudiziario, incideva ulteriormente su alcuni tratti fisionomici degli uffici di Procura, sottolineando la necessità di garantire l'adozione di moduli organizzativi razionali, efficienti e funzionali allo svolgimento dell'attività di tali uffici, sulla base di provvedimenti emanati all'esito di reali forme di interlocuzione con i magistrati dell'Ufficio.

Il testo della risoluzione 21 luglio 2009 operando in continuità con la risoluzione del 12 luglio 2007, offriva ulteriori "*linee guida*", che, pur non vincolando i dirigenti ad operare scelte organizzative uniformi, si muovevano nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo di omogeneizzazione delle strutture organizzative degli uffici di procura, già indicato nella delibera del luglio 2007.

Al riguardo occorre però osservare che, se appare indubbio che un'eccessiva frammentazione ed una incontrollata disomogeneità dei moduli organizzativi degli uffici requirenti rischierebbe di incidere sul principio costituzionale di buona amministrazione, con effetti diretti sulla durata ragionevole del processo prevista dall'art. 111 della Costituzione, risulta d'altro canto altrettanto evidente l'impraticabilità di una totale omogeneizzazione, che

Progetto Organizzativo. Inoltre, altro essenziale aspetto è il confronto con il dirigente del corrispondente ufficio giudicante, onde favorire l'adozione di provvedimenti condivisi, attesa la interconnessione fra le attività dei due uffici.

- la regolamentazione delle funzioni semidirettive; la previsione dell'obbligo di svolgimento di una quota di lavoro "*giudiziario*" in senso stretto per i procuratori aggiunti; il divieto di esonero per i magistrati con funzioni di collaborazione non titolari di funzioni semidirettive.
- la trasparenza e imparzialità nell'attività del dirigente.
- la previsione di espressi criteri per l'assegnazione degli affari, la coassegnazione e l'autoassegnazione; la necessità di specifica motivazione in caso di deroga a criteri automatici di assegnazione.
- la qualificazione del "visto" come manifestazione delle competenze organizzative del dirigente e quindi come strumento di conoscenza e informazione sulle attività dell'ufficio.
- l'individuazione di criteri predefiniti per l'assegnazione dei magistrati alle DDA e per le coassegnazioni dei procedimenti di competenza della DDA
- la definizione del ruolo dei Consigli giudiziari
- la regolamentazione dell'organizzazione della DNAA, anche con riferimento alla assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro, alla assegnazione degli affari, al ruolo dei Procuratori aggiunti.

potrebbe non corrispondere alle esigenze di ciascun ufficio rispetto alle peculiari caratteristiche della realtà criminale che è chiamato a contrastare.

La disciplina del sistema organizzativo degli uffici requirenti impone innanzitutto al Procuratore della Repubblica il rispetto del principio di autonomia del Sostituto Procuratore (art. 112 Cost.) e, nella sua veste di titolare esclusivo dell'azione penale, il perseguimento di tre fondamentali obiettivi, il raggiungimento dei quali rientra nella sua piena responsabilità :

- 1) ragionevole durata del processo, per il cui raggiungimento i dirigenti degli uffici requirenti:
 - compiono un'attenta, costante e particolareggiata analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti, eventualmente avvalendosi anche delle Commissioni Flussi istituite presso i Consigli giudiziari;
 - elaborano criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti.
- 2) corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale nel rispetto delle norme sul giusto processo, per il cui raggiungimento i dirigenti degli uffici requirenti:
 - assicurano la più equa e funzionale distribuzione degli affari tra i magistrati dell'Ufficio e curano la costituzione di gruppi di lavoro, compatibilmente con le dimensioni del singolo ufficio ed in maniera tale da garantire l'osservanza dei limiti in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio fissati dalle disposizioni in vigore;
 - provvedono all'efficace coordinamento dei gruppi di lavoro nonché all'eventuale elaborazione di protocolli d'indagine;
 - garantiscono lo svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati dell'Ufficio ovvero dei singoli gruppi di lavoro, al fine di assicurare lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali e le innovazioni legislative nonché di verificare l'andamento del servizio;
 - disciplinano l'attività dei vice procuratori onorari, nel rispetto dei limiti posti dalle norme dell'ordinamento giudiziario e delle direttive consiliari;
 - procedono all'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro, secondo procedure trasparenti, valorizzando le specifiche attitudini dei Sostituti e perseguendo l'obiettivo di garantire una formazione professionale completa degli stessi, resa possibile anche dalla rotazione periodica dei Sostituti, in modo da assicurare l'acquisizione di una professionalità comune a tutti i magistrati dell'Ufficio, modulando i tempi della rotazione sulla base delle esigenze di funzionalità dell'Ufficio.
- 3) efficienza nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche e nella utilizzazione delle risorse finanziarie, per il cui raggiungimento i dirigenti degli uffici requirenti:
 - provvedono a programmare la gestione delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'Ufficio coerentemente con l'analisi dei carichi di lavoro e con i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti eventualmente fissati, collaborando, nel rispetto dei ruoli e delle competenze stabilite *ex lege*, con la dirigenza amministrativa;
 - promuovono la diffusione delle innovazioni informatiche.

La circolare C.S.M. del 17.11.2017 sull'organizzazione delle Procure ha meglio specificato le statuizioni della normativa primaria e delle precedenti circolari consiliari sottolineando in particolare:

- la necessità da parte del Procuratore di predeterminare i criteri di organizzazione dell'Ufficio attraverso la predisposizione (sin dal momento della presentazione della sua candidatura per l'incarico direttivo messo a concorso, almeno nelle sue linee essenziali) di un "*Progetto Organizzativo*" - individuato come strumento cardine di espressione della

discrezionalità del Procuratore, capace di garantire, nel contempo, istanze di prevedibilità, trasparenza e verificabilità, di partecipazione, di rispetto del contraddittorio e di giustificazione motivazionale delle determinazioni finali, a garanzia, in definitiva, della pari dignità professionale e dell'indipendenza di tutti i magistrati - sulla falsariga del quale, una volta nominato dovrà organizzare l'Ufficio che è stato destinato a dirigere (vds. l'art. 7 della citata circolare C.S.M. 17/11/2017);

- la necessità - imposta da canoni di razionalità, efficienza ed efficacia dell'azione giudiziaria - di considerare l'influenza delle previsioni tabellari degli uffici giudicanti sulle regole di funzionamento degli uffici requirenti e viceversa, apparendo del tutto evidente come le scelte organizzative proprie degli uffici requirenti possano avere immediata e diretta incidenza sui flussi di lavoro dei corrispondenti uffici giudicanti;
- la necessità di fissare criteri di priorità, da condividersi con l'ufficio giudicante di riferimento, finalizzati a garantire la complessiva ragionevole durata del processo e il buon andamento della risposta di giustizia, modulati sulle contingenti necessità operative del distretto, da individuarsi in seguito all'analisi di dati oggettivi su base territoriale relativi alla qualità e quantità dei procedimenti pendenti ³,
- l'opportunità, laddove le sue dimensioni lo consentano, di strutturare l'Ufficio di Procura in Sezioni o gruppi di lavoro - la permanenza all'interno dei quali dovrà essere limitata ad un decennio - al fine di garantire al meglio la funzionalità dell'Ufficio attraverso il soddisfacimento di esigenze di specializzazione, tenendo al contempo presente l'esigenza di distribuire razionalmente le risorse complessive dell'Ufficio, attraverso l'adozione di criteri organizzativi realmente incidenti sulla quantità e sulla qualità del lavoro, in base ad una attenta analisi dei flussi, delle pendenze, dei tempi medi di definizione degli affari.

Da ultimo il C.S.M. è nuovamente intervenuto in argomento con la Circolare del 16 dicembre 2020 mediante la quale, muovendo dai principi costituzionali di cui agli artt. 105, 107, 108 e 112 Cost., dalle delibere del 2007 e del 2009 e dall'analisi delle problematiche emerse nell'applicazione della circolare del 2017, si è proceduto ad una incisiva opera di riscrittura della materia.

³ A tal fine, con separate note n. 2269/2021 e n. 2273/2021 datate 22/10/2021 indirizzate al Presidente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno-Commissione Flussi ed al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, lo scrivente, in ottemperanza alla menzionata circolare C.S.M. P20457/2017 datata 17/11/2017 e a quanto disposto dall'art. 3 co.1 e dall'art. 7 comma 2° della successiva circolare C.S.M. 17/12/2020 in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero, chiedeva al Consiglio Giudiziario-Commissione Flussi ed al Sig. Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, in vista dell'adozione del nuovo Progetto Organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore "*(...) di voler fornire (...) i dati e le informazioni (...) relativi ai flussi ed alle pendenze, suddivisi per tipologie di reato nonché alle definizioni dei relativi procedimenti attraverso le varie tipologie di giudizio, onde consentire da un lato di sottoporre a verifica l'incidenza - rispetto al complessivo carico - di categorie omogenee di reati attualmente già raggruppati in sezioni specializzate per materie (...) e, dall'altro, l'elaborazione - tenendo conto della specifica realtà criminale e territoriale, nonché delle risorse disponibili - di criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti in fase di indagine, al fine dell'efficace ed uniforme esercizio dell'azione penale*" e chiedeva altresì al Sig. Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore "*di voler far conoscere il suo avviso con riguardo all'individuazione dei criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti in fase di giudizio, tenendo conto delle limitate risorse disponibili dell'esigenza di fornire in ogni caso un'adeguata risposta alla domanda di giustizia*". In risposta a tale richiesta, il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno, con nota n. 9564 prot. Div. CONGIU datata 19/11/2021 cui era allegato il deliberato datato 17/11/2021, trasmetteva a questo Ufficio i richiesti prospetti statistici recanti l'analisi dei flussi relativi al periodo dall'1/6/2018 al 30/9/2021. Quanto al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, lo stesso in data 18/12/2021 forniva risposta alla richiesta dello scrivente recante prot. n. 2269/2021 del 25/10/2021 con nota a firma della Dott.ssa Cinzia Apicella, Presidente della Sezione Penale del Tribunale con allegati prospetti statistici.

Nella consapevolezza che gli aspetti organizzativi costituiscono una componente essenziale ai fini dell'esercizio imparziale ed effettivo dell'azione penale, della celerità dei procedimenti e del diritto di difesa, si è posta particolare attenzione:

- all'interpello come strumento per l'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro, per l'assegnazione degli incarichi di coordinamento ai Procuratori aggiunti e per gli incarichi di collaborazione. Al riguardo sono stati contestualmente indicati i criteri di valutazione (anche con riferimento all'assegnazione alla DDA, per la quale viene valorizzata l'esperienza giudiziaria, nonché quella non giudiziaria, ove particolarmente formativa);
- al metodo partecipato per l'adozione del Progetto Organizzativo, valorizzando a tal fine la centralità dell'assemblea dei magistrati come momento preliminare e necessario di condivisione del Progetto Organizzativo ed il confronto con il dirigente del corrispondente ufficio giudicante;
- alla regolamentazione delle funzioni semidirettive, con la previsione altresì dell'obbligo di svolgimento di una quota di lavoro "giudiziario" in senso stretto per i procuratori aggiunti e del divieto di esonero per i magistrati con funzioni di collaborazione non titolari di funzioni semidirettive;
- alla trasparenza ed imparzialità nell'attività del dirigente;
- alla previsione di espressi criteri per l'assegnazione degli affari, la coassegnazione e l'autoassegnazione, ed alla necessità di specifica motivazione in caso di deroga a criteri automatici di assegnazione;
- alla qualificazione del "visto" come manifestazione delle competenze organizzative del dirigente e quindi come strumento di conoscenza e informazione sulle attività dell'ufficio;
- all'individuazione di criteri predefiniti per l'assegnazione dei magistrati alle DDA e per le coassegnazioni dei procedimenti di competenza della DDA;
- alla definizione del ruolo dei Consigli giudiziari;
- alla regolamentazione dell'organizzazione della DNAA, anche con riferimento alla assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro, alla assegnazione degli affari ed al ruolo dei Procuratori aggiunti.

A quanto detto deve aggiungersi che il presente Progetto Organizzativo, al pari di quello in scadenza, ove già era stata prevista e disciplinata la suddivisione dell'ufficio in sezioni specializzate per materie, è stato redatto - in conformità di quanto espressamente previsto dall'art. 7 della circolare C.S.M. del 17.11.2017 sull'organizzazione delle Procure - tenendo conto (nella misura in cui ciò gli è stato consentito dalla perdurante carenza degli organici del personale amministrativo, solo in parte fronteggiata grazie all'innesto di nuove unità, che a malapena hanno colmato i vuoti causati dai pensionamenti) "*delle soluzioni organizzative presentate al momento della domanda per la nomina*" dello scrivente all'incarico di Procuratore della Repubblica, alcune delle quali sono purtroppo rimaste finora solo sulla carta, proprio a causa della carenza del personale amministrativo e di polizia giudiziaria ma anche - se non soprattutto - per l'insufficienza di spazi ove allocare le strutture necessarie per avviare un diverso e più funzionale assetto organizzativo⁴.

⁴ Nelle "proposte organizzative relative all'incarico direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore" redatte in occasione della presentazione della relativa domanda, lo scrivente prospettava "... i seguenti correttivi al vigente Progetto Organizzativo, nell'ottica di un possibile miglioramento della funzionalità e del livello di efficienza - specie sul piano qualitativo - dell'Ufficio:

a) previsione di una maggiore specializzazione per i Sostituti, da conseguirsi eventualmente mediante la suddivisione dei medesimi in gruppi, Sezioni o macroaree d'intervento per materie omogenee affidate ad un singolo magistrato

In ossequio a quanto previsto dalle disposizioni consiliari ed in continuità con quanto già realizzato con il precedente Progetto Organizzativo dell'Ufficio, si è assicurata la previsione di criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione dei procedimenti⁵, tali da garantire (come

ovvero a due magistrati (ad esempio: reati contro la persona/fasce deboli/stupefacenti; reati in materia economica e misure di prevenzione; reati contro la Pubblica Amministrazione; reati in materia di ambiente e territorio);

- b) rafforzamento (sul modello di quanto già fatto a Salerno) del settore delle misure di prevenzione, la cui attenzione è stata sino a questo momento esclusivamente focalizzata da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore verso le misure personali e in direzione dell'esigenza di abbattimento delle pendenze, trascurando del tutto le misure di natura reale, più complesse ma da valutarsi decisamente come prioritarie rispetto a quelle personali;*
- c) previsione di un migliore coordinamento con i magistrati della D.D.A. nei frequenti casi di indagini concorrenti o di interventi nel periodo di turno esterno dei Sostituti in occasione di fatti omicidiari, attraverso la scrupolosa reciproca osservanza dei protocolli già concordati ed eventualmente anche attraverso una più specifica puntualizzazione dei rispettivi ambiti;*
- d) previsione - almeno per i procedimenti di maggiore complessità e rilevanza - di un meccanismo che renda possibile al Sostituto che ha curato la fase delle indagini preliminari di rappresentare l'organo dell'accusa anche per l'intera durata della fase dibattimentale sino alla sentenza, in modo da assicurare un'effettiva continuità tra la fase delle indagini e la fase dibattimentale, non disperdere il patrimonio di conoscenze acquisito dal singolo Sostituto nella fase delle indagini e valutare la possibilità di arricchimenti del quadro probatorio attraverso la produzione ex art. 430 C.p.p. di ulteriori elementi eventualmente sopravvenuti. A tal fine ciascun P.M. potrebbe segnalare al Procuratore singoli procedimenti di particolare complessità (per il numero degli indagati e delle imputazioni) e/o delicatezza dei quali intende curare la trattazione anche in sede dibattimentale, indipendentemente dal giorno di udienza. Per ovviare all'inconveniente di una eccessiva frammentazione dei giorni di udienza, si potrebbero concordare con la Presidenza del Tribunale soluzioni organizzative adeguate (ad esempio, l'assegnazione allo stesso collegio dei procedimenti trattati in fase di indagini da un determinato P.M.). Nei dibattimenti davanti al giudice monocratico si potrebbe concordare con il Tribunale la fissazione di udienze ad hoc (a cadenza mensile) da destinare alla trattazione di procedimenti riservati al P.M. togato;*
- e) costituzione anche presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore di un Ufficio Spoglio e Pronta Definizione - sul modello di quello già operante presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno - avente il compito di procedere all'esame di tutti gli atti e documenti relativi agli affari penali o di altra natura che giornalmente pervengono all'Ufficio, provvedendo al relativo smistamento ai competenti uffici, ovvero alla contestuale e pronta definizione di quelli, che, per gli aspetti che li caratterizzano (reati di modesta entità e/o di minima offensività suscettibili di pronta definizione), non richiedono il dispiegamento di una particolare attività investigativa, potendo per contro essere definiti con l'uso di riti alternativi (es. decreto penale di condanna) o con altri provvedimenti appropriati (richiesta di archiviazione, trasmissione del fascicolo ad altra autorità). L'istituzione di un Ufficio Spoglio e Pronta Definizione consentirebbe di sottrarre un numero rilevante di affari penali dall'assegnazione "a pioggia" a tutti i Sostituti dell'ufficio, dando modo ai medesimi di concentrare il loro impegno sui procedimenti di maggior rilievo (...);*
- f) "reclutamento" di un ulteriore congruo numero (...) di giovani laureati in giurisprudenza, da destinare ad un periodo di formazione (stage) nella cornice dell'art. 73 del D.L. n. 69/2013 (...);*
- g) previsione di un meccanismo di controllo sull'andamento e sull'esito delle udienze monocratiche almeno con riguardo ai procedimenti di maggiore complessità (ad esempio in tema di spaccio di sostanze stupefacenti) o di particolare delicatezza (ad esempio omicidi colposi da responsabilità professionale) che il P.M. non abbia ritenuto (previa segnalazione al Procuratore) di trattenere anche in fase dibattimentale, attraverso la previsione di un diretto rapporto tra P.M. originario titolare del fascicolo ed il V.P.O. assegnato a ciascun giudice monocratico, il quale dovrebbe costantemente informare il P.M. di riferimento dell'andamento del dibattimento, segnalando comunque all'esito eventuali sentenze assolutorie da impugnarne".*

⁵ Il principio della titolarità unica dell'esercizio dell'azione penale da parte del Procuratore della Repubblica ed i suoi poteri-doveri di direzione, organizzazione e controllo del corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale non sono affatto incompatibili con la predisposizione di criteri oggettivi per l'assegnazione degli affari, che intendono solo escludere modalità arbitrarie e non trasparenti nell'esercizio dei predetti poteri. La predisposizione di tali criteri deve innanzitutto riguardare la prima scelta che il primo comma dell'art. 2 del D.Lgs. n. 106/2006, come modificato dall'art. 1 comma 2 della legge n. 269/2006, impone al Procuratore della Repubblica, quella, cioè, tra l'autoassegnazione e l'assegnazione ad altro magistrato o al gruppo di lavoro. Al riguardo, deve ritenersi che l'autoassegnazione non debba mai essere giustificata da motivazioni che facciano riferimento alla gravità dei fatti o a particolari qualità degli indagati o, comunque, a formule generiche e vaghe, ma debba essere affidata a criteri dotati dello stesso grado di oggettività di quelli adottati per la distribuzione degli affari tra gli altri magistrati. A tal fine si è ritenuto opportuno prevedere che il Procuratore Capo riservi a sé la facoltà di autoassegnazione di quei procedimenti che per specifiche ragioni (es. gravità

confermato anche dall'analisi dei dati statistici relativi al periodo successivo alla suddivisione dell'Ufficio in sezioni specializzate per materie, scelta che ha costituito il contenuto essenziale e qualificante del precedente Progetto Organizzativo dell'Ufficio) una equilibrata distribuzione degli affari tra i Sostituti inseriti nei vari gruppi di lavoro, in modo che la composizione di ogni gruppo fosse proporzionata alla quantità e alla complessità dei procedimenti trattati ed all'impegno dai medesimi richiesto.

Tanto premesso, va detto che non v'è dubbio che le scelte organizzative del Procuratore della Repubblica non possano ritenersi puramente discrezionali ma debbano invece trovare, anche alla luce dell'art. 97 della Costituzione, una forte motivazione e una costante razionalità interna, che le giustifichi in nome del buon andamento dell'Ufficio e dell'efficienza della sua azione al servizio esclusivo dei cittadini.

Il Procuratore della Repubblica - titolare esclusivo dell'azione penale e responsabile dell'efficienza dell'Ufficio (artt. 1 e 4 D. Lgs. 106/06) - è chiamato a mettere in campo la propria "attitudine direttiva" nel prevedere criteri organizzativi rispettosi non solo degli interessi in gioco e degli obiettivi da raggiungere ma anche - e soprattutto - dell'indipendenza interna di tutti i magistrati.

In questo senso, l'organizzazione rappresenta il momento più alto dell'esercizio delle responsabilità del Procuratore ma anche l'opportunità offerta a tutti i magistrati dell'Ufficio di affermare il proprio ruolo e di formarsi come futuri dirigenti, attraverso un leale e costruttivo rapporto dialettico con il Procuratore della Repubblica in un clima di serena collaborazione.

Infatti - è bene sottolinearlo - la qualità del servizio dipende anche - se non principalmente - dagli altri magistrati dell'Ufficio: laddove questi tenderanno a tutelare solo interessi "interni" (pari dignità e pari opportunità, equilibrio costante e minuzioso dei loro carichi di lavoro, attribuzione di incarichi fiduciari), il loro ruolo sarà scarsamente incisivo, oltre a costituire causa di malesseri e tensioni interne; laddove invece essi si propongano, individualmente e collettivamente, come leali interlocutori della dirigenza ed avvertano anche come propri gli obiettivi di quest'ultima, essi rafforzano il proprio ruolo e la legittimazione dell'intero ufficio ⁶.

del fatto, ricadute diffuse sulla collettività, con particolare riguardo ai livelli occupazionali ed alla fruibilità di servizi essenziali, allarme sociale cagionato) impegnino direttamente la responsabilità e l'immagine dell'intero ufficio ed in ogni altro caso nel quale se ne ravvisi l'opportunità, da evidenziare mediante provvedimento congruamente motivato. Si è poi ritenuto opportuno prevedere che, anche successivamente all'avvio delle indagini preliminari, il Procuratore possa assegnarsi il procedimento, anche nei casi in cui nel corso delle stesse si verificano le condizioni in precedenza elencate o egli ne venga successivamente a conoscenza; in tale ultima ipotesi l'autoassegnazione avverrà in coassegnazione con il magistrato già incaricato delle indagini. Si ritiene, peraltro, che la salvaguardia del ruolo di responsabile del Procuratore e del suo potere di controllo debba essere affidata - in alternativa allo strumento della coassegnazione, che il Procuratore deve poter utilizzare in relazione a qualsiasi procedimento trattato dall'Ufficio - anche all'imposizione dell'obbligo di essere informato dal magistrato assegnatario degli sviluppi di maggior rilievo delle indagini. L'ulteriore strumento di controllo, costituito dall'apposizione del "visto di assenso" sugli atti giudiziari di maggior rilievo, appare opportuno che sia, invece, predeterminato in relazione alla tipologia degli atti e non solo alla rilevanza del procedimento.

⁶ A questo proposito, già la risoluzione consiliare del 15 marzo 1993, nell'escludere rapporti "gerarchici" fra Procuratore e Sostituti, operava un pressante richiamo alla "necessità che ogni intervento del titolare dell'ufficio si muova nell'ambito di predeterminati criteri di carattere generale (non su singoli procedimenti o peggio nei confronti di singoli Sostituti) a garanzia dell'autonomia del magistrato del pubblico ministero, che dev'essere tutelata anche con riguardo alla fase delle indagini preliminari"; mentre nella deliberazione del 19 febbraio 2004 lo stesso Consiglio, richiamato e confermato il senso di quell'intervento, sottolineava la "necessità che sia preservata la sfera di autonomia riconosciuta al Sostituto nel corso delle indagini, autonomia che resterebbe evidentemente vulnerata in relazione ad atti, anche di rilevanza esterna ... per i quali la previsione dell'intervento del Procuratore risulterebbe evidentemente lesiva della dignità delle funzioni

D'altra parte, come si è visto, è lo stesso C.S.M. a richiedere, quale procedura per l'approvazione del Progetto Organizzativo, forme di consultazione dei Sostituti, da ultimo regolamentate ancor più in dettaglio con la delibera C.S.M. n. 664/VV/2011 del 17/12/2020, secondo un iter procedimentale che questo Ufficio aveva peraltro già seguito in occasione dell'elaborazione del precedente Progetto Organizzativo.

L'introduzione e la tutela di una tale prassi, lungi dal costituire momenti di cogestione (di poteri e responsabilità), rappresenta la reale dimostrazione dell'esistenza di un clima costruttivamente dialettico in un ufficio di Procura.

Il presente Progetto Organizzativo è quindi il prodotto di un lavoro di squadra, che ha visto impegnati, con lo scrivente, tutti - indistintamente - i magistrati e i funzionari responsabili dei servizi e settori in cui si articola l'Ufficio.

Con riferimento alle citate previsioni normative - che confermano in gran parte quelle di cui al precedente programma in scadenza - sarà modulato l'intero assetto organizzativo dell'Ufficio e ne sarà regolata la vita interna.

2 - Il quadro di realtà dell'Ufficio

L'organico di magistrati della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore prevede un Procuratore della Repubblica, 11 Sostituti Procuratore e 10 vice procuratori onorari.

Attualmente sono in servizio 10 Sostituti Procuratori (uno dei quali - la Dott.ssa Federica Lo Conte - è esonerata dai turni e dalle udienze collegiali) e 9 vice procuratori onorari.

L'attività dell'Ufficio è stata finora regolata, oltre che dalla normativa vigente, dal Progetto Organizzativo in vigore dal 28/6/2018, alcune disposizioni del quale erano state anticipate con il decreto n. 22/2017 datato 15/6/2017 (con il quale veniva modificato - a partire dal 28/6/2017 - il sistema delle assegnazioni, passandosi dal criterio di assegnazione per data di nascita al criterio automatico gestito dal S.I.C.P.), con il decreto n. 3563/17.U del 4/12/2017, che regolamentava ex novo l'attività dei vice procuratori onorari in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 116/2017 e con i provvedimenti n. 91/2018 in data 16-19/3/2018, n. 106/18 I del 3/4/2018, n. 17/2018 del 10/4/2018 e n. 21/2018 in data 24/4/2018, che anticipavano le previsioni dell'emanando Progetto Organizzativo relativi all'articolazione dell'Ufficio in Sezioni o gruppi di lavoro secondo specifiche materie, previo interpello tra i Sostituti finalizzato ad acquisire le loro disponibilità e ad accertare le inclinazioni e specifiche esperienze di ognuno di essi in vista dell'assegnazione dei medesimi a ciascuna di dette articolazioni dell'Ufficio.

L'attuazione del precedente Progetto Organizzativo - anch'esso ispirato ai principi di autonomia dei magistrati, di efficienza e di semplificazione - e la novità introdotta con l'articolazione dell'Ufficio in Sezioni o gruppi di lavoro secondo specifiche materie non hanno tuttavia consentito di conseguire *in toto* gli obiettivi di efficienza che lo scrivente si era prefissati, ciò soprattutto a causa della cronica grave carenza di personale amministrativo in servizio, già tabellarmente sottodimensionato rispetto alle reali esigenze ed altresì caratterizzato da numerose scoperture di un organico già del tutto inadeguato ma anche per la mancanza di spazi, carenze che hanno sinora impedito l'adozione di quei provvedimenti organizzativi (la costituzione dell'Ufficio Spoglio e Pronta Definizione; la creazione di una

esercitate dal magistrato inquirente". Lo stesso C.S.M., nella risoluzione del 12 luglio 2007 (*Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero*), rileva che "la attenuata responsabilità del Procuratore della Repubblica nell'esercizio dell'azione penale ... comporta il riconoscimento al Sostituto assegnatario non solo di una titolarità mediata (a seguito dell'assegnazione) ma anche una sfera di autonomia professionale, con relativa responsabilità nell'evolversi del procedimento".

Cancelleria Dibattimentale Collegiale) che avrebbero consentito di portare a compimento l'originario progetto di funzionalizzazione dell'Ufficio delineato dal sottoscritto.

Il bilancio complessivo del nuovo assetto impresso all'Ufficio con il Progetto Organizzativo in scadenza, valutato alla luce dei numeri, può tuttavia dirsi estremamente positivo.

A tal riguardo ritiene opportuno lo scrivente riportare di seguito alcuni significativi passaggi della relazione redatta dal gruppo ispettivo ministeriale all'esito dell'ispezione agli uffici giudiziari del Tribunale, della Procura della Repubblica e dell'U.N.E.P. di Nocera Inferiore effettuata tra il 17/5 ed il 30/9/2021 con accesso in sede dal giorno 8 al 16/6/2021:

Paragrafo 15.5 - pag. 196: "Considerazioni sulla relazione tra organici e funzionalità dell'Ufficio - (...) nonostante le segnalate scoperture di organico, la qualità dei servizi offerti dalle cancellerie e dagli altri uffici appare, nel suo complesso, soddisfacente, risultato questo raggiunto senza dubbio grazie allo spirito di servizio che anima il personale. Altrettanto è a dirsi per i servizi propriamente giudiziari, in ordine ai quali va rimarcato che, a fronte di una media annua di sopravvenienze pari a 20.067,5 procedimenti, ne sono stati definiti - sempre su base di media annuale - 23.507,2 - e che, come sarà più innanzi diffusamente illustrato, vi è stata una complessiva ed apprezzabile diminuzione delle pendenze; si tenga, infatti, presente che, a data ispettiva, i procedimenti pendenti iscritti al modello 21 sono diminuiti dell' 83% e quelli iscritti a modello 44 di oltre il 50%. (...)".

Paragrafo 16.1. pag. 197: "Carichi di lavoro e flussi - L'analisi complessiva dei dati relativi ai carichi di lavoro ed ai flussi evidenzia **risultati sicuramente lusinghieri** per la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore (...). Ed infatti, come emerge dalle tabelle che seguono (fonte: prospetto PT_10 movimenti settore penale), le pendenze si sono drasticamente abbattute rispetto a tutti i registri presi in considerazione. È verosimile ritenere che si tratti del **positivo effetto dovuto** congiuntamente all'aumento degli organici dei magistrati disposto con D.M. 1.12.2016 nonché **agli assetti organizzativi impressi dall'attuale Capo dell'Ufficio, a partire dalla seconda metà del 2017**".

Paragrafo 16.1.5 pagg. 206-207: Capacità dell'Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti - Sulla base degli elementi conoscitivi finora evidenziati è possibile osservare che l'Ufficio è stato in grado di far fronte agli affari pervenuti. Ed infatti, esaminando il dato relativo al registro NOTI, si rileva che l'andamento delle definizioni nell'ambito del periodo ispettivo è stato sempre superiore, di anno in anno, alle sopravvenienze. Tale conclusione risulta plasticamente evidenziata dal fatto che rispetto ad una pendenza iniziale (sui due registri mod. 21 e 21bis) pari a 18.310 procedimenti, a fine periodo ispettivo i procedimenti pendenti in totale sono stati 4887 (pendenti reali). In particolare dalla tabella che segue - che pone in rapporto i fascicoli sopravvenuti con quelli esauriti - si rileva che il trend positivo che ha caratterizzato gli anni 2016/2017, nel corso dei quali i procedimenti esauriti hanno superato quelli sopravvenuti in misura pari, rispettivamente, al 30 ed al 19% - ha visto una notevole accelerazione negli anni 2018 e 2019, nei quali il predetto rapporto si è attestato, addirittura, al 43% ed al 49 circa%. Il trend positivo si è mantenuto intatto nel corso del successivo anno 2020, pur indubbiamente influenzato dalla nota emergenza sanitaria e permane nel corso del periodo 2021 (non si dimentichi che la rilevazione di questo Ufficio si ferma alla data del 31 marzo 2021; il dato è solo tendenziale).

ANNO	SOPRAVV.	ESAURITI	SOPRAVV./PRODUTTIVITÀ
2016	6.549	8.526	30,19%

017	8.367	9.974	19,21%
2018	8.519	12.231	43,57%
2019	8.743	13.022	48,94%
2020	7.358	8.846	20,22%
2021	1.719	1.894	10,18%

Particolarmente positivi anche i risultati conseguiti nella trattazione dei fascicoli a carico di ignoti, le cui pendenze sono passate da iniziali 6097 a 2997, con una diminuzione complessiva pari quasi al 50%. Analizzando anche qui il rapporto tra i procedimenti sopravvenuti di anno in anno e quelli definiti nel medesimo periodo, si rileva che, dopo un iniziale bilancio negativo che ha caratterizzato gli anni 2016/2017, nel restante periodo di interesse ispettivo l'Ufficio ha notevolmente incrementato la propria produttività, realizzando nell'anno 2019 un numero di procedimenti esauriti pari quasi al 132% rispetto a quelli sopravvenuti.

ANNO	SOPRAVV.	ESAURITI	SOPRAVV/PRODUTTIVITÀ
2016	4.532	4.047	-10,70%
2017	10.351	9.055	-12,52%
2018	11.947	12.912	8,08%
2019	10.074	13.274	31,76%
2020	8.715	9.078	4,17%
2021	1.932	2.285	18,27%

Paragrafo 16.2.1 pagg. 211-212: Gestione e definizione dei procedimenti - Va detto che i dati acquisiti attestano lo sforzo perseguito dall'Ufficio per raggiungere l'obiettivo dello smaltimento del rilevante arretrato di procedimenti pendenti in fase di indagini esistente all'inizio del periodo di interesse ispettivo (31.3.2016). Il risultato può dirsi certamente raggiunto, pur in presenza dei ripetuti avvicendamenti dei Sostituti e delle assenze per maternità (che il Capo dell'Ufficio comunica essere state quattro in tre anni) o per altra causa (...). In presenza dell'imponente carico di procedimenti arretrati e del citato, ripetuto determinarsi del "congelamento" di ruoli appartenenti a magistrati trasferiti ad altri uffici o comunque assenti dall'Ufficio, l'attuale Procuratore ha ritenuto di individuare criteri di priorità nella trattazione degli affari, che non risultavano essere mai state emanati dai precedenti Capi dell'Ufficio.

Paragrafo 16.5 pag. 218: Il raffronto con i dati della precedente ispezione conferma quanto sin qui emerso circa il notevole incremento della produttività che ha caratterizzato i flussi della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore nel periodo di interesse ispettivo. Come si rileva schematicamente dal quadro di sintesi, di seguito riportato dopo la complessiva esposizione dei dati statistici riguardanti tutti i settori, si deve annotare innanzitutto la notevole variazione in aumento della produttività che ha interessato i procedimenti iscritti al mod. 21, che risultano definiti in misura superiore ad oltre il 40% rispetto alla precedente

ispezione. Eguale significativo aumento di produttività si deve constatare nei procedimenti a carico di ignoti, che a fronte di una sopravvenienza in aumento pari al 19,05, è aumentata in misura praticamente identica.

Paragrafo 22 pag. 240-241: Sintesi sull'andamento generale dell'Ufficio - Dall'analisi complessiva svolta si rileva come **l'Ufficio di Procura sia dotato di un'efficiente organizzazione, che ha consentito di raggiungere significativi standard di produttività e di offrire un credibile servizio della giustizia. L'efficiente organizzazione si è esplicata tramite il costante adeguamento della distribuzione del lavoro, a fronte di coperture di organico non adeguate al bacino di utenza, la puntuale ripartizione delle competenze tra i gruppi di lavoro, l'attenta valorizzazione delle competenze, la continua attività di indirizzo e coordinamento svolta dal Capo dell'Ufficio**, la cooperazione a livello distrettuale, l'utilizzo adeguato e l'aggiornamento degli strumenti informatici, la costante organizzazione del personale amministrativo. (...) L'analisi dei flussi dei procedimenti pendenti nell'intero periodo ispezionato ha consentito di registrare il costante aumento delle definizioni annuali rispetto alle sopravvenienze, che ha raggiunto livelli invero significativi soprattutto rispetto al reg. mod. 21".

Parimenti significativo in termini positivi è anche il giudizio espresso il 22/3/2021 dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno nel suo parere per la conferma dello scrivente nelle funzioni attualmente ricoperte:

" (...) dei primi quattro anni di svolgimento dell'incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore (...) lo scrivente è stato diretto testimone, avendone vissuto personalmente i momenti e gli snodi cruciali, spesso intervenendo (...) a sostegno di un ufficio che versava da anni in gravissime difficoltà a causa di croniche carenze di organico, aggravate dall'ampliamento dell'area di intervento conseguita alla modifica - a partire dall'anno 2013 - della geografia giudiziaria nel Distretto. (...) La situazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore al momento del suo insediamento risultava in apparenza irrimediabilmente compromessa a causa della convergente incidenza di più fattori, tutti determinati direttamente o indirettamente dall'ampliamento dell'area geografica di competenza del Circondario, dal quale erano derivati - in assenza di un correlato trasferimento di risorse professionali dall'ufficio che era risultato alleggerito a quello pesantemente gravato dai detti carichi aggiuntivi - un incremento esponenziale delle sopravvenienze ed un allarmante accumulo di procedimenti arretrati, impossibile da fronteggiare con le risorse disponibili e con conseguente mancanza di appetibilità dell'Ufficio, al quale, da anni, ben pochi ambivano essere destinati e dal quale molti degli addetti, personale e magistrati, spesso di prima nomina, chiedevano di essere trasferiti appena possibile, con conseguente congelamento di ruoli e copertura solo dopo anni (a seguito di plurimi interPELLI rimasti senza aspiranti) dei posti in tal modo lasciati vacanti. In tale situazione - ancor più complicata dal quasi completo mutamento, nel corso del primo anno, della componente togata dell'ufficio - il collega Centore poneva subito mano - su più fronti - ad ogni possibile intervento (...) il collega Centore varava il nuovo Progetto Organizzativo dell'ufficio, che prevedeva la suddivisione dell'ufficio in sezioni specializzate, la modifica del sistema delle assegnazioni, attraverso il passaggio dal criterio basato sulla data di nascita dell'indagato al criterio automatico gestito dal S.I.C.P. e la regolamentazione ex novo dell'attività dei vice procuratori onorari in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 116/2017 (c.d. riforma della magistratura onoraria) nel frattempo entrato in vigore (...). Il nuovo Progetto Organizzativo della Procura di Nocera Inferiore (...) ha regolamentato in

dettaglio ogni aspetto delle attività della Procura a partire dai rapporti del Procuratore con i Sostituti, anche in relazione alla conduzione delle indagini, agli obblighi di comunicazione degli sviluppi delle medesime ed alla gestione dei fascicoli, ai criteri di assegnazione dei procedimenti, alle codeleghe, alle eventuali connessioni tra indagini, alla ricerca di eventuali precedenti, al c.d. turno esterno, ai criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, alle udienze ed ai rapporti con il Tribunale e con altri uffici, al controllo sull'esito processuale dei procedimenti ed alle determinazioni in materia di impugnazioni. Tale nuovo assetto organizzativo è stato proficuamente raggiunto previa plurime riunioni con i giovani magistrati che compongono l'ufficio cui il collega Centore ha saputo trasmettere motivazioni, entusiasmo e professionalità venendo unanimemente riconosciuto, all'interno, anche dal personale amministrativo, quale punto di riferimento per le sue efficaci direttive ed, all'esterno, con le altre istituzioni e nella collettività, quale autorevole soggetto esponentiale della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. Particolare attenzione - specie in presenza dell'imponente arretrato presentatosi ai suoi occhi al momento del suo insediamento e di ruoli congelati già appartenenti a magistrati trasferiti ad altri uffici o in congedo per maternità - il collega ha dovuto prestare alla individuazione di criteri di priorità nella trattazione degli affari, atteso che non risultavano essere mai state emanate dai precedenti capi dell'Ufficio linee guida o direttive in materia, lacuna che il collega Centore provvedeva a colmare con l'adozione del nuovo Progetto Organizzativo dell'Ufficio, previa tuttavia (come imposto dalle circolari del C.S.M. in materia) la doverosa interlocuzione con il Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore e la necessaria acquisizione ed analisi, attenta e penetrante, dei dati relativi ai flussi su base territoriale. (...) in ogni occasione ha dato mostra di avere il pieno controllo delle attività del suo ufficio, tornato finalmente - pur tra innumerevoli difficoltà, tuttora presenti, a causa delle persistenti scoperture negli organici - ai livelli di funzionalità ed efficienza ottimali richiesti ad un ufficio giudiziario. (...) Tale apprezzabile livello raggiunto trova, d'altro canto, eloquente ed inequivocabile conferma nei dati statistici allegati alla pratica di conferma dai quali - nel raffronto tra il prima ed il dopo l'insediamento del collega a Nocera - emerge come si sia passati dai 13656 procedimenti contro indagati noti pendenti al 13/4/2017 (data di insediamento del Dott. Centore), ai 2794 pendenti al 22/2/2021 nonché, quanto ai procedimenti contro ignoti, dai 7165 procedimenti pendenti alla predetta data del 13/4/2017, ai 3210 pendenti al 22/2/2021. Si potrebbe a questo punto dire che i numeri parlano da soli. Ma non è solo questo. Perché va ricordato che egli ebbe, in buona sostanza, ad ereditare, all'atto del conferimento delle funzioni direttive in atto, una situazione pesantissima ai limiti della denegata giustizia in un territorio che di giustizia aveva ed ha assoluto e vitale bisogno, perché storicamente pervaso da gravi fenomeni di criminalità comune e organizzata. Ebbene, in questi quattro anni, il collega Centore, al di là dei numeri, è stato capace di ribaltare del tutto tale situazione facendo del suo ufficio un sicuro punto di riferimento di legalità in un contesto in cui, più che altrove, necessita la fiducia dei cittadini nella trasparente, pronta ed efficace amministrazione della giustizia. (...) il collega Centore si è, dunque, mostrato straordinariamente capace di ottimizzare le attività affidate alla sua direzione, anche in rapporto alla condizione strutturale ed alla ridotta dotazione di mezzi e di personale, operando, sempre nel rispetto delle individualità e delle autonomie, un vigile e produttivo controllo di gestione sull'andamento dell'ufficio. Tali indiscusse capacità professionali, dal segno marcatamente manageriale, riconosciute all'unanimità, hanno determinato e motivato, nel tempo, interventi organizzativi, molteplici e differenziati, a conferma di elevati standard di efficienza nella ideazione e realizzazione di adattamenti operativi e gestionali, volti alla risoluzione di profili

problematici sia giudiziari che amministrativi, talvolta contingenti ma pur sempre costantemente volti al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Programma Organizzativo. Nella medesima prospettiva di gestione partecipata e mai burocratica dell'attività giudiziaria, si collocano anche le riunioni tenute sistematicamente con i Sostituti al fine di effettuare ricognizioni delle indagini in corso, individuare e definire obiettivi investigativi ed impartire direttive operative generali e specifiche; riunioni sezionali di coordinamento, dunque, tenute periodicamente e mirate alla condivisione delle metodiche di indagine, all'aggiornamento sulle novità normative di maggior rilievo, alla condivisione di informazioni utili nei casi di indagini collegate, nonché frequenti riunioni sui procedimenti, finalizzate alla verifica dello stato delle indagini. La ferrea determinazione e la naturale abilità nel fronteggiare e risolvere le situazioni di emergenza, legate a carenze di organico o a quant'altro e, non di meno, lo spirito collaborativo e l'intelligente capacità di confronto, nel rispetto dei colleghi e del dettato normativo, si combinano e si sostanziano in una notevole attività incentivante e propulsiva, rivelatasi oltremodo preziosa per il buon funzionamento dell'ufficio della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. (...)".

2.1 La situazione dell'Ufficio preesistente all'adozione del Progetto Organizzativo in scadenza

Deve reputarsi opportuno sottolineare che la situazione di gravissima inadeguatezza già da tempo esistente presso l'ufficio di Procura con riguardo all'organico del personale amministrativo, caratterizzato altresì da significative scoperture, era stata in passato a più riprese segnalata dai Capi dell'Ufficio avvicendatisi prima del sottoscritto alla guida della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore.

In merito deve farsi richiamo alla relazione datata 20.4.2006 a firma del Procuratore Dott. Antonio Romano - ove già si lamentavano, con riguardo al personale amministrativo, "*croniche e preoccupanti carenze di continuo segnalate agli organi competenti superiori ma senza alcun risultato concreto e senza alcun riscontro positivo*", ciò benché "*la menzionata carenza di unità lavorative fosse stata anche riscontrata e puntualmente riportata nella relazione ispettiva redatta dopo l'intervento ... degli ispettori... nonché avallata dal Procuratore Generale della Repubblica di Salerno e dallo stesso Ministero*", tutto questo già ben prima dell'estensione dell'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio determinatasi in forza del D.Lgs. n. 155/12, cui non faceva tuttavia seguito alcun ampliamento dell'organico del personale amministrativo né del personale appartenente alla locale Sezione di Polizia Giudiziaria (carenza quest'ultima pure più volte segnalata dal Procuratore Generale della Repubblica di Salerno: vedansi le note n. 102/16 datate 17/3/2016 e 17/2/2017 ⁷), situazione che si è aggravata ulteriormente in seguito all'aumento da 7 a 11 dei Sostituti in servizio

⁷ In particolare, nella sua nota del 17/2/2017 il Procuratore Generale faceva espresso richiamo al disposto di cui all'art. 6 comma 1 Disp. Att. C.p.p. che prevede che "*l'organico delle Sezioni di polizia giudiziaria è costituito da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle Procure della Repubblica*", per poi evidenziare che "*attualmente l'organico della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore è determinato nella misura di n 16 (sedici) unità a fronte della pianta organica dei magistrati del predetto ufficio giudiziario pari a 11 (undici) magistrati (1 Procuratore e 10 Sostituti), per come di recente incrementata ... Pertanto, l'organico della predetta Sezione di polizia giudiziaria è attualmente al di sotto del limite minimo legalmente previsto dal comma 1 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 271/1989 citato. A tanto si aggiungano le già evidenziate notevoli esigenze investigative di un popoloso contesto territoriale, da sempre notoriamente connotato da una pressante e forte presenza della criminalità comune ed organizzata, in cui si rende di vitale importanza l'efficienza degli apparati investigativi di diretta dipendenza dalla locale Procura Ordinaria*".

presso l'Ufficio, che ha comportato la necessità di munire ogni magistrato di un'adeguata assistenza, che è stato possibile assicurare solo sguarnendo ulteriormente gli uffici amministrativi.

Ancora, con nota n. 433/2016 indirizzata in data 22/3/2016 al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno, il Procuratore f.f. Dott. Amedeo Sessa, dopo aver sottolineato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore *“amministra un numero di abitanti pari ad oltre l'80% di quelli amministrati dalla Procura presso il Tribunale di Salerno con un organico pari a meno di ¼ di quello di Salerno”*, segnalava l'esistenza di *“insopportabili disfunzioni”* causate dal grave sottodimensionamento degli uffici in termini di personale, *“subissato da un numero insostenibile di pratiche”*, situazione dalla quale conseguivano *“disfunzioni macroscopiche foriere di verticale caduta di immagine di questa Procura ... nonché di possibili responsabilità contabili connesse a non consentiti ritardi”* e uno *“stato di profondo disagio dei colleghi magistrati e delle loro segreterie, che si evidenzia maggiormente in occasione dei turni esterni, che comportano l'operazione di assegnazione di un grande numero di affari che pervengono ogni giorno al magistrato di turno”*, tratteggiando in definitiva un *“quadro sicuramente sconsolante”*.

Successivamente, nel decreto n. 49/2016 del 5.12.2016 a sua firma, lo stesso Procuratore f.f. Dott. Amedeo Sessa, parlava di *“situazione di assoluta emergenza nella quale, come tutti sanno, versa questa Procura ...”*, di *“assoluta criticità generalizzata”*, di *“situazioni ... particolarmente allarmanti”* che venivano addirittura definite *“disperate”* con riguardo all'Ufficio Ricezione Atti, ove si era generato un *“incredibile arretrato”* con l'accumulo di *“un numero impressionante di seguiti, circostanza questa che bloccava la definizione di un gran numero di procedimenti”*.

Gran parte delle criticità riscontrate dallo scrivente presso l'Ufficio all'atto del suo insediamento nelle funzioni di Procuratore erano riconducibili alla grave carenza di risorse materiali e personali, determinatasi in seguito all'improvvida riforma delle circoscrizioni giudiziarie attuata con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 155/2012⁸, che ha comportato una significativa estensione della competenza territoriale di questo Circondario a seguito del disposto accorpamento al Tribunale di Nocera Inferiore delle Sezioni Distaccate di Cava de' Tirreni e di Mercato San Severino, in precedenza appartenenti al Tribunale di Salerno⁹,

⁸ Il decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155, entrato in vigore il 13/09/2012, ha dato attuazione alla delega prevista dall'art. 1 della legge 14 settembre 2011 n. 148 (di conversione del decreto-legge 138/2011), volta a riorganizzare la complessiva distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

⁹ In tal modo furono aggiunti al Circondario di Nocera Inferiore - togliendoli al Circondario di Salerno - i Comuni di Bracigliano, Baronissi, Calvanico, Cava de Tirreni, Fisciano, Mercato Sanseverino e Siano. In origine il Circondario della Procura di Nocera Inferiore era costituito solo dai seguenti Comuni :

COMUNE	POPOLAZIONE
Angri	32.675
Corbara	2.517
Nocera inferiore	46.276
Nocera Superiore	24.253
Pagani	34.500
Sarno	31.032
San Marzano sul Sarno	10.259
Sant'Egidio Monte Albino	8.817
San Valentino Torio	10.658
Scafati	50.150
TOTALE	251.137

per una popolazione complessiva pari a 251.137 abitanti.

ampliamento in seguito al quale la popolazione amministrata dal Tribunale di Nocera Inferiore è passata dagli originari 251.137 a 397.107 abitanti (a fronte di 484.332 abitanti del Circondario di Salerno), con un incremento pari al 36,7%, senza che si sia poi provveduto a riequilibrare proporzionalmente anche gli organici degli uffici giudiziari coinvolti, da un lato sgravati e dall'altro destinatari di una maggior mole di impegni.

Il suddetto considerevole aumento del bacino di utenza determinava - com'era ampiamente prevedibile - un proporzionale aumento degli affari¹⁰ e metteva in evidenza criticità sempre maggiori per le attività di competenza tanto del personale amministrativo quanto del personale di magistratura, le cui piante organiche erano rimaste inalterate e perciò del tutto inadeguate rispetto alla nuova dimensione dell'ufficio giudiziario¹¹, con conseguente generazione di un imponente carico arretrato causato dalla materiale impossibilità di far fronte alle sopravvenienze e al contempo di esitare il lavoro già svolto dai Sostituti.

In seguito al D.Lgs. n. 155/2012, il Circondario di Nocera Inferiore è stato esteso fino a comprendere i seguenti Comuni, prima appartenenti al Circondario di Salerno :

COMUNE	POPOLAZIONE
Baronissi	16.820
Bracigliano	5.397
Calvanico	1.578
Castel San Giorgio	13.555
Cava de' Tirreni	53.578
Fisciano	13.759
Mercato San Severino	22.176
Roccapiemonte	9.100
Siano	10.001
TOTALE	145.970

con un conseguente incremento della popolazione amministrata pari a 145.970 abitanti (+ 36,77 %).

Attualmente, quindi, il bacino di utenza della Procura di Nocera Inferiore è pari a 397.107 abitanti a fronte dei precedenti 251.137.

¹⁰ L'incremento di popolazione amministrata ha ovviamente inciso anche sulle sopravvenienze e quindi sui carichi di lavoro.

Nel prospetto di seguito riportato, l'affluenza degli affari iscritti nell'anno 2018 (il primo successivo all'insediamento dello scrivente, coincidente con l'adozione del Progetto Organizzativo in scadenza) è stata messa a confronto con quella dell'anno 2012, cioè l'anno della riforma della geografia giudiziaria di cui al D. Lgs. n° 155/2012.

AFFARI PENALI

AFFARI PENALI ISCRITTI	NOTI	IGNOTI	FNCR
anno 2012	4926	2559	412
anno 2018	7563	11961	1929

Come si vede, il considerevole aumento del bacino di utenza ha fatto registrare un proporzionale aumento degli affari, e ha messo in evidenza criticità sempre maggiori negli adempimenti ricadenti sul personale amministrativo.

¹¹ Tutto ciò è già stato ben rappresentato dallo stesso Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno in data 24/10/2018, allorquando, chiamato ad esprimersi in merito allo schema di decreto ministeriale recante la determinazione delle piante organiche della magistratura onoraria presso gli uffici giudicanti e requirenti - commisurate per entrambi gli uffici a quelle dei magistrati togati (dato che rende ancor più significativa tale presa di posizione, ai fini che qui interessano) - esprimeva all'unanimità il proprio parere, rilevando l'assoluta sperequazione della situazione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore rispetto a quella della Procura della Repubblica di Salerno e determinandosi conclusivamente nel senso della necessità di aumentare l'organico della Procura di Nocera Inferiore. Nello specifico, il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno così si esprimeva: *“letta la nota redatta il 17 ottobre 2018 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, esprime il seguente parere: la Sezione segnala l'attuale inadeguatezza della pianta organica della Procura di Nocera Inferiore a garantire la funzionalità dell'ufficio in presenza del bacino di utenza più esteso nell'ambito del territorio del Distretto di Salerno, dovendosi condividere in pieno le considerazioni del Procuratore della Repubblica nella parte in cui egli segnala che il proprio ufficio è “fortemente penalizzato da una grave sproporzione tra volume di affari trattati e risorse umane previste da organici oltretutto affetti da gravi scoperture”.*

Tutto ciò produceva inevitabilmente prevedibili effetti anche sull'appetibilità dell'Ufficio, dal quale magistrati e personale, gravati da carichi di lavoro insostenibili, cercavano - non appena possibile - di andar via, per approdare in uffici vicini caratterizzati da ritmi e volumi di lavoro meno pesanti. Tali frequenti migrazioni verso altri lidi più ospitali ed accoglienti generavano a loro volta ulteriore arretrato, con ruoli che restavano per mesi, a volte anni, congelati, in attesa dell'arrivo di nuovi Sostituti, spesso di prima nomina, che venivano a loro volta subito aggrediti anch'essi dagli insostenibili carichi di lavoro sopra descritti.

Questa situazione veniva registrata anche in occasione dell'accesso ispettivo effettuato dal 9 al 25 marzo 2015 (quindi dopo il nuovo assetto territoriale del Circondario, non seguito da un corrispondente aumento degli organici) che evidenziava - con riguardo *“ai procedimenti a carico di soggetti identificati ... un aumento delle pendenze (+25,28%) ... e, rispetto al precedente periodo, uno straordinario aumento delle sopravvenienze (+45,5%)”*.

Constatata la sopra descritta situazione, lo scrivente, già in data 15/06/2017, subito dopo il suo insediamento nell'incarico, provvedeva a segnalare al Procuratore Generale la grave situazione degli organici del personale amministrativo, all'epoca costituiti da sole 30 unità ed altresì gravati da croniche scoperture e comunque fortemente inadeguati, essendo stati commisurati alla situazione preesistente alla revisione della geografia giudiziaria, cui era stato dato avvio senza trasferire alcuna risorsa umana in aggiunta alla Procura di Nocera Inferiore. Come si è anticipato, il considerevole aumento del bacino di utenza aveva subito fatto registrare un proporzionale aumento degli affari che aveva messo in evidenza criticità sempre maggiori negli adempimenti ricadenti sul personale amministrativo, presente in numero sempre più ridotto per effetto della mancata copertura del *turn over* del personale, atteso che le unità di personale cessate dal servizio per trasferimenti o collocamenti a riposo non venivano sostituite.

All'atto dell'insediamento dello scrivente la situazione dell'organico del personale amministrativo risultava la seguente:

	IN PIANTA ORGANICA	IN EFFETTIVO SERVIZIO	SCOPERTURA
Direttore amministrativo	2	2	-
Funzionario Giudiziario	5	1	- 4
Cancelliere esperto	6	6	-
Assistente Giudiziario	5	2	- 3
Operatore Giudiziario	4	2	- 2
Conducente Automezzi	4	4	-
Ausiliario	4	4	-
TOTALE	30	21	- 9

Come si può notare dal prospetto che precede, all'atto dell'insediamento dello scrivente mancavano 9 unità amministrative su 30, con una copertura pari a circa il 27 % di un organico già fortemente sottodimensionato, con altre 3 unità di personale (2 conducenti e 1 ausiliario) che sarebbero andate in pensione entro il mese di marzo 2018.

La situazione appariva pertanto difficilmente sostenibile, con imminenti prospettive di ulteriore depauperamento delle risorse umane.

Analoga situazione doveva riscontrarsi anche con riguardo al personale appartenente alle tre aliquote (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza) della Sezione di Polizia Giudiziaria operante presso questa Procura della Repubblica che, sin dalla sua istituzione (12 ottobre 1993) ha sempre mantenuto il rapporto minimo di due unità di P.G. per ogni magistrato in organico (cfr. art. 6 comma 2° del D.Lgs. 271/89), con un numero di addetti

che, all'atto dell'insediamento dello scrivente, risultava pari 16 unità di P.G. (7 appartenenti alla Polizia di Stato, 6 all'Arma dei Carabinieri, 3 alla Guardia di Finanza), rapportate ai n. 8 magistrati risultanti in organico.

Neppure in seguito al disposto incremento dell'organico dei magistrati, passati da 8 a 12 unità, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha inteso adeguare il numero di addetti alla Sezione di Polizia Giudiziaria di questa Procura della Repubblica.

In conseguenza della descritta situazione, era inevitabile che i carichi di lavoro, già al di sopra delle reali potenzialità dell'Ufficio, in conseguenza all'aumento dell'ambito territoriale di competenza di questa Procura, risultassero realmente ingestibili.

Né più rosea risultava la situazione relativa al personale di magistratura, a causa del tramutamento presso la Procura Generale presso la Corte di Appello di Salerno del Sostituto Procuratore anziano Dott. Amedeo Sessa, in seguito al quale la percentuale di scopertura presso l'Ufficio raggiungeva la soglia del 40%, cui si aggiungevano l'assenza per malattia di un Sostituto - prolungatasi per circa un anno e conclusasi il 17/10/2017 con il suo trasferimento ad altra sede per ragioni di salute - l'interdizione obbligatoria per gravidanza di altro magistrato e l'esenzione dai turni esterni di altro Sostituto, madre di prole inferiore agli anni tre.

Subito dopo, tra il primo semestre del 2017 e la seconda metà del 2018, a causa di prolungate assenze per maternità o per malattia o a causa di applicazioni extradistrettuali (quella della collega Vinci, protrattasi per circa due anni, fino alla sua definitiva destinazione all'ufficio giudiziario presso il quale era stata distaccata), di trasferimenti (i colleghi Amedeo Sessa - già menzionato - Federico Nesso, Mafalda Daria Cioncada e Valeria Vinci - trasferiti il primo, come si è detto, alla Procura Generale di Salerno e gli altri - rispettivamente - alla Procura di Salerno e alla Procura di Napoli Nord) o di chiamate a ricoprire incarichi presso il Ministero della Giustizia (i colleghi Giuseppe Cacciapuoti e Ernesto Caggiano), lo scrivente si è trovato a dover adottare di continuo provvedimenti di riassegnazione dei ruoli lasciati scoperti ai Sostituti rimasti in servizio dopo il trasferimento dei colleghi e/o ai Sostituti appena destinati all'ufficio nonché, in molti altri casi, provvedimenti di riequilibrio dei ruoli, tenendo anche conto della ripartizione dell'Ufficio in Sezioni specializzate per materie omogenee nel frattempo intervenuta, senza tacere poi dell'altrettanto complessa attività logistica (assegnazione di spazi) e di redistribuzione del personale amministrativo e di polizia giudiziaria presso le segreterie dei Sostituti, ogni volta resasi necessaria non solo in conseguenza dei continui trasferimenti, prolungate assenze e nuovi arrivi di magistrati ma anche a causa dei frequenti pensionamenti o richiami ai corpi di appartenenza delle unità amministrative e di polizia giudiziaria addette.

In presenza della sopra descritta situazione, sarebbe stato velleitario da parte dello scrivente pensare di affidare all'impegno dei soli Sostituti in servizio presso l'Ufficio lo stringente piano di rientro che risultava assolutamente necessario elaborare al fine di abbattere l'ingente carico di fascicoli arretrati che si erano accumulati negli anni precedenti a causa dell'inadeguatezza degli organici rapportata con il flusso delle sopravvenienze.

Lo scrivente chiedeva quindi al Procuratore Generale¹² di voler disporre - in attivazione delle vigenti tabelle distrettuali requirenti - l'applicazione alla Procura della Repubblica presso il

¹²Si vedano al riguardo le pressanti richieste di applicazioni infradistrettuali di magistrati in servizio presso altri uffici di Procura motivate dall'esistenza di scoperture di organico e di un notevole carico di procedimenti arretrati di risalente iscrizione non altrimenti definibili, avanzate ripetutamente dallo scrivente al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno in data 28/6/2017, 20/10/2017, 14/12/2017, 24-26/4/2018 nonché le successive note allo stesso

Tribunale di Nocera Inferiore di una o più unità di magistrati da destinare in via esclusiva all'attività di definizione dei procedimenti pendenti con termini per l'espletamento delle indagini preliminari scaduti.

2.2 Le misure adottate al fine di avviare a soluzione le criticità esistenti

Subito dopo il suo insediamento lo scrivente ha quindi immediatamente affrontato la grave situazione dell'ufficio come sopra descritta, sollecitando da un lato l'adozione da parte della Procura Generale di provvedimenti di applicazione infradistrettuale di magistrati provenienti da altri uffici requirenti, al fine di contribuire a smaltire l'imponente carico arretrato accumulatosi negli anni (richiesta che veniva prontamente accolta, attraverso la destinazione a più riprese e per più periodi di Sostituti in servizio presso altra Procura) e dall'altro (con riguardo alla sopra descritta inadeguatezza del numero di unità di polizia giudiziaria operanti presso la Procura) chiedendo ed in parte ottenendo dai Comandi di Polizia Locale dei Comuni del Circondario e da altre amministrazioni e Forze dell'Ordine (Agenzia delle Dogane, Servizio Ispezione del Lavoro, Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, con esclusione della Polizia di Stato e dell'ex Corpo Forestale, che - al contrario - richiama in servizio tre unità di P.G. qui in precedenza applicate) il distacco ai sensi dell'articolo 5 comma 2° Disp. Att. C.p.p. e/o ai sensi della circolare 13/5/2016 n. DAG 89034-U del Ministero della Giustizia di personale di P.G. in forza presso le medesime da utilizzare presso gli uffici di Procura nei termini e con le modalità fissate con la delibera 9/6/2005 del Consiglio Superiore della Magistratura.

2.3 Il Progetto Organizzativo dell'Ufficio adottato il 28/6/2018

Contemporaneamente, lo scrivente poneva subito mano alla stesura del nuovo Progetto Organizzativo dell'Ufficio, il cui varo veniva tuttavia preceduto da alcuni necessari interventi in tema di organizzazione, che ne anticipavano in parte le disposizioni, come la suddivisione dell'Ufficio in Sezioni Specializzate (provvedimenti n. 91/2018 in data 16-19/3/2018, n. 106/18 I del 3/4/2018, n. 17/2018 del 10/4/2018 e n. 21/2018 in data 24/4/2018), la modifica - a partire dal 28/6/2017 - del sistema delle assegnazioni, attraverso il passaggio dal criterio basato sulla data di nascita dell'indagato al criterio automatico gestito dal S.I.C.P. (decreto n. 22/2017 datato 15/6/2017) e la regolamentazione ex novo dell'attività dei vice procuratori onorari in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 116/2017 (c.d. riforma della magistratura onoraria) nel frattempo entrato in vigore, prevedendo altresì la costituzione dell'Ufficio di diretta collaborazione del Procuratore della Repubblica, attraverso l'impiego dei vice procuratori onorari e dei tirocinanti ex art. 73 D.L. n. 69/2013 conv. con L. n. 98/2013 (decreto n. 3563/17.U del 4/12/2017).

Il Progetto Organizzativo della Procura di Nocera Inferiore entrato in vigore il 28/6/2018 non si è tuttavia limitato a disciplinare l'articolazione dell'Ufficio in Sezioni Specializzate e l'attività dei vice procuratori onorari secondo le indicazioni del D.Lgs. n. 116/2017 di riforma della magistratura onoraria, avendo lo scrivente con lo stesso cercato di regolamentare in dettaglio ogni possibile snodo o aspetto delle attività della Procura a partire dai rapporti del Procuratore con i Sostituti, anche in relazione alla conduzione delle indagini, agli obblighi di comunicazione degli sviluppi delle medesime ed alla gestione dei fascicoli, ai criteri di assegnazione dei procedimenti, alle codeleghe, alle eventuali connessioni tra indagini, alla

trasmesse dallo scrivente il 2-3/9/2018, il 6/12/2018 ed in data 11/12/2019 recanti il resoconto dei risultati delle applicazioni disposte dal Procuratore Generale.

scrupolosa ricerca di eventuali precedenti, al c.d. *turno esterno*, ai criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, alle udienze ed ai rapporti con il Tribunale e con altri uffici, al controllo sull'esito processuale dei procedimenti ed alle determinazioni in materia di impugnazioni.

2.4 La suddivisione dell'Ufficio in Sezioni o gruppi di lavoro secondo specifiche materie

La principale modifica all'originaria strutturazione dell'Ufficio, con particolare riguardo alla centrale attività svolta dai Sostituti Procuratore, è stata quella relativa all'articolazione dell'Ufficio in Sezioni o gruppi di lavoro secondo specifiche materie, anticipata con i provvedimenti n. 91/2018 in data 16-19/3/2018, n. 106/18 I del 3/4/2018, n. 17/2018 del 10/4/2018 e n. 21/2018 in data 24/4/2018 e poi meglio e più in dettaglio regolamentata con il nuovo Progetto Organizzativo della Procura, in vigore a partire dal 28/6/2018, attraverso il varo del quale si è potuto realmente iniziare a dar forma al progetto che lo scrivente aveva originariamente ipotizzato nel porre la propria candidatura alla direzione di questa Procura e che il C.S.M. aveva implicitamente condiviso nell'investirlo dell'incarico.

A tale ultimo riguardo va ricordato che il sottoscritto, già in occasione della presentazione della domanda per l'assegnazione dell'incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, aveva espressamente segnalato come opportuna, tra i possibili *"... correttivi al vigente Progetto Organizzativo, nell'ottica di un possibile miglioramento della funzionalità e del livello di efficienza - specie sul piano qualitativo - dell'Ufficio"*, la *"previsione di una maggiore specializzazione per i Sostituti, da conseguirsi eventualmente mediante la suddivisione dei medesimi in gruppi, Sezioni o macroaree d'intervento per materie omogenee"*.

Di tali *"proposte organizzative"* lo scrivente, una volta destinato dal C.S.M. a ricoprire l'incarico, ha doverosamente tenuto conto nella successiva redazione del Progetto Organizzativo dell'Ufficio, in conformità di quanto previsto dall'art. 7 della circolare C.S.M. del 17.11.2017 sull'organizzazione delle Procure, che espressamente dispone che il predetto progetto deve essere redatto tenendo conto *"delle soluzioni organizzative presentate al momento della domanda per la nomina"* all'incarico di Procuratore della Repubblica.

L'Ufficio è stato quindi ripartito in tre Sezioni o gruppi di lavoro con relative attribuzioni di competenza interna, dovendosi intendere come tale l'articolazione organizzativa che si occupa delle indagini riguardanti specifiche tipologie di reato che ricadano nell'ambito di materie omogenee, cui appare opportuno e conveniente, in ragione delle caratteristiche qualitative e quantitative della realtà criminosa di riferimento e delle esigenze di specializzazione e di buona amministrazione, assicurare una tendenziale uniforme disamina, valutazione e definizione ad opera di più magistrati.

Le predette tre Sezioni o gruppi di lavoro attualmente (in seguito a numerose modifiche della loro originaria composizione, dovute a trasferimenti e nuovi innesti) sono così composte:

alla *Sezione Prima/Reati contro la Pubblica Amministrazione/Urbanistica/Ambiente/Territorio* sono assegnati n. 4 Sostituti:

- il Dott. Roberto Lenza, con funzioni di Sostituto coordinatore e di responsabile del Settore Demolizioni;
- la Dott.ssa Anna Chiara Fasano,
- la Dott.ssa Claudia Colucci;
- il Dott. Marco Fiorillo.

Alla *Sezione Seconda/Reati contro l'Economia* sono assegnati n. 3 Sostituti:

- il Dott. Davide Palmieri, con funzioni di Sostituto coordinatore;
- il Dott. Angelo Rubano;
- il terzo posto resterà vacante sino alla effettiva copertura dell'undicesimo posto di Sostituto previsto nell'organico dei magistrati.

Alla *Sezione Terza/Reati contro la Persona/Fasce Deboli* sono assegnati n. 4 Sostituti:

- la Dott.ssa Viviana Vessa, con funzioni di Sostituto coordinatore e di responsabile del Settore Affari Civili/Volontaria Giurisdizione;
- la Dott.ssa Gaetana Amoroso,
- la Dott.ssa Donatella Diana,
- la Dott.ssa Federica Lo Conte.

Sostituto coordinatore della *Sezione Quarta/Vice Procuratori Onorari* è la Dott.ssa Gaetana Amoroso.

Al *Settore Esecuzione* (dai cui compiti è escluso il *Settore Demolizioni*, trattato dal Dott. Lenza, in qualità di Coordinatore della Sezione Prima, in quanto riconducibile alla materia urbanistica, di competenza di detta Sezione) è assegnato il Dott. Marco Fiorillo.

Il Sostituto Procuratore anziano Dott. Roberto Lenza ricopre l'incarico di Responsabile dell'*Ufficio Innovazione e Buone Prassi*.

La Dott.ssa Anna Chiara Fasano ricopre l'incarico di *Ma.G.R.If./Magistrato Referente per l'Informatica* e svolge altresì le funzioni di responsabile del *Servizio Intercettazioni*.

La Dott.ssa Claudia Colucci svolge le funzioni di responsabile della *Banca Dati Ambientale*¹³. Il Dott. Angelo Rubano svolge le funzioni di responsabile del *Settore Tirocini e Formazione*.

2.4.1- Le indicazioni di cui alla delibera del C.S.M. in data 17/6/2021

Con la nota del C.S.M. n. P12683/2021 in data 21/6/2021 facente richiamo alla delibera in data 17/6/2021 di presa d'atto del precedente Progetto Organizzativo formulato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, viene sottolineata la necessità di una stretta correlazione - quale presupposto logico diretto - tra l'analisi dettagliata ed esplicita della realtà sociale e criminale nel territorio di competenza - ritraibile dalla disamina dei flussi di lavoro distinti per macroaree criminali - la suddivisione dell'Ufficio in distinti settori di specializzazione, individuati ed articolati sulla base dei risultati di detta analisi e l'individuazione da parte del dirigente di criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti e di obiettivi di repressione criminale, di produttività e di smaltimento dell'arretrato - laddove esistente - compatibili con i profili ed i limiti strutturali dell'ufficio.

Al riguardo, deve osservarsi che l'articolazione dell'Ufficio, introdotta con il Progetto Organizzativo in scadenza, in distinti settori di specializzazione per materie, individuati e suddivisi sulla base dei risultati dell'analisi dei flussi di lavoro per tipologie di reato omogenee, ha trovato - come meglio si vedrà nel prosieguo - piena corrispondenza nei dati statistici relativi agli anni successivi a tale ripartizione di competenze, frutto evidentemente

¹³ In data 7/6/2016 veniva sottoscritto tra la Procura Generale presso la Corte di Appello di Salerno e le Procure della Repubblica presso i Tribunali di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania il protocollo di intesa in materia di reati ambientali, con il quale veniva approvato il regolamento di utilizzo e di implementazione di apposita banca dati finalizzata alla raccolta, su piattaforma informatica, di informazioni e dati relativi alla materia ambientale, la cui tenuta e gestione veniva affidata alla Capitaneria di Porto di Salerno. Con successivo provvedimento adottato in data 1/12/2020 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore nominava il Sostituto Procuratore Dott.ssa Claudia Colucci (in luogo della Dott.ssa Mafalda Daria Cioncada, trasferita ad altro ufficio) quale magistrato referente con riguardo all'attuazione del predetto Protocollo di intesa, delegandole ogni adempimento di competenza dell'Ufficio relativo alla implementazione della suddetta banca dati finalizzata alla raccolta, su piattaforma informatica, di informazioni e dati relativi alla materia ambientale

di scelte già in origine meditate, in quanto basate su un'attenta disamina dei flussi e della realtà socio-criminale del territorio amministrato che, peraltro - non risultando essersi mutata in meglio - non sembra oggi richiedere correzioni d'indirizzo nell'organizzazione dell'attività repressiva.

Quanto all'individuazione - anch'essa correlata ai flussi e alla realtà socio-criminale del territorio - di criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti e di specifici obiettivi di repressione criminale, di produttività e di smaltimento dell'arretrato compatibili con le già evidenziate carenze dell'ufficio, va detto che anche sotto tali profili il Progetto Organizzativo in scadenza si è dimostrato funzionale al perseguimento degli obiettivi di efficienza e di politica criminale che si era prefissati, com'è dimostrato non solo - ancora una volta - dai dati statistici relativi alle pendenze, dai quali emerge l'azzeramento dell'arretrato *storico* dell'ufficio ma soprattutto da quelli relativi alla comparazione dei carichi di lavoro delle Sezioni e all'interno delle medesime.

Con specifico riguardo all'individuazione di criteri di priorità e di obiettivi di efficienza e di politica criminale, anch'essi correlati alla realtà socio-criminale del territorio, va detto - come meglio si vedrà nel paragrafo successivo - che, nell'adottare tali criteri, deve oggi necessariamente tenersi conto delle modifiche recentemente introdotte con la L. 27/9/2021 n. 134 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, dalle quali sembra emergere una diversa concezione dei criteri di priorità, non più limitati all'indicazione di una mera graduatoria di reati collocati in ordine decrescente, per lo più fondata sull'entità delle pene edittali astrattamente previste o fondata su asettiche e di per sé mute rilevazioni statistiche riguardanti l'incidenza delle singole figure di reato bensì basata sulla realtà socio-criminale nella quale si è chiamati ad operare e su conseguenti e coerenti scelte di politica criminale attribuite al Capo dell'Ufficio.

Al riguardo va detto che tale impostazione poteva già cogliersi nel Progetto Organizzativo in scadenza (pur essendosi - inevitabilmente - fatto anche in quella sede richiamo alla scala *gerarchica* di cui all'art. 132 bis Disp. Att. C.p.p.) e persino nel programma che lo scrivente formulò nell'avanzare la sua candidatura a ricoprire l'attuale incarico, dai quali già emergeva con chiarezza un'attenzione particolare (poi ulteriormente manifestatasi nel corso del triennio) verso l'individuazione ed aggressione ai patrimoni - ed in genere agli arricchimenti - di origine illecita e verso la repressione dei reati in materia ambientale, cui si è successivamente aggiunto (come emerge anche dal peso e dalla composizione delle Sezioni) un maggiore interesse verso la repressione dei reati in danno delle c.d. *fasce deboli*, senza tuttavia per questo - ovviamente - trascurarsi adeguata attenzione anche verso tutte le altre figure di reato.

Di tali scelte, peraltro coincidenti con quelle fatte dal legislatore e dallo stesso C.S.M., vi è espressa menzione nel presente Progetto Organizzativo (vds. quanto disposto al par. 3.6.1¹⁴)

¹⁴ P.O. par. 3.6.1, 2° cpv. 1°, 2° e 3° alinea: “ (...) Deve tuttavia ritenersi che i “nuovi” criteri di priorità, delineati dall'art. 1 comma 9 lett. i) L. 27/9/2021 n. 134 (...) non possano più limitarsi solo all'indicazione di una mera graduatoria di reati collocati in ordine decrescente, per lo più fondata sull'entità delle pene edittali astrattamente previste (come sinora fatto attraverso il mero, automatico richiamo all'art. 132 bis Disp. Att. C.p.p.) ma debbano invece basarsi sulla realtà socio-criminale nella quale si è chiamati ad operare e su conseguenti e coerenti scelte di politica criminale attribuite al Capo dell'Ufficio attraverso l'individuazione di obiettivi prioritari di repressione criminale da perseguire con particolare efficacia e celerità, che lo scrivente (...) ritiene doversi indicare, senza tuttavia per questo trascurarsi adeguata attenzione anche verso tutte le altre figure di reato:

1) nella repressione dei reati delitti previsti dagli articoli 572, da 609-bis a 609-octies e 612 bis del codice penale nonché di tutti i reati, specificamente individuati come prioritari nella risoluzione del C.S.M. prot. P8153/2018 del 10/5/2018 sulle “Linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica”,

2.4.2- La nomina dei coordinatori delle Sezioni specializzate a seguito di interpello previsto dall'art. 4 co. lettera b) della delibera C.S.M. n. 21/2020 del 16/12/2020 come chiarita dalla delibera C.S.M. in data 17/11/2021

Con i provvedimenti organizzativi relativi alla suddivisione dell'Ufficio in Sezioni secondo specifiche materie (cfr. decr. n. 91/2018 in data 16-19/3/2018 e n. 21/2018 in data 24/4/20189) veniva diramato un interpello tra i Sostituti finalizzato ad acquisire le loro disponibilità in vista dell'assegnazione di ognuno di essi a ciascuna di dette articolazioni dell'Ufficio.

In particolare, il decr. n. 91/2018 in data 16-19/3/2018, nel diramare l'interpello per l'accesso dei Sostituti alle Sezioni specializzate, disponeva - quanto alle funzioni di coordinatore di ciascuna di esse - che il più anziano in carriera tra i componenti assumesse automaticamente tale ruolo all'interno di ciascuna Sezione, senza prevedere limiti di durata nell'incarico, all'epoca non imposti da alcuna disposizione.

Analogamente si procedeva in seguito in occasione dell'avvicinarsi di magistrati determinato da trasferimenti o nuovi arrivi.

Successivamente, con la delibera C.S.M. n. 21/2020 del 16/12/2020 - che per tale aspetto modificava la precedente circolare C.S.M. 16/11/2017 sulla organizzazione degli Uffici di Procura - si disponeva all'art. 4 comma 1° lettera b) che il Procuratore della Repubblica *“quando non ritiene di assumerlo direttamente (...) affida il coordinamento di ciascun gruppo di lavoro ad un Procuratore Aggiunto (...) qualora non sia prevista in pianta organica la presenza di uno o più Procuratori Aggiunti (...) ed appaia indispensabile per il buon funzionamento dell'Ufficio, delega per lo svolgimento di tali funzioni un magistrato coordinatore; il Procuratore, quando affida il coordinamento di un gruppo ad un Sostituto procuratore, motiva espressamente in ordine alle ragioni della decisione, procede preventivamente ad interpello, indica i criteri di individuazione del magistrato coordinatore e la durata dell'incarico affidato in funzione delle esigenze organizzative che lo hanno determinato, attenendosi alle modalità disciplinate nella presente circolare; l'incarico di coordinamento di un gruppo di lavoro non può avere durata superiore a due anni e non è prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio”*.

In presenza di detta innovazione, lo scrivente - dovendo determinarsi in merito alla sorte degli incarichi di coordinamento delle Sezioni in atto - in data 2/4/2021 formulava al C.S.M. specifico quesito inteso a conoscere *“se il termine di decorrenza della durata dell'incarico di coordinamento delle sezioni specializzate fissata in soli due anni dall'art. 4 lett.b) ultima parte della circolare del C.S.M. 16/12/2020, retroagisca al momento dell'assunzione dello stesso incarico in data antecedente l'introduzione del predetto limite temporale o se tale termine inizi a decorrere solo a partire dalla data di entrata in vigore della delibera citata”*. Con successiva delibera C.S.M. in data 17/11/2021 (pratica n. 169/VV/2021), avente ad oggetto risposta ad analogo quesito inteso a conoscere l'interpretazione autentica della predetta disposizione di cui all'art. 4 comma 1° lettera b) di cui alla delibera C.S.M. n. 21/2020

-
- *nell'individuazione ed aggressione ai patrimoni - ed in genere agli arricchimenti - di origine illecita (settore d'intervento indicato come prioritario dall'art. 30 comma 3 della L. 17 ottobre 2017 n. 161 e dall'art. 34 ter in relazione agli artt. 16 e seguenti del D. Lgs. n. 159/2011);*
 - *nella repressione dei reati in materia ambientale relativi a inquinamento del suolo e/o del sottosuolo, di sorgenti o corsi d'acqua (in applicazione del Protocollo d'intesa sottoscritto il 15/7/2020 tra le Procure della Repubblica di Torre Annunziata, Nocera Inferiore ed Avellino, finalizzato ad instaurare tra le medesime uno stabile coordinamento delle rispettive indagini relative all'inquinamento del fiume Sarno) (...)*”.

del 16/12/2020, veniva chiarito che, per rispondere ai requisiti ed ai termini di decorrenza e di durata degli incarichi fissati della predetta delibera, la nomina dei coordinatori delle Sezioni attualmente in carica da oltre due anni all'interno degli uffici di Procura doveva essere stata adottata all'esito di preventivo interpello (che nel caso di questa Procura aveva invece riguardato solo la scelta dei componenti delle singole Sezioni e non anche l'incarico di coordinatore), avrebbe dovuto espressamente indicare la temporaneità (non superiore a due anni e non prorogabile) dell'incarico di coordinatore (all'epoca non imposta da alcuna disposizione e che perciò era stata prevista nel caso di questa Procura solo - con il limite di dieci anni - con riferimento alla permanenza nella Sezione e non anche per il ruolo di coordinatore) e doveva essere stata preceduta da una attenta valutazione - congruamente e specificamente motivata - circa l'effettiva necessità dell'affidamento di tale incarico ad un Sostituto e non allo stesso Procuratore, vaglio preventivo che nel caso delle nomine dei coordinatori in carica presso questa Procura era invece mancato.

Veniva a tal riguardo perciò convocata per il giorno 14/12/2021 apposita assemblea dei magistrati dell'Ufficio per trattare - tra gli altri - il tema relativo ai presupposti ed alle condizioni alla stregua delle quali ritenere operante il limite temporale biennale in relazione agli incarichi di coordinamento conferiti ai Sostituti Procuratore in epoca antecedente l'entrata in vigore della Circolare CSM del 16/12/2020 sull'organizzazione delle Procure.

L'assemblea, dopo ampia ed articolata discussione, all'unanimità, conveniva circa il fatto che il conferimento degli incarichi di coordinamento delle Sezioni attualmente in essere risultava essere avvenuto secondo modalità non corrispondenti alla disciplina sopravvenuta, così come introdotta ed interpretata dal C.S.M. In particolare, sebbene l'assegnazione dei Sostituti alle singole Sezioni fosse avvenuta previo interpello, il conferimento degli incarichi di coordinamento risultava invece esser stato operato sulla base del solo criterio della anzianità, senza quindi procedere a formale interpello relativo all'incarico di coordinatore da conferire ad uno dei componenti di ciascuna Sezione specializzata. Ancora, l'assemblea rilevava che gli incarichi in esame risultavano essere stati conferiti senza previa determinazione di durata massima, che peraltro all'epoca non era imposta da alcuna disposizione.

Tanto considerato, l'assemblea all'unanimità conveniva circa l'opportunità - al fine di adeguare l'assetto organizzativo alla disciplina regolamentare sopravvenuta - di procedere ad interpello per l'affidamento dell'incarico di coordinamento delle singole Sezioni, consentendo a tutti i Sostituti di parteciparvi, indipendentemente dall'eventuale pregresso svolgimento di attività di coordinamento da parte di taluno dei medesimi, ciò non risultando ostativo - alla stregua della predetta circolare C.S.M. 16/11/2017 e della delibera C.S.M. 17/11/2021 di risposta a quesito - al conferimento *ex novo* dell'incarico.

Veniva pertanto diramato in data 15/12/2021 specifico interpello per il conferimento degli incarichi di coordinamento delle tre Sezioni specializzate d'indagine, la necessità della cui nomina veniva motivata in considerazione della complessità ed eterogeneità delle problematiche relative a ciascuna delle predette Sezioni, ognuna delle quali caratterizzata da specifiche esigenze di coordinamento, attinenti tanto l'organizzazione del lavoro, quanto l'applicazione dei protocolli investigativi e di quelli concordati con altri enti ed uffici, finalizzati al perseguimento degli obiettivi di funzionalità e delle priorità che l'Ufficio si è prefissati nonché tenendo conto dell'obiettiva situazione dell'Ufficio, gravato da impegni e carichi quantitativamente e qualitativamente non commisurati al suo attuale assetto, privo in organico tanto della figura dell'Aggiunto quanto di quella del Dirigente Amministrativo, i cui compiti di direzione e coordinamento anche di natura amministrativa gravano in toto sul Procuratore, di tal chè veniva ritenuta indispensabile, per il buon funzionamento dell'Ufficio

e per le specifiche ed obiettive ragioni sopra menzionate, conferire a Sostituti Procuratore, come sinora accaduto, gli incarichi di coordinamento delle Sezioni *Prima/Pubblica Amministrazione/Ambiente/Territorio*, *Seconda/Economia* e *Terza/Persona/Tutela Fasce Deboli*, chiamati a farsi carico, oltre delle ordinarie attività d'indagine, di tutte le attività tese a promuovere e garantire l'efficace coordinamento fra i Sostituti componenti dei gruppi, attraverso lo svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati dei singoli gruppi di lavoro e a coadiuvare il Procuratore nella cura e gestione dei rapporti con altre AA.GG., enti ed organismi, in molti casi disciplinati da specifici protocolli nonché nei compiti:

- di assegnazione e/o coassegnazione degli affari,
- di cura del rispetto dei criteri di assegnazione degli affari e della loro distribuzione in modo equo e funzionale, verificando periodicamente la distribuzione dei procedimenti complessi tra i magistrati addetti alle Sezioni coordinate e segnalando tempestivamente l'esistenza di situazioni che richiedano interventi di riequilibrio dei ruoli in presenza di eventuali anomalie nel funzionamento del sistema di assegnazione automatica;
- di risoluzione dei contrasti in ordine all'assegnazione degli affari all'interno della Sezione o tra differenti Sezioni;
- di apposizione del visto e/o dell'assenso;
- di direzione, indirizzo e coordinamento investigativo;
- di convocazione di riunioni periodiche di coordinamento tra i Sostituti e con la polizia giudiziaria;
- di istituzione di specifici obblighi di riferire e fornire informazioni;
- di predisposizione del testo di protocolli d'intesa con altri uffici, enti e/o organismi (previe interlocuzioni con i medesimi),
- di elaborazione di direttive, linee-guida, protocolli investigativi ed organizzativi,
- di individuazione di modalità organizzative che possano agevolare la continuità tra Sostituto che ha condotto le indagini e Sostituto che cura la fase dibattimentale;
- di monitoraggio degli esiti processuali dei procedimenti avviati al fine di accertare l'eventuale ricorrenza di significative anomalie tali da suggerire l'adozione di possibili correttivi o adeguamenti rispetto a consolidate prassi o orientamenti;

e per ogni altro compito di coordinamento delle attività della Sezione di appartenenza previsto dal Progetto Organizzativo e/o che il Procuratore della Repubblica riterrà di affidar ai coordinatori.

Con lo stesso interpello veniva messo a concorso anche il posto di coordinatore della *Sezione Quarta/VV.PP.OO.*, per la quale la figura del coordinatore (così denominato) è stata specificamente contemplata e disciplinata nei suoi compiti e funzioni con il decreto n. 3563/17.U del 4/12/2017, che ha regolamentato l'attività dei vice procuratori onorari in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 116/2017 e con il successivo Progetto Organizzativo adottato con decr. n. 43/2018 del 22-28.6.2018 (vds. par. 3.2 e segg. - pagg. da 47 a 54).

Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature fissato al 28/12/2021, venivano nominati con decreto n. 87/2021 in data 29/12/2021 i coordinatori delle Sezioni *Prima/Pubblica Amministrazione/Ambiente/Territorio*, *Seconda/Economia*, *Terza/Persona/Tutela Fasce Deboli* Sezione e *Quarta/VV.PP.OO.*, come meglio specificato ai paragrafi 2.4 e 3.3.

2.5 La individuazione di criteri di priorità nella trattazione degli affari

Come si è già anticipato in precedenza, una delle questioni che lo scrivente ha dovuto subito porsi, specie in presenza dell'imponente arretrato presentatosi ai suoi occhi al momento del suo insediamento presso questa Procura e di ruoli da tempo *congelati* già appartenenti a magistrati trasferiti ad altri uffici o in congedo per malattia o maternità, è stata quella - anch'essa disciplinata nell'ambito del Progetto Organizzativo in scadenza, varato il 23/6/2018 - della individuazione di criteri di priorità nella trattazione degli affari, atteso che non risultavano essere mai state emanate dai precedenti Capi dell'Ufficio linee guida o direttive in materia.

Tale lacuna veniva colmata dallo scrivente con l'adozione del Progetto Organizzativo dell'Ufficio attualmente in scadenza, previa tuttavia (come imposto dalla circolare C.S.M. P20457/2017 datata 17/11/2017 in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero e dalla successiva nota C.S.M. n. P21569/2017 del 30/11/2017) la doverosa interlocuzione con il Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore (che rispondeva con nota datata 23/1-28/2/2018 integrata con successiva missiva datata 02/03/2018, nella quale si limitava peraltro a far richiamo al solo disposto dell'art. 132 bis delle norme di attuazione del C.p.p.) e la necessaria acquisizione ed analisi dei dati relativi ai flussi su base territoriale (richiesti dal sottoscritto con propria nota datata 11/12/2017 alla Commissione Flussi del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno, che forniva i dati richiesti con successiva nota del 23/5/2018), utili per consentirgli di determinare la qualità, quantità e tipologia dei procedimenti pendenti ai fini della successiva individuazione da parte dello scrivente di criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti in fase di indagini (così come disposto dal C.S.M. con la circolare 14/7/2014 e con la risoluzione datata 11/5/2016), che venivano infine dal sottoscritto dettagliatamente enumerati in ordine decrescente al par. 3.6.2 alle pagg. 65 e segg. del previgente Progetto Organizzativo della Procura adottato il 28/6/2018 con decreto n. 43/2018.

Identica procedura consultiva è stata dallo scrivente attivata - in ottemperanza alla circolare C.S.M. P20457/2017 datata 17/11/2017 e a quanto disposto dall'art. 3 co.1 e dall'art. 7 comma 2° della successiva circolare C.S.M. 17/12/2020 - anche in fase di elaborazione del presente Progetto Organizzativo, attraverso l'invio in data 25/10/2021 di separate note indirizzate al Presidente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno-Commissione Flussi (nota prot. n. 2273/2021) ed al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore (nota prot. n. 2269/2021), nelle quali lo scrivente chiedeva al Consiglio Giudiziario-Commissione Flussi ed al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, in vista dell'adozione del nuovo Progetto Organizzativo della Procura della Repubblica "*(...) di voler fornire (...) i dati e le informazioni (...) relativi ai flussi ed alle pendenze, suddivisi per tipologie di reato nonché alle definizioni dei relativi procedimenti attraverso le varie tipologie di giudizio, onde consentire da un lato di sottoporre a verifica l'incidenza - rispetto al complessivo carico - di categorie omogenee di reati attualmente già raggruppati in sezioni specializzate per materie (...) e, dall'altro, l'elaborazione - tenendo conto della specifica realtà criminale e territoriale, nonché delle risorse disponibili - di criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti in fase di indagine, al fine dell'efficace ed uniforme esercizio dell'azione penale*" e chiedeva altresì al Sig. Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore "*di voler far conoscere il suo avviso con riguardo all'individuazione dei criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti in fase di giudizio, tenendo conto delle limitate risorse disponibili e dell'esigenza di fornire in ogni caso un'adequata risposta alla domanda di giustizia*".

In risposta a tale richiesta, il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno, con nota n. 9564 prot. Div. CONGIU datata 19/11/2021, cui era allegato il deliberato datato 17/11/2021, trasmetteva a questo Ufficio i richiesti prospetti statistici recanti una dettagliata analisi dei flussi relativi al periodo dall'1/6/2018 al 30/9/2021.

Quanto al Tribunale di Nocera Inferiore, lo stesso in data 18/12/2021 forniva risposta alla richiesta dello scrivente recante prot. n. 2269/2021 del 25/10/2021 con nota a firma della Dott.ssa Cinzia Apicella, Presidente della Sezione Penale del Tribunale, la quale, con riguardo alla richiesta rivolta al Tribunale da parte di questa Procura *“di voler fornire dati e informazioni relativi ai flussi ed alle pendenze, suddivisi per tipologie di reato, onde consentire (...) l’elaborazione - tenendo conto della specifica realtà criminale e territoriale, nonché delle risorse disponibili - di criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti in fase di indagine”*, la Dott.ssa Apicella, pur rilevando che *“al momento - il sistema SICP attualmente ancora vigente presso le Cancelleria penali per la registrazione e l’individuazione dei procedimenti penali provenienti dall’Ufficio della Procura della Repubblica (con l’entrata finalmente in vigore del sistema GIADA2 solo dal dicembre di quest’anno ciò sarà superato) non consente una visione d’insieme nell’ambito territoriale sulla tipologia dei reati posti al giudizio di questa Sezione penale sia in sede di Ufficio GIP/GUP che in sede dibattimentale. Ciò comporta chiaramente una visione dei dati acquisiti non del tutto esauriente con riferimento all’oggetto indicato ma, in ogni caso, è stato possibile effettuare una ricognizione orientativa sulla tipologia di reati oggetto di giudizio da parte dei magistrati di questa Sezione penale in base alla diretta conoscenza dei procedimenti e dei processi valutati ed ancora in corso di valutazione da parte degli stessi”*, osservava che *“i reati che maggiormente affollano le aule di questa Sezione, attengono in numero maggiore a delitti contro vittime vulnerabili (stalking, abusi sessuali su minori, violenze sessuali, maltrattamenti in famiglia per lo più aggravati anche nei confronti di persone offese anziane) che rientrano nelle dovute priorità di trattazione; un numero assolutamente prevalente di reati di rilievo economico ed anche i reati fallimentari e di truffa economica anche e soprattutto telematica, ancora reati di detenzione spaccio di sostanze stupefacenti (tralasciando ovviamente i più che numerosi processi che giungono di associazione finalizzata al traffico e spaccio di stupefacenti ex art 74 DPR 309/90 e di associazione ex art 416 bis c.p. provenienti dalla Procura della Repubblica Distrettuale di Salerno), numerosi reati di falso in atti pubblici e non, reati contro la P.A., reati di falsa testimonianza e calunnia, numerosi reati di furti aggravati, di rapine e estorsioni per lo più aggravate e quest’ultime numerose ai danni di persone offese anziane con condotte connesse a delitti di maltrattamenti; ed ancora più che molteplici reati di inquinamento ambientale in particolare di falde acquifere, plurimi reati di violazioni edilizie con annessi reati di violazioni ex art 349 c.p. ed ancora reati di contraffazione o adulterazione di alimenti, prodotti e merce ai danni del consumatore. Ovviamente si tratta di reati che per il loro impatto sul territorio rientrano - più o meno secondo l’ordine sopra enunciato - la priorità di trattazione secondo le indicazioni già applicate in passato”*, locuzione, quest’ultima, facente implicito richiamo - quanto alla individuazione dei criteri di priorità cui far riferimento - al disposto dell’art. 132 bis delle norme di attuazione del C.p.p., già richiamato dal Presidente del Tribunale nella sua nota del 02/03/2018, inviata in occasione della precedente interlocuzione afferente l’elaborazione del previgente Progetto Organizzativo.

Va detto che l’individuazione ed enumerazione nel redigendo Progetto Organizzativo di criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti in fase di indagine, da effettuarsi all’esito della fase interlocutoria sopra descritta (oggi vieppiù doverosa anche alla luce delle

osservazioni al riguardo formulate nella delibera C.S.M. n. P 12683/2021 pratica 772/OP/2018 di presa d'atto in data 17/6/2021 del previgente Progetto Organizzativo) deve necessariamente tener conto delle modifiche normative nel frattempo intervenute (la L. 27/9/2021 n. 134 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari¹⁵) che prevedono la fissazione con legge da parte del Parlamento di una cornice vincolante di criteri generali, che se non si concretizzeranno in vere e proprie scelte di merito né nell'esplicita individuazione di settori prioritari dell'intervento penale, dovranno almeno indicare agli uffici di Procura, chiamati a predisporre i concreti criteri di priorità, parametri generali e procedure che i predetti uffici dovranno seguire nell'enunciare le loro priorità, adeguate al territorio in cui operano.

In tale quadro sembra potersi escludere l'ipotesi che i criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale da adottarsi da parte delle Procure alla luce della novella legislativa possano continuare a tradursi - come sinora accaduto attraverso il mero rituale richiamo all'elencazione di cui all'art. 132 bis Disp. Att. C.p.p. - nella sola redazione di "graduatorie" burocratiche estese all'intera tipologia dei reati, collocati in una scala di trattazione procedente dall'alto verso il basso, prevalentemente costruite sul metro delle pene edittali, tale da relegare aprioristicamente alcuni tipi di condotte criminose in fasce così basse da renderne solo eventuale il perseguimento, attraverso una impropria, implicita e silenziosa depenalizzazione resa palese dalla constatazione che determinati reati non potranno essere perseguiti perché già destinati in blocco alla prescrizione o a richieste di archiviazione.

L'auspicio è che invece, grazie all'intervento legislativo previsto dalla L. 27/9/2021 n. 134 (che non potrà direttamente dettare una graduatoria di priorità entrando nel merito di scelte che la legge delega attribuisce chiaramente agli uffici), i criteri di priorità che le Procure saranno chiamate ad enunciare possano essere svincolati - al contrario di quanto sinora avvenuto - dalla mera elencazione di titoli di reato cui dare precedenza, individuati sulla base dell'entità della pena edittale sul modello attualmente offerto dall'art. 132 bis Disp. Att. C.p.p. ma possano invece riguardare una fascia relativamente ristretta di comportamenti criminosi che gli uffici dovranno impegnarsi a perseguire con particolare efficacia e celerità in considerazione della loro incidenza quantitativa e qualitativa nel contesto in cui operano e dunque della loro complessiva pericolosità sul territorio, modulando in funzione di tali scelte l'organizzazione degli uffici e l'utilizzo di adeguate risorse verso le aree di intervento ed i settori impegnati nella realizzazione - in maniera particolarmente incisiva e tempestiva - delle opzioni ritenute prioritarie ma non lasciando in nessun caso sguarniti gli altri fronti di contrasto alla criminalità, né abdicando preventivamente dal compito di agire per il contrasto e la repressione di altre tipologie di reati.

In tale contesto, lo scrivente, dando veste formale ad indirizzi che nel precedente triennio già avevano sostanziato nei fatti il concreto agire dell'Ufficio, ha ritenuto di indicare espressamente nel presente Progetto Organizzativo dell'Ufficio (vds. par. 3.6.1¹⁶) alcuni

¹⁵ Nella legge di delegazione si assegna al legislatore delegato il compito di «prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili».

¹⁶ P.O. Par. 3.6.1, 2° cpv. 1°, 2° e 3° alinea: « (...) Deve tuttavia ritenersi che i "nuovi" criteri di priorità, delineati dall'art. 1 comma 9 lett. i) L. 27/9/2021 n. 134¹⁶, (...) non possano più limitarsi solo all'indicazione di una mera graduatoria di reati collocati in ordine decrescente, per lo più fondata sull'entità delle pene edittali astrattamente previste (come sinora fatto attraverso il mero, automatico richiamo all'art. 132 bis Disp. Att. C.p.p.) ma debbano invece basarsi sulla realtà socio-criminale nella quale si è chiamati ad operare e su conseguenti e coerenti scelte di politica criminale attribuite al Capo dell'Ufficio attraverso l'individuazione di obiettivi prioritari di repressione criminale da perseguire

ambiti d'intervento cui assegnare priorità, individuati non solo sulla base di un'accorta analisi dei flussi (come quelli relativi a reati commessi in danno di soggetti appartenenti alle c.d. *fasce deboli* e in materia ambientale, soprattutto connessi alla piaga dell'inquinamento del fiume Sarno, il "*fiume più inquinato d'Europa*") ma soprattutto sull'approfondita conoscenza della realtà criminale del territorio, maturata dallo scrivente tanto nel corso del primo quadriennio di dirigenza dell'Ufficio quanto attraverso le precedenti esperienze investigative vissute in veste di Sostituto presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno negli anni dal 1997 al 2005 e, successivamente, come unico assegnatario di tutti i procedimenti per misure di prevenzione antimafia relativi all'intero distretto, dapprima come Sostituto e, a partire dall'anno 2011 e fino al 2017 in qualità di Aggiunto, esperienze che lo hanno indotto a valutare come prioritaria l'esigenza di rafforzare l'attività di contrasto all'accumulazione di patrimoni di illecita origine, capaci - specie in un territorio ad alta densità criminale, come quello dell'Agro Nocerino-Sarnese, ricco di realtà produttive, molte delle quali in grave crisi - di inquinare il tessuto economico-produttivo dell'area, obiettivo da perseguirsi attraverso un'attenzione prioritaria da rivolgersi verso i reati suscettibili di determinare illeciti arricchimenti, mediante la tempestiva acquisizione e valorizzazione, sin dalle prime indagini, di ogni elemento conoscitivo dal quale poter trarre - al fine di consentire efficaci interventi di ablazione patrimoniale - indicazioni circa l'esistenza di canali di reinvestimento e/o reimpiego di capitali di illecita origine e di disponibilità economiche presumibilmente ricollegabili ai reati oggetto di investigazione o comunque sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati¹⁷.

Va detto, peraltro, che i settori d'intervento prioritari come sopra individuati dallo scrivente all'esito della descritta analisi dei flussi e della realtà socio-criminale del territorio, erano stati già considerati tali presso questo Ufficio sin dall'avvio della sua ripartizione in Sezioni specializzate per materie omogenee, tanto destinando specificamente e prioritariamente alla loro trattazione più magistrati, quanto adottando linee-guida, direttive mirate e protocolli d'indagine finalizzati ad un più efficace dispiego delle risorse disponibili in detti settori, già da tempo individuati come meritevoli di speciale considerazione.

con particolare efficacia e celerità, che lo scrivente (...) ritiene doversi indicare, senza tuttavia per questo trascurarsi adeguata attenzione anche verso tutte le altre figure di reato:

- 2) *nella repressione dei reati delitti previsti dagli articoli 572, da 609-bis a 609-octies e 612 bis del codice penale nonché di tutti i reati, specificamente individuati come prioritari nella risoluzione del C.S.M. prot. P8153/2018 del 10/5/2018 sulle "Linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica",*
- *nell'individuazione ed aggressione ai patrimoni - ed in genere agli arricchimenti - di origine illecita (settore d'intervento indicato come prioritario dall'art. 30 comma 3 della L. 17 ottobre 2017 n. 161 e dall'art. 34 ter in relazione agli artt. 16 e seguenti del D. Lgs. n. 159/2011);*
- *nella repressione dei reati in materia ambientale relativi a inquinamento del suolo e/o del sottosuolo, di sorgenti o corsi d'acqua (in applicazione del Protocollo d'intesa sottoscritto il 15/7/2020 tra le Procure della Repubblica di Torre Annunziata, Nocera Inferiore ed Avellino, finalizzato ad instaurare tra le medesime uno stabile coordinamento delle rispettive indagini relative all'inquinamento del fiume Sarno) (...)"*.

¹⁷ Vds. Al riguardo quanto espressamente disposto *infra sub*, par. 3.8.6 : "*L'apposizione del visto di assenso da parte del Capo dell'Ufficio in calce ad ogni richiesta di misura cautelare personale relativa a reati suscettibili di determinare illeciti arricchimenti, sarà subordinata alla presenza, nel corpo di essa, di una compiuta disamina dell'aspetto patrimoniale, con conseguente eventuale richiesta contestuale di sequestro ex art. 321 C.p.p. finalizzato alla confisca anche per equivalente (ex art. 12 sexies D.L. n. 306/1992 - oggi art. 240 bis Cod. Pen. - e/o ex art. 644 u.lt. co. e/o 320 ter in relazione all'art. 640 quater Cod. Pen. ecc.) di denaro, beni, attività o altre utilità illecitamente acquisiti dagli indagati mediante lo svolgimento delle attività illecite oggetto d'investigazione ovvero all'assenza - motivata - dei presupposti per avanzare tale richiesta*".

Di tanto vi è dimostrazione (vds. quanto riferito nel paragrafo seguente) nelle disposizioni adottate dallo scrivente con o.s. n. 37/2019 del 30/7/2019 e n. 2961/19 del 26/11/2019 in seguito all'entrata in vigore della L. n. 69 del 19/7/2019 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere - c.d. "Codice rosso"¹⁸, nelle direttive n. 89/2018 del 13/12/2018 e n. 436.I del 13-14/12/2018 in tema di indagini patrimoniali finalizzate alla confisca nonché - in materia di reati ambientali - nella sottoscrizione il 15/7/2020 del protocollo d'intesa tra le Procure della Repubblica di Torre Annunziata, Nocera Inferiore ed Avellino, finalizzato ad instaurare tra le medesime uno stabile coordinamento - ai sensi degli artt. 371 C.p.p. e 118 bis Disp. Att. C.p.p. - delle rispettive indagini relative all'inquinamento del fiume Sarno e nella costituzione con o.s. in data 1/12/2020 - all'interno della Sezione Prima/Ambiente/Territorio - di un'unità operativa specificamente addetta alle indagini inerenti detta specifica problematica.

2.6 L'emanazione - in attuazione del Progetto Organizzativo in scadenza - di linee guida o direttive su specifici temi o materie e l'elaborazione ed adozione di buone prassi d'indagine, di organizzazione e di innovazione sperimentate nell'Ufficio nel corso del precedente triennio

In numerose occasioni, nel corso del passato triennio, lo scrivente si è trovato a dover adottare - al di fuori del perimetro dei temi oggetto del Progetto Organizzativo - specifiche direttive se non vere e proprie linee guida indirizzate alla polizia giudiziaria, agli uffici amministrativi, alle segreterie o agli stessi magistrati in servizio presso l'Ufficio, il più delle volte emanate al fine di fornire ai medesimi specifiche indicazioni attuative di precetti già contenuti nel Progetto Organizzativo o utili strumenti operativi, specie in presenza di nuove normative intervenute.

Questo è avvenuto, tra l'altro:

- con le disposizioni adottate dallo scrivente con o.s. n. 37/2019 del 30/7/2019 e - più in dettaglio - con il proprio provv. n. 2961/19 del 25-26/11/2019 in seguito all'entrata in vigore della L. n. 69 del 19/7/2019 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere - c.d. "Codice rosso";
- con il decr. n. 65/2020 in data 2/9/2020, relativo a direttiva adottata in coincidenza con l'entrata in vigore - in forza del D.L. n. 28/2020 conv. in L. n. 70/2020 - della riforma in materia di intercettazioni introdotta con il D.Lgs. n. 216/2017.

In altri casi specifiche direttive sono state emanate dallo scrivente al fine di fornire utili indicazioni tali da consentire ai Sostituti di meglio orientarsi in presenza di istanze aventi ad oggetto particolari situazioni, come accaduto ad esempio:

- con il decr. n. 7/2018 datato 7/2/2018, con il quale veniva emanata una specifica direttiva avente ad oggetto i criteri per la formulazione dei pareri per l'accesso al *Fondo di Solidarietà per le Vittime di Richieste Estorsive e di Usura* e dei successivi provvedimenti di sospensione delle procedure esecutive in corso ex art. 20 co. 7° L. n. 44/1999¹⁹;

¹⁸ Attraverso tali direttive è stato istituito un dispositivo di celere assegnazione dei procedimenti in tema di violenza di genere che ha comportato - di fatto - la creazione di una sorta di *turno urgenze* parallelo a quello c.d. *esterno*, grazie al quale sono state garantite al meglio, sin dalle prime fasi di applicazione delle nuove normative, le finalità perseguite dalla L. n. 69/2019.

¹⁹ L'art. 20 della legge n. 44/1999 prevede, in favore di coloro i quali abbiano avanzato istanza di accesso al *Fondo di Solidarietà per le Vittime di Richieste Estorsive e di Usura* (subordinato al previo parere del Procuratore titolare delle relative indagini), la sospensione - in attesa di ottenere il contributo previsto dalla legge - dei termini degli adempimenti fiscali, dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e dei termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed

- con l'o.s. n. 6/2018 datato 5/2/2018, attraverso il quale venivano regolamentati, anche stavolta traendo spunto da una novella legislativa (la L. n.8/3/2017 n. 24 c.d. “*Gelli-Bianco*” e la successiva delibera C.S.M. del 25/10/2017), i conferimenti di incarichi per consulenze da parte dei magistrati dell’Ufficio nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 23 Disp. Att. C.p.c. e della sentenza della Cass. Sez. Un. Civ. n. 10157 del 18/5/2016, attraverso la predisposizione di un meccanismo automatico di individuazione del professionista del settore di specializzazione richiesto, inserito in elenchi (*short list*) allo scopo predisposti.

Altre direttive, protocolli, linee guida, decreti e ordini di servizio sono stati dallo scrivente emanati:

- con il decr. n. 89/2018 del 13/12/2018 ed il successivo n. 436.I del 13-14/12/2018 in materia di indagini e successive proposte di adozione di misure di prevenzione di natura reale o personale e, in genere, in tema di indagini patrimoniali finalizzate alla confisca in sede penale e di prevenzione²⁰, la cui adozione faceva seguito alla sottoscrizione in data 14/5/2018 di un Protocollo d’Intesa tra le Procure del Distretto, la Procura Generale e la Procura Nazionale Antimafia in materia di indagini finalizzate all’applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali,
- in materia di reati fallimentari (o.s. del 4/9/2018) con riguardo ai quali lo scrivente, fin dai primi mesi dal suo insediamento aveva rilevato la scarsa incidenza rispetto all’ingente numero di procedimenti pendenti tanto in fase d’indagini quanto in sede dibattimentale e che di anno in anno registravano decrementi, pur in presenza di una situazione - perdurante da anni - di crisi economica e di dati in crescita negli altri Tribunali e Procure del Distretto con riguardo alla medesima tipologia di reati. Ben presto lo scrivente individuava l’origine

immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate e di ogni altro atto avente efficacia esecutiva nonché proroghe per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, proroghe e sospensioni che - secondo quanto previsto dall’art. 2 lett. d) n. 1) della L. n. 3/2012, che ha modificato il comma 7° dell’art. 20 della L. n. 44/1999 - “*hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l’evento lesivo*”. La necessità di una direttiva avente ad oggetto i criteri per la formulazione dei pareri per l’accesso al *Fondo di Solidarietà per le Vittime di Richieste Estorsive e di Usura* e dei successivi provvedimenti di sospensione delle procedure esecutive in corso (mai prima emanata presso questa Procura, pur in presenza di numerose istanze, il più delle volte esitate attraverso semplici ed immotivati *nulla-osta*) si è palesata anche per la presenza di ricorrenti e talvolta strumentali denunce per usura presentate da parte di soggetti evidentemente indotti a tanto dall’acquisita consapevolezza di poter avanzare richiesta per accedere al Fondo e di poter chiedere ed ottenere la sospensione delle procedure esecutive attivate nei loro confronti, istituti, posti a tutela delle vittime di tale odioso reato, che rischiano tuttavia di essere snaturati a causa di un talvolta improprio, se non strumentale, ricorso alla denuncia penale in presenza di situazioni più opportunamente ed efficacemente azionabili in sede civile.

²⁰ Attraverso la citata direttiva, lo scrivente ha disposto - al fine di consentire efficaci interventi di ablazione patrimoniale - l’adeguamento delle modalità e della tempistica dell’espletamento degli accertamenti patrimoniali nell’ambito di indagini attive in modo da verificare, nell’ambito di ogni procedimento relativo a reati suscettibili di determinare illeciti arricchimenti, la possibilità di attivare tempestivamente proficue richieste di ablazione reale in sede penale o - previa formazione di un parallelo procedimento - in sede di prevenzione, attraverso la tempestiva valorizzazione, sin dalla fase delle indagini preliminari (fatto salvo il doveroso rispetto per la riservatezza di indagini ancora in corso) di dati ed elementi conoscitivi emersi nel corso dell’attività investigativa dai quali risulti possibile trarre utili indicazioni circa l’esistenza di prestanome e di canali di riciclaggio, reinvestimento, reimpiego di capitali di illecita origine e di disponibilità economiche presumibilmente ricollegabili ai reati oggetto di investigazione o comunque sproporzionate rispetto ai redditi denunciati dai personaggi attenzionati, in modo da raccogliere e gestire, sin dalle fasi iniziali di ogni indagine, eventuali notizie e dati significativi emergenti dalle investigazioni in corso che, se non immediatamente sviluppati, rischierebbero altrimenti di essere dispersi. Parallelamente, nella stessa direttiva si sollecitava il recupero e la segnalazione da parte dei singoli Sostituti anche di elementi conoscitivi pregressi, ciò al fine di consentire l’individuazione di casi ancora suscettibili di dar luogo (perché non eccessivamente lontani nel tempo) ad iniziative proficue per l’applicabilità di misure di prevenzione patrimoniali.

di tale dato anomalo, che trovava spiegazione nel fatto che presso ogni ufficio di Procura i reati in materia fallimentare prendono avvio dalla trasmissione da parte della Cancelleria Fallimentare del Tribunale delle sentenze di fallimento, che dà luogo all'iscrizione di altrettanti procedimenti iscritti a mod. 45. Presso la Procura di Nocera Inferiore, molti di detti fascicoli, in gran parte di risalente iscrizione ed in buona misura provenienti da ruoli di Sostituti da tempo trasferitisi presso altri uffici, giacevano da anni - prima dell'arrivo dello scrivente - pressoché *intonsi* sui ruoli dei singoli Sostituti, senza che si fosse mai proceduto alle acquisizioni documentali necessarie ai fini delle successive valutazioni in merito all'opportunità di trasferire i relativi fascicoli ad altro registro o di disporre l'autoarchiviazione, avendo tanto gli originari quanto i successivi assegnatari (giustamente) ritenuto di dare priorità - in presenza di insostenibili carichi di lavoro e di limitatezza di risorse - ai procedimenti loro assegnati iscritti ai modelli 21 e 44. Tale perdurante stasi di procedimenti relativi ad atti non costituenti (ancora) notizia di reato ma suscettibili di assumere rilievo penale all'esito delle rituali acquisizioni documentali (relazione del curatore ex art. 33 legge fallimentare; sviluppo o esito della procedura concorsuale, ecc.) - che aveva inevitabilmente inciso in maniera significativa sulla qualità, quantità e tempestività della risposta di questo Ufficio nella materia disciplinata dal Titolo VI del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e succ. modd. - veniva immediatamente avviata a soluzione dallo scrivente che - dopo aver suddiviso l'Ufficio in Sezioni, tra le quali figurava anche la Sezione Seconda specializzata in materia di reati contro l'Economia ed in materia fallimentare - costituiva con proprio o.d.s. in data 4/9/2018 un'apposita struttura operante presso l'Aliquota Guardia di Finanza della locale Sezione di P.G., della quale entravano a far parte due unità della Guardia di Finanza appositamente distaccate presso questo Ufficio, un tirocinante ex art. 73 D.L. n. 69/2013 conv. con L. n. 98/2013 nonché (in seguito a protocollo d'intesa sottoscritto il 7/2/2019 con il competente ordine professionale) un contingente di tirocinanti dottori commercialisti coordinati da un vice procuratore onorario e - ovviamente - dai Sostituti Procuratore inseriti nell'organico della Sezione Seconda Reati contro l'Economia, dalle cui attività di studio e disamina dei numerosi fascicoli in materia fallimentare pendenti presso questa Procura e non sviluppati per anni, scaturivano numerosi procedimenti a carico di soggetti noti per il delitto di bancarotta, con conseguente significativo incremento dei dati relativi alle pendenze per tale figura criminosa, che hanno perciò assunto una consistenza numerica di gran lunga superiore rispetto a quella insolitamente bassa ritraibile dalle statistiche degli anni passati.

2.6.1- Buone prassi investigative: l'attività di monitoraggio della fase di esecuzione dei provvedimenti ablativi in sede penale e di prevenzione

Ritiene lo scrivente che la metodologia d'intervento peculiare di questo Ufficio di Procura sia costituita dalla particolare attenzione riservata, nell'ambito di ogni indagine e procedura, al profilo patrimoniale ed alla possibilità di adottare - ogni volta che ciò risulti possibile - provvedimenti ablativi di natura reale nei confronti dei soggetti resisi responsabili di delitti capaci di determinare illeciti arricchimenti e, specularmente, di arrecare danni rilevanti alla collettività o ai singoli.

A tale riguardo, lo scrivente, pochi mesi dopo il suo insediamento nelle funzioni di Procuratore, ha adottato con il decreto n. 89/2018 del 13/12/2018 ed il successivo o.s. n. 436.I

del 13-14/12/2018, un'apposita direttiva in tema di indagini patrimoniali finalizzate alla confisca in sede penale e di prevenzione ²¹.

Nella stessa direzione, presso questo Ufficio è stato attivato - al fine di assicurare una tutela proiettata anche sulla fase esecutiva delle misure reali - un sistema, curato personalmente dallo scrivente Procuratore, di monitoraggio della fase esecutiva dei provvedimenti di sequestro e confisca adottati in sede penale o di prevenzione relativi ad aziende e beni immobili ubicati nel territorio del Circondario, svolto attenționando (in seguito alla definitività dei provvedimenti di natura reale o, nei casi più significativi e/o complessi, già all'esito della decisione di primo grado o persino nella fase delle indagini, in presenza di un mero provvedimento di sequestro) la fase dell'apprensione, liberazione da pesi e situazioni pregiudizievoli, assegnazione e destinazione dei beni confiscati nell'ambito di procedure di competenza o comunque aventi ad oggetto beni esistenti o soggetti residenti nel Circondario di questo Ufficio, al fine di scongiurare il rischio di dispersione o deterioramento o, peggio, riacquisizione (o mantenimento della disponibilità) dei medesimi da parte dei soggetti ai quali erano stati confiscati, attività che viene svolta mantenendo un costante rapporto di scambio di dati e informazioni con l'A.N.B.S.C.-Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata.

Grazie a tale attività di monitoraggio, è stato in molti casi possibile individuare e risolvere o impostare a soluzione situazioni nelle quali erano emerse interferenze o inframmettenze da parte dei precedenti proprietari o di personaggi ai medesimi riconducibili ma anche gravi abusi o omissioni da parte delle amministrazioni locali alle quali i beni erano stati assegnati e/o da parte dei custodi/amministratori giudiziari alle cui cure i beni erano stati affidati".

Al riguardo deve rilevarsi che tale attività, già sperimentata dallo scrivente con eccellenti risultati presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, ove svolgeva le funzioni di Procuratore Aggiunto, trae origine da un atto d'impulso ex art. 371 C.p.p. del Procuratore Nazionale Antimafia, azionato con nota n. 16309/2015/PN datata 28/05/2015, attraverso la quale veniva dallo stesso segnalata alle competenti Procure - perciò invitate ad attivarsi per avviare a soluzione tali criticità - l'esistenza di una considerevole quantità di beni, in particolare beni immobili, rimasti per anni - dopo le confische - nella disponibilità dei prevenuti o comunque inutilizzati, se non in stato di abbandono.

In seguito alla sua nomina a Procuratore, tale prassi virtuosa è stata dal sottoscritto *esportata* nel Circondario di Nocera Inferiore, ove si trova una gran quantità di beni immobili ed attività sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata a partire dalla seconda metà degli anni

²¹ Attraverso la citata direttiva, lo scrivente ha disposto - al fine di consentire efficaci interventi di ablazione patrimoniale - l'adeguamento delle modalità e della tempistica dell'espletamento degli accertamenti patrimoniali nell'ambito di indagini attive in modo da verificare, nell'ambito di ogni procedimento relativo a reati suscettibili di determinare illeciti arricchimenti, la possibilità di attivare tempestivamente proficue richieste di ablazione reale in sede penale o - previa formazione di un parallelo procedimento - in sede di prevenzione, attraverso la tempestiva valorizzazione, sin dalla fase delle indagini preliminari (fatto salvo il doveroso rispetto per la riservatezza di indagini ancora in corso) di dati ed elementi conoscitivi emersi nel corso dell'attività investigativa dai quali risulti possibile trarre utili indicazioni circa l'esistenza di prestanome e di canali di riciclaggio, reinvestimento, reimpiego di capitali di illecita origine e di disponibilità economiche presumibilmente ricollegabili ai reati oggetto di investigazione o comunque sproporzionate rispetto ai redditi denunciati dai personaggi attenzionati, in modo da raccogliere e gestire, sin dalle fasi iniziali di ogni indagine, eventuali notizie e dati significativi emergenti dalle investigazioni in corso che, se non immediatamente sviluppati, rischierebbero altrimenti di essere dispersi. Parallelamente, nella stessa direttiva si sollecitava il recupero e la segnalazione da parte dei singoli Sostituti anche di elementi conoscitivi pregressi, ciò al fine di consentire l'individuazione di casi ancora suscettibili di dar luogo (perché non eccessivamente lontani nel tempo) ad iniziative proficue per l'applicabilità di misure di prevenzione patrimoniali.

'90 fino a tutto l'anno 2016, in gran parte dei casi a seguito di richieste avanzate personalmente dallo scrivente.

Deve sottolinearsi che un'attività finalizzata alla valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata assume nell'attualità particolare significato, ove si consideri che lo stesso P.N.R.R., Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, attribuisce un valore centrale alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie ²².

Quanto ai risultati conseguiti, può dirsi che - come già in precedenza evidenziato - tra il momento della definitività della confisca (e spesso sin da quello, spesso assai antecedente, del sequestro) e quello della destinazione e definitiva utilizzazione del bene ai fini sociali previsti dalla legge, esiste una *zona grigia* che, pur se formalmente rientrante nelle competenze dell'*A.N.B.S.C.-Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata*, offre spazio ad innumerevoli inefficienze, ritardi, omissioni e abusi, che la predetta struttura, dotata di organici insufficienti e limiti operativi, non è in condizione di affrontare e, nella maggioranza dei casi, neppure di rilevare.

La casistica delle criticità accertate e risolte (o quanto meno avviate a soluzione) grazie alla descritta attività di monitoraggio post sequestro e post confisca, è invero assai ampia e va dall'occupazione abusiva protrattasi per anni di immobili confiscati da parte degli stessi prevenuti o loro familiari o aventi causa - colpevolmente tollerata da amministratori giudiziari distratti o superficiali (che neppure segnalavano la circostanza, né chiedevano il dovuto pagamento delle indennità di occupazione *sine titulo*) o persino da sindaci che, dopo la formale assegnazione degli immobili al Comune, avevano permesso ai precedenti titolari di riappropriarsene - fino ad amministratori giudiziari che avevano consentito per anni ai prevenuti ed ai loro familiari di continuare a gestire aziende confiscate, sviandone la clientela e così svuotandole dell'avviamento e degli stessi beni aziendali, fino a lasciare allo Stato solo gusci vuoti del tutto privi di valore.

Ci si è perfino imbattuti in un amministratore giudiziario che si era messo in società con familiari del prevenuto, smascherato, revocato dall'incarico, segnalato e condannato in sede disciplinare dal suo stesso ordine professionale ed ancora in istituti di credito che, dopo aver colpevolmente concesso, a soggetti formalmente nullafacenti e nullatenenti, mutui (dagli stessi chiesti al solo fine di celare l'illecita origine dei capitali investiti) finalizzati all'acquisto di immobili, senza aver chiesto loro garanzie personali e senza aver svolto alcuna previa

²² Si legge a pag. 38 del P.N.R.R., a proposito delle "... misure di contrasto alla criminalità e del coinvolgimento della cittadinanza attiva contro ogni penetrazione mafiosa", che "ogni anno in Italia lo Stato confisca migliaia di beni alla mafia. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, solo nel 2019 sono stati confiscati complessivamente 4.901 beni. Nel Piano è previsto un programma straordinario di interventi, pari a 300 milioni, per valorizzare una parte di questi beni, al fine di potenziare l'edilizia residenziale pubblica, rigenerare le aree urbane, migliorare i servizi socio-culturali e quelli di prossimità". Ed infatti, a pag. 216 del P.N.R.R., a proposito di "interventi speciali per la coesione territoriale (misura M5C3)" si fa riferimento alla "valorizzazione economica e sociale dei beni confiscati alle mafie" che prevede uno stanziamento pari al 30% della complessiva somma di 1,98 Mld di euro. Alla successiva pag. 217 del P.N.R.R., si chiarisce, a proposito di "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie" che "la misura intende restituire alla collettività un numero significativo di beni confiscati per fini di sviluppo economico e sociale (inclusa la creazione di posti di lavoro), nonché come presidi di legalità a sostegno di un'economia più trasparente e del contrasto al fenomeno della criminalità organizzata. La misura prevede la riqualificazione e valorizzazione di almeno 200 beni confiscati alla criminalità organizzata per il potenziamento del social housing, la rigenerazione urbana e il rafforzamento dei servizi pubblici di prossimità, il potenziamento dei servizi socio-culturali a favore delle giovani e l'aumento delle opportunità di lavoro". A pag. 219 il P.N.R.R. torna sull'argomento, affermando che "valorizzare i beni confiscati alle mafie con il contributo del Terzo Settore contribuisce alla creazione di una nuova consapevolezza sociale sui temi del contrasto alla criminalità organizzata".

attività istruttoria al fine di accertare il c.d. *merito creditizio*, si presentavano all'esito della procedura facendo valere garanzie reali sugli immobili confiscati, per esigere fino all'ultimo euro maturato per capitale mutuato, interessi e rivalutazione monetaria, azioni giudiziarie che sono state e sono tuttora strenuamente fronteggiate da questo stesso Ufficio in collaborazione con l'*A.N.B.S.C.* e con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Sono stati riscontrati ed adeguatamente sanzionati (scongiurando l'eventualità di una loro sottovalutazione, per non esserne note le reali causali) gravi episodi di danneggiamento, sottrazione di materiali (infissi, servizi igienici, porte, ecc.) da parte dei prevenuti e loro aventi causa al momento o nell'imminenza del forzato rilascio di immobili confiscati, casi di intimidazioni e minacce e perfino di aggressioni fisiche nei confronti di rappresentanti di cooperative subentrate nella conduzione di immobili e aziende agricole confiscate alla criminalità organizzata nonché casi di partecipazione, sotto mentite spoglie, dell'originario prestanome del prevenuto a procedura di evidenza pubblica indetta da un'amministrazione locale al fine di assegnare la conduzione di un'azienda agricola confiscata, così come sono stati riscontrati numerosi casi di incuria e di colpevole abbandono di beni immobili, anche di apprezzabile valore, da parte di amministrazioni locali alle quali detti beni erano stati assegnati.

Sono state affrontate (sempre in collaborazione con l'*A.N.B.S.C.* e - in alcuni casi - anche con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato) complesse situazioni riconducibili all'errata indicazione dell'ubicazione o degli estremi catastali di immobili confiscati (risolte attraverso l'attivazione di incidenti di esecuzione) o relative ad immobili confiscati a suo tempo edificati in assenza di titoli autorizzativi (situazioni che possono sempre essere oggetto di sanatoria ai sensi dell'art. 51 comma 3 ter del D.Lgs. n. 159/2011 ma che vengono talvolta utilizzate da talune amministrazioni locali come pretesto per negare la possibilità di un loro riutilizzo a fini sociali, secondo un *modus operandi* che lo scrivente ama definire come "*l'antimafia del giorno dopo*") o a confische pro quota di immobili o aziende con successivo (come accaduto in un caso) strumentale aumento di capitale finalizzato a ridimensionare il valore della quota appartenente allo Stato, per poi cedere a prezzo vile l'intera attività ad altra immagine societaria pure riconducibile alla famiglia del prevenuto.

Si è verificato addirittura il caso - attualmente all'esame di questa Procura, che se ne sta occupando in collaborazione con *Eurojust* nonché attivando apposite commissioni rogatorie - di un sequestro, tuttora in atto perché mai formalmente revocato, di una villa a Nizza e di un appartamento a Montecarlo appartenente ad un esponente apicale di una temibile organizzazione di stampo camorristico, mai colpiti da confisca pur in presenza di una decisione definitiva, a causa di un provvedimento di stralcio con conseguente separazione di atti e posizioni trasmesse per competenza ad altra A.G. territorialmente competente, che aveva determinato la mancata pronuncia relativa alla confisca.

Va detto peraltro - a scanso di equivoci o errate interpretazioni - che nella maggioranza dei casi dei quali questo Ufficio si è occupato, si è pervenuti alla definitiva assegnazione e destinazione a fini sociali o di pubblica utilità dei beni confiscati monitorati, anche in detti casi - tuttavia - all'esito di percorsi mai lineari, perché sempre costellati da ricorsi (recentemente si è assistito persino ad un ricorso proposto dinanzi alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo), resistenze, inefficienze o eccezioni di parte, spesso pretestuose o meramente dilatorie, per superare le quali in tempi ragionevoli non sarebbe probabilmente stata sufficiente la sola attività - per quanto efficiente e generosa - dell'*A.N.B.S.C.*.

Va altresì precisato che la predetta attività di monitoraggio, il più delle volte avviata previa attivazione di un procedimento iscritto a mod.45, resta pur sempre finalizzata

all'accertamento di eventuali reati ed al perseguimento dei loro autori, con necessità pertanto di verificare - dall'esame dell'iter procedurale della misura disposta, dal momento del sequestro fino a quello della definitiva acquisizione e destinazione - l'eventuale ricorrenza (in tal caso passando ad uno dei registri mod. 44 o mod. 21) nei comportamenti di singoli operatori avvicendatisi nella fase di esecuzione del sequestro e della confisca, di fasi di ingiustificabile stasi nell'espletamento delle attività a ciascuno spettanti o abusi penalmente rilevanti o sottrazione, dispersione o deterioramento di cose sequestrate, violazione colposa di doveri inerenti la custodia di cose sequestrate cui ne sia conseguita la dispersione o sottrazione o, ancora, eventuali comportamenti da parte degli esecutati o di soggetti ai medesimi collegati finalizzati a sottrarre, disperdere, deteriorare, distruggere, occupare abusivamente o alienare o intestare fittiziamente a terzi tutti o parte dei beni confiscati.

2.7. Buone prassi di informatizzazione elaborate e sperimentate nell'ufficio e provvedimenti organizzativi adottati al fine di incrementare l'utilizzo degli strumenti informatici

Digitalizzazione dei fascicoli

In data 1/9/2020, con la stipula di protocollo d'intesa con il Tribunale sottoscritto il 14/7/2020, si è dato avvio all'utilizzo dell'applicativo TIAP-Document@ per la digitalizzazione dei fascicoli processuali penali, in seguito al quale si procede alla digitalizzazione degli atti:

- al momento del deposito del fascicolo ex art. 415 bis C.p.p. (nei casi in cui si proceda per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale debba avvenire con richiesta di rinvio a giudizio ovvero citazione diretta a giudizio);
- all'atto della trasmissione al Giudice per le indagini preliminari della richiesta di giudizio immediato, della richiesta di decreto penale, del parere su istanza di oblazione o del consenso alla proposta di patteggiamento;
- all'atto del deposito di una richiesta di misura cautelare personale o reale (ad eccezione di quelle riguardanti il turno detenuti e di quelle riguardanti le richieste di sequestro preventivo operato in via d'urgenza dal PM e dalla polizia giudiziaria) ovvero alla emissione di un decreto di fermo.

Con nota prot. n. 2412/2020 del 4 novembre 2020 sono state impartite direttive a tutti gli Uffici Fonte di questa Procura affinché nel Portale Notizie di Reato integrato in SICP vengano caricati anche la notizia di reato e i relativi seguiti in formato *pdf* affinché gli stessi possano automaticamente confluire nel fascicolo digitalizzato.

Deposito telematico degli atti penali

È stato attivato il deposito telematico degli atti penali con valore legale da parte dei difensori. Come previsto dall'art. 24 D.L. n. 137 del 28/10/2020 e dall'art.1 del D.M. 13/1/2021 recante disposizioni sul deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato in G.U. n.16 del 21/1/2021, è stato attivato il deposito telematico con valore legale da parte dei difensori attraverso il Portale Deposito Atti Penali della nomina di fiducia e degli atti (memorie, documenti, richieste e istanze) previsti dall'art. 415 bis c. 3 C.p.p., dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 C.p.p., della denuncia di cui all'art. 333 C.p.p., della querela di cui all'art. 336 C.p.p. e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 C.p.p.. Il deposito telematico di atti diversi da quelli indicati invece avviene attraverso l'apposita casella di posta certificata attribuita all'Ufficio dal Ministero.

Già prima che venisse emanata la normativa che ha reso obbligatorio l'utilizzo dei canali suindicati per il deposito telematico degli atti penali da parte dei difensori, questo ufficio

aveva sottoscritto in data 30/6/2020 un protocollo d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore e con la Camera Penale di Nocera Inferiore per l'avvio della fase sperimentale per l'utilizzo del portale depositi penali (PDP). La sperimentazione si è conclusa positivamente e, al momento dell'entrata in vigore del D.L. n. 137/2020, l'Ufficio era in attesa del decreto ministeriale di attribuzione del valore legale per i depositi effettuati attraverso il Portale.

Pagamento delle copie in modalità telematica

Dal 23/4/2020, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica Covid 19, questo Ufficio ha attivato la possibilità per i difensori di ricevere la copia degli atti a mezzo posta certificata previo il pagamento dei diritti di cancelleria attraverso l'apposita funzione presente sul Portale dei servizi di giustizia (PST) e il successivo annullamento ad opera dell'Ufficio della ricevuta telematica

Sportello informatico per le certificazioni ex art. 335 C.p.p.

Da marzo del 2019 si è dato impulso alla creazione di uno sportello informatico attraverso posta certificata per la richiesta e la successiva consegna delle certificazioni ex art. 335 C.p.p. anche al fine di diminuire l'afflusso dell'utenza all'ufficio Ricezione atti.

Caselle di posta elettronica certificata

Oltre alla casella istituzionale, sono state create altre caselle di posta certificata per i seguenti uffici:

Ufficio Ricezione atti

Sezioni Specializzate

Servizio Intercettazioni

Le caselle di posta certificata permettono di dialogare in maniera più veloce con gli interlocutori tipici di una Procura della Repubblica (Forze dell'Ordine, avvocati) ed evitano che sull'indirizzo amministrativo di posta certificata confluiscono anche gli atti di natura penale

Modulo AGI

Con decreto n. 80/19 del 27/11/2019 si è data attuazione alla Circolare Ministeriale n. 10630.U del 26 marzo 2018 per l'istituzione anche presso questa Procura della Repubblica del Modulo AGI per la tenuta informatizzata dei registri ufficiali per le Rogatorie dall'estero ai sensi dell'art. 726 bis e ter C.p.p. e per le richieste di internazionalizzazione delle ricerche all'estero in forza di mandato di arresto europeo ai sensi dell'art.720 C.p.p.

Collegamenti web e parametri di automazione dell'ufficio

Sono attivi i seguenti collegamenti WEB:

SIC (Sistema Informativo del Casellario)

SIDET WEB (Sistema Informativo Detenuti)

LEXTEL (Difensori di ufficio)

NJR (Casellario Europeo)

VALERIA (Servizio per l'invio telematico al CSM dei dati sull'organizzazione dell'ufficio e sui magistrati)

COSMAPP (Gestione proposte tabellari e organizzative)

SPT WEB (Assenze brevi per malattia - Scioperi - Modelli - Cedolino Unico)

INPS (consultazione - attestati malattia) - Punto Unico Visite Mediche

Acquisti in rete P.A. (convenzioni, mercato elettronico, Equitalia)

LEXTEL (sistema automatico per la nomina dei difensori di ufficio)

ENTRATEL

ITALGIURE WEB

CED - Corte di Cassazione

Per quanto attiene ai parametri di automazione dell'Ufficio, sono informatizzati i seguenti servizi:

SIEP (Sistema Esecuzione Penale)

SNT (Sistema Notifiche Penali)

TIME MANAGEMENT (Presenze del Personale)

SCRIPTA@ (Protocollo Informatico)

SIAMM (Servizio Gestione Automezzi e Servizio Spese di Giustizia mod.1ASG e mod.2 ASG)

INIT (SICOGE - Sistema di Contabilità Generale)

SIGEG (Sistema Gestione Edifici Giudiziari)

GECO (Gestione dell'Inventario Beni Mobili)

SIT- MP (già SIPPI Sistema Informativo Telematico Misure di Prevenzione)

ECRIS (European criminal Information System)

SA.GA.CE. (Riconoscimento sentenze straniere)

SICP

Tutto il personale è dotato di indirizzo di posta elettronica personale.

Gli indirizzi di posta certificata di cui l'ufficio è dotato sono :

depositoattipenali.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it

ricezioneatti.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it

casellario.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it

intercettazioni.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it

sez. 1.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it

sez.2.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it

sez.3.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it

oltre gli indirizzi di posta certificata del Procuratore e l'indirizzo *pec* collegato alla gestione del protocollo ministeriale *scripta@*: *prot.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it*, n. 4 unità sono accreditate come "protocollisti avanzati".

Dematerializzazione dei flussi documentali contabili

Le circolari del Ministero dell'Economia e Finanze (Ragioneria Territoriale dello Stato-Salerno) n. 0017652 del 18.4.2014 ("Programma di controllo preventivo e successivo 2014 e prime indicazioni operative sulla dematerializzazione degli atti") e n. 0042890 del 15.10.2014 ("Rendicontazione dei pagamenti effettuati nell'es.2014 - Istruzioni operative") sono finalizzate a rendere il procedimento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile rispondente al processo di dematerializzazione dei flussi documentali in attuazione della normativa vigente in materia di comunicazione tra le PPAA, nel rispetto delle regole tecniche del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e al D.Lgs. n. 123/2011 (art.2 comma 8).

Sin dall'anno 2015 sono state messe in campo le opportune iniziative atte a sperimentare la digitalizzazione degli atti e la fattibilità dell'invio telematico dei rendiconti alla RTS attivando il graduale percorso di coordinamento delle varie Procure del Distretto alla luce della diversificata realtà organizzativa e delle dotazioni informatiche in uso presso tali uffici. Tale percorso è stato portato a regime negli anni successivi e, pertanto, allo stato attuale, l'attività inerente il flusso documentale contabile (Procure del Distretto/Procura Generale/RTS) è completamente dematerializzato tramite l'utilizzo congiunto delle risorse informatiche del sistema di protocollo *scripta@* e del SICOGE.

Moduli SIAMM

Il registro SIAMM è utilizzato in ogni modulo previsto:

Il Mod. 1ASG è in uso alla contabile sig.ra Anna Russo e all'assistente giudiziario Leo Iolanda. È regolarmente in uso il modulo SIAMM Gestione Automezzi, la cui responsabilità nella gestione è rimessa al funzionario giudiziario sig. Guerrasio Gennaro.

Esecuzione delle notifiche telematiche penali

Regolarmente effettuate, per le parti diverse dall'imputato, con utilizzo programma ministeriale S.N.T. in esecuzione dell'articolo 16 comma 9 lettera c) bis del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito in legge 17/12/2012 n. 221 e della circolare DAG.11/12/2014.0168510.U - nota prot.n. 65/I del Dirigente Amministrativo del 15.12.2014. Allo stato attuale, a seguito delle note interpretative succedutesi (nota DAG prot. n. 104563.U del 15.07.2015 e Dog. prot. n. 223883.U del 30.11.2017), a detto sistema accede il personale anche con qualifica professionale di assistente giudiziario.

3. La situazione attuale dell'Ufficio

Pur essendo successivamente stata in parte incrementata (da ultimo anche in seguito alle documentate richieste dello scrivente ²³) la pianta organica dei magistrati di questa Procura - passati da 8 (1 Procuratore e 7 Sostituti) a 12 (dodici) magistrati (1 Procuratore e 11 Sostituti, aumento che - per ora - è soltanto teorico, permanendo allo stato una scopertura pari al 10%, cui si aggiunge una unità appena rientrata in servizio dopo l'astensione per maternità e quindi esonerata da udienze e turni), la situazione dell'Ufficio resta pur sempre fortemente sperequata rispetto agli uffici vicini, con intuibili inevitabili effetti sotto il profilo dell'appetibilità di questa Procura, che - come si è già detto - è risultata a lungo esposta ai negativi effetti di un continuo *turn over*, principale causa dell'accumulo di carichi arretrati patologici determinati in passato da prolungate scoperture di posti in organico, poi colmate solo con l'arrivo di magistrati di prima nomina destinati a questo Ufficio solo dopo lunghi periodi di vacanza dei posti a causa di interPELLI rimasti più volte senza aspiranti.

Ancora più grave si presenta tuttora la situazione riguardante il personale amministrativo. Infatti la pianta organica si compone - in seguito al recente aumento da 5 a 11 dei posti di assistente giudiziario - di n. 36 unità (2 direttori amministrativi, 5 funzionari giudiziari, 6 cancellieri, 11 assistenti, 4 operatori giudiziari, 4 conducenti automezzi, 4 ausiliari), profili che presentano tuttora significative carenze, visto che attualmente risultano scoperti - rispetto ad un organico già di per sé fortemente sottodimensionato - ben 8 posti di personale amministrativo (n. 3 funzionari giudiziari, n. 1 cancelliere, n. 1 conducente di automezzi, n. 3 ausiliari) su un organico che - come si è detto - è di n. 36 unità, con una percentuale di vacanze pari al 22,2 % e le prospettive per il prossimo futuro paupertano un ulteriore depauperamento delle risorse umane, che risulta particolarmente allarmante con riguardo al ruolo dei cancellieri, atteso che proprio la mancata corrispondenza tra numero di magistrati e numero di cancellieri genera gravi problemi all'Ufficio per lo smistamento del lavoro e per i tempi di definizione dei procedimenti, viziando anche le statistiche relative ai tempi di definizione dei medesimi, per la difficoltà di "scaricare" il lavoro già svolto dai Sostituti.

²³ Vds. la nota n. 343/2020 U. del 17/2/2020 trasmessa dallo scrivente al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno in relazione a quanto allo stesso richiesto dal C.S.M. con nota n. 829/2020 del 14/1/2020 in merito alla determinazione delle piante organiche del personale di magistratura.

3.1 L'abbattimento dell'arretrato e la migliorata efficienza della risposta di Giustizia conseguita attraverso la specializzazione resa possibile dalla suddivisione dell'Ufficio in Sezioni

Pur in presenza della descritta situazione, si è assistito in questi ultimi tre anni ad un significativo abbattimento del carico arretrato accumulato negli anni passati, risultato conseguito anche grazie al contributo fornito dalla Procura Generale attraverso il ripetuto ricorso ad applicazioni infradistrettuali ma soprattutto grazie all'innesto nell'Ufficio di energie nuove, rappresentate dai magistrati di recente nomina chiamati a coprire, sia pure solo in parte, i vuoti venutisi di volta in volta a creare nell'organico per trasferimenti, congedi o applicazioni extradistrettuali nonché - deve ritenersi - grazie alla maggiore efficacia della risposta di Giustizia resa possibile (come meglio si dimostrerà nel prosieguo) dalla scelta - rivelatasi fruttuosa - della suddivisione dell'Ufficio in Sezioni specializzate per materie : si è infatti passati dai 13656 procedimenti contro indagati noti pendenti al 13/4/2017 (data di insediamento dello scrivente), agli 8509 pendenti al 31/12/2018, ai 4283 pendenti al 31/12/2019, fino a giungere ai 2237 pendenti al 30/06/2021 nonché, quanto ai procedimenti contro ignoti, dai 7165 procedimenti contro indagati noti pendenti alla predetta data del 13/4/2017, ai 6918 pendenti al 31/12/2018, per arrivare ai 2792 pendenti al 30/06/2021.

	PENDENTI AL 13/04/2017	PENDENTI AL 31/12/2017	PENDENTI AL 31/12/2018	PENDENTI AL 31/12/2019	PENDENTI AL 31/12/2020	PENDENTI AL 30/06/2021
Registro 21	13656	12401	8509	4283	2727	2237
Registro 44	7165	7880	6918	3734	3371	2792

3.2 Le interlocuzioni con il Tribunale in sede di elaborazione del progetto e delle tabelle di organizzazione dei rispettivi uffici

Si è già sopra fatto riferimento alle doverose interlocuzioni con il Tribunale attivate da questa Procura tanto in occasione della elaborazione e redazione del precedente Progetto Organizzativo²⁴ quanto nella fase antecedente l'adozione del presente Programma.

Al riguardo deve opportunamente darsi conto anche dell'analogia interlocuzione avvenuta con il Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore in risposta alla sua nota n. 4626/2020 del 20/10/2020, con la quale lo stesso chiedeva allo scrivente Procuratore della Repubblica un eventuale contributo utile ai fini della redazione delle Tabelle di organizzazione del Tribunale di Nocera Inferiore per il successivo triennio, alla luce degli obiettivi prioritari di miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria.

Lo scrivente - pur trovandosi incondizionatamente d'accordo con il Presidente del Tribunale in merito all'individuazione della riduzione delle pendenze quale obiettivo primario da

²⁴ In ossequio alle indicazioni provenienti dal C.S.M. - che giudicava come auspicabile l'elaborazione di buone prassi in comune con il Tribunale, previa adozione da parte di quest'ultimo di opportune modifiche rese necessarie dalla diversa organizzazione dell'Ufficio di Procura, al fine di una più efficiente gestione delle udienze penali capace di assicurare nel contempo risparmio di tempi di lavoro ed abbattimento dei costi di giustizia, sino ad arrivare ad una speculare organizzazione dei due uffici (cfr. delibera del C.S.M. sulle buone prassi negli uffici giudiziari del 27/7/2010) - lo scrivente, con nota n. 3751-3752 datata 11-12/12/2017 indirizzata al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, anticipava al suo interlocutore il progetto di suddividere l'Ufficio di Procura in tre Sezioni specializzate per materie, per la cui piena funzionalità sarebbe stata auspicabile una speculare organizzazione anche dei tre collegi giudicanti in cui era già suddivisa la Sezione Penale del Tribunale di Nocera Inferiore. A tal proposito, nella sua risposta fornita con nota n. 845/18 in data 02/03/2018, il Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore individuava *in prospettiva*, "aree di possibile specializzazione o semi-specializzazione ... anche per il settore dibattimentale" sostanzialmente coincidenti con quelle individuate da questo Ufficio di Procura, in tal modo lasciando intendere una sua - sia pur non impegnativa - disponibilità ad approfondire la predetta tematica.

perseguire nel successivo triennio, riteneva di dover sottolineare che non avrebbe dovuto tuttavia trattarsi di un obiettivo meramente “*quantitativo*”, cioè orientato a perseguire risultati solo sul versante della statistica, dovendosi ritenere come altrettanto importante il conseguimento anche di miglioramenti sotto il profilo della “*qualità*” dei risultati dell’attività giudiziaria.

A tal riguardo lo scrivente rilevava che una delle principali criticità e cause di inefficienza della Procura della Repubblica e dello stesso Tribunale di Nocera Inferiore, era rappresentato - insieme all’insostenibile mole di procedimenti pendenti - dall’elevata incidenza di cause definite in sede dibattimentale con esiti assolutori o con declaratorie di estinzione per intervenuta prescrizione. Mentre quest’ultimo esito trovava agevole spiegazione nelle difficoltà incontrate dall’ufficio di Procura e dallo stesso Tribunale (a causa di organici insufficienti e di numeri insostenibili di sopravvenienze) nel definire in tempo utile gran parte dei procedimenti giunti (spesso assai tardi, per i motivi suesposti) alla fase dibattimentale, non altrettanto poteva dirsi con riguardo all’elevata incidenza di esiti assolutori, che non poteva altro che ricondursi all’impossibilità di garantire neppure per i processi più importanti e delicati la continuità di trattazione del procedimento nella fase del giudizio dal parte dello stesso magistrato titolare delle indagini.

Osservava lo scrivente nella sua nota indirizzata al Tribunale che, in mancanza di un tale opportuno e perciò auspicabile raccordo, si sarebbe inevitabilmente prolungata la sequela di “*processi inutili*” alla quale si assisteva da anni, capaci solo di impegnare pubblici ministeri, giudici, avvocati, parti, investigatori, personale giudiziario e testimoni in una dispendiosa attività sostanzialmente priva di scopo, perché incapace di giungere a concreti e tangibili risultati.

Rilevava d’altro canto lo scrivente che - pur essendo espressamente contemplata, fra i parametri indicatori della professionalità di ogni magistrato, anche l’esistenza di eventuali significative anomalie del rapporto esistente tra provvedimenti emessi o richiesti e provvedimenti non confermati o rigettati, in relazione all’esito delle successive fasi e gradi del procedimento - risultava pressoché impossibile, con riguardo ai pubblici ministeri, monitorare l’esito, nelle fasi e/o nei gradi successivi, delle richieste formulate e/o delle decisioni prese, atteso che non veniva in alcun modo resa possibile la responsabilizzazione dei medesimi verso un esito positivo delle indagini dagli stessi avviate e definite, se non veniva data loro la possibilità di seguirne il corso nelle successive fasi dell’udienza preliminare e del dibattimento.

Osservava lo scrivente al riguardo che, anche se l’art. 3 Disp. Att. C.p.p. era stato abrogato, la continuità del P.M. dalle indagini al dibattimento continuava ad essere ritenuta come un fattore di efficienza nell’azione di contrasto giudiziario al crimine e costituiva, quindi, un criterio organizzativo da perseguire in ogni modo²⁵.

²⁵ Tale criterio è fatto rivivere dal C.S.M. nella circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009-2011, che ai paragrafi 62.3 e 62.4 prescriveva: “62.3. - *Nel settore penale (...) i criteri obiettivi e predeterminati che vengono utilizzati per la fissazione dei ruoli (...) sono finalizzati soprattutto a garantire le esigenze di continuità nella trattazione del procedimento da parte dello stesso Sostituto Procuratore della Repubblica sia nella fase del dibattimento che nella fase dell’udienza preliminare o della trattazione del rito abbreviato. Alla individuazione dei suddetti criteri si deve pervenire dopo aver sentito il Procuratore della Repubblica (...).* 62.4. - *Nella fissazione delle udienze penali (...) deve essere assicurata la tendenziale continuità della designazione del Sostituto o dei Sostituti originariamente incaricati delle indagini per tutte le fasi del medesimo grado ed, in particolare, per i procedimenti di maggiore complessità, rilevanza e durata (...)*”. Tale indicazione è stata da ultimo ribadita dal C.S.M. anche nella recente circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2020-2022, approvata con delibera 23 luglio 2020, che all’articolo 192 ancora una volta dispone “1. *Nel settore penale (...) i criteri obiettivi e predeterminati che vengono utilizzati per la fissazione dei ruoli dei processi (...) 2. (...) sono finalizzati*

Quanto il perseguimento di tale obiettivo stesse a cuore allo scrivente sin da prima di insediarsi a capo della Procura di Nocera Inferiore, trova conferma nelle “*proposte organizzative relative all’incarico direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore*” redatte dal sottoscritto in occasione della presentazione della relativa domanda, nelle quali tra i “*correttivi al vigente Progetto Organizzativo, nell’ottica di un possibile miglioramento della funzionalità e del livello di efficienza - specie sul piano qualitativo - dell’Ufficio*”, lo scrivente prospettava la “*previsione - almeno per i procedimenti di maggiore complessità e rilevanza - di un meccanismo che renda possibile al Sostituto che ha curato la fase delle indagini preliminari di rappresentare l’organo dell’accusa anche per l’intera durata della fase dibattimentale sino alla sentenza, in modo da assicurare un’effettiva continuità tra la fase delle indagini e la fase dibattimentale, non disperdere il patrimonio di conoscenze acquisito dal singolo Sostituto nella fase delle indagini e valutare la possibilità di arricchimenti del quadro probatorio attraverso la produzione ex art. 430 C.p.p. di ulteriori elementi eventualmente sopravvenuti. (...) si potrebbero concordare con la Presidenza del Tribunale soluzioni organizzative adeguate (ad esempio, l’assegnazione allo stesso collegio dei procedimenti trattati in fase di indagini da un determinato P.M.)*”.

In tale contesto va detto che lo scrivente, subito dopo il suo insediamento - in ossequio alle indicazioni della circolare C.S.M. del 17.11.2017 sull’organizzazione delle Procure, che sottolineava in particolare l’opportunità, laddove possibile, di strutturare l’Ufficio di Procura in Sezioni o gruppi di lavoro al fine di garantire al meglio la funzionalità dell’Ufficio attraverso il soddisfacimento di esigenze di specializzazione - ha suddiviso il proprio Ufficio in Sezioni specializzate per materie, assegnando tre Sostituti alla Sezione Prima/Reati contro la P.A./Ambiente/Territorio, tre Sostituti alla Sezione Seconda/Reati contro l’Economia e quattro Sostituti alla Sezione Terza/Reati contro la Persona/*Fasce Deboli* con assegnazione “*a pioggia*” delle materie residue.

Ciò premesso, lo scrivente rispondeva alla nota n. 4626/2020 del 20/10/2020 del Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, sottolineando con forza²⁶ la necessità di un proficuo raccordo tra i due Uffici, Tribunale e Procura, imposta dalla perdurante inadeguatezza complessiva degli organici rispetto all’esigenza di far fronte, in tempi ragionevoli, alla domanda di Giustizia dei cittadini, situazione che poneva come urgente l’adozione di iniziative e provvedimenti organizzativi idonei a razionalizzare la trattazione degli affari e l’impiego, a tal fine, delle risorse disponibili verso obiettivi non condizionati dal prioritario obiettivo del mero abbattimento delle pendenze.

soprattutto a garantire le esigenze di continuità nella trattazione del procedimento da parte dello stesso Sostituto Procuratore della Repubblica sia nella fase del dibattimento che nella fase dell’udienza preliminare o della trattazione del rito abbreviato. 3. Alla individuazione dei suddetti criteri si deve pervenire dopo aver sentito il Procuratore della Repubblica (...). 4. Nella fissazione delle udienze penali dinanzi al giudice del dibattimento, al Gip e al Gup, è assicurata la tendenziale continuità della designazione del Sostituto o dei Sostituti originariamente incaricati delle indagini per tutte le fasi del medesimo grado e, in particolare, per i procedimenti di maggiore complessità, rilevanza e durata (...)”. Tale indirizzo è stato ulteriormente ribadito dal C.S.M. nella nuova circolare del 16/12/2020 sull’organizzazione degli uffici di Procura, che all’art. 12 così dispone: “*Art. 12 - Designazione per l’udienza - 1. Il Procuratore della Repubblica definisce nel Progetto Organizzativo i criteri generali di individuazione del magistrato designato a svolgere le funzioni del pubblico ministero nell’udienza penale, curando, ove possibile, che sia garantito il principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive. 2. Al fine di garantire quanto disposto dal comma 1, il Procuratore della Repubblica opera ogni opportuno e preventivo raccordo con il Presidente del Tribunale*”.

²⁶ Lo scrivente, concludeva la sua nota sottolineando la necessità “*che i dirigenti degli uffici dimostrino la capacità e volontà di non rassegnarsi a una giurisdizione che produce disservizio*”.

In tale prospettiva, lo scrivente, facendo espresso richiamo alle indicazioni provenienti dal C.S.M. che - al fine di una più efficiente gestione delle udienze penali capace di assicurare nel contempo risparmio di tempi di lavoro ed abbattimento dei costi di giustizia - giudicava come auspicabile l'elaborazione di buone prassi in comune con il Tribunale, eventualmente previa adozione da parte di quest'ultimo di opportune modifiche rese necessarie dalla diversa organizzazione dell'Ufficio di Procura, sino ad arrivare ad una speculare organizzazione dei due uffici (cfr. delibera del C.S.M. sulle buone prassi negli uffici giudiziari del 27/7/2010) - ribadiva al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore quanto aveva già richiesto al suo predecessore con la sua nota n. 3751-3752 datata 11-12/12/2017 nella quale - in considerazione della suddivisione dell'ufficio di Procura in tre sezioni specializzate per materie omogenee - si auspicava da parte dello scrivente una speculare organizzazione anche dei tre collegi giudicanti in cui era già suddivisa la Sezione Penale del Tribunale di Nocera Inferiore, assetto che avrebbe consentito anche di assicurare - così come disposto in più circolari del C.S.M. - *“la tendenziale continuità della designazione del Sostituto o dei Sostituti originariamente incaricati delle indagini per tutte le fasi del medesimo grado”* e quindi una maggiore qualità delle decisioni determinata da una maggiore responsabilizzazione dell'organo dell'Accusa.

Nessun riferimento alle suddette proposte risulta tuttavia rinvenibile nel Tabelle di organizzazione del Tribunale di Nocera Inferiore varate in data 17/12/2020 dal Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore.

Accantonato - allo stato - il sopra descritto progetto virtuoso di speculare organizzazione dei tre collegi giudicanti in cui è suddivisa la Sezione Penale del Tribunale di Nocera Inferiore e delle tre sezioni specializzate della Procura, la ripartizione delle udienze collegiali tra i Sostituti è stata organizzata mediante una turnazione abbinata al giorno della settimana ed al collegio giudicante, assetto che almeno consente ai PP.MM. in servizio presso l'Ufficio di seguire in fase dibattimentale gli stessi processi (sia pure il più delle volte istruiti nella fase delle indagini da altro Sostituto) dinanzi allo stesso collegio, evitando almeno di disperdere il patrimonio di conoscenze derivante dallo studio dei fascicoli processuali, soprattutto allorquando si tratti di procedimenti di particolare complessità per numero di imputati e di imputazioni.

Non si tratta ancora dell'auspicato meccanismo che avrebbe reso possibile al Sostituto che ha curato la fase delle indagini preliminari di rappresentare l'organo dell'accusa anche per l'intera durata della fase dibattimentale sino alla sentenza ma è tutto ciò che l'ufficio di Procura ha potuto per parte sua preordinare al fine di assicurare almeno in parte un'effettiva continuità tra la fase delle indagini e la fase dibattimentale e non disperdere il patrimonio di conoscenze acquisito dal singolo Sostituto nella fase delle indagini.

Al riguardo, va detto che in data 18/12/2021, rispondendo alla richiesta dello scrivente recante prot. n. 2269/2021 del 25/10/2021 avente - tra l'altro - ad oggetto la chiesta strutturazione in sezioni specializzate per materie anche dei tre collegi giudicanti sul modello delle Sezioni costituite presso la Procura (soluzione che - come riferito - era stata già prospettata al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore con la nota n. 3751-3752 datata 11-12/12/2017 e che gli era stata successivamente riproposta dallo scrivente con nota n. 2391/2020-U del 30/10/2020 in occasione della stesura da parte del Presidente del Tribunale delle Tabelle di organizzazione del Tribunale), la Dott.ssa Cinzia Apicella, Presidente della Sezione Penale del Tribunale, riferiva che *“allo stato, alla luce dell'esiguo numero dei componenti dei tre collegi penali da cui è composta la Sezione (ciascuno dei Collegi con tre magistrati e peraltro, alcuni di essi in precaria composizione in vista di futuri spostamenti interni alla Sezione con*

l'Ufficio GIP/GUP in difficoltà avendo subito più scoperture o per stati di aspettativa per maternità in corso), non sussiste una concreta possibilità di suddividere i Collegi per materia come le sezioni specializzate già presenti presso il Vs. Ufficio di Procura”.

3.3 L'organico dell'Ufficio

	ORGANICO	POSTI COPERTI
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA	1	1
SOSTITUTI PROCURATORE	11	10 (di cui uno esonerato dal turno esterno e dalle udienze collegiali)
VICE PROCURATORI ONORARI	10	9

L'individuazione delle Sezioni o gruppi di lavoro e del numero dei magistrati alle stesse destinati è stata determinata a seguito dell'analisi dei principali fenomeni criminali del territorio, valutando i dati statistici, nonché i carichi di lavoro.

I reati da assegnare a ciascuna Sezione sono stati individuati sulla base dell'analisi della realtà criminale del territorio, delle materie trattate dai singoli gruppi e delle eventuali affinità conseguenti.

Sia il numero di magistrati in organico effettivo sia motivi di accrescimento professionale hanno suggerito di individuare il numero dei magistrati da assegnare a ogni gruppo sulla base delle valutazioni derivanti dall'analisi dei flussi degli affari e del rilievo della materia, anche con riferimento alla complessità e al dispendio di risorse dell'indagine derivanti dal successivo giudizio (ad esempio: incidenti probatori talora da instaurare obbligatoriamente; richieste cautelari da promuovere con urgenza; processi collegiali da seguire al dibattimento).

L'appartenenza del magistrato al gruppo di lavoro deve misurarsi col limite della decennalità di permanenza massima nello stesso di cui all'art.19 D. L.vo n. 160/2006²⁷.

È stabilito che il periodo minimo di partecipazione al gruppo di lavoro debba individuarsi nel biennio, rappresentando l'arco temporale minimo per consentire al magistrato una crescita di professionalità.

Il magistrato eventualmente trasferito ad altro gruppo di lavoro mantiene l'assegnazione dei procedimenti specialistici precedenti, salvo diversa disposizione, da assumere d'intesa tra il magistrato, il coordinatore del precedente gruppo di lavoro e di quello nuovo e il Procuratore.

²⁷ Art. 19 Decreto Legislativo 5 aprile 2006 n. 160:

Permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni, per per un periodo stabilito dal Consiglio Superiore della Magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni; il Consiglio Superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni.

2. Nei due anni antecedenti la scadenza del termine di permanenza di cui al comma 1 ai magistrati non possono essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di permanenza nell'incarico.

2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio e' assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso”.

Resta fermo che il magistrato continuerà a fare riferimento al coordinatore del gruppo precedente quanto ai procedimenti già assegnatigli nella materia di quel gruppo e ancora da definire. In caso di sopravvenute scoperture all'interno dei gruppi di lavoro si procederà sempre con bando interno per colmare i posti vacanti (ad es., quelli rimasti scoperti dopo la permanenza decennale dei magistrati in specifici gruppi o a seguito di motivata richiesta di spostamento ad altro gruppo o di destinazione a questa Procura di nuovi magistrati o di trasferimento ad altra sede o, ancora, di nuova determinazione delle composizioni di alcuni gruppi).

Ai fini della destinazione dei colleghi ai nuovi incarichi, nei relativi bandi o interpelli interni, sono previsti ed applicati i seguenti criteri di valutazione:

- profilo professionale e pregresse esperienze maturate da ogni magistrato aspirante alla nuova assegnazione;
- eventuali motivazioni della domanda di assegnazione ai vari gruppi specializzati;
- necessità di trasferimento dei magistrati che si trovavano in situazione di permanenza ultradecennale nel gruppo di attuale appartenenza (ovviamente in presenza di profilo idoneo in relazione all'assegnazione richiesta);
- anzianità nel ruolo.
- anzianità di servizio nell'ufficio;

Sarà compito del coordinatore controllare periodicamente il carico di lavoro relativo al gruppo di riferimento e quello relativo a ciascuno dei componenti, onde intervenire, ove possibile e se sia il caso, per proporre possibili soluzioni finalizzate a perequare il carico gravante sui questi ultimi. Qualora, infatti, il componente del Gruppo di lavoro sia gravato da procedimenti particolarmente onerosi (per il numero di indagati, per la complessità della vicenda o per analoghe ragioni), il coordinatore - previa consultazione con l'interessato e gli altri partecipi - potrà proporre al Procuratore la coassegnazione del procedimento ad altri componenti la Sezione, ovvero l'assegnazione nominativa dei procedimenti in ingresso, in modo da distribuirli tra gli altri membri della Sezione secondo rotazione, fino alla perequazione dei carichi.

Il coordinatore ha inoltre il compito di organizzare, calendarizzandole, le riunioni della Sezione, anche al fine del necessario, costante flusso informativo tra i componenti riguardante l'andamento degli affari, le criticità rilevate, le novità normative e giurisprudenziali, redigendo verbale sintetico.

L'Ufficio è stato quindi ripartito in tre Sezioni, con relative attribuzioni di competenza interna, che attualmente sono così composte:

alla *Sezione Prima/Reati contro la Pubblica Amministrazione/Urbanistica/Ambiente/Territorio* sono assegnati n. 4 Sostituti:

- il Dott. Roberto Lenza, con funzioni di Sostituto coordinatore e di responsabile del Settore Demolizioni;
- la Dott.ssa Anna Chiara Fasano,
- la Dott.ssa Claudia Colucci;
- il Dott. Marco Fiorillo.

Alla *Sezione Seconda/Reati contro l'Economia* sono assegnati n. 3 Sostituti:

- il Dott. Davide Palmieri, con funzioni di Sostituto coordinatore;
- il Dott. Angelo Rubano;
- il terzo posto resterà vacante sino alla effettiva copertura dell'undicesimo posto di Sostituto previsto nell'organico dei magistrati.

Alla *Sezione Terza/Reati contro la Persona/Fasce Deboli* sono assegnati n. 4 Sostituti:

- la Dott.ssa Viviana Vessa, con funzioni di Sostituto coordinatore e di responsabile del Settore Affari Civili/Volontaria Giurisdizione;
- la Dott.ssa Gaetana Amoroso,
- la Dott.ssa Donatella Diana,
- la Dott.ssa Federica Lo Conte.

Sostituto coordinatore della *Quarta Sezione/Vice Procuratori Onorari* è la Dott.ssa Gaetana Amoroso.

Al *Settore Esecuzione* (dai cui compiti è escluso il Settore Demolizioni, trattato dal Dott. Lenza, in qualità di Coordinatore della Sezione Prima, in quanto riconducibile alla materia urbanistica, di competenza di detta Sezione) è assegnato il Dott. Marco Fiorillo.

Il Sostituto Procuratore anziano Dott. Roberto Lenza ricopre l'incarico di Responsabile dell'*Ufficio Innovazione e Buone Prassi*.

La Dott.ssa Anna Chiara Fasano ricopre l'incarico di *Ma.G.R.If./Magistrato Referente per l'Informatica* e svolge altresì le funzioni di Responsabile del *Settore Intercettazioni*.

La Dott.ssa Claudia Colucci svolge le funzioni di responsabile della *Banca Dati Ambientale*²⁸.

Il Dott. Angelo Rubano svolge le funzioni di coordinatore del *Settore Tirocini e Formazione*.

3.3.1 Movimento procedimenti penali

3.3.1.1 Analisi dei dati forniti dalla Commissione Flussi del Consiglio Giudiziario

Come già anticipato, questo Ufficio - in ottemperanza alla circolare C.S.M. P20457/2017 datata 17/11/2017 e a quanto disposto dall'art. 3 co.1 e dall'art. 7 comma 2° della successiva circolare C.S.M. 17/12/2020 - in sede di elaborazione del presente Progetto Organizzativo, ha chiesto con nota n. 2273/2021 in data 25/10/2021 al Presidente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno-Commissione Flussi "*(...) di voler fornire (...) i dati e le informazioni (...) relativi ai flussi ed alle pendenze, suddivisi per tipologie di reato (,,) onde consentire da un lato di sottoporre a verifica l'incidenza - rispetto al complessivo carico - di categorie omogenee di reati attualmente già raggruppati in sezioni specializzate per materie (...) e, dall'altro, l'elaborazione - tenendo conto della specifica realtà criminale e territoriale, nonché delle risorse disponibili - di criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti in fase di indagine, al fine dell'efficace ed uniforme esercizio dell'azione penale*"

In risposta a tale richiesta, il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno, con nota n. 9564 prot. Div. CONGIU datata 19/11/2021 cui era allegato il deliberato datato 17/11/2021, trasmetteva a questo Ufficio i richiesti prospetti statistici recanti l'analisi dei flussi relativi al periodo dall'1/6/2018 al 30/9/2021.

²⁸ In data 7/6/2016 veniva sottoscritto tra la Procura Generale presso la Corte di Appello di Salerno e le Procure della Repubblica presso i Tribunali di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania il protocollo di intesa in materia di reati ambientali, con il quale veniva approvato il regolamento di utilizzo e di implementazione di apposita banca dati finalizzata alla raccolta, su piattaforma informatica, di informazioni e dati relativi alla materia ambientale, la cui tenuta e gestione veniva affidata alla Capitaneria di Porto di Salerno. Con successivo provvedimento adottato in data 1/12/2020 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore nominava il Sostituto Procuratore Dott.ssa Claudia Colucci (in luogo della Dott.ssa Mafalda Daria Cioncada, trasferita ad altro ufficio) quale magistrato referente con riguardo all'attuazione del predetto Protocollo di intesa, delegandole ogni adempimento di competenza dell'Ufficio relativo alla implementazione della suddetta banca dati finalizzata alla raccolta, su piattaforma informatica, di informazioni e dati relativi alla materia ambientale

Vengono pertanto riportati di seguito i dati relativi ai flussi di lavoro ed allo stato delle pendenze, utili al fine - tra l'altro - di consentire la verifica dell'equa ripartizione degli affari e dei carichi di lavoro tra le Sezioni o gruppi di lavoro in cui è suddiviso l'Ufficio e tra i singoli magistrati all'interno delle stesse ma anche di consentire una compiuta analisi della realtà criminale del Circondario, ai fini dell'individuazione di criteri di priorità nella trattazione degli affari.

Ai suindicati fini, si indicano nelle tabelle seguenti i dati relativi ai flussi - totali e distinti per Sezione - relativi al periodo 01/06/2018-30/09/2021 suddivisi per anno solare e per modello (Noti e Ignoti):

NOTI COMPLESSIVI

PERIODO	PENDENTI INZIALI	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI
1/6/2018-31/12/2018	10716	4398	6652	8462
2019	8462	7974	12216	4220
2020	4220	6721	8293	2648
1/01/2021-30/9/2021	2648	4896	5320	2224

NOTI PRIMA SEZIONE

PERIODO	PENDENTI INZIALI	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI
1/6/2018 -31/12/2018	98	1111	738	471
2019	471	1882	1624	729
2020	729	1881	1983	627
01/01/2021-30/9/2021	627	1572	1611	588

NOTI SECONDA SEZIONE

PERIODO	PENDENTI INZIALI	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI
1/6/2018 -31/12/2018	85	296	105	276
ANNO 2019	246	1120	995	401
ANNO 2020	401	1066	1105	362
01/01/2021-30/9/2021	362	968	1052	278

NOTI TERZA SEZIONE

PERIODO	PENDENTI INZIALI	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI
1/6/2018 -31/12/2018	107	968	701	374
ANNO 2019	374	2034	1720	688
ANNO 2020	688	1761	1824	625
01/01/2021-30/9/2021	625	1348	1359	614

IGNOTI COMPLESSIVI

PERIODO	PENDENTI INZIALI	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI
1/6/2018 -31/12/2018	7102	5391	5578	6915
ANNO 2019	6915	10065	13273	3707
ANNO 2020	3707	8712	9084	3335
01/01/2021-30/9/2021	3335	5930	6591	3674

IGNOTI PRIMA SEZIONE

PERIODO	PENDENTI INZIALI	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI
1/6/2018 -31/12/2018	52	373	249	176
ANNO 2019	176	660	525	311
ANNO 2020	311	738	664	385
01/01/2021-30/9/2021	385	604	471	518

IGNOTI SECONDA SEZIONE

PERIODO	PENDENTI INZIALI	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI
1/6/2018 -31/12/2018	42	409	216	235
ANNO 2019	235	1157	1168	224
ANNO 2020	224	1245	1258	211
01/01/2021-30/9/2021	211	949	1029	131

IGNOTI TERZA SEZIONE

PERIODO	PENDENTI INZIALI	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI
1/6/2018 -31/12/2018	51	511	330	232
ANNO 2019	232	814	684	362
ANNO 2020	362	678	671	369
01/01/2021-30/9/2021	369	583	518	434

Dall'analisi dei flussi complessivi, comprendenti sia i procedimenti di tipo specialistico che i restanti (discendenti dalle assegnazioni "a pioggia" e da quelle derivanti dagli adempimenti urgenti svolti in occasione del turno esterno) emerge come la suddivisione per Sezioni, unitamente all'adeguamento e successiva copertura - sia pure solo parziale - dell'organico dei Sostituti Procuratore, abbia contribuito in maniera decisiva all'abbattimento della pendenza. Risultano, in tal senso, molto soddisfacenti gli indici di smaltimento (rapporto tra definiti rispetto alla somma di pendenti iniziali e sopravvenuti in un dato periodo) e gli indici di ricambio (rapporto tra definiti e sopravvenuti in un dato periodo).

In particolare per i Noti, che costituiscono senz'altro il dato più significativo, l'indice di smaltimento è assestato intorno al 70% (laddove il massimo è il 100%) per le tre Sezioni e per l'intero Ufficio mentre l'indice di ricambio supera stabilmente il 100% per tutte le Sezioni e per le residue materie non specialistiche assegnate "a pioggia", a dimostrazione del fatto che l'Ufficio definisce più fascicoli di quanti ne pervengono.

Il numero dei Sostituti assegnati alle sezioni cioè n. 3 alla Prima Sezione (poi passati a 4 a partire dal 27/9/2021), n. 3 alla Seconda (poi ridotti a soli due dall'1/6/2019) e n. 4 alla Terza Sezione, risulta pienamente coerente con il numero delle sopravvenienze in materia specialistica relative ai Noti. Un maggior numero di ignoti risulta invece sopravvenuto alla Seconda Sezione, dato riconducibile al numero di procedimenti iscritti per il reato di truffa e per il reato di indebita utilizzazione di carte di credito di cui all'art. 493 ter Cod. Pen..

I dati predetti, estratti direttamente dall'ufficio statistico della Procura, trovano piena conferma nell'analisi dei flussi operata dall'Ufficio Statistico del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno.

In particolare, analizzando il dato dei procedimenti sopravvenuti per Sezioni rispetto al totale dei procedimenti iscritti a carico di Noti, si evidenzia come dall' 01/6/2018 al 30/9/2021, la percentuale media di assegnazioni per Sezioni è la seguente:

Prima Sezione: 27,24% (con n.3-4 magistrati addetti)

Seconda Sezione: 14,10% (con n.3-2 magistrati addetti)

Terza Sezione. 25.31% (con n. 4 magistrati addetti)

residuo materie: 33.34%.

Analizzando il dato scomposto per i quattro periodi temporali presi in considerazione, si evince inoltre il progressivo aumento delle percentuali di assegnazione per Sezione e la corrispondente diminuzione del "residuo materie" (composto per la massima parte dai cosiddetti reati assegnati a pioggia), a conferma che gli aggiustamenti in corso d'opera apportati al catalogo dei reati di competenza delle Sezioni inizialmente previsto dal Progetto

Organizzativo hanno calibrato in maniera corretta l'attribuzione dei reati alle singole Sezioni in correlazione con la loro composizione.

Di seguito si indicano le sopravvenienze relative ai singoli Sostituti in relazione alle materie specialistiche:

SOPRAVVENUTI NOTI PRIMA SEZIONE

PERIODO	COLUCCI	FASANO	LENZA	FIORILLO
1/6/2018 -31/12/2018	-	576	484	-
ANNO 2019	336	712	810	-
ANNO 2020	596	625	649	-
01/01/2021-30/9/2021	408	741	412	51

SOPRAVVENUTI IGNOTI PRIMA SEZIONE

PERIODO	COLUCCI	FASANO	LENZA	FIORILLO
1/6/2018 -31/12/2018	0	204	156	-
anno 2019	115	249	291	-
anno 2020	227	229	270	-
01/01/2021-30/9/2021	219	191	193	1

SOPRAVVENUTI NOTI SECONDA SEZIONE

PERIODO	PALMIERI	RUBANO	VINCI
1/6/2018 -31/12/2018	78	161	34
anno 2019	464	456	237
anno 2020	530	606	-
01/01/2021-30/9/2021	450	512	-

SOPRAVVENUTI IGNOTI SECONDA SEZIONE

PERIODO	PALMIERI	RUBANO	VINCI
1/6/2018 -31/12/2018	53	236	41
anno 2019	486	452	271
anno 2020	643	617	-
01/01/2021-30/9/2021	483	463	-

SOPRAVVENUTI NOTI TERZA SEZIONE

PERIODO	AMORUSO	DIANA	LO CONTE	VESSA
1/6/2018 -31/12/2018	137	404	0	440
anno 2019	321	658	353	718
anno 2020	515	560	96	608
01/01/2021-30/9/2021	400	394	141	410

SOPRAVVENUTI IGNOTI TERZA SEZIONE

PERIODO	AMORUSO	DIANA	LO CONTE	VESSA
1/6/2018 -31/12/2018	75	210	0	222
anno 2019	125	259	108	315
anno 2020	215	193	32	244
01/01/2021-30/9/2021	173	163	72	179

Dall'analisi dei dati emerge che la distribuzione dei procedimenti tra le Sezioni e all'interno delle medesime appare complessivamente equilibrata, tenendo conto del fatto che tra le sopravvenienze sono ricomprese non solo quelle assegnate in automatico dal sistema ma anche quelle originate da provvedimenti di stralcio o da passaggi di fascicoli ad altro registro o assegnati al Sostituto titolare del *precedente*, che vengono attribuiti manualmente al Sostituto Procuratore titolare del procedimento originario. È opportuno anche evidenziare che solo dal 16/3/2020 è stata inserita nel sistema informatico la cosiddetta "data di sistema" che consente una più equilibrata assegnazione dei procedimenti in automatico. Va rilevato altresì

che il dato relativo ai Sostituti Procuratore Dott.ssa Amoruso e Dott.ssa Lo Conte, risulta inferiore alla media a causa dei rispettivi periodi di congedo per maternità.

3.3.1.2 Movimento procedimenti penali - Flussi per tipologia di reato

Di seguito si indicano i flussi suddivisi per tipologia criminale. Sono stati presi in considerazione le “*categorie criminali*” utilizzate per la relazione annuale sull’andamento della Giustizia, suddividendo i dati per registro (Noti e Ignoti) e per anno solare nell’intervallo di tempo 01/06/2018- 30/09/2021. Accanto alla tipologia criminale sono indicati i reati considerati per l’estrazione dei dati statistici:

DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE (ART 609 BIS C.P.-609 QUATER C.P.) - NOTI

PERIODO	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINALI
1/6/2018-31/12/2018	35	29	32	32
anno 2019	32	41	52	21
anno 2020	21	42	35	28
1/1/2021-30/09/2021	28	16	28	16

DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE (ART 609 BIS C.P.-609 QUATER C.P.) - IGNOTI

PERIODO	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINALI
01/06/2018-31/12/2018	5	1	3	3
anno 2019	3	6	8	1
anno 2020	1	14	7	8
01/01/2021-30/09/2021	8	8	13	5

STALKING (ART 612 BIS C.P.) NOTI

PERIODO	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINALI
01/06/2018-31/12/2018	218	99	161	156
anno 2019	156	208	258	106
anno 2020	106	214	231	89
01/01/2021-30/09/2021	89	172	171	90

STALKING (ART 612 BIS C.P.) IGNOTI

PERIODO	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINALI
01/06/2018-31/12/2018	5	4	1	8
anno 2019	8	12	13	7
anno 2020	7	19	16	10
01/01/2021-30/09/2021	10	19	17	12

USURA (ART 644 C.P.) NOTI

PERIODO	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINALI
01/06/2018-31/12/2018	50	8	25	33
anno 2019	33	17	38	12
anno 2020	12	13	13	12
01/01/2021-30/09/2021	12	14	17	9

USURA (ART 644 C.P.) IGNOTI

PERIODO	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINALI
01/06/2018-31/12/2018	9	3	5	7
anno 2019	7	8	8	7
anno 2020	7	5	7	5
01/01/2021-30/09/2021	2	2	5	1

RAPINA (ART 628 C.P.) NOTI

PERIODO	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINALI
01/06/2018-31/12/2018	52	41	39	54
anno 2019	54	56	81	29
anno 2020	29	59	68	20
01/01/2021-30/09/2021	20	37	37	20

RAPINA (ART 628 C.P.) IGNOTI

PERIODO	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINALI
01/06/2018-31/12/2018	181	49	71	159
anno 2019	159	102	177	84
anno 2020	84	69	89	64
01/01/2021-30/09/2021	64	38	45	57

ESTORSIONE (ART. 629 .C.P.) NOTI

PERIODO	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINALI
01/06/2018-31/12/2018	137	82	89	130
anno 2019	130	127	190	67
anno 2020	67	73	96	44
01/01/2021-30/09/2021	44	74	67	51

ESTORSIONE (ART. 629 .C.P.) IGNOTI

PERIODO	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINALI
01/06/2018-31/12/2018	51	32	28	55
anno 2019	55	31	57	29
anno 2020	29	49	47	31
01/01/2021-30/09/2021	31	30	29	32

FURTO (ART 624 C.P. - 624 BIS C.P.) NOTI

PERIODO	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINALI
01/06/2018-31/12/2018	596	229	329	496
anno 2019	496	440	675	261
anno 2020	261	309	417	153
01/01/2021-30/09/2021	153	239	242	150

FURTO (ART 624 C.P. - 624 BIS C.P.) IGNOTI

PERIODO	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINALI
01/06/2018-31/12/2018	1829	2551	2713	1667
anno 2019	1667	4873	5698	842
anno 2020	842	3792	3729	905
01/01/2021-30/09/2021	905	2201	2638	468

REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI (ART. 73 DPR309/90) NOTI

PERIODO	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINALI
01/06/2018-31/12/2018	177	119	146	150
anno 2019	150	197	270	77
anno 2020	77	163	192	48
01/01/2021-30/09/2021	48	112	115	45

REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI (ART. 73 DPR309/90) IGNOTI

PERIODO	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINALI
01/06/2018-31/12/2018	20	16	20	16
anno 2019	16	29	33	12
anno 2020	12	16	14	14
01/01/2021-30/09/2021	14	20	23	11

REATI IN MATERIA FALLIMENTARE (ARTT.216-217-223-224 R.D. 267/42) NOTI

PERIODO	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINALI
01/06/2018-31/12/2018	49	18	34	33
anno 2019	33	123	104	52
anno 2020	52	99	108	43
01/01/2021-30/09/2021	43	46	61	28

REATI IN MATERIA FALLIMENTARE (ARTT.216-217-223-224 R.D. 267/42) IGNOTI

PERIODO	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINALI
01/06/2018-31/12/2018	3	0	1	2
anno 2019	2	1	0	3
anno 2020	3	0	2	1
01/01/2021-30/09/2021	1	0	0	1

REATI IN MATERIA TRIBUTARIA (ART 2-5-8-10 BIS-10 TER-10 QUATER D.L.VO 74/2000) NOTI

PERIODO	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINALI
01/06/2018-31/12/2018	330	105	104	331
anno 2019	331	157	324	164
anno 2020	134	181	230	115
01/01/2021-30/09/2021	115	105	171	49

REATI IN MATERIA TRIBUTARIA (ART 2-5-8-10 BIS-10 TER-10 QUATER D.L.VO 74/2000) IGNOTI

PERIODO	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINALI
01/06/2018-31/12/2018	1	1	0	2
anno 2019	2	3	5	0
anno 2020	0	7	4	3
01/01/2021-30/09/2021	3	3	5	1

REATI IN MATERIA EDILIZIA (ART.44 DPR 380/01) NOTI

PERIODO	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINALI
01/06/2018-31/12/2018	531	317	456	392
anno 2019	392	373	547	218
anno 2020	218	296	390	124
01/01/2021-30/09/2021	124	221	243	102

REATI IN MATERIA EDILIZIA (ART.44 DPR 380/01) IGNOTI

PERIODO	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINALI
01/06/2018-31/12/2018	24	22	19	27
anno 2019	27	45	46	26
anno 2020	26	44	44	26
01/01/2021-30/09/2021	26	51	49	28

REATI IN MATERIA AMBIENTALE (D.L.VO 152/2006) NOTI

PERIODO	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINALI
01/06/2018-31/12/2018	183	57	66	174
anno 2019	174	95	140	129
anno 2020	129	131	182	78
01/01/2021-30/09/2021	78	78	68	58

REATI IN MATERIA AMBIENTALE (D.L.VO 152/2006) IGNOTI

PERIODO	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINALI
01/06/2018-31/12/2018	131	56	114	73
anno 2019	73	91	111	53
anno 2020	53	91	102	42
01/01/2021-30/09/2021	42	68	71	39

Dall'esame dei dati sopra riportati emerge come le sopravvenienze relative alle varie tipologie di reato risultino in linea generale costanti nei vari anni. I picchi di iscrizioni relativi all'anno 2019 sono da ricondurre all'attività di recupero dell'arretrato, soprattutto (per quanto riguarda i furti e le rapine contro ignoti) nella iscrizione degli elenchi contro ignoti trasmessi mensilmente dalle forze di polizia e, per i reati fallimentari, in conseguenza della movimentazione dei fascicoli iscritti a modello 45 nati dalla trasmissione di sentenze dichiarative di fallimento, che risultavano da tempo giacenti e che proprio tra il 2018 ed il 2019 sono stati riattivati e definiti o trasferiti ad altri registri (vds. l'o.s. del 4/9/2018 in materia di reati fallimentari citato al par. 2.6).

Il calo delle sopravvenienze riscontrato per alcune tipologie di reato nell'anno 2020 è da ricollegarsi all'emergenza epidemiologica da Covid-19; di converso appare particolarmente significativo, con riguardo all'anno 2020, il dato in controtendenza dell'aumento delle sopravvenienze per i reati ambientali iscritti a Noti, frutto anche della particolare attenzione rivolta da questa Procura ai fenomeni di inquinamento ambientale, specie dopo l'avvio del coordinamento con le Procure di Avellino e Torre Annunziata in seguito alla sottoscrizione del protocollo per lo svolgimento di indagini comuni relative all'inquinamento del fiume Sarno.

A fronte dell'andamento delle sopravvenienze, per tutte le fattispecie considerate è risultato sempre positivo il dato delle definizioni, con un picco nel 2019 in cui più intensa è stata l'attività di abbattimento delle pendenze arretrate.

In definitiva, può senza dubbio dirsi che la suddivisione dell'Ufficio in Sezioni specializzate per materie, così come articolate e strutturate, abbia fornito un'efficace risposta alle emergenze criminali che contraddistinguono il territorio del Circondario di questa Procura della Repubblica.

3.3.1.3 Movimento procedimenti penali: i dati forniti dal Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Nocera Inferiore

Come già in precedenza anticipato nel riferire in merito alle interlocuzioni con il Consiglio Giudiziario ed il Tribunale di Nocera Inferiore che hanno doverosamente preceduto la stesura del presente Progetto Organizzativo, il Presidente della Sezione Penale del Tribunale Dott.ssa Cinzia Apicella in data 18/12/2021 forniva risposta alla richiesta dello scrivente recante prot. n. 2269/2021 del 25/10/2021 con la quale lo scrivente aveva - tra l'altro - prospettato la possibilità di strutturare in sezioni specializzate per materie anche i tre collegi giudicanti, sul modello delle Sezioni costituite presso la Procura, riferendo che *“allo stato, alla luce dell'esiguo numero dei componenti dei tre collegi penali da cui è composta la Sezione (ciascuno dei Collegi con tre magistrati e peraltro, alcuni di essi in precaria composizione in vista di futuri spostamenti interni alla Sezione con l'Ufficio GIP/GUP in difficoltà avendo subito più scoperture o per stati di aspettativa per maternità in corso), non sussiste una concreta possibilità di suddividere i Collegi per materia come le sezioni specializzate già presenti presso il Vs. Ufficio di Procura”*.

Quanto alla richiesta rivolta al Tribunale da parte di questa Procura con la medesima nota del 25/10/2021 *“di voler fornire dati e informazioni relativi ai flussi ed alle pendenze, suddivisi per tipologie di reato, onde consentire di sottoporre a verifica l'incidenza - rispetto al complessivo carico - di categorie omogenee di reati attualmente già raggruppati in sezioni specializzate per materie e l'elaborazione - tenendo conto della specifica realtà criminale e territoriale, nonché delle risorse disponibili - di criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti in fase di indagine”*, la Dott.ssa Apicella, pur rilevando che *“al momento - il sistema SICP attualmente ancora vigente presso le Cancelleria penali per la registrazione e l'individuazione dei procedimenti penali provenienti dall'Ufficio della Procura della Repubblica (con l'entrata finalmente in vigore del sistema GIADA2 solo dal dicembre di quest'anno ciò sarà superato) non consente una visione d'insieme nell'ambito territoriale sulla tipologia dei reati posti al giudizio di questa Sezione penale sia in sede di Ufficio GIP/GUP che in sede dibattimentale. Ciò comporta chiaramente una visione dei dati acquisiti non del tutto esauriente con riferimento all'oggetto indicato ma, in ogni caso, è stato possibile effettuare una ricognizione orientativa sulla tipologia di reati oggetto di giudizio da parte dei magistrati di questa Sezione penale in base alla diretta conoscenza dei procedimenti e dei processi valutati ed ancora in corso di valutazione da parte degli stessi”*, osservava che *“i reati che maggiormente affollano le aule di questa Sezione, attengono in numero maggiore a delitti contro vittime vulnerabili (stalking, abusi sessuali su minori, violenze sessuali, maltrattamenti in famiglia per lo più aggravati anche nei confronti di persone offese anziane) che rientrano nelle dovute priorità di trattazione; un numero assolutamente prevalente di reati di rilievo economico ed anche i reati fallimentari e di truffa economica anche e soprattutto telematica, ancora reati di detenzione spaccio di sostanze stupefacenti (tralasciando ovviamente i più che numerosi processi che giungono di associazione finalizzata al traffico e spaccio di stupefacenti ex art 74 DPR 309/90 e di associazione ex art 416 bis c.p. provenienti dalla Procura della Repubblica Distrettuale di Salerno), numerosi reati di falso in atti pubblici e non, reati contro la P.A., reati di falsa testimonianza e*

calunnia, numerosi reati di furti aggravati, di rapine e estorsioni per lo più aggravate e quest'ultime numerose ai danni di persone offese anziane con condotte connesse a delitti di maltrattamenti; ed ancora più che molteplici reati di inquinamento ambientale in particolare di falde acquifere, plurimi reati di violazioni edilizie con annessi reati di violazioni ex art 349 c.p. ed ancora reati di contraffazione o adulterazione di alimenti, prodotti e merce ai danni del consumatore. Ovviamente si tratta di reati che per il loro impatto sul territorio rientrano - più o meno secondo l'ordine sopra enunciato - la priorità di trattazione secondo le indicazioni già applicate in passato”, locuzione, quest'ultima, facente implicito richiamo - quanto alla individuazione dei criteri di priorità cui far riferimento - al disposto dell'art. 132 bis delle norme di attuazione del C.p.p., già richiamato dal Presidente del Tribunale nella sua nota datata 02/03/2018 in occasione della precedente interlocuzione afferente l'elaborazione del previgente Progetto Organizzativo.

3.4 La situazione attuale dell'Ufficio

3.4.1 La pianta organiche del personale amministrativo

La pianta organica della Procura della Repubblica non prevede il dirigente amministrativo. Conseguentemente, le funzioni di dirigente sono esercitate dal Procuratore della Repubblica, in conformità alla circolare DOG.31/10/2006.0039434.U che ha chiarito espressamente che le funzioni attribuite dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 240/06 ai dirigenti amministrativi “*non possono essere esercitate dai lavoratori inquadrati in aree funzionali corrispondenti alla figura professionale del direttore di cancelleria o a quella del cancelliere*”.

Solo la funzione dirigenziale inerente la gestione del personale amministrativo, è stata delegata al direttore amministrativo Dott. Fulvio Ansanelli.

Con riguardo al personale amministrativo, si è già detto che l'attuale pianta organica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore si compone di n. 36 unità (2 direttori amministrativi, 5 funzionari, 6 cancellieri, 11 assistenti, 4 operatori, 4 conducenti, 4 ausiliari).

Tale quadro poteva forse apparire congruo fino alla revisione della geografia giudiziaria, che - come si è detto - a decorrere dal 12 settembre 2013 aggiungeva al Circondario di Nocera Inferiore i Comuni di Bracigliano, Baronissi, Calvanico, Cava de Tirreni, Fisciano, Mercato Sanseverino e Siano, senza peraltro trasferire alcuna risorsa umana in aggiunta alla Procura di Nocera Inferiore.

Il considerevole aumento del bacino di utenza ha fatto registrare - come si è visto - un proporzionale aumento degli affari e ha messo in evidenza criticità sempre maggiori negli adempimenti ricadenti sul personale amministrativo.

Oltre al mancato adeguamento dell'organico del personale amministrativo alla nuova dimensione dell'Ufficio giudiziario, va considerato anche il *turn over* del personale, fenomeno per effetto del quale le unità di personale cessate dal servizio (trasferimento o collocamento in pensione) non vengono sostituite e lasciano le scoperture dei posti.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, è stato più volte richiesto l'adeguamento della pianta organica del personale amministrativo rispetto alla maggiore dimensione del Circondario di Nocera Inferiore per effetto della revisione della geografia giudiziaria del 2013 e rispetto all'aumento della pianta organica dei magistrati, passata da 8 ad 12 unità.

Solo recentemente, con l'assegnazione di nuovi assistenti giudiziari e cancellieri di prima nomina si è provveduto, accedendo alle richieste, ad una sia pur solo parziale copertura dei vuoti presenti in una pianta organica già di per sé largamente inadeguata.

La pianta organica del personale amministrativo della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore risulta disciplinata dal D.M. 15/03/2010, parzialmente modificato dal D.M. 14/02/2018, che - come si è detto - ha elevato il numero degli assistenti giudiziari da 5 ad 11 unità.

Attualmente la situazione dell'organico del personale amministrativo - come rilevata dal gruppo ispettivo ministeriale in occasione della recente ispezione ordinaria agli uffici della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore effettuata tra il 17/5 ed il 30/9/2021 con accesso in sede dal giorno 8 al 16/6/2021 - è la seguente:

- n.2 direttori amministrativi, i cui posti sono entrambi coperti;
- n.5 posti di funzionario giudiziario, di cui n.2 sono coperti da personale incardinato nell'Ufficio ed uno con applicazione distrettuale per sei mesi;
- n.6 posti di cancelliere esperto, di cui cinque coperti e n.1 vacante;
- n.11 posti di assistente giudiziario, tutti attualmente coperti;
- n.4 posti di operatore giudiziario, di cui di cui n.1 coperto da personale di ruolo, due con personale assunto a tempo determinato e uno vacante;
- n.4 posti di conducente automezzi speciali, di cui tre coperti con personale in organico, uno precariamente coperto con unità in distacco temporaneo dal Tribunale di Torre Annunziata e con scadenza per il prossimo 1/4/2022, data a partire dalla quale il quarto posto resterà scoperto;
- n. 4 posti di ausiliario di cui uno coperto e tre posti vacanti.

Sono inoltre in servizio le seguenti unità non previste dalla pianta organica :

n.2 contabili A2/F4 inquadrati in soprannumero in quanto ex LSU,

n.1 unità di centralinista telefonico ipovedente.

Come risulta dal quadro che segue, la carenza di personale riguarda in maniera trasversale le tre aree in cui si articola l'ordinamento del personale dell'amministrazione.

Infatti, per quanto riguarda la terza area, sono carenti tre posti di funzionario su 5 previsti in pianta organica.

Per quanto riguarda la seconda area, nella figura professionale del cancelliere esperto manca 1 unità su sei previste in pianta; nella figura professionale dell'operatore - come si è precedentemente detto - due unità sono a tempo determinato con scadenza al prossimo mese di giugno 2022 mentre un operatore è stato collocato in pensione per raggiunti limiti di età a partire dal mese di febbraio 2022 lasciando il posto vacante.

Per quanto riguarda la figura professionale del conducente automezzi speciali, una unità è in applicazione fino al prossimo aprile 2022 mentre una seconda unità cesserà dal servizio nel prossimo mese di maggio 2022. Per quanto riguarda infine il personale della prima area, residua in servizio una sola unità su quattro posti previsti in pianta organica, con una scopertura di tre posti sul quattro.

	IN PIANTA ORGANICA	IN EFFETTIVO SERVIZIO	SCOPERTURE	
Dirigente	non previsto	non previsto	non previsto	
Direttore Amministrativo	2	2	-	
Funzionario Giudiziario	5	2	3	
Cancelliere Esperto	6	5	1	
Assistente Giudiziario	11	11	-	
Operatore Giudiziario	4	3 (1 + 2 a tempo determinato)	1	
Conducente Automezzi	4	3 di cui 1 in aspettativa	1	

Ausiliario	4	1	3	
TOTALE	36	27	9	

Sono presenti in servizio n.2 contabili ed una centralinista, figure non previste dalla pianta organica.

I posti attualmente scoperti sono:

n. 3 funzionari su 5

n. 1 cancelliere su 6

n. 1 conducente automezzi su 4

n. 3 ausiliari su 4.

n. 1 posto di conducente automezzi è attualmente coperto con distacco per sei mesi (fino al giorno 1/4/2022) di una unità dal Tribunale di Torre Annunziata (NA).

n. 1 posto di funzionario giudiziario è attualmente coperto con distacco per sei mesi di una unità applicata dalla Procura della Repubblica di Salerno

n. 1 posto di conducente automezzi speciali si renderà vacante dal 2022 con il collocamento in pensione di un'unità.

L'organizzazione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore è articolata nei seguenti uffici e segreterie:

**DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE NEI VARI SETTORI DELL'UFFICIO
CON INDICAZIONE DELLE RELATIVE QUALIFICHE**

REGISTRO GENERALE- MOD.42		
ROGATORIE ESTERE	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DOTT. DI SERIO GIANCARLO
	OPERATORE GIUDIZIARIO	
	A TEMPO DETERMINATO	FORTUGNO FELICIA
	CONDUCENTE AUTOMEZZI	NOBILE MATTEO
	ASSISTENTE GIUDIZIARIO	DOTT. CIAMPA ALFREDO
	CONDUCENTE AUTOMEZZI	ASCOLESE VALENTINO
UFFICIO DECRETI DI CITAZIONE	FUNZIONARIO GIUDIZIARIO	DOTT. ZIRPOLI CLAUDIO
	CONDUCENTE AUTOMEZZI	CANALE MARIO
UFFICIO ESECUZIONE PENALE	CANCELLIERE ESPERTO	SQUILLANTE MARIA ROSARIA
	CANCELLIERE ESPERTO	DOTT. GRANATA GRAZIANO
MISURE DI PREVENZIONE	ASSISTENTE GIUDIZIARIO	PATTI ANTONINO

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA (LEGALIZZAZIONI-NEGOZIAZIONI ASSISTITE-VISTI P.M. FASCICOLI CIVILI AZIONI PROMOSSE DAL P.M. NEGOZIAZIONI ASSISTITE-IMPUGNAZIONI)	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DOTT. ANSANELLI FULVIO
	OPERATORE GIUDIZIARIO	CASO ANTONIETTA
	OPERATORE GIUDIZIARIO A TEMPO DETERMINATO	NOCCHI STEFANIA
UFFICIO ECONOMATO CONSEGNETARIO ECONOMO GESTIONE TRASPARENZA	ASSISTENTE GIUDIZIARIO	LEO IOLANDA
UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA TENUTA REGISTRI MOD. SAG	FUNZIONARIO GIUDIZIARIO CONTABILE	DOTT.SSA LORDI ROSSELLA RUSSO ANNA
CASELLARIO - RICEZIONE ATTI	FUNZIONARIO GIUDIZIARIO	GUERRASIO GENNARO
INTERCETTAZIONI TENUTA MOD. 37 SERVIZIO AUTOVETTURE SPESE POSTALI SERVIZI AUSILIARI	CONTABILE	DE SANTIS ROBERTO
	AUSILIARIO	VILLANI ISIDORO

SEGRETERIE MAGISTRATI

Dott. LENZA Roberto	Assistente Giudiziario	Dott.ssa VILLANI Anna
Dott. PALMIERI Davide	Assistente Giudiziario	Dott.ssa FOGLIA Maria Laura
Dott.ssa FASANO Anna Chiara	Assistente Giudiziario	Dott.ssa BARONE Tiziana
Dott.ssa COLUCCI Claudia	Cancelliere Esperto	Sig.ra SANTELLA Santa
Dott.ssa VESSA Viviana	Assistente Giudiziario	Dott.ssa BIANCO Marianna
Dott.ssa AMORUSO Gaetana	Assistente Giudiziario	Dott.ssa NAPOLETANO Ivana
Dott.ssa DIANA Donatella	Assistente Giudiziario	Sig. PICCIONE Giovanni
Dott. RUBANO Angelo	Assistente Giudiziario	Dott.ssa APICELLA Anna
Dott.ssa LO CONTE Federica	Assistente Giudiziario	Dott.ssa SOLE Maria Angela
Dott. FIORILLO Marco	Cancelliere Esperto	Dott.ssa SENATORE Annunziata

Come si può notare dai prospetti che precedono, ad oggi mancano 9 unità su 36, mentre altre unità andranno a breve in pensione.

La situazione risulta difficilmente sostenibile, tant'è che, in seguito all'incremento di n. 4 unità della pianta organica dei Sostituti della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore (passati da 8 a 12) e della conseguente necessità di munire i nuovi magistrati di idoneo supporto di personale, lo scrivente (che - pur avendo sempre svolto anch'egli attività giurisdizionale - non si è dotato, sin dal suo insediamento di una propria segreteria²⁹) si è visto costretto a sopperire alla cronica gravissima carenza degli organici del personale amministrativo attraverso il ricorso a unità di polizia giudiziaria appartenenti alla locale Sezione di Polizia Giudiziaria o applicate presso la Procura ai sensi del comma 2° dell'art. 5 Disp. Att. C.p.p.³⁰.

Come più volte ricordato, l'art. 7 della circolare C.S.M. del 17.11.2017 sull'organizzazione delle Procure, dispone che il Progetto Organizzativo debba essere redatto tenendo conto "*delle soluzioni organizzative presentate al momento della domanda per la nomina*" dal magistrato poi destinato all'incarico direttivo di Procuratore della Repubblica. A tal riguardo deve rilevarsi che lo scrivente, nelle "*proposte organizzative relative all'incarico direttivo di*

²⁹ Lo scrivente all'atto del suo insediamento non ha ritenuto di munirsi di uno *staff* di segreteria composto (come giustamente avevano sempre fatto in passato tutti i suoi predecessori ed ogni Procuratore o Dirigente di ufficio giudiziario) da personale di sua fiducia da lui stesso selezionato tra i dipendenti e/o tra le unità di P.G. in servizio presso l'Ufficio. Non ha ritenuto di farlo per non sguarnire le già esangui segreterie dei Sostituti o le altre articolazioni dell'Ufficio, sempre in sofferenza a cagione della cronica carenza di personale che da anni affligge questa Procura e dell'ingente carico di adempimenti gravante sull'Ufficio.

³⁰ In tema di utilizzazione del personale di polizia giudiziaria presso gli uffici di Procura, la delibera del *Plenum* del Consiglio Superiore della Magistratura in data 9 giugno 2005 dispone che "*l'art. 59 C.p.p. prevede che il magistrato che dirige l'ufficio di Procura della Repubblica possa dare disposizioni (di ordine generale e non riferite al singolo procedimento) affinché il personale assegnato alla Sezione sia destinato a compiti diversi da quelli di polizia giudiziaria. Una interpretazione sistematica del quadro normativo sembra comportare che a detto personale possano essere attribuiti compiti ausiliari a sostegno delle attività istituzionalmente svolte dall'ufficio, e dunque anche compiti che rivestono natura amministrativa. (...) tra i compiti ordinariamente attribuibili alla polizia giudiziaria nell'ambito delle indagini sono ricomprese, in quanto strettamente finalizzate allo svolgimento e alla prosecuzione delle indagini stesse, anche attività coincidenti con tipici atti amministrativi di competenza delle segreterie o di altri soggetti ausiliari (...) non vi sono ragioni per escludere che il personale delle Sezioni possa essere destinato a svolgere attività di raccordo tra le indagini delegate ai servizi territoriali e i necessari adempimenti operati dall'ufficio di Procura della Repubblica con riferimento ai procedimenti in corso ed alla loro gestione documentale. (...) le attività amministrative eventualmente svolte dal personale delle Sezioni di polizia giudiziaria debbono avere carattere ausiliario e secondario rispetto a quelle proprie e ordinarie previste dalla legge e non possano assumere una rilevanza ed una sistematicità che si pongano nei fatti in contrasto con quel carattere e diventino tali da snaturare il ruolo e le funzioni tipiche che giustificano la presenza organica del personale di polizia giudiziaria all'interno degli uffici giudiziari (...)*".

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore” redatte in occasione della presentazione della relativa domanda, manifestò l’intenzione di apportare “*correttivi al vigente Progetto Organizzativo, nell’ottica di un possibile miglioramento della funzionalità e del livello di efficienza - specie sul piano qualitativo - dell’Ufficio*”, prospettando - tra l’altro - come auspicabile la “*costituzione anche presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore di un Ufficio Spoglio e Pronta Definizione - sul modello di quello già operante presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno - avente il compito di procedere all’esame di tutti gli atti e documenti relativi agli affari penali o di altra natura che giornalmente pervengono all’Ufficio, provvedendo al relativo smistamento ai competenti uffici, ovvero alla contestuale e pronta definizione di quelli, che, per gli aspetti che li caratterizzano (reati di modesta entità e/o di minima offensività suscettibili di pronta definizione), non richiedono il dispiegamento di una particolare attività investigativa, potendo per contro essere definiti con l’uso di riti alternativi (es. decreto penale di condanna) o con altri provvedimenti appropriati (richiesta di archiviazione, trasmissione del fascicolo ad altra autorità). L’istituzione di un Ufficio Spoglio e Pronta Definizione consentirebbe di sottrarre un numero rilevante di affari penali dall’assegnazione “a pioggia” a tutti i Sostituti dell’Ufficio, dando modo ai medesimi di concentrare il loro impegno sui procedimenti di maggior rilievo (...)*”.

Purtroppo tale ambizioso progetto si è rivelato inattuabile in presenza dell’attuale situazione quantitativa e qualitativa degli organici, tanto di quelli del personale amministrativo quanto di quelli relativi al personale di polizia giudiziaria, atteso che per la sua realizzazione avrebbe richiesto la destinazione a tempo pieno alla costituenda struttura di unità di personale - attualmente non disponibili - da adibirsi in via esclusiva a tale attività e soprattutto la disponibilità di spazi adeguati - oggi non disponibili - ove allocare la costituenda struttura.

3.4.2- La Sezione di Polizia Giudiziaria

Come si è già più volte ricordato, all’estensione dell’ambito territoriale di competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore determinatasi in forza del D.Lgs. n. 155/12 e al conseguente (anche se limitato) aumento della pianta organica dei magistrati da 8 a 12 unità, non ha tuttavia fatto seguito alcun ampliamento dell’organico del personale appartenente alla locale Sezione di Polizia Giudiziaria, circostanza che è stata più volte segnalata anche dal Procuratore Generale con le note n. 102/16 datate 17/3/2016 e 17/2/2017 ³¹.

Il personale appartenente alle tre aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria operante presso questa Procura della Repubblica (7 appartenenti alla Polizia di Stato, 6 all’Arma dei Carabinieri e 3 alla Guardia di Finanza), sin dalla sua istituzione (12 ottobre 1993) ha sempre mantenuto il rapporto minimo di due unità di P.G. per magistrato (cfr. art. 6 comma 2° del

³¹ In particolare, nella sua nota del 17/2/2017 il Procuratore Generale faceva espresso richiamo al disposto di cui all’art. 6 comma 1 Disp. Att. C.p.p. che prevede che “*l’organico delle Sezioni di polizia giudiziaria è costituito da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell’organico delle Procure della Repubblica*”, per poi evidenziare che “*attualmente l’organico della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore è determinato nella misura di n 16 (sedici) unità a fronte della pianta organica dei magistrati del predetto ufficio giudiziario pari a 11 (undici) magistrati (1 Procuratore e 10 Sostituti), per come di recente incrementata ... Pertanto, l’organico della predetta Sezione di polizia giudiziaria è attualmente al di sotto del limite minimo legalmente previsto dal comma 1 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 271/1989 citato. A tanto si aggiungano le già evidenziate notevoli esigenze investigative di un popoloso contesto territoriale, da sempre notoriamente connotato da una pressante e forte presenza della criminalità comune ed organizzata, in cui si rende di vitale importanza l’efficienza degli apparati investigativi di diretta dipendenza dalla locale Procura Ordinaria*”.

D.Lgs. 271/89), rapportate tuttavia a sole 8 unità di personale di magistratura, quali risultanti tabellarmente in organico prima del disposto aumento da 8 a 12 unità dell'organico dei magistrati.

A tanto aggiungasi che l'aliquota del Corpo Forestale dello Stato, come espressamente prevista dalla L. n. 4/2011 (che modificava l'art. 5 co. 1° Disp. Att. C.p.p.), non è stata mai istituita presso la Sezione di Polizia Giudiziaria di questo Ufficio, a differenza di quanto invece disposto, in questo stesso Distretto, con riguardo alle Procure di Salerno e persino di Vallo della Lucania, ove invece fu istituita, situazione alla quale questa Procura ha potuto in parte far fronte attraverso il distacco funzionale di n. 2 unità appartenenti al Corpo Forestale dello Stato.

In seguito all'emanazione del D.Lgs. n. 177/2016, che ha disciplinato l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, si disponeva tra l'altro (in ossequio a quanto previsto dalla menzionata L. n. 4/2011), che le unità dell'ex Corpo Forestale dello Stato in servizio presso le sezioni di Polizia Giudiziaria dei vari uffici di Procura transitassero dall'aliquota dell'ex Corpo Forestale dello Stato (che veniva perciò soppressa) a quella dell'Arma dei Carabinieri, in modo che potesse essere assicurato il prosieguo delle specifiche attività alle quali il personale dell'ex Corpo Forestale dello Stato (ora C.U.T.F.A.-*Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari* dell'Arma dei Carabinieri) era stato sino a quel momento destinato.

Tuttavia, anziché stabilizzare i distacchi funzionali delle n.2 unità dell'ex Corpo Forestale dello Stato già da tempo applicate presso questa Procura per sopperire alla mancata creazione della aliquota P.G. del Corpo Forestale prevista dalla L. n. 4/2011, inopinatamente, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, attraverso il dipendente *Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari-C.U.T.F.A.* (ex Corpo Forestale dello Stato) dell'Arma dei Carabinieri Gruppo di Salerno disponeva il rientro con nota n. 3332 datata 19/8/2019 e con successiva nota prot. n. 12853 del 18/12/2019 delle due unità dell'ex Corpo Forestale dello Stato che erano state sino a quel momento distaccate presso questa Procura.

In presenza della descritta situazione di grave carenza di personale di P.G., lo scrivente ha quindi chiesto ed in parte ottenuto dai Comandi di Polizia Locale dei Comuni del Circondario e da altre amministrazioni e Forze dell'Ordine (Agenzia delle Dogane, Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, con esclusione della Polizia di Stato, che - al contrario - richiamava in servizio l'unica unità di P.G. qui in precedenza comandata in distacco funzionale) l'applicazione ai sensi dell'articolo 5 comma 2° Disp. Att. C.p.p. e/o ai sensi della circolare 13/5/2016 n. DAG 89034-U del Ministero della Giustizia di personale di P.G. in forza presso le medesime da utilizzare presso gli uffici di Procura nei termini e con le modalità fissate con la delibera 9/6/2005 del Consiglio Superiore della Magistratura³².

³² Presso la Procura di Nocera Inferiore viene strettamente osservata la delibera del *Plenum* del Consiglio Superiore della Magistratura in data 9 giugno 2005 che, in tema di utilizzazione del personale di polizia giudiziaria presso gli uffici di Procura, dispone che "l'art. 59 C.p.p. prevede che il magistrato che dirige l'ufficio di Procura della Repubblica possa dare disposizioni (di ordine generale e non riferite al singolo procedimento) affinché il personale assegnato alla Sezione sia destinato a compiti diversi da quelli di polizia giudiziaria. Una interpretazione sistematica del quadro normativo sembra comportare che a detto personale possano essere attribuiti compiti ausiliari a sostegno delle attività istituzionalmente svolte dall'ufficio, e dunque anche compiti che rivestono natura amministrativa. (...) tra i compiti ordinariamente attribuibili alla polizia giudiziaria nell'ambito delle indagini sono ricomprese, in quanto strettamente finalizzate allo svolgimento e alla prosecuzione delle indagini stesse, anche attività coincidenti con tipici atti amministrativi di competenza delle segreterie o di altri soggetti ausiliari (...) non vi sono ragioni per escludere che il personale delle Sezioni possa essere destinato a svolgere attività di raccordo tra le indagini delegate ai servizi territoriali

In conseguenza di quanto sin qui riferito, l'attuale situazione dell'Ufficio relativa alla presenza in servizio di unità di polizia giudiziaria è la seguente:

SITUAZIONE AL 30/11/2021	ARMA DEI CARABINIERI	POLIZIA DI STATO	GUARDIA DI FINANZA	POLIZIA LOCALE	AGENZIA DELLE DOGANE	GUARDIA COSTIERA- CAPITANEA DI PORTO	MINISTERO DELL' AGRICOLTURA- ISPETTORATO REPRESSIONE FRODI (ICQRF)
art. 5 comma 1 presenze effettive dell'organico alla data del 30 novembre 2021	6	6	3	-	-	-	-
unità di PG applicate presso le Sezioni di PG ex art.5 comma 2 DPR n. 271/1989 suddivisi per amministrazione di provenienza alla data del 30/11/2021	-	-	-	9	-	-	1
unità di PG in regime di distacco funzionale non riconducibili all' art. 5 comma 2 DPR n. 271/1989	1	-	2	3	1	1	-

La Sezione di Polizia Giudiziaria attualmente risulta così composta:

Aliquota Carabinieri: n. 6 unità, di cui un responsabile

Aliquota Polizia di Stato: n. 6 unità, di cui un responsabile

Aliquota Guardia di Finanza: n. 4 unità, di cui un responsabile

Per quanto riguarda l'attuale scopertura delle unità di polizia giudiziaria di cui all'articolo 5 comma 1 Disp. Att. C.p.p. la situazione è pertanto la seguente:

ALIQUOTE	ARMA DEI CARABINIERI	POLIZIA DI STATO	GUARDIA DI FINANZA
posti in pianta organica	6	7	3
posti coperti	6	6	3
posti scoperti	-	1	0

In considerazione del rapporto minimo di n. 2 unità di polizia giudiziaria per ciascun magistrato previsto per il personale di P.G. di cui all'articolo 5 comma 1 Disp. Att. C.p.p., appare evidente l'attuale situazione di grave carenza di forze di polizia giudiziaria esistente

e i necessari adempimenti operati dall'ufficio di Procura della Repubblica con riferimento ai procedimenti in corso ed alla loro gestione documentale. (...) le attività amministrative eventualmente svolte dal personale delle Sezioni di polizia giudiziaria debbono avere carattere ausiliario e secondario rispetto a quelle proprie e ordinarie previste dalla legge e non possano assumere una rilevanza ed una sistematicità che si pongano nei fatti in contrasto con quel carattere e diventino tali da snaturare il ruolo e le funzioni tipiche che giustificano la presenza organica del personale di polizia giudiziaria all'interno degli uffici giudiziari (...)".

presso la Procura della Repubblica di Nocera inferiore, che in rapporto ai 12 magistrati in organico dovrebbe potersi avvalere di almeno 24 unità di P.G. in luogo delle 16 oggi tabellarmente previste.

4- Rapporti tra Procuratore e Sostituti in materia di assegnazioni - possibili contrasti e potere di revoca

La revoca dell'assegnazione di un procedimento costituisce, nei rapporti tra Procuratore e Sostituti, uno dei temi più sensibili, affrontato nella delibera del C.S.M. 21 settembre 2011 che al riguardo poneva i seguenti principi:

- 1) secondo quanto dispone il D.Lgs. n. 106/2006 sin dall'art. 1 comma 1, il Procuratore della Repubblica è «*titolare esclusivo dell'azione penale*». Ne consegue che compete al Procuratore della Repubblica la decisione sia sull'*an* sia sul *quomodo* dell'esercizio dell'azione penale;
- 2) nel sistema vigente, il Procuratore della Repubblica può non essere titolare di tutti i procedimenti, in quanto ne abbia assegnati gran parte ai suoi Sostituti ma mantiene comunque la competenza a intervenire nelle determinazioni sull'esercizio dell'azione penale. Ed in questa prospettiva l'imposizione di un “*visto*” preventivo sugli atti di esercizio dell'azione può risultare certamente funzionale ad un più efficiente esercizio dei suoi poteri;
- 3) in quanto titolari dei procedimenti loro assegnati, i Sostituti esercitano in piena autonomia le scelte investigative e hanno diretta competenza ad adottare qualsiasi atto del procedimento, quando tali determinazioni non risultino in contrasto con specifiche direttive impartite dal Procuratore della Repubblica. Solo l'art. 3 D.Lgs. n. 106/2006 deroga a questa chiara ripartizione di competenze ma vi deroga per le determinazioni in materia di misure cautelari, che, pur essendo solo interlocutorie, hanno un'evidente particolare rilevanza costituzionale;
- 4) in definitiva, l'assegnazione dei procedimenti ai Sostituti trasferisce loro anche il potere di azione, salvo che il Procuratore della Repubblica, preventivamente informato, non revochi l'assegnazione, quando ritenga che l'azione penale non vada esercitata o vada esercitata con altre modalità;
- 5) l'eventuale contrasto che insorga tra il Procuratore della Repubblica e i suoi Sostituti è regolato dall'art. 2 comma 2 D.Lgs. n. 106/2006 in modo da salvaguardare sia il potere direttivo del Capo dell'Ufficio sia l'indipendenza e l'autonomia dei magistrati addetti all'Ufficio. È previsto infatti che, in caso di contrasto, il Procuratore della Repubblica non possa certo imporre al Sostituto una scelta non condivisa ma possa solo revocare l'assegnazione del procedimento. In realtà l'art. 2 comma 2 D.Lgs. n. 106/2006 prevede la revoca solo per il caso di contrasto circa le modalità di esercizio dell'azione penale, oltre che per il caso di violazione delle eventuali direttive impartite dal Procuratore della Repubblica. Ma è evidente che, se la revoca è possibile per un contrasto sulle determinazioni interlocutorie, a maggior ragione deve essere possibile per un contrasto sulle determinazioni conclusive circa la necessità dell'esercizio stesso dell'azione penale. E poiché il contrasto sull'*an* dell'esercizio dell'azione penale può riguardare anche solo alcuni dei fatti o alcuni degli indagati, la revoca potrà ovviamente risultare circoscritta entro i limiti dell'effettivo contrasto, quando non ne risulti un pregiudizio per l'intero procedimento. In tal caso il Sostituto non potrà rifiutarsi di compiere atti o svolgere indagini relative a posizioni sulle quali un contrasto non si è in effetti manifestato;

- 6) la revoca tuttavia non può certo essere fine a sé stessa ma deve preludere a tre soli esiti possibili:
- a) il compimento di ulteriori indagini, che fossero invece ritenute non necessarie dal Sostituto dissenziente;
 - b) l'esercizio dell'azione penale con modalità diverse (ad esempio la scelta di un rito speciale) da quelle proposte dal Sostituto dissenziente;
 - c) la richiesta di archiviazione in luogo dell'esercizio dell'azione penale o viceversa.
 - d) il contrasto può anche riguardare la qualificazione giuridica dei fatti controversi. E non vi è dubbio che competono al Procuratore della Repubblica anche le determinazioni circa la qualificazione dei fatti per i quali esercitare l'azione penale.

Si tratta - come si vede - di una tematica molto delicata in ordine alla quale si avvertiva più che mai la necessità dell'adozione di una disciplina di carattere generale del C.S.M. in tema di organizzazione dell'Ufficio del Pubblico Ministero, che è stata adottata dall'organo di autogoverno con la circolare del 17/11/2017 che, sullo specifico tema della revoca, ha provveduto ad individuare con chiarezza i presupposti in presenza dei quali è possibile farvi luogo, con un preciso rinvio alla legge primaria, favorendo inoltre, nell'ottica di *extrema ratio* che la connota, la massima ricerca di soluzioni condivise attraverso la massima interlocuzione con il magistrato assegnatario. È riservata in ogni caso all'Organo di autogoverno la verifica, anche sulla base delle osservazioni e delle controdeduzioni dei soggetti coinvolti, della correttezza del provvedimento di revoca con riguardo alla sussistenza dei presupposti, al rispetto delle regole procedurali, alla ragionevolezza e congruità della motivazione, elementi, questi, in carenza dei quali, il Consiglio può formulare osservazioni e rilievi al Procuratore. Speculare al potere di revoca del Procuratore è la possibilità, espressamente riconosciuta al Sostituto dall'art. 16, di rinunciare all'assegnazione nei casi di insanabile contrasto con il Capo dell'Ufficio ovvero con eventuali coassegnatari del procedimento. A tal riguardo, in coerente simmetria con la precedente disposizione, si prevede che anche la rinuncia avvenga con provvedimento motivato, da comunicare al C.S.M. per la presa d'atto. La norma è posta a presidio della dignità delle funzioni del Sostituto che, in un contesto caratterizzato dal ruolo preminente del Procuratore, non può essere costretto a continuare una attività investigativa in cui non crede o ad adottare provvedimenti imposti dal dirigente e per i quali manifesta un insanabile dissenso.

In ogni caso si può in definitiva ritenere che nella fase delle indagini preliminari l'assegnazione del procedimento possa essere revocata - con provvedimento motivato e nel rispetto delle scansioni procedurali specificamente indicate dall'art. 15 della circolare C.S.M. 17/11/2017 quando il magistrato assegnatario non si attenga ai criteri definiti o alle direttive impartite in via generale o con il provvedimento di assegnazione e quando insorga contrasto insanabile tra il magistrato assegnatario e il Procuratore della Repubblica circa la necessità o le modalità di conduzione delle attività di indagine o sulla qualificazione giuridica dei fatti ovvero sulle determinazioni conclusive in ordine all'esercizio dell'azione penale.

Il testo vigente dell'art. 15 della circolare C.S.M., così come emendato con la delibera n. 21/2020 del 16/12/2020, così dispone in tema di revoca dell'assegnazione:

“Art. 15 - Revoca dell'assegnazione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, se nel corso delle attività di indagine relative ad un procedimento il magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti dal Procuratore, in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato assegnatario e il Procuratore della Repubblica un contrasto circa le relative modalità di

- applicazione, il Procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, sentito il magistrato, può revocare l'assegnazione del procedimento al quale si riferisce il contrasto.*
- 2. La revoca può intervenire fino a quando il procedimento non risulti definito. Successivamente il Procuratore, ove intenda designare un altro Sostituto in deroga ai criteri generali fissati nel Progetto Organizzativo, provvede con atto motivato; tuttavia, in caso di regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, la titolarità dello stesso è mantenuta dall'originario assegnatario.*
 - 3. Prima di procedere alla revoca, il Procuratore della Repubblica consulta il Procuratore Aggiunto, cura la massima interlocuzione possibile con il magistrato assegnatario, ed esperisce ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.*
 - 4. Il procedimento oggetto di revoca è riassegnato secondo le disposizioni del Progetto Organizzativo sulle assegnazioni.*
 - 5. Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca di cui ai commi 1 e 2, il magistrato può presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica, che - nei successivi cinque giorni - le trasmette, unitamente all'atto di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. affinché siano verificati la sussistenza dei presupposti richiesti, il rispetto delle regole procedurali e la ragionevolezza e congruità della motivazione adottata. Il Procuratore della Repubblica trasmette in ogni caso il decreto con i relativi allegati al C.S.M. che, in presenza di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di trenta giorni, salvo quanto previsto dal comma 6.*
 - 6. Il Procuratore della Repubblica, qualora ritenga che la trasmissione degli atti al C.S.M. prevista dal comma precedente pregiudichi le esigenze di segretezza delle indagini, provvede all'inoltro della documentazione, non appena tali esigenze siano venute meno, dando conto dei motivi che hanno reso imprescindibile il differimento.*
 - 7. Nei casi di ritenuta insussistenza dei presupposti, di violazione delle regole procedurali o di incongruità della motivazione della revoca, il C.S.M., nel prendere atto del provvedimento, trasmette al Procuratore della Repubblica le relative osservazioni e gli specifici rilievi.*
 - 8. I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati al Procuratore della Repubblica interessato, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed al Procuratore generale presso la Corte di Appello e sono inseriti nel fascicolo personale del dirigente, anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma”.*

5. Vice Procuratori onorari

Come accennato in premessa, con il decreto n. 3563/17.U del 4/12/2017 - che deve qui intendersi espressamente richiamato, laddove non innovato dalle disposizioni del presente Progetto Organizzativo - è stata regolamentata ex novo l'attività dei vice procuratori onorari in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 116/2017.

- 1) Dott.ssa Bonavita Rossella
- 2) Dott.ssa Canale Antonietta
- 3) Dott.ssa De Ligio Maria Antonietta
- 4) Dott.ssa De Martino Daniela
- 5) Dott.ssa D'Urso Giancarla
- 6) Dott.ssa Fatica Anna
- 7) Dott.ssa Miele Pia

- 8) Dott. Spiezia Francesco
- 9) Dott. Accarino Saverio Maria

6- L'informatizzazione dell'Ufficio

Quanto allo stato di attuazione dell'automazione dell'Ufficio, all'adozione ed utilizzazione di programmi telematici ed alla dotazione di risorse materiali e strumenti informatici, va segnalato che, nonostante alcune croniche criticità, individuabili in particolare nella mancanza generalizzata dei gruppi di continuità negli uffici e nell'inadeguatezza della rete, che rende estremamente lenta ed instabile la connessione ad *Internet*, l'Ufficio ha sostenuto una rilevante attività di informatizzazione sia attraverso la dotazione di più aggiornato materiale hardware che attraverso l'adozione degli applicativi software di gestione dei servizi, tesi in particolare alla digitalizzazione del processo penale.

Attualmente infatti risultano informatizzati i seguenti servizi:

1. SIEP (Sistema Esecuzione Penale)
2. SNT (Sistema Notifiche Penali)
3. *Time Management* (Presenze del Personale)
4. SCRIPTA@ (Protocollo Informatico)
5. SIAMM (Servizio Gestione Automezzi e Servizio Spese di Giustizia mod. 1 ASG e mod. 2 ASG)
6. INIT (SICOGE - Sistema di Contabilità Generale)
7. SIGEG (Sistema Gestione Edifici Giudiziari)
8. GECO (Gestione dell'Inventario Beni Mobili)
9. SIT- MP (già SIPPI Sistema Informativo Telematico Misure di Prevenzione)
10. ECRIS (European criminal Information System)
11. SA.GA.CE. (Riconoscimento sentenze straniere)
12. SICP
13. AGI (Registro rogatorie Passive dall'estero)
14. Consolle Penale del Magistrato.

Tutto il personale è dotato di indirizzo di posta elettronica personale.

Gli indirizzi di posta certificata di cui l'ufficio è dotato sono:

- 1) *depositoattipenali.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it*
- 2) *ricezioneatti.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it*
- 3) *casellario.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it*
- 4) *intercettazioni.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it*
- 5) *sez.1.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it*
- 6) *sez.2.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it*
- 7) *sez.3.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it*

A questi si aggiungono gli indirizzi di posta certificata del Procuratore e l'indirizzo pec collegato alla gestione del protocollo ministeriale *scripta@: prot.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it*

In data 1/9/2020, a seguito di stipula di protocollo d'intesa con il Tribunale sottoscritto il 14/7/2020, si è dato avvio all'utilizzo dell'applicativo *TIAP-Document@* per la digitalizzazione dei fascicoli processuali penali.

È in uso il Portale delle notizie di reato (Portale NDR) per la protocollazione delle Notizie di reato da parte delle forze di Polizia e l'inserimento in esso anche della C.N.R. in formato pdf che automaticamente viene ribaltata in TIAP all'atto dell'iscrizione del fascicolo.

A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sono stati prontamente adottati tutti gli strumenti informatici messi a disposizione dal Ministero per consentire il deposito con valore legale di atti processuali da parte dei difensori come previsto dall'art. 24 D.L. n. 137 del 28/10/2020 e dall'art. 1 del D.M. Ministro della Giustizia 13/1/2021.

È stato attivato anche il pagamento delle copie in modalità telematica, dando così possibilità ai difensori di ricevere la copia degli atti a mezzo posta certificata previo il pagamento dei diritti di cancelleria attraverso l'apposita funzione presente sul Portale dei servizi di giustizia (PST) e il successivo annullamento ad opera dell'Ufficio della ricevuta telematica.

Da marzo del 2019 si è dato impulso alla creazione di uno sportello informatico attraverso posta certificata per la richiesta e la successiva consegna delle certificazioni ex art. 335 c.p.p. Sono attivi i seguenti collegamenti WEB:

1. SIC (Sistema Informativo del Casellario)
2. SIDET WEB (Sistema Informativo Detenuti)
3. LEXTEL (Difensori di ufficio)
4. NJR (Casellario Europeo)
5. VALERIA (Servizio per l'invio telematico al CSM dei dati sull'organizzazione dell'ufficio e sui magistrati)
6. COSMAPP (Gestione proposte tabellari e organizzative)
7. SPT WEB (Assenze brevi per malattia - Scioperi - Modelli - Cedolino Unico)
8. INPS (consultazione - attestati malattia) - Punto Unico Visite Mediche
9. Acquisti in rete P.A. (convenzioni, mercato elettronico, Equitalia)
10. LEXTEL (sistema automatico per la nomina dei difensori di ufficio)
11. ENTRATEL
12. ITALGIURE WEB
13. CED - Corte di Cassazione

L'Ufficio si sta impegnando a sperimentare tutti gli strumenti informatici messi a disposizione, sul piano della programmazione, dai competenti organi ministeriali.

Lo scrivente è infatti profondamente convinto del fatto che - stante l'assenza di prospettive di significativi miglioramenti della situazione dell'organico del personale nel breve-medio periodo (il PNRR prevede infatti un supporto straordinario sotto tale profilo solo per il settore giudicante) - solo dall'utilizzazione dello strumento informatico potranno provenire economie di gestione del personale esistente, chiamate a più specializzate e produttive funzioni, con conseguente oggettivo e concreto miglioramento in termini sia qualitativi che quantitativi della produttività del servizio giudiziario.

L'auspicio è di poter superare quanto prima i cronici problemi di spazio al fine di individuare un ambiente idoneo ove allocare una o più postazioni che consentano ai difensori di visualizzare i fascicoli inseriti in TIAP e di chiederne copia anche su supporto informatico.

I risultati allo stato conseguiti e le ulteriori iniziative in corso, sono analiticamente illustrati nell'allegata relazione sullo stato dell'informatizzazione di questo Ufficio redatta dal Magistrato referente per l'informatica, Dott.ssa Anna Chiara Fasano.

7- Le iniziative intraprese dall'Ufficio - in seguito ad interlocuzioni con il locale Tribunale - in tema di ragionevole durata dei processi e di rischio prescrizione dei reati ed in genere in tema di recupero di efficienza del Servizio Giustizia nel Circondario

Premesso che a norma dell'art. 73 dell'Ordinamento Giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (non abrogato dalla riforma) *“il P.M. ... veglia alla pronta e regolare amministrazione della giustizia”*, l'interlocuzione Procura-Tribunale deve ritenersi fondamentale per la formazione dei ruoli di udienza e la definizione dei processi in tempi ragionevoli. Il principio è stato previsto dal D.L.vo 25/2006 contenente la disciplina dei Consigli Giudiziari, composti da una quota prefissata di magistrati requirenti e tra le cui competenze vi è anche quella di esprimere parere sulle tabelle degli uffici giudicanti.

In sede di normativa secondaria, le circolari del C.S.M. in tema di formazione delle tabelle e anche la più volte evocata circolare emanata il 17/11/2017 dal C.S.M. in tema di organizzazione dell'Ufficio del Pubblico Ministero, prevedono - come si è più volte sin qui sottolineato - che il Procuratore della Repubblica debba contribuire alla formulazione di criteri obiettivi e predeterminati per la formazione dei ruoli delle udienze penali ex art. 132 bis Disp. Att. C.p.p. al fine di garantire la tendenziale continuità di trattazione del processo, nel corso del giudizio di primo grado, da parte dello stesso magistrato che ha curato le indagini (nonostante l'abrogazione dell'art. 3 Disp. Att. C.p.p.), in particolare nei processi più complessi.

Lo scrivente ha pertanto ritenuto sin dal suo insediamento auspicabile l'elaborazione di buone prassi in comune con il Tribunale di Nocera Inferiore, previa adozione da parte di quest'ultimo di opportune modifiche rese necessarie dalla diversa organizzazione dell'Ufficio di Procura, al fine di una più efficiente gestione delle udienze penali capace di assicurare nel contempo risparmio di tempi di lavoro ed abbattimento dei costi di giustizia, sino ad arrivare ad una speculare organizzazione dei due uffici, attraverso l'elaborazione di prassi inerenti gli aspetti organizzativi relativi alla gestione delle udienze, alla interpretazione delle norme processuali ed alla gestione informatizzata del processo (cfr. delibera del C.S.M. sulle buone prassi negli uffici giudiziari del 27/7/2010), previa - ovviamente - l'adozione di un meccanismo di costante monitoraggio delle criticità e la conseguente ricerca di soluzioni condivise che, preso atto delle risorse umane e materiali disponibili, rispondano ai principi consacrati dall'art. 97 primo comma della Costituzione e, in definitiva, dimostrino la capacità e volontà dei dirigenti degli uffici di non rassegnarsi a una giurisdizione che produce disservizio.

Invero, la perdurante inadeguatezza complessiva degli organici rispetto all'esigenza di far fronte, in tempi ragionevoli, alla domanda di Giustizia dei cittadini, impone ai dirigenti degli uffici (inquirenti e giudicanti) il compito di adottare iniziative e provvedimenti organizzativi idonei a razionalizzare la trattazione degli affari e l'impiego, a tal fine, delle risorse disponibili.

La necessità di un proficuo raccordo tra i due Uffici, Tribunale e Procura, risulta oggi ancor più evidente ed urgente in considerazione della maggiore efficienza definitiva raggiunta da questa Procura a partire dal 2018 (dopo il varo del previgente Progetto Organizzativo) che ha inevitabilmente determinato un sovraccarico per il Tribunale.

In tale prospettiva era apparsa come un segnale positivo la risposta - sia pure interlocutoria - fornita con nota n. 845/18 in data 02/03/2018 dal Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore alla nota n. 3751-3752 datata 11-12/12/2017 con la quale lo scrivente - oltre ad anticipargli il progetto (poi realizzato) di suddividere l'Ufficio di Procura in tre Sezioni specializzate per materie, per la cui piena funzionalità sarebbe stata auspicabile una speculare organizzazione anche dei tre collegi giudicanti in cui era già suddivisa la Sezione Penale del Tribunale di Nocera Inferiore - gli chiedeva *“di voler far conoscere il suo avviso con riguardo all'individuazione dei criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti in fase di giudizio,*

tenendo conto delle limitate risorse disponibili e dell'esigenza di fornire in ogni caso un'adeguata risposta alla domanda di giustizia".

Nella sua risposta in data 02/03/2018, infatti, il Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore individuava *in prospettiva, "aree di possibile specializzazione o semi-specializzazione ... anche per il settore dibattimentale"* sostanzialmente coincidenti con quelle individuate da questo Ufficio di Procura, per fare poi richiamo - quanto alla individuazione dei criteri di priorità ai quali far riferimento - al disposto dell'art. 132 bis delle norme di attuazione del C.p.p..

Come già più volte riferito, questo Ufficio ha nuovamente interloquito con il Tribunale sui medesimi temi (come imposto dalle circolari del C.S.M.) in occasione della predisposizione da parte del Presidente delle Tabelle di organizzazione del Tribunale di Nocera Inferiore per il successivo triennio, rispondendo alla sua nota n. 4626/2020 del 20/10/2020 con la quale lo stesso chiedeva allo scrivente Procuratore della Repubblica un eventuale contributo - alla luce degli obiettivi prioritari di miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria - utile ai fini della redazione del predetto provvedimento organizzativo.

Lo scrivente - pur trovandosi incondizionatamente d'accordo con il Presidente del Tribunale in merito all'individuazione (più volte menzionata nella bozza dallo stesso fattagli pervenire) della riduzione delle pendenze quale obiettivo primario da perseguire nel successivo triennio, riteneva di dover sottolineare che non avrebbe dovuto tuttavia trattarsi di un obiettivo meramente *"quantitativo"*, cioè orientato a perseguire risultati solo sul versante della statistica, dovendosi ritenere come altrettanto importante il conseguimento anche di miglioramenti sotto il profilo della *"qualità"* dei risultati dell'attività giudiziaria.

A tal riguardo lo scrivente rilevava che una delle principali criticità e cause di inefficienza della Procura della Repubblica e dello stesso Tribunale di Nocera Inferiore, era rappresentato - insieme all'insostenibile mole di procedimenti pendenti - dall'elevata incidenza di cause definite in sede dibattimentale con esiti assolutori o con declaratorie di estinzione per intervenuta prescrizione. Mentre quest'ultimo esito trovava agevole spiegazione nelle difficoltà in passato incontrate dall'ufficio di Procura e dallo stesso Tribunale (a causa di organici insufficienti e di numeri insostenibili di sopravvenienze) nel definire in tempo utile gran parte dei procedimenti giunti (spesso assai tardi, per i motivi suesposti) alla fase dibattimentale, non altrettanto poteva dirsi con riguardo all'elevata incidenza di esiti assolutori, che non poteva altro che ricondursi all'impossibilità di garantire neppure per i processi più importanti e delicati la continuità di trattazione del procedimento nella fase del giudizio dal parte dello stesso magistrato titolare delle indagini.

Osservava lo scrivente nella sua nota indirizzata al Tribunale che, in mancanza di un tale opportuno e perciò auspicabile raccordo, si sarebbe inevitabilmente prolungata la sequela di *"processi inutili"* alla quale si assisteva da anni, capaci solo di impegnare pubblici ministeri, giudici, avvocati, parti, investigatori, personale giudiziario e testimoni in una dispendiosa attività sostanzialmente priva di scopo, perché incapace di giungere a concreti e tangibili risultati.

Rilevava d'altro canto lo scrivente che - pur essendo espressamente contemplata, fra i parametri indicatori della professionalità di ogni magistrato, anche l'esistenza di eventuali significative anomalie del rapporto esistente tra provvedimenti emessi o richiesti e provvedimenti non confermati o rigettati, in relazione all'esito delle successive fasi e gradi del procedimento - risultava pressoché impossibile, con riguardo ai pubblici ministeri, monitorare l'esito, nelle fasi e/o nei gradi successivi, delle richieste formulate e/o delle decisioni prese, atteso che non veniva in alcun modo resa possibile la responsabilizzazione

dei medesimi verso un esito positivo delle indagini dagli stessi avviate e definite, se non veniva data loro la possibilità di seguirne il corso nelle successive fasi dell'udienza preliminare e del dibattimento.

Osservava lo scrivente al riguardo che, anche se l'art. 3 Disp. Att. C.p.p. era stato abrogato, la continuità del P.M. dalle indagini al dibattimento continuava ad essere ritenuta come un fattore di efficienza nell'azione di contrasto giudiziario al crimine e costituiva, quindi, un criterio organizzativo da perseguire in ogni modo³³.

Ciò premesso, lo scrivente nel rispondere alla nota n. 4626/2020 del 20/10/2020 del Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, sottolineava con forza³⁴ la necessità di un proficuo raccordo tra i due Uffici, Tribunale e Procura, imposta dalla perdurante inadeguatezza complessiva degli organici rispetto all'esigenza di far fronte, in tempi ragionevoli, alla domanda di Giustizia dei cittadini, situazione che poneva come urgente l'adozione di iniziative e provvedimenti organizzativi idonei a razionalizzare la trattazione degli affari e l'impiego, a tal fine, delle risorse disponibili verso obiettivi non condizionati dal prioritario obiettivo del mero abbattimento delle pendenze.

In tale prospettiva, lo scrivente ribadiva al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore quanto aveva già richiesto al suo predecessore con la sua nota n. 3751-3752 datata 11-12/12/2017 nella quale - in considerazione della suddivisione dell'ufficio di Procura in tre sezioni specializzate per materie omogenee - si auspicava da parte dello scrivente una speculare organizzazione anche dei tre collegi giudicanti in cui era già suddivisa la Sezione Penale del Tribunale di Nocera Inferiore, assetto che avrebbe consentito anche di assicurare - così come disposto in più circolari del C.S.M. - *“la tendenziale continuità della designazione del Sostituto o dei Sostituti originariamente incaricati delle indagini per tutte le fasi del medesimo grado”* e quindi una maggiore qualità delle decisioni determinata da una maggiore responsabilizzazione dell'organo dell'Accusa.

³³ Tale criterio è fatto rivivere dal C.S.M. nella circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009- 2011, che ai paragrafi 62.3 e 62.4 prescriveva: *“62.3. - Nel settore penale (...) i criteri obiettivi e predeterminati che vengono utilizzati per la fissazione dei ruoli (...) sono finalizzati soprattutto a garantire le esigenze di continuità nella trattazione del procedimento da parte dello stesso Sostituto Procuratore della Repubblica sia nella fase del dibattimento che nella fase dell'udienza preliminare o della trattazione del rito abbreviato. Alla individuazione dei suddetti criteri si deve pervenire dopo aver sentito il Procuratore della Repubblica (...). 62.4. - Nella fissazione delle udienze penali (...) deve essere assicurata la tendenziale continuità della designazione del Sostituto o dei Sostituti originariamente incaricati delle indagini per tutte le fasi del medesimo grado ed, in particolare, per i procedimenti di maggiore complessità, rilevanza e durata (...)”*. Tale indicazione è stata da ultimo ribadita dal C.S.M. anche nella recente circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2020-2022, approvata con delibera 23 luglio 2020, che all'articolo 192 ancora una volta dispone *“1. Nel settore penale (...) i criteri obiettivi e predeterminati che vengono utilizzati per la fissazione dei ruoli dei processi (...) 2. (...) sono finalizzati soprattutto a garantire le esigenze di continuità nella trattazione del procedimento da parte dello stesso Sostituto Procuratore della Repubblica sia nella fase del dibattimento che nella fase dell'udienza preliminare o della trattazione del rito abbreviato. 3. Alla individuazione dei suddetti criteri si deve pervenire dopo aver sentito il Procuratore della Repubblica (...). 4. Nella fissazione delle udienze penali dinanzi al giudice del dibattimento, al Gip e al Gup, è assicurata la tendenziale continuità della designazione del Sostituto o dei Sostituti originariamente incaricati delle indagini per tutte le fasi del medesimo grado e, in particolare, per i procedimenti di maggiore complessità, rilevanza e durata (...)”*. Tale indirizzo è stato ulteriormente ribadito dal C.S.M. nella nuova circolare del 16/12/2020 sull'organizzazione degli uffici di Procura, che all'art. 12 così dispone: *“Art. 12 - Designazione per l'udienza - 1. Il Procuratore della Repubblica definisce nel Progetto Organizzativo i criteri generali di individuazione del magistrato designato a svolgere le funzioni del pubblico ministero nell'udienza penale, curando, ove possibile, che sia garantito il principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive. 2. Al fine di garantire quanto disposto dal comma 1, il Procuratore della Repubblica opera ogni opportuno e preventivo raccordo con il Presidente del Tribunale”*.

³⁴ Lo scrivente, concludeva la sua nota sottolineando la necessità *“che i dirigenti degli uffici dimostrino la capacità e volontà di non rassegnarsi a una giurisdizione che produce disservizio”*.

Nessun riferimento alle suddette proposte risulta tuttavia rinvenibile nelle Tabelle di organizzazione del Tribunale di Nocera Inferiore varate in data 17/12/2020 dal Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore.

Accantonato - allo stato - il sopra descritto progetto virtuoso di speculare organizzazione dei tre collegi giudicanti in cui è suddivisa la Sezione Penale del Tribunale di Nocera Inferiore e delle tre sezioni specializzate della Procura, la ripartizione delle udienze collegiali tra i Sostituti è stata organizzata mediante una turnazione abbinata al giorno della settimana ed al collegio giudicante, assetto che almeno consente ai PP.MM. in servizio presso l'Ufficio di seguire in fase dibattimentale gli stessi processi (sia pure il più delle volte istruiti nella fase delle indagini da altro Sostituto) dinanzi allo stesso collegio, evitando almeno di disperdere il patrimonio di conoscenze derivante dallo studio dei fascicoli processuali, soprattutto allorquando si tratti di procedimenti di particolare complessità per numero di imputati e di imputazioni. Analogamente, si è proceduto in sede di ripartizione delle udienze preliminari tra i Sostituti mediante l'abbinamento GUP-P.M., che consente di raggiungere anche in tale fase processuale il medesimo risultato sopra descritto con riguardo alle udienze collegiali.

Non si tratta ancora dell'auspicato meccanismo che avrebbe reso possibile al Sostituto che ha curato la fase delle indagini preliminari di rappresentare l'organo dell'accusa anche per l'intera durata della fase dibattimentale sino alla sentenza ma è tutto ciò che l'ufficio di Procura ha potuto per parte sua preordinare al fine di assicurare almeno in parte un'effettiva continuità tra la fase delle indagini e la fase dibattimentale e non disperdere il patrimonio di conoscenze acquisito dal singolo Sostituto nella fase delle indagini.

Una nuova interlocuzione con il locale Tribunale si è avuta in occasione della stesura del presente Progetto Organizzativo, allorquando - rispondendo in data 18/12/2021 alla nota prot. n. 2269/2021 del 25/10/2021 a firma dello scrivente - la Dott.ssa Cinzia Apicella, Presidente della Sezione Penale del Tribunale, riferiva - con riguardo alla chiesta strutturazione in sezioni specializzate per materie anche dei tre collegi giudicanti, sul modello delle Sezioni costituite presso la Procura - che *“allo stato, alla luce dell'esiguo numero dei componenti dei tre collegi penali da cui è composta la Sezione (ciascuno dei Collegi con tre magistrati e peraltro, alcuni di essi in precaria composizione in vista di futuri spostamenti interni alla Sezione con l'Ufficio GIP/GUP in difficoltà avendo subito più scoperture o per stati di aspettativa per maternità in corso), non sussiste una concreta possibilità di suddividere i Collegi per materia come le sezioni specializzate già presenti presso il Vs. Ufficio di Procura”* concordando peraltro con lo scrivente circa *“la opportunità che il P.M. che abbia effettuato le indagini possa anche seguire, ove possibile, anche tutta la fase del dibattimento proprio per non disperdere la sistematicità nonché il tempo e le risorse anche umane impiegate nelle stesse e che in ogni caso che il P.M. che abbia presenziato alla prima udienza sia lo stesso nel corso del processo”*.

PARTE SECONDA

PROGETTO ORGANIZZATIVO

1- LA STRUTTURA E LE COMPETENZE

1.1 - L'ORGANICO DELL'UFFICIO

MAGISTRATI						
	QUALIFICA	COGNOME	NOME	D.M. NOMINA	DATA DI IMMISSIONE IN POSSESSO	SEZIONE
1	Procuratore	CENTORE	Antonio	12/11/1981	13/04/2017	-
2	Sostituto	LENZA	Roberto	11/04/1995	04/05/2000	I
3	Sostituto	PALMIERI	Davide	18/02/2014	22/11/2018	II
4	Sostituto	FASANO	Anna Chiara	18/02/2014	13/03/2018	I
5	Sostituto	COLUCCI	Claudia	18/02/2014	26/04/2019	I
6	Sostituto	VESSA	Viviana	18/01/2016	02/11/2017	III
7	Sostituto	AMORUSO	Gaetana	18/01/2016	02/11/2017	III-IV
8	Sostituto	DIANA	Donatella	03/02/2017	10/05/2018	III
9	Sostituto	RUBANO	Angelo	03/02/2017	10/05/2018	I
10	Sostituto	LO CONTE	Federica	07/02/2018	05/04/2019	III
11	Sostituto	FIORILLO	Marco	03/01/2020	27/09/2021	I
12	Sostituto	-	-	-	-	II

VICE PROCURATORI ONORARI					
	COGNOME	NOME	D.M. NOMINA	DATA DI IMMISSIONE IN POSSESSO	ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO
1	Bonavita	Rossella	19/02/1998	19/07/2001	SI
2	Canale	Antonietta	06/06/2001	03/09/2001	NO
3	De Ligio	Maria Antonietta	03/07/2002	13/08/2002	NO
4	De Martino	Daniela	19/05/1999	31/01/2002	NO
5	D'Urso	Giancarla	16/01/2012	27/02/2012	SI
6	Fatica	Anna	16/01/2012	27/02/2012	SI
7	Miele	Pia	13/10/1994	23/01/2015	SI
8	Spiezia	Francesco	26/03/2013	04/06/2013	SI
9	Accarino	Saverio Maria	15/10/1992	13/01/2015	SI
10	-	-	-	-	-

1.2- IL QUADRO DELLE SEZIONI

Come più volte ricordato, l'Ufficio è stato ripartito in tre Sezioni, con relative attribuzioni di competenza interna, che attualmente sono così composte:

alla *Sezione Prima/Reati contro la Pubblica Amministrazione/Urbanistica/Ambiente/Territorio* sono assegnati n. 4 Sostituti:

- il Dott. Roberto Lenza, con funzioni di Sostituto coordinatore e di responsabile del Settore Demolizioni;
- la Dott.ssa Anna Chiara Fasano,
- la Dott.ssa Claudia Colucci;
- il Dott. Marco Fiorillo.

Alla *Sezione Seconda/Reati contro l'Economia* sono assegnati n. 3 Sostituti:

- il Dott. Davide Palmieri, con funzioni di Sostituto coordinatore;
- il Dott. Angelo Rubano;
- il terzo posto resterà vacante sino alla effettiva copertura dell'undicesimo posto di Sostituto previsto nell'organico dei magistrati.

Alla *Sezione Terza/Reati contro la Persona/Fasce Deboli* sono assegnati n. 4 Sostituti:

- la Dott.ssa Viviana Vessa, con funzioni di Sostituto coordinatore e di responsabile del Settore Affari Civili/Volontaria Giurisdizione;
- la Dott.ssa Gaetana Amoroso,
- la Dott.ssa Donatella Diana,
- la Dott.ssa Federica Lo Conte.

Sostituto coordinatore della *Quarta Sezione/Vice Procuratori Onorari* è la Dott.ssa Gaetana Amoroso.

Al *Settore Esecuzione* (dai cui compiti è escluso il Settore Demolizioni, trattato dal Dott. Lenza, in qualità di Coordinatore della Sezione Prima, in quanto riconducibile alla materia urbanistica, di competenza di detta Sezione) è assegnato il Dott. Marco Fiorillo.

Il Sostituto Procuratore anziano Dott. Roberto Lenza ricopre l'incarico di Responsabile dell'*Ufficio Innovazione e Buone Prassi*.

La Dott.ssa Anna Chiara Fasano ricopre l'incarico di *Ma.G.R.If./Magistrato Referente per l'Informatica* e svolge altresì le funzioni di Responsabile del *Settore Intercettazioni*.

La Dott.ssa Claudia Colucci svolge le funzioni di responsabile della *Banca Dati Ambientale*. Il Dott. Angelo Rubano svolge le funzioni di coordinatore del *Settore Tirocini e Formazione*.

È prevista la possibilità di modifica di quanto sopra disposto in riferimento a trasferimenti, mutate esigenze operative dell'Ufficio ovvero in accoglimento di istanze dei magistrati tendenti a migliorare la loro esperienza professionale.

In tal caso, per evitare i prevedibili inconvenienti pratici sul S.I.C.P. conseguenti alla riassegnazione di un intero ruolo specialistico, composto mediamente da migliaia di procedimenti contro noti e da altrettanti procedimenti contro ignoti e per rispondere soprattutto ad esigenze di economia processuale, il magistrato trasferito ad altra Sezione conserva fino ad esaurimento il vecchio ruolo, fatti salvi possibili interventi di riequilibrio - d'ufficio o su base volontaria - del carico di lavoro delle Sezioni o di singoli Sostituti, auspicabili laddove finalizzati ad una più omogenea trattazione da parte dei magistrati di procedimenti di competenza della Sezione di appartenenza.

Uno dei componenti della Sezione, individuato all'esito di apposito interpello svolge compiti di coordinamento delle attività del gruppo di lavoro.

Egli promuove le iniziative utili ad assicurare l'uniformità di indirizzo e la più proficua organizzazione interna, riferendone al Procuratore che esercita sul lavoro delle Sezioni funzioni di controllo, mediante il c.d. "visto" sugli atti ovvero mediante richiesta di "riferire" oralmente o per relazione scritta (v. infra), nonché assicurando uniformità di indirizzo nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme e nella valutazione delle decisioni del giudice, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza funzionale del singolo magistrato.

Il Procuratore ed i Sostituti Procuratore coordinatori delle singole Sezioni, inoltre, organizzano riunioni periodiche, eventualmente estese al Dirigente ed al personale amministrativo e/o alla polizia giudiziaria, se necessario o utile, al fine di esaminare collegialmente le varie problematiche concernenti l'organizzazione dell'Ufficio o di settori di

esso, la ripartizione delle competenze interne e dei carichi di lavoro tra le Sezioni, la utilizzazione e la distribuzione delle risorse personali e materiali; nonché riunioni periodiche imposte soprattutto dall'esigenza del necessario scambio di opinioni e di esperienze rilevanti, anche oltre l'area di competenza riservata alle singole Sezioni.

1.3- COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI DELLE SEZIONI

COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI DELLE SEZIONI SECONDO COMPETENZA PER MATERIA

PRIMA SEZIONE/PUBBLICA AMMINISTRAZIONE/AMBIENTE-TERRITORIO

- reati contro lo Stato (salvo quelli aggravati dalla finalità di terrorismo, di competenza distrettuale), la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici
- delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241 - 313 Cod. Pen.), ad eccezione di quelli di cui agli artt. 270-bis-ter-quater-quinquies- sexies, 280, 280-bis, 289-bis Cod. Pen. e di quelli aggravati ex art. 1 legge n. 15/1980.
- delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (dall'art. 314 all'art. 335 Cod. Pen.)
- delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione (dall'art. 336 all'art. 360 Cod. Pen.)
- delitti contro l'amministrazione della Giustizia (dall'art. 361 all'art. 401 Cod. Pen.), tranne quelli connessi ai sensi dell'art. 12 C.p.p. con reati trattati in procedimenti da altre Sezioni.
- reati in materia di appalti di opere pubbliche e di pubbliche forniture (dall'art. 353 all'art. 356 Cod. Pen. e artt. 21-22 legge n. 646/82)
- delitti di falso commessi dai pubblici ufficiali in atti pubblici e reati contro la fede pubblica non teleologicamente connessi a reati-fine di competenza di altre Sezioni.
- reati in materia elettorale.
- reati contro l'ordine pubblico previsti dagli artt. 414-421 Cod. Pen. - ad eccezione del reato di cui all'art. 414-bis Cod. Pen. (apologia o istigazione alla pedofilia o pedopornografia) - e dalla legislazione speciale (inclusi quelli di cui alla L. 1423/56 e succ. mod. Codice Antimafia Decr. Lgs.vo 159/2011 e di cui al T.U.L.P.S.).
- reati di cui agli artt. 6 e seguenti della L. 401/89 e successive modifiche ed integrazioni.
- associazioni segrete di cui all'art. 2 L. 17/1982.
- contravvenzioni previste dagli artt. da 650 a 665 Cod. Pen. ; da 672 a 685 Cod. Pen. .
- reati di stampa o a mezzo stampa
- reati contro l'ambiente e il territorio
- reati in materia di edilizia ed urbanistica
- reati di cui agli artt. 434 (crollo di costruzioni), 676 (rovina di edifici o di altre costruzioni) e 677 (omissioni di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) Cod. Pen.
- reati in materia di tutela del paesaggio, di rifiuti ed inquinamento
- reati in materia alimentare ed agraria
- reati in materia di farmaci
- reati di cui al T.U.L.S./Testo Unico Leggi Sanitarie (R.D. n. 1265/1934)
- reati di cui alla L. 14/12/2000 n. 376 contro il doping (artt. 2 e 9)
- delitti di cui agli artt. 423 bis (incendio boschivo), 424 comma terzo (danneggiamento seguito da incendio originato da fuoco appiccato a boschi, selve o foreste), 426 e 427 (inondazione, frana, valanga e danneggiamento seguito da inondazione, frana, valanga) Cod. Pen.,
- delitti (contro l'incolumità pubblica) di comune pericolo mediante frode e delitti colposi di comune pericolo, di cui agli artt. 438 - 452 Cod. Pen.
- contravvenzioni di cui agli artt. 672-681c. p. e dagli artt. 728-734 Cod. Pen. .
- reati previsti dal T.U. in materia di caccia e pesca
- reati previsti dagli artt. 500, 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies, 638, 727, 727 bis del Codice Penale e tutti i reati previsti dalle leggi speciali in tema di protezione degli animali e salvaguardia di specie protette (vds. decr. n. 18/2020 del 20/3/2020)

- reati previsti dal Codice della Navigazione (esclusi quelli puniti con la sola pena pecuniaria, nonché quelli previsti dal Codice Penale e aggravati da norme del Codice della Navigazione),
- delitto di cui all'art. 428 e 429 Cod. Pen. quando trattasi di naufragio o sommersione di un natante (laddove quando trattasi di caduta di aeromobile il relativo procedimento dovrà essere assegnato “a pioggia”)
- reati previsti dal Codice della Strada non definibili con decreto penale di condanna e salvo connessione con reati più gravi di competenza di altre Sezioni.
- reati di cui al D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)
- esecuzioni conseguenti a condanne per i reati in materia edilizia, urbanistica, paesaggistica, di inquinamento e di rifiuti.

SECONDA SEZIONE/ECONOMIA

- reati contro il patrimonio dello Stato e degli Enti pubblici
- reati in materia fallimentare, societaria, bancaria e di borsa,
- usura
- reati finanziari e tributari
- reato previsto e punito dall'art. 640 primo comma Cod. Pen. (vds. decr. 6/12/2018 e verbale riunione magistrati dell'Ufficio del 26/11/2018) con esclusione dalle ipotesi relative a truffe commesse in danno di persone anziane, come tali riconducibili alla generica accezione di “*fasce deboli*”, che saranno perciò assegnate ai Sostituti appartenenti alla Sezione Terza/Reati contro la Persona/“*Fasce deboli*” (vds. decr. n. 79/2019 in data 18/11/2019)
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 cpv. Cod. Pen.).
- truffa in pubbliche erogazioni (640 bis Cod. Pen.)
- reato previsto e punito dall'art. 641 Cod. Pen. (vds. decr. 6/12/2018 e verbale riunione magistrati dell'Ufficio del 26/11/2018)
- reato previsto e punito dall'art. 642 Cod. Pen. (vds. decr. 6/12/2018 e verbale riunione magistrati dell'Ufficio del 26/11/2018)
- reati in materia di giochi, scommesse ed attività sportive con esclusione dei reati di cui alla L. 14/12/2000 n. 376 contro il doping, di competenza della Sezione Prima
- reati in materia di assistenza e previdenza
- reati in materia di contrabbando
- reati di cui all'art. 473 Cod. Pen in materia di marchi (vds. decr. n. 4/2021 del 22/1/2021)
- reato di cui all'art. 493 *ter* Cod. Pen. (indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento) originariamente previsto dall'art. 55 D.Lgs. 231/2007 (vds. verbale riunione magistrati dell'Ufficio in data 11/6/2019)
- delitti contro l'economia pubblica (art. 499-512 Cod. Pen.)
- delitti contro l'industria e il commercio di cui agli art. 513-517 *quinquies* Cod. Pen. (vds. decr. n. 21/2021 del 9/4/2021 e verbale riunione magistrati dell'Ufficio del 30/3/2021)
- reato di malversazione a danno dello Stato e di Enti Pubblici previsto e punito dall'art. 316 bis del codice penale (vds. decr. n. 21/2021 del 9/4/2021 e verbale riunione magistrati dell'Ufficio del 30/3/2021);
- reato previsto all'articolo 353 del Codice penale (turbata libertà degli incanti) in materia fallimentare o nelle procedure esecutive (vds. decr. n. 21/2021 del 9/4/2021 e verbale riunione magistrati dell'Ufficio del 30/3/2021).
- reati informatici non di competenza distrettuale
- contravvenzioni previste dagli artt. da 692 a 694 Cod. Pen.
- reati di cui alla L. 646/82
- delitto di cui all'art. 12-*quinquies* D.L. n.306/92 conv. dalla L. 356/92.
- riciclaggio di natura economico- finanziaria (648-bis e 648-ter Cod. Pen.)
- autoriciclaggio
- reati in materia di diritto d'autore e marchi
- richieste in fase di esecuzione ex art. 240 *bis* c.p. (già art. 12 *sexies* D.L. n.306/92 conv. dalla L. 356/92)
- affari civili, volontaria giurisdizione e partecipazione alle udienze civili in materia societaria

TERZA SEZIONE/FASCE DEBOLI/AFFARI CIVILI

- delitti contro la persona (art. 575 - 623-bis Cod. Pen. , esclusi i reati informatici di cui agli artt. 615-ter e seguenti Cod. Pen.) : in generale, delitti contro l'incolumità personale fisica e la libertà individuale, morale e sessuale
- delitto di cui all'art. 414-bis Cod. Pen. (istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia)
- delitti contro la famiglia (art. 556 - 574 bis Cod. Pen.) e in danno dei minori
- reato previsto e punito dall'art. 388 comma 2° Cod. Pen. in materia di affidamento di minori o di altre persone incapaci (vds. decr. 2/7/2019)
- delitti contro l'incolumità pubblica dall'art. 422 all'art. 437 Cod. Pen.
- delitti contro il sentimento religioso (art. 402 - 413 Cod. Pen.)
- delitti di cui agli artt. 527 e 528 Cod. Pen.
- reato previsto e punito dall'art. 640 primo comma Cod. Pen. con esclusivo riferimento alle ipotesi relative a truffe commesse in danno di persone anziane, come tali riconducibili alla generica accezione di "*fasce deboli*" (vds. decr. n. 79/2019 in data 18/11/2019)
- reato di circonvenzione di persona incapace di cui all'art. 643 Cod. Pen. (vds. decr. n. 82/2020 in data 20/10/2020)
- contravvenzioni previste dall'art. 660 Cod. Pen.
- reati di legislazione speciale in materia di lavoro e delitti di cui agli artt. 436 e 437 Cod. Pen.
- reati in materia di prostituzione
- reati in materia di immigrazione
- reati di cui agli artt. 17-18-19 L. n. 194/1978 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza)
- reati in materia di tutela della privacy
- reati in materia di protezione dei dati personali (art. 167 e ss. D.Lgs.vo 196/2003)
- contravvenzione di cui all'art. 734-bis Cod. Pen. (divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale)
- contravvenzioni previste dagli artt. da 686 a 691 Cod. Pen.
- affari civili, stato civile, mediazione civile, volontaria giurisdizione e partecipazione alle udienze civili (tutte, in particolare quelle in materia familiare e di stato civile con esclusione della materia societaria, di competenza della Sezione Seconda /Economia)

QUARTA SEZIONE/VICE PROCURATORI ONORARI

- procedimenti di competenza del Giudice di pace (art. 4 D.L.vo n. 274/2000, come modificato dalla legge 94/2009).
- tutte le contravvenzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali, ad eccezione di quelle attribuite per materia alle altre Sezioni; dal Codice della strada, dal Codice della navigazione e dal T.U.L.P.S.

ESECUZIONE

- esecuzione delle sentenze per i reati di competenza ordinaria, con esclusione delle procedure di esecuzione conseguenti a condanne per i reati in materia edilizia, urbanistica, paesaggistica, di inquinamento e di rifiuti, tutte di competenza della Sezione Prima P.A./Ambiente Edilizia Territorio

REATI DA ASSEGNARE "A PIOGGIA" A TUTTI I SOSTITUTI INDIPENDENTEMENTE DALL'INSERIMENTO ALL'INTERNO DI SEZIONI SPECIALIZZATE

- reati contro il patrimonio sia in danno di privati che di società, previsti dagli artt. da 624 a 648 (con esclusione del reato di usura, di competenza della Sezione Seconda) nonché dall'art. 648 bis (con esclusione dell'ipotesi di riciclaggio in materia economico-finanziaria, di competenza della Sezione Seconda) Cod. Pen. e dalla legislazione speciale,
- reati in materia di armi ed esplosivi;
- delitti di cui agli artt. 422 (strage), 423 (incendio), 424 commi primo e secondo (laddove per l'ipotesi di cui al comma terzo viene individuata la competenza della Sezione Prima/P.A./Ambiente/Territorio), 428 e 429 (solo nel caso di evento relativo ad aeromobile, essendo di competenza della Sezione Prima gli eventi riguardanti i natanti), 430, 431, 432, 433 e 435 Cod. Pen.;
- reati in materia di stupefacenti.
- contravvenzioni previste dagli artt. da 705 a 712 Cod. Pen. .

2 - I SOGGETTI

2.1 - IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

2.1.1- Al Procuratore della Repubblica spettano i compiti demandati dall'Ordinamento. In particolare, egli, personalmente ovvero mediante delega, esercita la direzione in materia sia giudiziaria che amministrativa, esprime la rappresentanza dell'Ufficio, attua il coordinamento generale e cura la vigilanza sulle fasi di indagine e dibattimentale.

Il Procuratore della Repubblica determina i criteri generali di organizzazione dell'Ufficio e di assegnazione dei procedimenti; stabilisce, di volta in volta, gli specifici criteri ai quali il magistrato assegnatario deve attenersi nell'esercizio delle attività conseguenti all'atto di assegnazione del procedimento; revoca l'assegnazione in caso di inosservanza dei principi e dei criteri definiti in via generale o con l'assegnazione e in caso di “*contrastato*” circa le modalità di esercizio delle relative attività.

2.1.2- In caso di assenza o impedimento del Procuratore della Repubblica le funzioni giurisdizionali e di competenza del Capo dell'Ufficio, quelle amministrative inerenti il personale di magistratura nonché tutte le altre incombenze di carattere amministrativo di competenza del Capo dell'Ufficio sono svolte - laddove si tratti di affari urgenti e, in tutti gli altri casi, quando l'assenza o l'impedimento si protragga oltre i cinque giorni - dal Sostituto Procuratore più anziano in servizio e presente in ufficio, il quale dovrà attenersi, nell'esercizio delle predette funzioni, ai criteri generali ed alle indicazioni contenute nel presente Progetto Organizzativo e/o specificamente impartite dal Procuratore della Repubblica.

2.1.3- Il Procuratore della Repubblica - previo interpello tra tutti quelli in servizio - designa un Sostituto per il coordinamento di una o più Sezioni di indagine, sulla base di criteri di capacità, preparazione, attitudine, impegno, esperienze maturate, disponibilità alla collaborazione e dell'anzianità di servizio e tenendo conto delle preferenze indicate. Al riguardo trova applicazione l'art. 4 comma 1° lettera b) della delibera C.S.M. n. 21/2020 del 16/12/2020 - che per tale aspetto ha modificato la precedente circolare C.S.M. 16/11/2017 sulla organizzazione degli Uffici di Procura - ove si dispone che il Procuratore della Repubblica, quando non ritiene di assumerlo direttamente ed appaia indispensabile per il buon funzionamento dell'Ufficio, delega il coordinamento di ciascun gruppo di lavoro ad un magistrato coordinatore; *“il Procuratore, quando affida il coordinamento di un gruppo ad un Sostituto Procuratore, motiva espressamente in ordine alle ragioni della decisione, procede preventivamente ad interpello, indica i criteri di individuazione del magistrato coordinatore e la durata dell'incarico affidato in funzione delle esigenze organizzative che lo hanno determinato (,,) l'incarico di coordinamento di un gruppo di lavoro non può avere durata superiore a due anni e non è prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio”*. Si applicano altresì l'articolo 5 comma 9 della citata circolare C.S.M. n. 21/2020 del 16/12/2020 che dispone *“al magistrato dell'ufficio a cui sono conferiti, previo interpello, dal Procuratore della Repubblica deleghe e compiti di collaborazione e coordinamento per lo svolgimento degli incarichi attribuiti (..) non è (...) consentita alcuna riduzione del lavoro giudiziario”* e l'articolo 8 comma 11 della medesima circolare che dispone che *“il conferimento di incarichi di coordinamento o di collaborazione, anche in campo amministrativo, costituisce una modifica del Progetto Organizzativo ed è*

disposto con provvedimento motivato, a seguito di interpello. Si applica il procedimento per l'adozione delle variazioni al Progetto Organizzativo previsto al comma 2³⁵;

2.1.4 - Il Procuratore della Repubblica, richiedendolo le esigenze del servizio, affida, anche temporaneamente ed occasionalmente, specifici compiti a singoli Sostituti Procuratore, individuati sulla base di criteri di capacità, preparazione, attitudine, impegno, esperienze maturate, disponibilità alla collaborazione e anzianità di servizio. La delega dei suddetti compiti viene conferita esclusivamente per iscritto. Per motivate esigenze particolari, deleghe possono essere conferite al Sostituto Procuratore più anziano in servizio. Relativamente a tali aspetti oggetto di delega, il Procuratore della Repubblica stabilisce le direttive generali nel rispetto delle quali i delegati esercitano, su sua delega e ciascuno nell'ambito delle materie specificamente affidate, i compiti di ordinaria amministrazione. Il Procuratore della Repubblica può comunque, ove lo ritenga necessario od opportuno, esercitare direttamente in ogni momento le attività delegate, informando preventivamente o successivamente il delegato, quando occorre ai fini del coordinamento.

2.1.5 - Il Procuratore della Repubblica, in applicazione del disposto di cui all'art. 4 comma 1° lett. a) della circolare n. 21/2020 del 17/12/2020 sull'organizzazione delle Procure in ordine all'individuazione della riserva di lavoro giudiziario da espletarsi da parte del Procuratore³⁶, tenuto conto dei carichi di lavoro dell'ufficio e delle competenze di direzione e coordinamento anche di natura amministrativa sullo stesso gravanti presso un ufficio privo della figura del Dirigente Amministrativo, riserva a sé stesso - come peraltro già previsto al par. 2.1.5 del previgente Progetto Organizzativo e dal *Progetto Organizzativo per il Triennio 2014-2016* adottato con decreto n. 928/14 dato 7/7/2014 dal Procuratore Dott. Izzo (vds, pag. 3 sub n. 3) - la trattazione di tutti i procedimenti originati da segnalazioni o denunce di privati presentate con modalità diverse da quelle previste dall'art. 333 comma 2° C.p.p., che *“previa registrazione al mod. 46, vengono trattati dal Procuratore della Repubblica”*, il quale, all'esito degli eventuali accertamenti in ipotesi disposti, *“può assegnare a sé stesso, enunciandone per iscritto i motivi, quei procedimenti che, eseguito lo stralcio degli atti non anonimi, presentino aspetti di particolare rilevanza”*.

³⁵ Alla procedura per il conferimento degli incarichi di coordinamento, costituendo variazione al progetto Organizzativo dell'Ufficio, si applicano anche i commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 8, che così dispongono:

“(…) 4. Il Procuratore della Repubblica trasmette i decreti di cui ai commi 1 e 2 al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e, con gli eventuali allegati, compresi i flussi e le statistiche, e le eventuali osservazioni, al C.S.M., per il tramite del Consiglio Giudiziario, che, espletata l'istruttoria e richiesti eventualmente chiarimenti al Procuratore della Repubblica, esprime il proprio parere entro trenta giorni.

5. La competente commissione referente del C.S.M. riceve gli atti, espleta l'istruttoria e può richiedere chiarimenti al Procuratore della Repubblica.

6. All'esito il C.S.M., nel prendere atto del provvedimento, invia al Procuratore della Repubblica eventuali osservazioni e specifici rilievi.

7. I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati al Procuratore della Repubblica interessato, al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ed al Procuratore generale presso la Corte di Appello e sono inseriti nel fascicolo personale del dirigente anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma (…).”

³⁶ Art. 4 - *“(…) il Procuratore, compatibilmente con le dimensioni dell'ufficio e tenuto conto delle competenze di direzione e coordinamento assunte e dei carichi di lavoro dell'ufficio, riserva a sé lo svolgimento di ulteriori funzioni giudiziarie in misura congrua sul piano qualitativo e quantitativo con riferimento al complesso dell'attività svolta dagli altri magistrati dell'ufficio (…).”*

Il Procuratore della Repubblica riserva altresì a sé stesso la trattazione di tutti i procedimenti per misure di prevenzione personali o patrimoniali (a trattazione prioritaria, come disposto dall'art. 34 ter in relazione agli artt. 16 e seguenti del D. Lgs. n. 159/2011³⁷) nonché di tutti i procedimenti iscritti ai modd. 45, 44 o 21 originati dalle attività di monitoraggio dell'esecuzione dei provvedimenti di confisca in sede penale e di prevenzione, svolta attenzionando la fase dell'apprensione, liberazione da pesi e situazioni pregiudizievoli, assegnazione ed effettiva destinazione dei beni confiscati nell'ambito di procedure di competenza o comunque aventi ad oggetto beni esistenti o confiscati a soggetti residenti nel Circondario, al fine di scongiurare il rischio di dispersione o deterioramento o riacquisizione (o perdurante mantenimento della disponibilità) dei medesimi da parte di coloro ai quali erano stati confiscati o di aventi causa dei medesimi, attività che resta pur sempre finalizzata all'accertamento di eventuali reati ed al perseguimento dei loro autori, con necessità pertanto di verificare - dall'esame dell'iter procedurale della misura disposta, dal momento del sequestro fino a quello della definitiva acquisizione e destinazione - l'eventuale ricorrenza, nei comportamenti di singoli operatori avvicendatisi nella fase di esecuzione del sequestro e della confisca, di fasi di ingiustificabile stasi nell'espletamento delle attività a ciascuno spettanti, delle quali possa valutarsi la rilevanza penale o contabile sub specie di ritardi o omissioni o abusi o di sottrazioni, dispersioni o deterioramento di cose sequestrate o violazioni colpose di doveri inerenti la custodia delle medesime da cui ne sia conseguita la dispersione o sottrazione commessi da parte dei responsabili di enti, associazioni o amministrazioni locali alle quali i beni erano stati assegnati e/o da parte dei custodi/amministratori giudiziari alle cui cure i beni erano stati affidati o, ancora, eventuali comportamenti da parte degli esecutati o di soggetti ai medesimi collegati finalizzati a sottrarre, disperdere, deteriorare, distruggere, occupare abusivamente o alienare o intestare fittiziamente a terzi tutti o parte dei beni confiscati nonché individuando e risolvendo o impostando a soluzione situazioni nelle quali siano emerse interferenze o inframmettenze da parte dei precedenti proprietari o di personaggi ai medesimi riconducibili, attività che viene svolta - mantenendo un costante rapporto di scambio di dati e informazioni con l'A.N.B.S.C. - Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata - secondo un modello originato da atto d'impulso ex art. 371 C.p.p. di cui alla nota n. 16309/2015/PN datato 28/05/2015 del Procuratore Nazionale Antimafia, con la quale veniva segnalata alle Procure territorialmente competenti l'esistenza di una considerevole quantità di beni, in particolare beni immobili, rimasti per anni - dopo le confische - nella disponibilità dei prevenuti o comunque inutilizzati, se non in stato di abbandono.

³⁷ L'art. 34-ter del D. Lgs. n. 159/2011, così come inserito dall' art. 12 comma 1 della L. 17 ottobre 2017 n. 161, dispone: *“Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale - 1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto (n.d.r.: misure di prevenzione patrimoniali). 2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e la definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio Giudiziario e al Consiglio Superiore della Magistratura. Il dirigente dell'ufficio comunica, sulla base delle indicazioni del Consiglio Superiore della Magistratura, con cadenza annuale, a tale organo e al Ministero della Giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti indicati al comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della Giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 1 del presente articolo”.*

A tale riguardo, deve sottolinearsi che un'attività finalizzata alla valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata assume nell'attualità particolare significato, ove si consideri che lo stesso P.N.R.R./Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, attribuisce un valore centrale alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie³⁸.

Il Procuratore della Repubblica si riserva in ogni caso di motivare adeguatamente i provvedimenti con i quali dovesse eventualmente assegnare a se stesso singoli affari, anche rientranti nella competenza della Sezioni specializzate, laddove sussistano eccezionali esigenze di riservatezza nella loro trattazione. In tal caso, il Procuratore della Repubblica può delegare il compimento di singoli atti ad altro magistrato dell'Ufficio.

Il Procuratore della Repubblica si riserva, inoltre, la possibilità di coassegnarsi la trattazione di singoli procedimenti, ove ne ravvisi l'opportunità per la delicatezza delle materie che ne formano oggetto. In tali casi disporrà ai sensi dell'art. 2 co. 2 D. Lgs. 106/06, con provvedimento motivato.

Il Procuratore della Repubblica si riserva infine la facoltà di assegnarsi i procedimenti di particolare urgenza e/o delicatezza di trattazione in occasione del trasferimento ad altro ufficio del Sostituto che ne sia titolare.

Il Procuratore della Repubblica, allo stato, non ritiene di prevedere forme di verifica preventiva sulla conduzione dei procedimenti, che invece potrebbero rivelarsi necessarie ove non si riscontrasse rispettato l'onere di informazione da parte dei Sostituti dell'avvenuta iscrizione o del sopravvenuto accertamento di reati che, per qualsivoglia motivo (allarme sociale, beni aggrediti, personalità coinvolte, interessi lesi, ecc.) meriti di esser considerato di particolare rilievo.

In particolare, allorché sul fascicolo venga apposta l'indicazione "*RIFERIRE*" il Sostituto assegnatario approfondirà con il Procuratore della Repubblica - prima di determinarsi e comunque con ogni dovuta urgenza - qualsiasi iniziativa investigativa intenda adottare.

2.1.6 Oltre ai compiti previsti dalla legge e necessariamente connessi alla funzione direttiva (rappresentanza dell'Ufficio; suoi rapporti esterni; indicazione di linee generali di indirizzo e di coordinamento dell'attività dei magistrati; consultazioni con i Sostituti Procuratore in apposite riunioni; sorveglianza generale sull'attività degli stessi; organizzazione e controllo

³⁸ Si legge a pag. 38 del P.N.R.R., a proposito delle "... misure di contrasto alla criminalità e del coinvolgimento della cittadinanza attiva contro ogni penetrazione mafiosa", che "ogni anno in Italia lo Stato confisca migliaia di beni alla mafia. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, solo nel 2019 sono stati confiscati complessivamente 4.901 beni. Nel Piano è previsto un programma straordinario di interventi, pari a 300 milioni, per valorizzare una parte di questi beni, al fine di potenziare l'edilizia residenziale pubblica, rigenerare le aree urbane, migliorare i servizi socio-culturali e quelli di prossimità". Ed infatti, a pag. 216 del P.N.R.R., a proposito di "interventi speciali per la coesione territoriale (misura M5C3)" si fa riferimento alla "valorizzazione economica e sociale dei beni confiscati alle mafie" che prevede uno stanziamento pari al 30% della complessiva somma di 1,98 Mld di euro. Alla successiva pag. 217 del P.N.R.R., si chiarisce, a proposito di "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie" che "la misura intende restituire alla collettività un numero significativo di beni confiscati per fini di sviluppo economico e sociale (inclusa la creazione di posti di lavoro), nonché come presidi di legalità a sostegno di un'economia più trasparente e del contrasto al fenomeno della criminalità organizzata. La misura prevede la riqualificazione e valorizzazione di almeno 200 beni confiscati alla criminalità organizzata per il potenziamento del social housing, la rigenerazione urbana e il rafforzamento dei servizi pubblici di prossimità, il potenziamento dei servizi socio-culturali a favore delle giovani e l'aumento delle opportunità di lavoro". A pag. 219 il P.N.R.R. torna sull'argomento, affermando che "valorizzare i beni confiscati alle mafie con il contributo del Terzo Settore contribuisce alla creazione di una nuova consapevolezza sociale sui temi del contrasto alla criminalità organizzata".

di tutti i servizi; attività amministrativa relativa alla dirigenza dell'Ufficio; ecc.), al Procuratore della Repubblica restano attribuiti i seguenti altri compiti:

- decisioni su dichiarazioni di astensione di Sostituti Procuratori; provvedimenti di revoca delle assegnazioni, con eventuale nuova designazione secondo i criteri appresso specificati;
- formazione dei turni di servizio per gli atti urgenti e per le udienze dei magistrati davanti al giudice monocratico e collegiale, assicurando, ogni volta che ciò sia possibile, la continuità della trattazione, nelle varie fasi di ciascun procedimento, da parte del medesimo Sostituto;
- provvedimenti riguardanti i magistrati (in tema di disciplina, autorizzazioni, pareri per la progressione in carriera, partecipazione a corsi e a seminari, congedi, visite fiscali, ecc.);
- rapporti con il dirigente amministrativo e con il personale di segreteria (in tema di funzionalità dei servizi, turni, lavoro straordinario, procedimenti disciplinari, ecc.);
- direzione e organizzazione della Sezione di Polizia Giudiziaria e coordinamento dell'attività dei servizi di polizia giudiziaria;
- sicurezza dei lavoratori di cui al D. L.vo 626/94 e succ. modifiche;
- gestione e controllo delle spese di ufficio e delle spese di economato;
- gestione delle autovetture di servizio e degli autisti;
- vigilanza sul Casellario Giudiziario;
- vigilanza sull'Ufficio corrispondenza e sull'Ufficio Ricezione Atti;
- gestione della biblioteca; acquisto di riviste e pubblicazioni;
- partecipazione alle riunioni della Conferenza Permanente istituita dall' articolo 3 del D.P.R. 18 agosto 2015 n. 133 per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R. n. 133/2015 ³⁹;

ed esercizio delle competenze connesse;

- amministrazione dei beni mobili dell'Ufficio;
- sicurezza dell'Ufficio e dei magistrati esposti a rischio;
- problemi di edilizia giudiziaria;
- rapporti con le organizzazioni sindacali;
- attività riguardanti gli ordini professionali;
- direzione e collaborazione con il direttore amministrativo della gestione di tutte le spese di ufficio;
- direzione e controllo delle attività d'informatizzazione dell'Ufficio e stipula dei relativi contratti con la collaborazione del magistrato referente per l'informatica/Mag.R.If.;
- direzione e vigilanza sul Servizio intercettazioni;
- vigilanza sulle liquidazioni delle competenze a consulenti tecnici, traduttori e interpreti effettuate dai Sostituti;
- controllo sulle nomine di consulenti tecnici e aggiornamento del relativo elenco, anche al fine di garantire l'equilibrata distribuzione quantitativa e qualitativa degli incarichi tra gli stessi;
- ogni altro compito direttivo non fatto oggetto, allo stato, di delega.

³⁹ Dispone l'art. 4 del D.P.R. n. 133/2015: “*Compiti - 1. La Conferenza Permanente (...) individua e propone i fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari e indica le specifiche esigenze concernenti la gestione, anche logistica e con riferimento alla ripartizione ed assegnazione degli spazi interni tra uffici, la manutenzione dei beni immobili e delle pertinenti strutture nonché quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, le utenze, la pulizia e la disinfestazione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il giardinaggio, il facchinaggio, i traslochi, la vigilanza e la custodia, compresi gli aspetti tecnici e amministrativi della sicurezza degli edifici. Restano ferme le competenze dei titolari dei poteri di spesa (...)*”.

2.1.7- Il Procuratore della Repubblica mantiene personalmente i rapporti con gli organi di informazione, esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa, quando lo ritiene opportuno al fine di assicurare una corretta informazione da parte dell'Ufficio verso la pubblica opinione, sempre nel rispetto dei canoni del giusto processo e della presunzione di innocenza degli indagati/imputati.

La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano.

I magistrati non appositamente delegati dal Procuratore della Repubblica, non possono rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione relative alla attività giudiziaria dell'Ufficio.

Tali condotte si intendono integrate: dalle pubbliche dichiarazioni o interviste e, più in generale, dalla violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione; dalle pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria; dalle sollecitazioni di pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero dalla costituzione o dall'utilizzo di canali informativi personali riservati o privilegiati (illeciti disciplinari previsti all'art. 2 del D. L.vo 23 febbraio 2006, n. 109).

Al di fuori dei suddetti casi, ciascun magistrato ha il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, sempre che sia chiara la natura, personale e non coinvolgente l'ufficio, delle opinioni che si esprimono e sempre nel rispetto del canone di riservatezza di cui all'art. 6 del Codice etico, più volte confermato dal C.S.M..

Con riguardo ai rapporti con gli organi di informazione trova applicazione il testo aggiornato - qui di seguito riportato - dell'art. 5 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2006 n. 106 così come modificato dall'art. 3 comma 1° del D. Lgs. 8/11/2021 n. 188:

“Rapporti con gli organi di informazione -

1. Il Procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano (comma così modificato dall'art. 3 comma 1° lettera a) del D. Lgs. 8/11/2021 n. 188).

2. Ogni informazione inerente alle attività della Procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.

2-bis. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili (comma introdotto con l'art. 3 comma 1° lettera b) del D. Lgs. 8/11/2021 n. 188).

3. È fatto divieto ai magistrati della Procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.

3-bis. Nei casi di cui al comma 2-bis, il Procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3 (comma introdotto con l'art. 3 comma 1° lettera c) del D. Lgs. 8/11/2021 n. 188).

3-ter. Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 1 e 3-bis è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza. (comma introdotto con l'art. 3 comma 1° lettera c) del D. Lgs. 8/11/2021 n. 188).

4. Il Procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3”.

2.2 - I SOSTITUTI PROCURATORE

Il Sostituto Procuratore della Repubblica costituisce l'unità operativa di base, alla cui effettiva ed efficace funzionalità è destinata l'intera organizzazione dell'Ufficio. Per quanto possibile, intorno al Sostituto Procuratore deve essere costituito un ufficio, con propria dotazione di personale amministrativo (cancelliere e assistente giudiziario, anche se non in esclusiva), una o più unità di polizia giudiziaria (in diretta collaborazione o assegnate alla Sezione di appartenenza) e adeguati strumenti informatici.

2.2.1- Il servizio dei magistrati è disciplinato con la formazione di un turno mensile. Esso si ispira alle seguenti linee guida:

- 1) è previsto un turno esterno per gli affari urgenti, di durata pari a 7 giorni, tra tutti i Sostituti che non siano in gravidanza o in maternità, condizioni che comportano l'esenzione dai turni esterni, dai turni per gli affari urgenti e per le udienze di convalida, nei termini e con le modalità previste dalla circolare C.S.M. 10/4/1996 n. 160/96 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) le sostituzioni, imposte per ragioni di servizio (compresi gli incontri di studio) o di salute, vanno richieste, possibilmente, con congruo anticipo e per iscritto al Procuratore della Repubblica. Di regola il magistrato che è stato sostituito, provvede appena possibile a rendere la sostituzione al collega da cui ha ricevuto il cambio;
- 3) altre sostituzioni possono essere concordate tra i magistrati, fermo restando l'obbligo di informare con congruo anticipo e, comunque, appena possibile il Procuratore della Repubblica, che le approva;
- 4) per le udienze del G.U.P. sono designati tutti i Sostituti ed in prevalenza i magistrati esentati da alcuni servizi in base alla circolare C.S.M. sulla gravidanza e maternità (v. infra);
- 5) eventuali disparità tra i Sostituti nell'attribuzione dei turni di servizio sono perequate nella formazione del turno successivo. In occasione della comunicazione della tabella dei turni e degli impegni di udienza per il mese successivo, i Sostituti comunicheranno immediatamente al Procuratore della Repubblica gli eventuali impegni non segnalati in precedenza, al fine di consentire, in caso di sovrapposizione di impegni nella stessa giornata, le necessarie tempestive variazioni. Nel caso di impegni di udienza sopravvenuti durante il mese in corso e incompatibili con quelli indicati nella tabella, i Sostituti li

segnaleranno immediatamente al Procuratore della Repubblica, in modo che si provveda a una tempestiva sostituzione che consenta al collega designato di conoscere con sufficiente anticipo gli atti del processo e le attività da compiere.

2.2.2- Le ferie dei magistrati nel periodo estivo sono organizzate nel rispetto dell'esigenza di assicurare la copertura di tutti i servizi. L'ordine di servizio è predisposto con congruo anticipo; esso tiene conto, ove possibile, delle preferenze espresse dai magistrati. Il Procuratore della Repubblica ed il Sostituto anziano assicurano, quando possibile, la presenza in ufficio di almeno uno di essi nello stesso periodo, alternandosi. Per le ferie da usufruire fuori del periodo estivo, i magistrati presentano la richiesta con congruo anticipo rispetto alla predisposizione del turno di servizio. Le ferie sono accordate compatibilmente con le esigenze di servizio derivanti dal turno. Di norma, periodi continuativi di ferie per un tempo superiore a gg. 15 sono concessi esclusivamente nel periodo estivo, salva la necessità o l'opportunità di permettere ai magistrati di esaurire più lunghi periodi ferie, allo stato maturate e non ancora godute, anche durante l'anno.

Nel richiamare la circolare del C.S.M. del 22/4/2011 e le successive delibere C.S.M. del 26/3/2015 e del 20/4/2016, si ribadisce che sarà consentito di godere di prolungati periodi di congedo ordinario in tempi diversi da quelli indicati nella citata circolare solo *“laddove sussistano peculiari esigenze dell'interessato, sempre che siano conciliabili con quelle di ufficio e non vi siano inderogabili esigenze di servizio”* (delibera C.S.M. 20/4/2016). I magistrati che intendano usufruire di uno o più giorni di ferie non godute dovranno in ogni caso, nella richiesta di autorizzazione, indicare gli eventuali impegni tabellari loro assegnati per i giorni richiesti e, ove possibile, procureranno di assicurarsi il consenso di altri colleghi dell'Ufficio per le sostituzioni o per eventuali scambi di impegni ⁴⁰.

2.2.3- Il servizio dei magistrati in gravidanza o maternità è regolato secondo i criteri di cui alla circolare del C.S.M. P-96-06169 del 13.4.1996 e successive modificazioni, le cui disposizioni devono intendersi qui espressamente richiamate.

Per i Sostituti che hanno reso noto il loro stato di gravidanza, il Procuratore della Repubblica adotta modifiche all'organizzazione ordinaria dei servizi previsti per tutti i magistrati.

In considerazione delle cautele che s'impongono sulla base della comune esperienza - salva ovviamente l'adozione di quelle più specifiche indicate da documentazione sanitaria eventualmente prodotta dal magistrato interessato - quest'ultimo è immediatamente esonerato, a domanda, dai servizi più gravosi in ordine agli effetti psico-fisici. Si fa

⁴⁰ In merito alla questione relativa alle modalità di fruizione delle ferie fuori dal c.d. periodo feriale, il Consiglio Superiore della Magistratura, a seguito della legge 162/2014 di riduzione del periodo feriale *ex art.90 O.G.* e della durata delle ferie dei magistrati, è intervenuto con due delibere, approvate entrambe in data 26 marzo 2015, di modifica delle circolari sulle modalità di godimento delle ferie e di formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016. Successivamente, lo stesso Consiglio, nella seduta del 20 aprile 2016, ha approvato una *“Nota ricognitiva delle circolari e delle delibere del CSM in tema di ferie”*. Nella delibera del 26 marzo 2015, che ha modificato il punto 1 della delibera del 22 aprile 2011 n.10588 sulle modalità di godimento delle ferie, ma anche nella successiva delibera del 20 aprile 2016, si sottolinea che *“la fruizione delle ferie deve normalmente coincidere con il periodo feriale; il dirigente dell'ufficio può, tuttavia, autorizzare che il godimento delle stesse avvenga in un arco temporale diverso da quello feriale, laddove sussistano peculiari esigenze dell'interessato, sempre che siano conciliabili con quelle di ufficio e non vi siano inderogabili esigenze di servizio”*. Negli stessi atti si precisa che *“il magistrato può usufruire tendenzialmente fino ad un massimo di metà del monte ferie complessivo anche fuori dal periodo feriale, per periodi anche non continuativi”* e che, comunque, i magistrati dovranno *“fruire nel periodo feriale di un numero di giorni di ferie non inferiore al numero di 15”*. In base all'attuale normativa secondaria, pertanto, si può senz'altro affermare l'obbligo per il magistrato di fruire di almeno 15 giorni di ferie nel periodo feriale.

riferimento al servizio di turno urgente e alla partecipazione alle udienze dibattimentali del Tribunale nella duplice composizione, suscettibili in molti casi di concludersi ad ora tarda della sera.

Non rientrano di regola nell'esonero le udienze camerale, tra le quali quelle del G.U.P. e le udienze dibattimentali c.d. a designazione mirata, cioè limitate ad un solo procedimento trattato dallo stesso magistrato nella fase delle indagini preliminari.

Per il magistrato in gravidanza, in considerazione della prevedibile lunga assenza dal servizio nel periodo di congedo obbligatorio, è disposta la sospensione dell'assegnazione di nuovi procedimenti a far data da due mesi precedenti il detto congedo.

Atteso che le diverse modalità organizzative del lavoro non possono comportare una riduzione dello stesso, i magistrati nei cui confronti sono introdotte eccezioni in ordine all'organizzazione generale dei servizi, saranno maggiormente impegnati, rispetto agli altri colleghi, nei servizi non oggetto di esonero (ad esempio: partecipazione alle udienze camerale, assegnazione di un maggior numero di procedimenti in fase di indagine, ecc.).

Le specifiche modalità di attuazione delle disposizioni che precedono sono individuate in relazione al caso concreto. Al fine di assicurare l'adeguata valutazione delle esigenze familiari e dei doveri di assistenza che gravano sul magistrato, il Procuratore della Repubblica deve preventivamente sentire i magistrati interessati.

In applicazione dei suddetti principi di carattere generale, in ottemperanza alla circolare C.S.M. n. 160/96 del 10/4/1996 modificata con circolare n. P-98-05257 del 6/3/1998 in tema di impegno lavorativo per il magistrato in gravidanza e fino a tre anni di età del bambino ed in considerazione delle dimensioni dell'Ufficio, sentiti i Sostituti Procuratore, in data 16/11/2020 è stato emanato il decreto n. 85/2020 - che in questa sede si conferma e richiama espressamente - in forza del quale si è disposto:

- a) l'esonero - a richiesta - dal turno esterno e dalle udienze collegiali per il magistrato in gravidanza o con figlio fino ai diciotto mesi di vita, da compensarsi con un aumento pari al 50% di nuove assegnazioni di fascicoli *a pioggia* e con la partecipazione alle sole udienze preliminari da *pesarsi* con un parametro di conversione pari a due udienze preliminari per ogni udienza collegiale;
- b) l'esonero - a richiesta - dal turno esterno per il magistrato con figlio dai diciotto ai ventiquattro mesi di vita, da compensarsi con un aumento pari al 30% di nuove assegnazioni di fascicoli *a pioggia* e nessun esonero in relazione alle udienze collegiali e preliminari;
- c) nessun esonero per il magistrato con figlio dai ventiquattro mesi di vita in poi, salvo comprovate ragioni di salute o eccezionali e documentate ragioni familiari.

In ogni caso gli esoneri potranno subire modificazioni in considerazione di situazioni contingenti riguardanti il nucleo familiare del magistrato interessato o in presenza di gravi condizioni di scopertura dell'organico ovvero in caso di contemporanea presenza di più magistrati esonerati.

Le disposizioni che precedono sono necessariamente estese ai magistrati che abbiano documentati motivi di salute, che possano non consentire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio nonché a favore dei magistrati che si trovino in taluna delle condizioni previste dalla legge n.104/1992.

2.2.4- Per tutti i magistrati dell'Ufficio sono previsti meccanismi di interruzione o di sospensione delle assegnazioni dei procedimenti in relazione a periodi di congedo straordinario e di assenza dal servizio per lunga durata (ad esempio, di astensione obbligatoria

per gravidanza o per maternità), ovvero in vista del disposto trasferimento ad altro ufficio. Analogamente, sono previsti sistemi perequativi del carico di lavoro con particolare riferimento ai magistrati trasferiti a questa Procura da altro ufficio giudiziario e quindi immessi in possesso “*a carico zero*”, ove non subentrino nel ruolo di altro magistrato.

Nel caso di provvedimenti diretti ad equilibrare i carichi di lavoro, il Procuratore della Repubblica indica le specifiche ragioni di servizio che giustificano la misura, i criteri oggettivi e predeterminati adottati, anche in relazione alla produttività ed al numero dei fascicoli assegnati.

Tali provvedimenti dovranno, in particolare, mirare a consentire la definizione prioritaria dei procedimenti più risalenti, assicurando, nel contempo, la conservazione dell’attività processuale già svolta. Nell’adottare gli stessi dovrà - ove possibile - tenersi conto della necessità di riassegnare al Sostituto in prevalenza procedimenti riconducibili alle materie di competenza della Sezione nella quale lo stesso sarà incardinato.

2.2.5- L’art. 2 del Regolamento in materia di permanenza presso lo stesso ufficio, deliberato dal C.S.M. il 13 marzo 2008 ⁴¹, stabilisce in dieci anni il termine massimo di permanenza nello stesso gruppo di lavoro. Il Procuratore della Repubblica si riserva di avanzare al C.S.M. richiesta di proroga, adeguatamente motivata e documentata, almeno tre mesi prima della scadenza del termine massimo di permanenza (come previsto dall’art.3 del predetto regolamento), esclusivamente in considerazione di eventuali specifiche e contingenti esigenze di funzionalità del gruppo di lavoro in cui opera il Sostituto interessato.

2.3 - I VICE PROCURATORI ONORARI

2.3.1- I vice procuratori onorari, oltre a partecipare alle udienze penali monocratiche, verranno impiegati secondo le modalità specificamente disciplinate con la circolare n. 3563/17.U datata 04/12/2017 (vds. parte prima par. 4).

2.3.2 - La durata delle udienze è rilevata dai relativi verbali.

La durata della permanenza in ufficio per l’espletamento delle attività di cui al comma 2 lettera b) della Legge n. 186/2008, è rilevata dal coordinatore della Sezione Quarta/vv.pp.oo..

2.3.3- La definizione del compenso per l’attività dei vice procuratori onorari è disciplinata come segue.

Per la fase delle indagini preliminari: al fine di consentire il controllo sulle richieste di liquidazione i vice procuratori dovranno allegare alle istanze il prospetto dei procedimenti esaminati indicando il numero del procedimento e i provvedimenti adottati, precisandosi che periodicamente (almeno ogni tre mesi) si procederà da parte del coordinatore della Sezione Quarta/vv.pp.oo. ad un controllo statistico della produttività dei singoli vv.pp.oo., anche ai fini del giudizio per l’eventuale conferma nell’incarico.

Per la fase dibattimentale, i vice procuratori onorari dovranno allegare alla richiesta di liquidazione una dichiarazione del cancelliere d’udienza.

⁴¹ “Regolamento in materia di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio alla luce della modifica introdotta dal decreto legislativo n.160 del 30 gennaio 2006 come modificato dalla legge 30 luglio 2007 n.11” adottato con delibera di plenum del 13 marzo 2008 così come modificata in data 11 febbraio 2015.

Al fine di facilitare sia l'attività di liquidazione sia la prevedibilità dei suoi tempi, ogni tipologia di richiesta di liquidazione sarà presentata all'Ufficio entro il giorno 10 del mese successivo.

2.4.- IL PERSONALE AMMINISTRATIVO

2.4.1. Si richiama in questa sede la relazione redatta dal Direttore Amministrativo Dott. Fulvio Ansanelli avente ad oggetto la situazione relativa al personale amministrativo in servizio presso questa Procura della Repubblica.

Si confermano tutti gli ordini di servizio attualmente in vigore.

2.5 - LA POLIZIA GIUDIZIARIA

2.5.1-. Si richiamano in questa sede le relazioni redatte dai Responsabili delle Aliquote Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale della Sezione di Polizia Giudiziaria di questa Procura aventi ad oggetto la situazione relativa alle unità di polizia giudiziaria in servizio presso questa Procura della Repubblica.

Si confermano tutti i provvedimenti di assegnazione di personale appartenente alla polizia giudiziaria a supporto dei magistrati, nonché tutti gli ordini di servizio attualmente in vigore, richiamandosi espressamente il contenuto della delibera del *Plenum* del Consiglio Superiore della Magistratura in data 9 giugno 2005 secondo cui *“l'art. 59 C.p.p. prevede che il magistrato che dirige l'ufficio di Procura della Repubblica possa dare disposizioni (di ordine generale e non riferite al singolo procedimento) affinché il personale assegnato alla Sezione sia destinato a compiti diversi da quelli di polizia giudiziaria. Una interpretazione sistematica del quadro normativo sembra comportare che a detto personale possano essere attribuiti compiti ausiliari a sostegno delle attività istituzionalmente svolte dall'ufficio, e dunque anche compiti che rivestono natura amministrativa. (...) tra i compiti ordinariamente attribuibili alla polizia giudiziaria nell'ambito delle indagini sono ricomprese, in quanto strettamente finalizzate allo svolgimento e alla prosecuzione delle indagini stesse, anche attività coincidenti con tipici atti amministrativi di competenza delle segreterie o di altri soggetti ausiliari (...) non vi sono ragioni per escludere che il personale delle Sezioni possa essere destinato a svolgere attività di raccordo tra le indagini delegate ai servizi territoriali e i necessari adempimenti operati dall'ufficio di Procura della Repubblica con riferimento ai procedimenti in corso ed alla loro gestione documentale. (...) le attività amministrative eventualmente svolte dal personale delle Sezioni di polizia giudiziaria debbono avere carattere ausiliario e secondario rispetto a quelle proprie e ordinarie previste dalla legge e non possano assumere una rilevanza ed una sistematicità che si pongano nei fatti in contrasto con quel carattere e diventino tali da snaturare il ruolo e le funzioni tipiche che giustificano la presenza organica del personale di polizia giudiziaria all'interno degli uffici giudiziari (...)”*.

2.5.2- I responsabili delle singole Aliquote della locale Sezione di Polizia Giudiziaria vigileranno sulla funzionalità degli abbinamenti e sul generale andamento delle attività, proponendo direttamente al Procuratore della Repubblica eventuali interventi ritenuti utili al fine di miglioramento dell'efficienza complessiva del servizio.

3 - I CRITERI ORGANIZZATIVI

3.1 - LA RIPARTIZIONE DELL'UFFICIO IN SEZIONI SPECIALIZZATE PER MATERIE ⁴²

3.1.1- La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore è articolata in tre Sezioni specializzate di indagine, per la trattazione di materie che richiedano particolari tecniche di indagine e/o la conoscenza di settori specialistici. È peraltro assicurata l'equa e uniforme distribuzione dei carichi di lavoro non specialistici tra tutti i magistrati dell'Ufficio, secondo i criteri di seguito precisati. I procedimenti per reati non espressamente elencati tra quelli appartenenti alle materie previste per le varie Sezioni vengono distribuiti fra le Sezioni seguendo criteri di omogeneità con i reati dalle stesse trattati.

3.1.2 - Il quadro delle Sezioni, delle materie ad esse attribuite e della loro composizione è riportato nella Parte Prima del presente Progetto Organizzativo sub par. 1.2 e 1.3.

La composizione numerica delle Sezioni e del catalogo dei reati di competenza di ciascuna potrà variare in funzione alle mutate esigenze dell'Ufficio, derivanti da diverse valutazioni sulle priorità, dalle indicazioni che potranno provenire dal territorio, da innovazioni normative, da variazioni nelle analisi statistiche sui flussi, dalla necessità di equilibrare i carichi di lavoro o da altre circostanze di analogo rilievo.

In caso di variazione della composizione numerica di una o più Sezioni si procederà a nuovi concorsi interni, con le regole per essi previste, con conseguente eventuale spostamento interno dei Sostituti, ove necessario.

3.1.3 - L'assegnazione dei Sostituti alle Sezioni viene effettuata con provvedimento motivato del Procuratore della Repubblica, previo interpello di tutti i Sostituti e sulla base:

- a) delle particolari attitudini desunte dall'attività precedentemente svolta e da ogni altro elemento di valutazione di natura oggettiva e verificabile;
- b) della prossimità a scadenza del termine di permanenza decennale nella Sezione di appartenenza;
- c) dell'anzianità nel ruolo,
- d) dell'anzianità di servizio nell'Ufficio.

La prossimità della scadenza del termine decennale di assegnazione ad una Sezione sarà ritenuta sussistente nell'ultimo anno del decennio.

Il criterio delle attitudini prevarrà sugli altri soltanto nell'ambito di una fascia di anzianità nel ruolo di quattro anni.

A parità di requisiti attitudinali, saranno applicati, nell'ordine, gli altri tre criteri.

⁴² Deve ricordarsi che, in conformità di quanto previsto dall'art. 7 della circolare C.S.M. del 17.11.2017 sull'organizzazione delle Procure, il Progetto Organizzativo dell'Ufficio deve essere redatto tenendo conto "delle soluzioni organizzative presentate al momento della domanda per la nomina" all'incarico di Procuratore della Repubblica. E, al riguardo, va detto che, nelle "proposte organizzative relative all'incarico direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore" redatte in occasione della presentazione della relativa domanda, lo scrivente, tra i "... correttivi al vigente Progetto Organizzativo, nell'ottica di un possibile miglioramento della funzionalità e del livello di efficienza - specie sul piano qualitativo - dell'Ufficio" prospettava appunto, alla lett. a), la "previsione di una maggiore specializzazione per i Sostituti, da conseguirsi eventualmente mediante la suddivisione dei medesimi in gruppi, Sezioni o macroaree d'intervento per materie omogenee".

Il provvedimento, oltre alle ragioni della scelta, indica eventuali ragioni specifiche che non consigliano l'assegnazione di un Sostituto che abbia proposto espressa domanda di destinazione.

3.1.4 - In assenza di domande, la copertura d'ufficio del posto avverrà con provvedimento del Procuratore della Repubblica, tenuto conto della minore anzianità di ruolo e di servizio nell'Ufficio di Procura e delle pendenze della Sezione di provenienza.

3.1.5 - Ogni Sostituto è assegnato ad una sola Sezione, fatta salva - per esigenze particolari e per periodi limitati - la necessità di copertura *ad interim* di posti resisi vacanti.

3.1.6 - La permanenza in una determinata Sezione di ciascun Sostituto Procuratore è determinata nella misura minima di due anni e massima di dieci anni (così come disposto dall'art. 2 del Regolamento in materia di permanenza presso lo stesso ufficio, deliberato dal C.S.M. il 13 marzo 2008⁴³).

È prevista la possibilità di passaggio di un magistrato da una Sezione all'altra, anche in deroga al termine minimo di permanenza, in relazione a esigenze operative dell'Ufficio e in accoglimento di istanze dei magistrati tendenti a migliorare la loro esperienza professionale.

3.1.7 - Nel termine dell'anno precedente la scadenza del termine massimo di permanenza, il magistrato verrà invitato ad indicare le proprie preferenze. Trascorso il termine, lo stesso sarà destinato ad uno dei posti disponibili, assecondandone, ove non sussistano ragioni ostative, le aspirazioni.

3.1.8 - In caso di passaggio da una Sezione ad altra, i Sostituti conservano i procedimenti loro assegnati, fatti salvi eventuali interventi - su base volontaria - di riequilibrio dei carichi di lavoro delle Sezioni o di singoli Sostituti riguardanti procedimenti relativi a materie specialistiche.

In ogni caso - salvo le ipotesi di procedimenti connessi o collegati - possono essere riassegnati ad altro Sostituto, salvo espresso consenso da parte del medesimo, solo i procedimenti in relazione ai quali non siano già scaduti i termini per le indagini che siano suscettibili di ulteriori utili sviluppi nell'ambito della Sezione specializzata competente.

Al riguardo deve riconfermarsi quanto già statuito dal Procuratore Dott. Romano con il decreto n. 419/06 del 3/4/2006 laddove, al punto 5), si dispone che, nel procedersi al *“bilanciamento dei carichi di lavoro ... è opportuno e necessario ... un preciso e preventivo accordo tra i vari magistrati, i quali si dovranno dichiarare disposti ad effettuare un tale bilanciamento”*, atteso che *“deve ritenersi penalizzante per qualsiasi magistrato vedersi assegnare e dover trattare procedimenti di altri colleghi che per diversi motivi sono rimasti fermi negli armadi per lungo tempo senza svolgere alcuna indagine e per i quali è più che concreto il rischio di una pronuncia di improcedibilità per prescrizione”*.

3.1.9 - Per sopperire a esigenze di servizio imprescindibili e prevalenti di Sezioni che presentano posti vacanti, il Procuratore della Repubblica può disporre l'assegnazione temporanea, a tempo parziale o a tempo pieno, di magistrati assegnati ad altre Sezioni.

⁴³ *“Regolamento in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio alla luce della modifica introdotta dal decreto legislativo n.160 del 30 gennaio 2006 come modificato dalla legge 30 luglio 2007 n.11”* adottato con delibera di plenum del 13 marzo 2008 così come modificata in data 11 febbraio 2015.

L'assegnazione può prescindere dal consenso del magistrato ma deve essere preceduta da interpello. Nella adozione del provvedimento di assegnazione interna, si applica la disciplina specifica e si osservano i criteri oggettivi di cui al capo III art. 17 della circolare del C.S.M. 21 luglio 2011 sulle applicazioni e supplenze negli uffici giudiziari, che si intendono qui integralmente richiamati.

3.1.10- Criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione - Disciplina delle modalità di accesso e di funzionamento dell'Archivio Digitale

Con riguardo a quanto espressamente previsto al comma 5 lett. b) dell'art. 7 della Circolare C.S.M. 16/11/2017 sull'Organizzazione degli uffici di Procura, così come modificata dalla successiva delibera C.S.M. 17/12/2020, ove dispone che *“il Progetto Organizzativo contiene eventualmente (...) i criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'Archivio Digitale”*, deve farsi espresso richiamo al contenuto della direttiva - da intendersi qui interamente riportata - adottata con decr. n. 65/2020 in data 2/9/2020 in coincidenza con l'entrata in vigore - in forza del D.L. n. 28/2020 conv. in L. n. 70/2020 - della riforma in materia di intercettazioni introdotta con il D.Lgs. n. 216/2017.

3.2 - IMPIEGO DEI VICE PROCURATORI ONORARI

3.2.1 - Il magistrato coordinatore dell'attività dei vice procuratori onorari:

- a) vigila sull'attività dei vice procuratori onorari nelle materie loro delegate;
- b) d'intesa con il Procuratore della Repubblica, fissa le direttive di carattere generale, i criteri e le prassi applicative emerse anche a seguito delle riunioni di coordinamento;
- c) cura tutta l'attività relativa alle deleghe per le udienze.

Le direttive concernenti il singolo procedimento di competenza del Tribunale in composizione monocratica pendente in fase dibattimentale verranno invece impartite ai v.p.o. dal magistrato professionale originario assegnatario del fascicolo.

Nel caso di violazione delle direttive innanzi indicate o di altri giustificati motivi o violazioni di legge, il Procuratore della Repubblica, anche su proposta del coordinatore o del magistrato professionale assegnatario del fascicolo, si riserva la facoltà di revocare la delega al v.p.o., con provvedimento motivato e secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 7 del D.Lgs. n. 116/2017.

3.2.2 - Criteri generali per la collaborazione dei v.p.o. (priorità)

Il numero limitato di v.p.o. in servizio e il loro concomitante impegno professionale comporta che debbano essere individuati dei criteri di utilizzo dell'attività degli stessi funzionali all'attività della Procura.

In primo luogo la collaborazione dei v.p.o. dovrà essere richiesta in modo tale da consentire il loro massimo impegno, pur nel rispetto del principio dell'attività autonoma di cui all'art. 3 D.Lgs. n. 116/2017.

La necessità di consentire ai P.M. togati lo svolgimento dei gravosi compiti in materia di attività d'indagine e delle udienze dibattimentali collegiali e G.U.P., impone il massimo utilizzo dei v.p.o. adottando criteri di flessibilità che consentano loro di conciliare il concomitante impegno professionale così consentendo una maggiore disponibilità.

Ciò premesso, i v.p.o. dovranno assicurare le seguenti attività, in ordine di priorità:

- a) le udienze innanzi al giudice di pace e al Tribunale monocratico;
- b) successivamente, l'attività dell'Ufficio del giudice di pace;
- c) solo in via residuale la collaborazione per le ulteriori attività consentite.

3.2.3 - Ufficio giudice di pace della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore - La scelta adottata: delega dei procedimenti

Il D.Lgs. n. 116/2017 non ha inciso sulle funzioni delegabili ai vice procuratori onorari in materia di procedimenti di competenza del giudice di pace. Restano ferme, pertanto, le direttive precedentemente impartite con riguardo alle deleghe per l'attività di udienza.

Quanto allo svolgimento delle funzioni indicate dagli artt. 15, 17 e 25 del D.Lgs. n. 274/2000, si dispone nel senso che i fascicoli vengano delegati direttamente ai v.p.o., il quali potranno compiere tutti gli atti tipici previsti, senza necessità del visto del magistrato professionale, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1 comma 4 del D.Lgs. n. 116/2017, ove si dispone che: *“il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie secondo principi di autorganizzazione dell'attività, nel rispetto dei termini e delle modalità imposte dalla legge e dalle esigenze di efficienza e funzionalità dell'Ufficio”*.

Pertanto, al momento della ricezione delle notizie di reato, il P.M. di turno esterno, ove ravvisi la competenza del giudice di pace, disporrà l'iscrizione con delega del fascicolo ai v.p.o. in servizio che hanno dato la disponibilità per questi compiti, secondo criteri automatici consentiti dal SICP.

Ove il fascicolo rivesta particolare delicatezza (per i soggetti coinvolti o per la risonanza mediatica del procedimento o per la gravità della lesione ai beni giuridici), il P.M. di turno esterno inserirà, nel provvedimento di iscrizione, l'obbligo per il v.p.o. di riferire al magistrato coordinatore. Il magistrato coordinatore, ove necessario, si relazionerà direttamente con il Procuratore della Repubblica circa le direttive da impartire al v.p.o., informando il Procuratore in merito a quanto possa essere utile per la gestione dei rapporti con la stampa, di competenza esclusiva del magistrato che svolge funzioni requirenti direttive.

Anche in assenza di indicazioni nel provvedimento di iscrizione, è fatto comunque obbligo al v.p.o. di riferire al coordinatore in merito ad ogni procedimento che rivesta, ab origine o per fatti sopravvenuti, le caratteristiche di particolare delicatezza innanzi indicate.

Per la gestione dei procedimenti ordinari, privi dell'obbligo di riferire, i v.p.o. si atterranno alle direttive stabilite dal coordinatore (anche d'intesa con il Procuratore della Repubblica), sia per quanto riguarda le tematiche di carattere generale, sia con riferimento a quelle involgenti il singolo fascicolo, non essendovi, nella materia assegnata al giudice di pace, un magistrato professionale assegnatario del procedimento.

È necessario, inoltre, il visto del magistrato coordinatore sui decreti di perquisizione e sui decreti di nomina dei consulenti tecnici.

Il P.M. di Turno Esterno può, in casi particolarmente rilevanti, trasmettere la notizia di reato al Procuratore della Repubblica per la valutazione sull'assegnazione a un P.M. togato secondo gli ordinari criteri previsti dal Progetto Organizzativo.

Per ragioni di uniformità la nuova disciplina si applicherà anche ai procedimenti pendenti.

3.2.4 - Assegnazione dei procedimenti - Disposizioni generali e procedimento di assegnazione

Nei procedimenti di competenza del giudice di pace, ai vice procuratori onorari - al fine di consentire ai medesimi di svolgere i compiti indicati dagli artt. 15 e 25 del D.Lgs. n. 274 del 2000, così come previsto dall'art. 17 comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 116/2017 - sono conferite

deleghe, oltre che in relazione alle singole udienze, anche - secondo i criteri automatici prefissati - con riferimento ai procedimenti penali.

Ove il fascicolo rivesta particolare delicatezza (per i soggetti coinvolti o per la particolare risonanza mediatica del procedimento o per la gravità della lesione a beni giuridici di particolare rilievo), il P.M. di turno esterno inserirà, nel provvedimento di iscrizione, l'obbligo per il v.p.o. di riferire al magistrato coordinatore della Sezione Quarta/vv.pp.oo..

In casi di eccezionale rilevanza, il P.M. di turno esterno trasmetterà la notizia di reato al Procuratore della Repubblica per la valutazione sull'eventuale assegnazione del procedimento a un P.M. togato sulla base dei criteri automatici prefissati.

Indi il personale dell'Ufficio Re.Ge. provvederà agli adempimenti conseguenti:

- iscrizione del procedimento ai modelli 21-bis o 44, con assegnazione al v.p.o. sulla base dei criteri automatici;
- trasmissione del fascicolo all'Ufficio giudice di pace per la messa a disposizione dei fascicoli ai v.p.o. delegati;

Le deleghe saranno conferite in maniera automatica e predeterminata, oltre che trasparente e paritaria, sulla base di criteri automatici attraverso il SICP.

3.2.5 - Trattazione dei procedimenti - Disposizioni di carattere generale

Il v.p.o. delegato adotterà tutti gli atti propedeutici e necessari per l'adempimento di quanto previsto dagli artt. 15 e 25 del D.Lgs. n. 274/2000.

A titolo esemplificativo:

- a) delega per l'esatta identificazione dell'indagato/i e/o della persona/e offesa/e;
- b) delega per elezione domicilio dell'indagato/i;
- c) deleghe alla polizia giudiziaria, se assolutamente indispensabili per le determinazioni da assumere;
- d) modifiche o integrazioni delle iscrizioni (modifica del titolo del reato, iscrizione di nuovi reati e/o indagati o parti offese);
- e) provvedimenti di riunione o separazione. In particolare, nel caso di riunione, il v.p.o. delegato per il procedimento più recente lo invierà al v.p.o. delegato per il procedimento iscritto precedentemente; quest'ultimo, se condividerà la proposta, adotterà il provvedimento di riunione. In caso contrario lo restituirà. Per ogni eventuale contrasto, competente a decidere è il magistrato coordinatore;
- f) iscrizione al mod. 21 bis del procedimento iscritto al mod. 44;
- g) laddove ritenga doversi procedere ad iscrizione di reati di competenza del giudice monocratico, il v.p.o. trasmetterà il relativo fascicolo al magistrato coordinatore, onde consentirgli di valutare la sussistenza dei presupposti per il passaggio nel registro mod. 21 e per la successiva assegnazione ad un P.M. togato sulla base dei criteri automatici previsti. Per ogni eventuale contrasto, competente a decidere è il Procuratore della Repubblica;
- h) redazione e sottoscrizione dei provvedimenti conclusivi: richiesta di archiviazione; predisposizione del decreto che dispone il giudizio, compilato in ogni parte secondo le ordinarie modalità e adempimenti esecutivi (richiesta data, lista testi, sottoscrizioni, ecc.); successiva firma del decreto una volta ottenuta la data di udienza.

3.2.6 - "Riferire" disposto dal P.M. Turno Esterno

Il v.p.o. ha l'obbligo di riferire nei casi in cui il P.M. del Turno Esterno lo abbia indicato nella scheda di iscrizione. Pertanto, il v.p.o. avrà cura di verificare la scheda all'atto del primo esame del fascicolo.

L'obbligo consiste nel riferire al magistrato coordinatore. Il magistrato coordinatore, ove necessario, si relazionerà direttamente con il Procuratore della Repubblica circa le direttive da impartire al v.p.o., informando il Procuratore in merito a quanto possa essere utile per la gestione dei rapporti con la stampa, di competenza esclusiva del magistrato che svolge funzioni requirenti direttive.

3.2.7 - *Riferire* cui è comunque tenuto il v.p.o.

Anche in assenza di indicazioni nel provvedimento di iscrizione, è fatto comunque obbligo al v.p.o. di riferire al coordinatore in merito ad ogni procedimento che rivesta, ab origine o per fatti sopravvenuti, le caratteristiche di eccezionale delicatezza innanzi indicate.

3.2.8 - Direttive stabilite dal magistrato coordinatore

Per la gestione dei procedimenti ordinari privi dell'obbligo di riferire, i v.p.o. si atterranno alle direttive stabilite dal coordinatore (anche d'intesa con il Procuratore della Repubblica), sia per quanto riguarda le tematiche di carattere generale, sia con riferimento a quelle involgenti il singolo fascicolo, non essendovi, nella materia assegnata al giudice di pace, un magistrato professionale assegnatario del procedimento.

Per ragioni di uniformità la nuova disciplina si applicherà anche ai procedimenti pendenti.

3.2.9 - Revoca della delega

Nel caso di giustificati motivi, ivi compresa la violazione delle direttive innanzi indicate o di violazioni di legge, il Procuratore della Repubblica, anche su proposta del coordinatore, si riserva la facoltà di revocare la delega al v.p.o., con provvedimento motivato, secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 7 del D.Lgs. n. 116/2017.

3.2.10 - *Visto*

Sono soggetti a *Visto* del magistrato coordinatore:

- i decreti di perquisizione;
- il decreto di nomina del consulente tecnico.

Il magistrato coordinatore potrà esercitare il potere di vigilanza e informare il Procuratore per le opportune valutazioni.

3.2.11 - Disposizioni organizzative

Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni in esame, i v.p.o., coordinandosi tra loro e operando d'intesa con il magistrato coordinatore, che - se del caso - si consulterà con il Procuratore, predisporranno appositi turni mensili al fine di consentire la presenza, presso l'Ufficio, di almeno un v.p.o. nei giorni dal lunedì al venerdì, salve maggiori disponibilità, compatibili con le esigenze dell'Ufficio.

Lo svolgimento di tale attività fuori udienza potrà essere superiore a 5 ore giornaliere se indispensabile per lo svolgimento del servizio. È, pertanto dovuta la doppia indennità pur se il v.p.o. avrà cura di organizzare in tale ipotesi il lavoro avvicinandosi al relativo numero di ore anche per la seconda indennità.

Il v.p.o. "di turno" svolgerà anche attività per sostituzioni urgenti di v.p.o. impediti o per altre esigenze sopravvenute dell'Ufficio che consentano deleghe ai v.p.o. .

Per la giornata del sabato il v.p.o., di volta in volta disponibile per le eventuali udienze del sabato, si presenterà comunque in Ufficio al fine di svolgere le funzioni in esame (qualora ne

abbia dato la disponibilità) e, ove necessario, verrà delegato dal P.M. di turno esterno per la partecipazione alle udienze ex art. 558 C.p.p. .

L'indennità per il servizio in esame può cumularsi con quella svolta in udienza, superando, in tal caso, le 5 ore giornaliere complessive.

3.2.12- Procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica: attività d'udienza, giudizio direttissimo e applicazione della pena su richiesta delle parti, giudizio di esecuzione

3.2.12.1 -Attività d'udienza

I v.p.o., nei procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica, potranno ricevere deleghe (sottoscritte dal coordinatore dei v.p.o.) nei seguenti casi:

a) per tutte le udienze dibattimentali, per i procedimenti in camera di consiglio e per gli incidenti di esecuzione, fatta eccezione per i delitti di cui agli artt. 589 e 590 Cod. Pen. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e di cui all'art. 590 sexies del Cod. Pen. iscritti dopo il 15.08.2017, per i quali, invece, anche la fase dibattimentale dovrà di regola essere seguita dal magistrato originario assegnatario del procedimento o, in mancanza, da un Sostituto togato appartenente alla Sezione competente per materia. Solo in caso di carichi di udienze eccessivi gravanti - in conseguenza della predetta disposizione - sul medesimo Sostituto e/o su Sostituti appartenenti alla medesima Sezione specializzata, il Procuratore della Repubblica potrà valutare, caso per caso, l'opportunità di disporre una proporzionale riduzione delle assegnazioni "a pioggia" e/o degli altri impegni (turni esterni, partecipazioni ad udienze) o di designare per la fase dibattimentale un Sostituto appartenente ad altra Sezione;

b) nelle udienze di convalida dell'arresto di cui all'art. 558 C.p.p.;

c) nel giudizio direttissimo conseguente alla convalida dell'arresto e nell'eventuale giudizio abbreviato conseguente alla trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 comma 8 C.p.p. ;

d) nell'udienza conseguente alla richiesta delle parti di applicazione della pena, anche nelle ipotesi di trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 comma 8 C.p.p. .

Anche nell'attività d'udienza, i v.p.o. si atterranno alle direttive generali fissate dal coordinatore (d'intesa con il Procuratore della Repubblica) e a quelle riguardanti il singolo fascicolo, individuate dal magistrato togato originario assegnatario del procedimento o, in mancanza, dal Sostituto coordinatore della Sezione competente per materia o, in caso di procedimento non riconducibile a materie specialistiche, dal Procuratore della Repubblica.

3.2.12.2 - Il Procuratore della Repubblica curerà di controllare l'andamento generale e l'esito delle udienze monocratiche, con particolare - ma non esclusivo - riguardo ai procedimenti di maggiore complessità o di particolare delicatezza che il Sostituto originario titolare del procedimento non abbia ritenuto di trattare personalmente anche in fase dibattimentale, attraverso la previsione di un diretto rapporto tra quest'ultimo ed il v.p.o. d'udienza che dovrà in detti casi costantemente informare il P.M. originario titolare del procedimento - o, in sua, mancanza, il Sostituto coordinatore dell'attività dei vv.pp.oo. - circa l'andamento del dibattimento, segnalando comunque all'esito eventuali sentenze assolutorie da impugnare ⁴⁴.

⁴⁴ Al riguardo, deve ricordarsi che già nelle "proposte organizzative" redatte dallo scrivente in occasione della presentazione della propria candidatura per la nomina all'incarico direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore (alle quali - in conformità di quanto previsto dall'art. 7 della circolare C.S.M. del

3.2.12.3 - Consenso alla definizione del procedimento ex art. 444 C.p.p.

Per quanto riguarda la possibilità per il v.p.o. di esprimere il consenso alla definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 C.p.p., ciò è possibile:

- a) di regola, solo per i procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 C.p.p.);
- b) in caso di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale, per i procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 C.p.p.);
- c) in caso di giudizio direttissimo, per ogni ipotesi di reato di competenza del Tribunale in composizione monocratica, sia nei casi di reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, sia nei casi di reati ordinariamente azionabili con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 C.p.p.);
- d) nell'udienza conseguente alla richiesta di applicazione della pena, il v.p.o. potrà presenziare, riportandosi, però, al consenso già manifestato dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.
- e) in ogni altra ipotesi (es. reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e che non abbia dato luogo a giudizio direttissimo), il v.p.o. d'udienza disporrà la trasmissione della richiesta di applicazione della pena al magistrato professionale assegnatario del fascicolo, eventualmente con proprie considerazioni in fatto ed in diritto, rimettendo al titolare del procedimento la manifestazione del consenso al patteggiamento. Nell'udienza conseguente alla richiesta di applicazione della pena, il v.p.o. potrà presenziare, riportandosi, però, al consenso già manifestato dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.

In caso di procedimento di esecuzione pendente davanti al giudice dell'udienza preliminare (es. procedimento definito con giudizio abbreviato o con applicazione della pena su richiesta delle parti), le funzioni di P.M. verranno svolte dal magistrato professionale, individuato in quello di turno udienza o, nel caso di udienza non calendarizzata, nel P.M. di turno.

Le deleghe per il giudizio di esecuzione innanzi al Tribunale monocratico saranno conferite unitamente a quelle dell'udienza dibattimentale.

3.2.12.4 - Le direttive a carattere generale

Anche nell'attività d'udienza i v.p.o. si atterranno alle direttive generali, fissate dal coordinatore d'intesa con il Procuratore della Repubblica e a quelle riguardanti il singolo fascicolo, eventualmente indicate dal magistrato togato originario assegnatario del procedimento.

3.2.12.5 - Attività dei v.p.o. di ausilio alle funzioni svolte dai magistrati professionali

17.11.2017 - il Procuratore successivamente nominato dallo stesso C.S.M. deve necessariamente conformarsi nel redigere il nuovo *Progetto Organizzativo* dell'Ufficio al quale è stato poi destinato) lo scrivente, tra i "... *correttivi al vigente Progetto Organizzativo, nell'ottica di un possibile miglioramento della funzionalità e del livello di efficienza - specie sul piano qualitativo - dell'Ufficio*" prospettava, alla lett. g), la "*previsione di un meccanismo di controllo sull'andamento e sull'esito delle udienze monocratiche almeno con riguardo ai procedimenti di maggiore complessità (ad esempio in tema di spaccio di sostanze stupefacenti) o di particolare delicatezza (ad esempio omicidi colposi da responsabilità professionale) che il P.M. non abbia ritenuto (previa segnalazione al Procuratore) di trattenere anche in fase dibattimentale, attraverso la previsione di un diretto rapporto tra P.M. originario titolare del fascicolo ed il V.P.O. assegnato a ciascun giudice monocratico, il quale dovrebbe costantemente informare il P.M. di riferimento dell'andamento del dibattimento, segnalando comunque all'esito eventuali sentenze assolutorie da impugnare*".

I v.p.o. in servizio - conformemente alle direttive generali fissate dal coordinatore, d'intesa con il Procuratore della Repubblica e a quelle relative al singolo procedimento tracciate dal titolare dello stesso - potranno svolgere anche attività inerenti l'esame e lo studio di fascicoli, predisponendo all'esito le minute di provvedimenti che verranno in ogni caso sottoscritti dal magistrato assegnatario.

Potrà essere delegato al v.p.o. anche lo svolgimento delle attività di cui all'art. 16 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 116/2017 a norma del quale il vice procuratore onorario "*a) coadiuva il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, compie tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti*", ciò in relazione a qualsiasi procedimento pendente presso le Segreterie dei Sostituti Procuratori o dello stesso Procuratore della Repubblica.

Conformemente a quanto proposto dal Direttore Amministrativo Dott. Fulvio Ansanelli con sua nota n. 60/2018 I datata 20/2/2018, potrà altresì essere delegato ai v.p.o. (con le modalità che saranno concordate direttamente tra il Direttore Amministrativo Dott. Fulvio Ansanelli ed il magistrato coordinatore dell'attività dei v.p.o.) anche lo svolgimento delle attività (di natura giurisdizionale e quindi di competenza del magistrato), di redazione dei decreti di pagamento di cui agli artt. 168 e 169 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia)⁴⁵.

Oltre a quanto sopra specificato, allo stato non si ritiene che sia possibile demandare ai v.p.o. anche la possibilità, pur offerta dalla riforma (art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 116/2017), di sottoscrivere direttamente le richieste di archiviazione e di decreto penale, nonché di svolgere atti di indagine e interrogatori (nei soli casi dei reati elencati nell'art. 550 comma 1 C.p.p.).

In ogni caso non sono e non saranno delegabili l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- decreti di perquisizione;
- richieste di sequestro preventivo e decreti urgenti;
- richieste di misure cautelari personali;
- richieste di intercettazione e decreti urgenti.

3.2.12.6 - Continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni (cfr. decr. n. 7/bis del 31/1/2014 e successive modificazioni) in tema di affiancamento dei v.p.o. ai magistrati togati, con modalità da concordarsi con il magistrato coordinatore.

3.2.12.7 - Il coordinatore dell'attività dei vv.pp.oo. provvede periodicamente ad effettuare un monitoraggio delle assegnazioni al fine di verificare che sia stata effettivamente realizzata

⁴⁵ D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia): art. 168 (Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia) - 1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede. 2. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo. 3. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.

Art. 169 (Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi) - 1. La liquidazione dell'importo dovuto alle imprese private o alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, che hanno eseguito la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi, è effettuata con decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede. 2. Il decreto di pagamento alle imprese private è comunicato al beneficiario e alle parti processuali, compreso il pubblico ministero.

l'omogenea distribuzione dei fascicoli ed eventualmente apportare i correttivi necessari al sistema di assegnazione. Sono esclusi dalla assegnazione automatica i procedimenti che il coordinatore dell'attività dei vv.pp.oo. assegnerà a se stesso, con provvedimento motivato. In ogni caso i sistemi di delega degli affari garantiranno automatismo e perequazione dei carichi di lavoro.

3.2.12.8 - Il vice procuratori onorari trattano i procedimenti loro assegnati facendo capo per ogni problema al Sostituto Procuratore coordinatore dell'attività dei vv.pp.oo.. Ove il magistrato onorario delegato intenda definire il procedimento con richiesta di archiviazione per motivi diversi dalla remissione di querela, richiederà il visto del coordinatore salvo che tale soluzione non sia stata in precedenza già concordata. Nel caso in cui il coordinatore non condivida la richiesta di archiviazione, provvederà personalmente a inoltrare la richiesta di rinvio a giudizio. Ogni iniziativa investigativa (richieste di acquisizione di tabulati, conferimento di consulenze) che comporti spese dovrà sempre essere vistata dal coordinatore.

3.2.12.9 - Il coordinatore dell'attività dei vv.pp.oo. assicura, con adeguata turnazione, la presenza giornaliera in ufficio di non più di tre v.p.o., anche per le attività urgenti, diverse da quelle di cui agli articoli 20 bis e 20 ter del D.Lgs. 274/2000, compatibilmente con le postazioni disponibili ed evitando inutili sovrapposizioni.

Il direttore amministrativo o altro impiegato dallo stesso delegato provvede ad attestare, con cadenza almeno settimanale, i giorni e le ore di effettiva presenza in ufficio dei vice procuratori onorari impegnati nello svolgimento delle attività loro delegate al fine di una corretta corresponsione delle indennità previste per legge.

3.2.12.10 - I Sostituti di turno esterno durante il periodo feriale provvederanno a tutti gli adempimenti urgenti concernenti la trattazione dei procedimenti di competenza della Sezione vv.pp.oo..

3.3 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI

3.3.1- L'assegnazione dei procedimenti avviene con il sistema automatico ⁴⁶, come appresso specificato.

A tale attività provvedono - sino a quando non sarà istituito un *Ufficio Spoglio e Pronta Definizione*⁴⁷, eventualmente nella forma semplificata di un ufficio *Primi Atti* - i Sostituti in servizio di turno c.d. *esterno*, con l'assistenza del personale del Registro Generale.

⁴⁶ Le assegnazioni automatiche dei procedimenti di competenza della Procura Ordinaria sono state previste, per le notizie di reato pervenute dal 28/06/2017, con decreto n. 22/2017 del 15/06/2017. Il sistema informatizzato di assegnazione automatica consente un costante monitoraggio del numero delle assegnazioni e, conseguentemente, tempestivi interventi di perequazione. I Sostituti coordinatori delle singole Sezioni coadiuvano il Procuratore della Repubblica al fine di assicurare un'equa distribuzione dei procedimenti, verificando periodicamente la distribuzione dei procedimenti complessi tra i magistrati addetti alle Sezioni da essi coordinate e segnalando tempestivamente l'esistenza di situazioni che richiedano interventi di riequilibrio dei ruoli in presenza di anomalie nel funzionamento del sistema. Ai fini dell'equa distribuzione, si tiene conto del lavoro svolto dai Sostituti eventualmente applicati o assegnati a tempo parziale - per esigenze organizzative o contingenti - a Sezioni diverse da quella nella quale sono incardinati.

⁴⁷ L'Ufficio Spoglio e Pronta Definizione - la cui costituzione presso la Procura di Nocera Inferiore era stata programmata dallo scrivente sin dalla presentazione della sua candidatura all'incarico di Procuratore - dovrà avere il compito di

Il Procuratore della Repubblica può escludere un procedimento complesso dall'assegnazione automatica, assegnandolo manualmente, con provvedimento motivato. Ciò vale anche per i procedimenti in cui vi è richiesta di attività urgente (perquisizioni, sequestri, intercettazioni ed altro), ovvero in cui si prospettino situazioni di particolare urgenza per intervenire.

La "complessità" del procedimento è determinata in base al numero degli indagati, alla molteplicità dei reati iscritti, alla natura delle indagini da compiere e alle eventuali particolari questioni giuridiche da risolvere.

La "complessità" è valutata dal Procuratore della Repubblica anche all'esito delle indagini, su indicazione del magistrato assegnatario del procedimento, ai fini della designazione per la trattazione in fase di giudizio.

Per esigenze organizzative o contingenti, derivanti anche dall'impegno in attività d'indagine o in dibattimenti particolarmente complessi, può essere disposta in favore di singoli magistrati, con provvedimento motivato, una temporanea riduzione percentuale del carico delle assegnazioni.

3.3.2- I procedimenti per reati che richiedono la formulazione di immediata richiesta di archiviazione, trattandosi di informative a carico di ignoti di cui agli elenchi mensili previsti dall'art. 107 bis Disp. Att. C.p.p., sono assegnati al Sostituto Procuratore in servizio di turno c.d. *esterno* al momento del deposito dell'elenco. Se l'assegnatario dell'elenco ritiene che debba procedersi a indagini per taluno dei fascicoli, ne dispone l'autonoma iscrizione e procede direttamente alle attività ritenute necessarie, mantenendo la titolarità del fascicolo, salvo che non si tratti di materie specialistiche di competenza di una Sezione diversa da quella nella quale egli è inserito.

3.3.3- Le comunicazioni riguardanti procedure concorsuali provenienti dalla Sezione Fallimentare del Tribunale Civile sono assegnate alla Sezione Seconda, previa iscrizione a mod. 45.

3.3.4.- Nell'ipotesi di concorrenza nella medesima notizia di reato di ipotesi delittuose riconducibili alla competenza specialistica di diverse Sezioni, la cognizione sarà di regola attribuita alla Sezione competente in relazione al reato più grave, in applicazione del criterio fissato dall'art. 16 comma 3° C.p.p. in materia di competenza per territorio.

Tuttavia, laddove all'atto dell'iscrizione risulti che l'applicazione del criterio di cui all'art. 16 comma 3° C.p.p. possa determinare - con riguardo a specifici profili "caratterizzanti" della vicenda fattuale valutata nel suo complesso - effetti contrastanti con l'esigenza di trattazione

procedere all'esame di tutti gli atti e documenti relativi agli affari penali o di altra natura che giornalmente pervengono all'Ufficio, provvedendo al relativo smistamento ai competenti uffici, ovvero alla contestuale e pronta definizione di quelli, che, per gli aspetti che li caratterizzano (reati di modesta entità e/o di minima offensività suscettibili di pronta definizione), non richiedono il dispiegamento di una particolare attività investigativa, potendo essere definiti con l'uso di riti alternativi (es. decreto penale di condanna) o con altri provvedimenti appropriati (richiesta di archiviazione, trasmissione del fascicolo ad altra autorità). L'istituzione di un Ufficio Spoglio e Pronta Definizione potrà consentire di sottrarre un numero rilevante di affari penali dall'assegnazione "a pioggia" a tutti i Sostituti dell'Ufficio, dando modo ai medesimi di concentrare il loro impegno sui procedimenti di maggior rilievo. Purtroppo tale ambizioso progetto si è rivelato sinora inattuabile in presenza dell'attuale situazione quantitativa e qualitativa degli organici, tanto di quelli del personale amministrativo quanto di quelli relativi al personale di polizia giudiziaria, atteso che per la sua realizzazione richiede la destinazione a tempo pieno alla costituenda struttura di unità di personale - attualmente non disponibili - da adibirsi in via esclusiva a tale attività e soprattutto la disponibilità di spazi adeguati - dei quali oggi l'Ufficio è privo - ove allocare la costituenda struttura.

da parte del magistrato *specializzato*, il Sostituto Procuratore addetto al turno applicherà il criterio del reato ritenuto *caratterizzante* la vicenda in esame, fatta salva la possibilità - nei casi dubbi - di rimettere gli atti al Procuratore della Repubblica o - in sua assenza - al Sostituto anziano affinché assegni in via definitiva il fascicolo valutando la natura prevalente degli interessi lesi nel caso di specie in riferimento alle specializzazioni delle singole Sezioni.

In tali casi la decisione assunta dal Procuratore della Repubblica radica definitivamente la competenza sezionale.

In caso di concorrenza nella medesima notizia di reato di ipotesi delittuose di competenza generica (c.d. "*pioggia*") e di competenza specialistica, sarà sempre quest'ultima a prevalere, indipendentemente dalle rispettive soglie edittali.

I suddetti criteri di individuazione della competenza restano in ogni caso di impiego sussidiario rispetto ai casi in cui debba trovare applicazione la *regola del precedente* di cui ai paragrafi 3.3.8 e 3.3.9.

Il procedimento che si assume essere stato erroneamente assegnato dovrà essere trasmesso o fatto pervenire al Procuratore della Repubblica (o - in sua assenza - al Sostituto anziano) che provvederà alla corretta individuazione della Sezione competente.

Non compete al Sostituto, destinatario dell'assegnazione ritenuta errata o controvertibile, né la modifica dell'assegnazione, con individuazione della Sezione dallo stesso ritenuta competente, né la diretta trasmissione al responsabile dell'Ufficio Re.Ge. per la successiva riassegnazione ad un diverso Sostituto.

Il reato di associazione per delinquere (art.416 Cod. Pen.) sarà assegnato alla Sezione competente per i reati-fine, anche se questi ultimi non risultino consumati o tentati. Ove uno dei reati concorrenti sia quello previsto dall'art. 648 Cod. Pen., di esso non si tiene conto per la determinazione della competenza interna.

3.3.5. - Il sistema automatico di assegnazione dei procedimenti vale anche per le notizie di reato conseguenti a dichiarazioni di persone presentatesi spontaneamente al Pubblico Ministero. Il Procuratore della Repubblica riceve le segnalazioni di notizie di reato presentate dai magistrati dell'Ufficio e, valutandone il contenuto, dispone, ricorrendone i presupposti, l'apertura del procedimento e la sua assegnazione con il sistema automatico, con esclusione del magistrato segnalante.

3.3.6- Se un procedimento trasmesso per competenza da altra Autorità Giudiziaria viene restituito a questo Ufficio, si procederà a nuova iscrizione ed alla assegnazione allo stesso magistrato originariamente delegato, anche se lo stesso sia nel frattempo passato ad altra Sezione. Nel caso in cui l'originario titolare del procedimento restituito sia stato nelle more trasferito ad altro Ufficio, si procederà all'assegnazione con il sistema automatico.

3.3.7- Se a seguito delle indagini esperite muta la qualificazione giuridica del fatto, ciò non determina lo spostamento del procedimento ad altra Sezione, salvo che si tratti di reati di rilevante gravità di competenza di altra Sezione. In tali casi si procederà, su disposizione del Procuratore della Repubblica, a riassegnazione o coassegnazione ad un Sostituto di tale Sezione. Analogamente si procederà nel caso che, nel corso delle indagini, emergano ulteriori reati - di rilevante gravità - connessi ex art.12 C.p.p. ovvero collegati ex art. 371 comma 2 lettere a) e b) C.p.p. , di competenza di altra Sezione.

3.3.8- Sono assegnati al magistrato che ha trattato o tratta il “*precedente*” i procedimenti per gli stessi fatti, anche se il precedente è stato archiviato (ciò al fine di eventuale richiesta di riapertura delle indagini) o definito con richiesta di rinvio a giudizio o si trovi nella fase del dibattimento, sempre che il magistrato presti ancora servizio presso la Sezione competente per la trattazione. L’identità di denunciante/parte offesa o di denunciato/indagato non costituisce, da sola, “*precedente*” ma può comunque essere valutata a tal fine.

Al riguardo, deve rilevarsi che in occasione della riunione dei magistrati dell’Ufficio tenutasi il giorno 8/7/2021, alcuni Sostituti Procuratore, con riguardo al tema all’o.d.g. relativo a “*proposte e/o suggerimenti circa eventuali modifiche o integrazioni da apportare al vigente Progetto Organizzativo dell’Ufficio*”, hanno chiesto una diversa disciplina della c.d. “*regola del precedente*”, che preveda che i procedimenti già definiti non rilevinno come “*precedente*”, proposta che il Procuratore non ritiene tuttavia meritevole di accoglimento, dovendosi a suo giudizio valutare come maggiormente apprezzabili le esigenze richiamate nel seguente paragrafo 3.3.9, capaci di assicurare nel contempo coerenza valutativa ed economia di risorse nella trattazione di una vicenda sostanzialmente unitaria.

3.3.9.- I procedimenti che risultano connessi ex art. 12 C.p.p. ovvero collegati a norma dell’art. 371 comma 2 lettere a) e b) C.p.p., con procedimenti già definiti con richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio, nonché i fascicoli iscritti a mod. 45, saranno assegnati al magistrato titolare del precedente, sempre che il medesimo presti ancora servizio presso la Sezione competente per la trattazione.

A tal riguardo, dovrà anche porsi massima attenzione sin dall’avvio della fase delle indagini preliminari nella ricerca ed individuazione di eventuali procedimenti già pendenti relativi ai medesimi fatti o che risultino connessi ex art. 12 C.p.p. ovvero collegati a norma dell’art. 371 comma 2 lettere a) e b) C.p.p., eventualmente con indagati e persone offese a parti invertite, ciò in maniera tale da consentire di procedere all’assegnazione dei medesimi ad un unico Sostituto per poi eventualmente disporre la riunione, evitando in tal modo il rischio di duplicazioni di giudizi o contrasto di giudicati nella successiva fase dibattimentale, con possibile insorgenza di casi di incompatibilità ex art 34 C.p.p..

Non costituiscono “*precedente*”, ai fini dell’assegnazione, i procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 570, 572, 612-bis e 660 Cod. Pen. già definiti attraverso esercizio dell’azione penale o richiesta di archiviazione.

In tali casi, eventuali successive notizie di reati connessi o collegati sono assegnate automaticamente nell’ambito della Sezione competente, con esclusione del titolare del “*precedente*” già definito con sentenza di primo grado.

Al riguardo deve osservarsi che se è vero che il “*criterio del precedente*” assicura uniformità di valutazione della medesima vicenda, anche se prolungata nel tempo, è anche vero che esiste il rischio di creare una strutturata personale competenza di un Sostituto, ad esempio, rispetto ad una prolungata vicenda coniugale, tanto da far apparire quel magistrato come figura ineludibile di riferimento in relazione a quel singolo rapporto. È dunque indispensabile che una regola di buon senso vada ad integrare quel criterio, in modo da assicurare da un lato che non si determinino situazioni di personalizzazione dell’Ufficio rispetto a reiterate, annose condotte di reato, dall’altro di scongiurare il rischio di riproposizione della medesima vicenda da parte dello stesso denunciante nella speranza di vederla esaminare da un magistrato diverso da quello che l’aveva già valutata, ancorando in ogni caso il “*criterio del precedente*” all’esistenza di due presupposti e cioè che la sua applicazione assicuri: a) coerenza valutativa

in una vicenda sostanzialmente unitaria, b) economia di risorse nella trattazione del procedimento.

3.3.10- Con riguardo ai procedimenti di prevenzione di natura patrimoniale, al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'accumulazione di patrimoni illeciti, deve ritenersi opportuno fissare i seguenti principi di carattere generale, come già disciplinati con o.s. n. 235/18.I in data 9-10/8/2018 e con il successivo decr. n. 89/2018 in data 13/12/2018:

- 1) tutti i Sostituti in servizio presso l'Ufficio - indipendentemente dalla Sezione di appartenenza - hanno l'obbligo di segnalare, al fine della tempestiva formazione di un parallelo procedimento di prevenzione, situazioni o singoli soggetti emersi nell'ambito di investigazioni in corso o recentemente definite, nei confronti dei quali appaia proficuo - sulla base di elementi già acquisiti ed ostensibili - svolgere ulteriori approfondimenti di natura patrimoniale ai fini dell'adozione di misure reali in sede di prevenzione;
- 2) al fine da un lato di non disperdere preziosi elementi emersi nel corso delle indagini e dall'altro di non pregiudicare - attraverso anticipate *discovery* - le indagini ancora in corso, ogni procedimento di prevenzione iscritto in seguito alla segnalazione di cui sopra o - nei casi sopra descritti - per iniziativa del Procuratore della Repubblica, sarà di regola assegnato in codelega al Sostituto Procuratore titolare dell'indagine ancora in corso o recentemente definita e allo stesso Procuratore, assegnatario di tutti i procedimenti in materia di misure di prevenzione, in modo da un lato da assicurare il continuo scambio di dati ed informazioni e dall'altro di calibrare tempi e modi dell'esercizio dell'azione di prevenzione compatibili con le esigenze dell'indagine penale in corso;

Attraverso il descritto sistema di scambio di dati ed informazioni instaurato all'interno dell'Ufficio si renderà possibile, sin dalla fase delle indagini preliminari, la valorizzazione, da un lato, di preziosi elementi emersi nel corso dell'attività investigativa che, se non immediatamente sviluppati, rischierebbero di essere dispersi e, dall'altro, il recupero di elementi conoscitivi pregressi, finalizzati all'individuazione dei casi ancora suscettibili di dar luogo (perché non eccessivamente lontani nel tempo) ad iniziative proficue per l'applicabilità di misure di prevenzione patrimoniali, adeguando le modalità e i tempi degli accertamenti patrimoniali nell'ambito di indagini attive, al fine di verificare, nell'ambito di ogni procedimento relativo a reati suscettibili di determinare illeciti arricchimenti, la possibilità di attivare - previa tempestiva formazione di un parallelo procedimento - richieste di ablazione reale in sede di prevenzione.

3.3.11- I reati di calunnia e diffamazione riguardanti procedimenti in corso ovvero definiti saranno assegnati al medesimo magistrato che tratta o che ha trattato il procedimento principale, anche se passato ad altra Sezione. Qualora le denunce per tali reati riguardino procedimenti trattati da magistrati diversi, assegnatario sarà il magistrato che tratta o ha trattato il reato più grave e, in caso di pari gravità, il reato iscritto per primo; qualora il magistrato non sia nemmeno così individuabile, alla assegnazione provvederà in via definitiva il Procuratore della Repubblica.

Analogamente, i procedimenti per i reati di cui agli artt. 367, 372, 378, 379, 371 bis e 371 ter C.P. sono assegnati al Pubblico Ministero che ha curato le indagini preliminari sul fatto principale, cui i predetti reati sono connessi o comunque si collegano, anche se i relativi procedimenti sono stati definiti.

Quando i procedimenti per i reati sopra indicati sono originati da specifica richiesta del Pubblico Ministero di udienza, detti procedimenti sono assegnati a quest'ultimo.

I procedimenti iscritti in ordine al reato di violazione di sigilli, siano o meno connessi ad un ulteriore abuso edilizio, sono assegnati allo stesso magistrato assegnatario del procedimento relativo al primo abuso edilizio, anche se già definito.

Il Sostituto assegnatario anche del successivo procedimento, quando quest'ultimo rientri nella competenza specialistica di altro magistrato, potrà richiedere in via eccezionale al Procuratore della Repubblica di valutare l'opportunità - in base a motivate ragioni collegate alla fase procedimentale del "*precedente*" - di disporre l'assegnazione automatica, ovvero di essere codelegato col magistrato individuato con tale sistema.

3.3.12- Se il Sostituto assegnatario del procedimento ritiene che debba procedere, in forza del "*precedente*", altro magistrato dell'Ufficio, trasmette a quest'ultimo gli atti con le proprie osservazioni. Il titolare del "*precedente*", se concorda, richiede al Procuratore della Repubblica la riassegnazione del procedimento. I contrasti tra i Sostituti all'interno di una Sezione o tra Sostituti componenti di Sezioni diverse saranno risolti dal Procuratore della Repubblica.

3.3.13- I procedimenti connessi o collegati, iscritti successivamente alla definizione del procedimento cui si riferisce il vincolo della connessione o del collegamento, sono di norma assegnati allo stesso magistrato titolare del procedimento già definito, salvo che a giudizio del Procuratore tale soluzione non appaia rispondente a principi di economia processuale.

3.3.14 - Saranno previsti protocolli investigativi predeterminati in relazione a specifiche figure di reato con attribuzione di deleghe-standard alla polizia giudiziaria per l'intera trattazione con restituzione ad indagini concluse.

3.4 - I TURNI DI SERVIZIO

3.4.1 - I turni di reperibilità diurna e notturna, per l'espletamento di atti urgenti e delle altre attività di seguito indicate (c.d. turno *esterno*), vengono stabiliti con separati provvedimenti e sono concordati tra tutti i Sostituti o, in mancanza di accordo, formati - seguendo l'ordine di anzianità di ruolo dei Sostituti - dal Procuratore, garantendo la parità degli impegni richiesti a tutti i predetti magistrati.

I turni esterni di reperibilità diurna e notturna decorrono dalle ore 8.00 del mattino ed hanno la durata di sette giorni.

3.4.2- Al Sostituto di turno per gli atti urgenti (c.d. turno *esterno*) compete di:

- tenere i rapporti opportuni con la polizia giudiziaria nell'immediatezza dell'accertamento di una notizia di reato. Per "*notizia di reato*" si intende il deposito o il pervenimento, anche a mezzo del telefono, della relativa comunicazione;
- provvedere al compimento degli atti urgenti, ivi comprese le richieste di giudizio direttissimo, in ordine a tale notizia, pervenuta durante il periodo di turno ed anche successivamente, fino a che non venga designato altro magistrato, previa opportune consultazioni, nei casi più gravi, con il Procuratore della Repubblica;
- provvedere ad ogni altra necessità di atti urgenti in materia di libertà personale, anche quando gli stessi si riferiscano a procedimenti già ad altri assegnati e risulti assente, non

prontamente reperibile o impedito il magistrato designato, prelieve opportune possibili consultazioni con quest'ultimo. ;

- provvedere, in particolare, al compimento di ogni attività di competenza dell'Ufficio del Pubblico Ministero in presenza della trasmissione ex art. 27 C.p.p. degli atti relativi ad un procedimento nell'ambito del quale sia stata adottata una misura cautelare personale o reale da parte di un giudice poi dichiaratosi incompetente. In tali evenienze - così come già previsto dal previgente Progetto Organizzativo nonché dal decreto n. 26/12 datato 18/5/2012 a firma del Procuratore Dott. Izzo e come meglio precisato nel paragrafo che segue - il predetto procedimento resterà assegnato al magistrato di turno, dovendosi ritenere prevalente rispetto al principio della specializzazione quello della non dispersione di energie con riferimento all'attività di studio degli atti trasmessi già svolta dal Sostituto *turnista* nel richiedere - nei ristretti termini imposti dall'art. 27 C.p.p. - la conferma dei provvedimenti cautelari adottati dal giudice territorialmente incompetente (vds. quanto deliberato nella riunione dei magistrati dell'Ufficio del giorno 26/11/2018).

Analogamente si dispone anche con riguardo ai procedimenti trasmessi per competenza da altro ufficio di Procura ai sensi dell'art. 54 C.p.p. nell'ambito dei quali sia stata adottata una misura cautelare personale o reale in corso di esecuzione⁴⁸.

Nei casi di reati che destino allarme sociale, ovvero di morte sospetta, o comunque in tutti quelli in cui si prospetta utile ed opportuna la diretta assunzione della conduzione delle indagini, il Sostituto, oltre ad impartire le prime direttive, si recherà sul posto per assicurare che nessuno degli adempimenti che appaia opportuno o utile venga trascurato ed eventualmente per ascoltare personalmente le persone che possano fornire informazioni nell'immediatezza dei fatti. Ove nutra dubbi sull'opportunità dell'intervento sul posto, sentirà immediatamente il Procuratore della Repubblica - che dovrà comunque essere informato dell'accaduto senza ritardo o - in caso di sua assenza o indisponibilità - il Sostituto anziano.

3.4.3- Il magistrato di turno rimane assegnatario dei procedimenti relativi a persone sottoposte a misure pre-cautelari personali inerenti reati da assegnare "a pioggia" o di competenza della propria Sezione mentre trasmette per la riassegnazione i procedimenti che non sono di competenza della Sezione di appartenenza in relazione ai quali abbia compiuto attività urgenti connesse al turno.

Il sostituto intervenuto in via di urgenza che abbia compiuto attività rilevanti, può chiedere l'assegnazione del fascicolo, anche se non appartenente alla Sezione competente per materia. Qualora sussistano già indagini in corso per fatti connessi, il magistrato di turno provvederà ad informare il titolare di queste ultime, provvedendo comunque agli atti urgenti. All'esito sarà valutata l'opportunità di una riunione del nuovo procedimento al precedente.

Così come già previsto dal decreto n. 26/12 datato 18/5/2012 a firma del Procuratore Dott. Izzo, saranno trattenuti dal magistrato di turno i procedimenti trasmessi da altra A.G. ai sensi dell'art. 27 C.p.p. nell'ambito dei quali sia stata adottata una misura cautelare personale o

⁴⁸ Art. 54 c.p.p. *Contrasti negativi tra pubblici ministeri. 1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.*

Deve peraltro rilevarsi che la norma di cui all'art. 27 C.p.p. non è applicabile al caso di cui all'art. 54 C.p.p. riguardante la trasmissione di atti tra uffici del pubblico ministero in fase di indagini preliminari, come chiarito dalla Corte Costituzionale, in tal senso pronunciatasi nella sentenza n. 262 del 12/6/1991, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell'art. 27 nella parte in cui non prevede anche nel caso riguardante la trasmissione degli atti tra pubblici ministeri ex art. 54 C.p.p. la cessazione della misura cautelare adottata dal giudice incompetente, se quello divenuto competente non abbia poi reiterato la misura entro venti giorni,

reale da parte di giudice poi dichiaratosi incompetente, allorquando gli stessi siano pervenuti a questa Procura durante il periodo del turno. In tal caso, il predetto procedimento resterà assegnato al magistrato di turno (così come già previsto dal previgente Progetto Organizzativo e dal decreto n. 26/12 datato 18/5/2012 a firma del Procuratore Dott. Izzo), dovendosi ritenere prevalente rispetto al principio della specializzazione quello della non dispersione di energie con riferimento all'attività di studio degli atti trasmessi già svolta dal Sostituto turnista nel richiedere - nei ristretti termini imposti dall'art. 27 C.p.p. - la conferma dei provvedimenti cautelari adottati dal giudice territorialmente incompetente (vds. deliberato della riunione dei magistrati dell'Ufficio del giorno 26/11/2018).

Analogamente si dispone anche con riguardo ai procedimenti trasmessi per competenza da altro ufficio di Procura ai sensi dell'art. 54 C.p.p. nell'ambito dei quali sia stata adottata una misura cautelare personale o reale in corso di esecuzione.

Si conferma quanto già stabilito al punto e) del decreto n. 106/18 I del 3/4/2018, come ribadito nel successivo provvedimento n. 17/2018 (110/18 I) datato 11/4/2018, nel decreto del 24/4/2018 e al par. 3.4.3 del Progetto Organizzativo 23/6/2018, laddove si dispone che vengano assegnati al Sostituto in servizio di turno esterno i procedimenti relativi ad omicidi volontari (consumati o tentati) o colposi venuti in rilievo in occasione del periodo di turno a causa della necessità di svolgere attività (nomina di consulenti tecnici per l'espletamento di accertamenti autoptici o sulla dinamica dei fatti) o di adottare taluno dei provvedimenti urgenti connessi al turno.

3.4.4 - Quando la notizia concerne gravi reati, arresti o fermi, ovvero sequestri rilevanti (intendendo per tali tutti i sequestri che, in ragione delle normative specialistiche per cui furono eseguiti e/o della quantità e/o qualità delle cose sequestrate, richiedono l'espletamento di ulteriori e complesse indagini per la definizione del relativo procedimento), il Sostituto Procuratore di turno ne informa immediatamente, anche a mezzo telefono, il Procuratore della Repubblica, il quale assumerà le opportune determinazioni in funzione di coordinamento ed in ordine alla eventuale immediata riassegnazione o coassegnazione del procedimento - qualora si tratti di materia specialistica - a un magistrato appartenente alla Sezione competente per materia. Il Sostituto intervenuto in via di urgenza può restare coassegnatario del procedimento, anche se non appartenente alla detta Sezione.

3.4.5 - In presenza di notizie di reato riconducibili alle fattispecie di cui Legge 19 luglio 2019 n. 69 recante disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (c.d. "*Codice rosso*"), deve confermarsi quanto già previsto con o.s. n. 2691.U in data 25/11/2019 - da intendersi qui interamente riportato - con il quale si è disposto:

- che in detti casi la Polizia Giudiziaria provveda a contattare telefonicamente il magistrato di turno c.d. esterno e proceda in ogni caso all'immediato deposito dell'informativa presso gli uffici della Procura (evitando la trasmissione solo in via telematica), in modo che il fascicolo possa essere celermente assegnato a un Sostituto Procuratore specializzato appartenente alla Sezione Terza/Reati contro la Persona/*Fasce Deboli*;
- che la Polizia Giudiziaria provveda nell'immediatezza e comunque in tempi compatibili con l'esigenza di trasmettere la notizia di reato in forma scritta "*senza ritardo*", a svolgere le doverose indagini d'iniziativa, sia prima che dopo le eventuali direttive o deleghe impartite dal Pubblico Ministero,
- che la Segreteria del Sostituto in servizio di turno esterno o addetto all'esame delle nuove notizie di reato e l'Ufficio Registro Generale procedano con priorità all'iscrizione dei

procedimenti in questione, passando poi nella medesima giornata il relativo fascicolo al magistrato assegnatario o - in caso di segnalata assenza del magistrato appartenente alla *Terza Sezione/Reati contro la persona/Fasce deboli*, titolare del procedimento - a quello in servizio di turno esterno,

- che l'assunzione entro il termine di tre giorni delle informazioni da parte della persona offesa o di chi ha presentato denuncia, querela o istanza di cui all'ultima parte del comma 1° ter dell'art. 362 C.p.p.⁴⁹, è atto delegabile alla Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 370 C.p.p., non essendo stata apportata alcuna modifica al comma 1° del predetto articolo, che consente al Pubblico Ministero di delegare alla Polizia Giudiziaria ogni atto di indagine,
- che il disposto di cui all'ultima parte del citato comma 1° ter dell'art. 362 C.p.p. è derogabile, per espressa previsione legislativa, per “*imprescindibili esigenze di tutela di minori degli anni diciotto*” o per esigenze di tutela della “*riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa*”;
- che la predetta disposizione di cui al comma 1 ter dell'art. 362 C.p.p. è altresì derogabile, nonostante l'assenza di un'espressa previsione normativa, laddove le indicazioni accusatorie contenute in denuncia o querela appaiano complete ed esaustive, oltre ad essere accompagnate da sufficienti elementi di riscontro probatorio che consentano l'adozione di misure cautelari;
- che, in tutte le ipotesi in cui il Sostituto Procuratore assegnatario ritenga di non dover procedere nei termini indicati dal comma 1 ter dell'art. 362 C.p.p., provveda ad emettere un provvedimento scritto motivato nel quale dovranno essere sommariamente esplicitate le ragioni per le quali, in presenza di una delle già dette cause di deroga, non ritenga necessaria l'audizione della persona offesa.

3.4.6. - Accedendo ad espressa richiesta in tal senso avanzata in occasione della riunione del 22/5/2018 dalla maggioranza dei Sostituti in servizio presso questo Ufficio, a parziale modifica di quanto al riguardo espressamente disposto dal Procuratore Dott. Gianfranco Izzo dapprima con l'ordine di servizio datato 10/3/2014 (nel quale si ribadisce che “*la convalida di un sequestro - quale ne siano la natura e l'oggetto - costituisce atto urgente e come tale va operata dal magistrato di turno*”) e successivamente con il decreto n. 928/14 del 7/7/2014 (“*Progetto Organizzativo per il Triennio 2014-2016*”), laddove si prevede che “*il magistrato di turno provvederà ad espletare gli atti urgenti: a) arresti e fermi; b) convalida di sequestri*”, si dispone che - ferma restando l'urgenza di provvedere al riguardo, previa tempestiva assegnazione con procedura automatica del relativo fascicolo - la convalida di un sequestro va disposta a cura del magistrato di turno solo nel caso in cui si tratti di un sequestro operato dalla polizia giudiziaria in periodo feriale o con verbale depositato fino alle ore 12:00 del venerdì o fino alle ore 12:00 del sabato mentre negli altri casi tale attività potrà essere demandata dal magistrato di turno al collega che risulterà assegnatario in base al criterio automatico.

⁴⁹ Norma modificata dall'art. 2 della menzionata Legge 19 luglio 2019 n. 69 nei seguenti termini: “*Assunzione di informazioni - 1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: «1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».*”

Laddove - per assenza o indisponibilità del Sostituto assegnatario - non risulti possibile disporre nei termini la convalida del sequestro, alla stessa dovrà comunque provvedere il magistrato di turno, al quale il fascicolo sarà trasmesso a cura della Segreteria del P.M. assegnatario, momentaneamente assente o indisponibile o - in mancanza del personale della predetta Segreteria - a cura dell'Ufficio Re.Ge..

3.4.7- In caso di segnalazioni relative a fatti di criminalità di matrice mafiosa o terroristica anche potenzialmente rientranti nella previsione dell'art. 51 comma 3 bis e comma 3 quater C.p.p., pervenute al Sostituto di turno ordinario, questi provvederà a informare immediatamente e personalmente a mezzo telefono (piuttosto che farlo contattare dalla P.G.⁵⁰) il collega di turno per la D.D.A. così come previsto dall'art. 6 del Protocollo organizzativo d'intesa tra le Procure della Repubblica del Distretto in materia di indagini di criminalità organizzata promosso dalla Direzione Nazionale Antimafia e dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Salerno, sottoscritto in data 23 febbraio 2004⁵¹.

Allo stesso modo si determinerà nelle altre ipotesi specificamente previste e disciplinate dal protocollo organizzativo in materia di indagini antiterrorismo sottoscritto in data 10/11/2015 tra le Procure della Repubblica del Distretto di Corte d'Appello di Salerno.

In ognuno dei suddetti casi il Sostituto di turno provvederà - senza ritardo - a notificare dell'accaduto il Procuratore o, nell'ipotesi di sua assenza o impedimento, il Sostituto anziano.

3.4.8- Nei casi di impedimento del magistrato in servizio di turno esterno per gli atti urgenti o designato per la partecipazione ad udienze preliminari o dibattimentali o per altri impegni inderogabili, si ricorrerà, per l'eventuale sostituzione, al Sostituto successivamente meno anziano, fino alla individuazione di un magistrato che non sia già tabellarmente impegnato in attività indifferibili. Per tutti i problemi derivanti da tali esigenze di sostituzione interverrà il Procuratore della Repubblica.

3.5- DISPOSIZIONI CONSEGUENTI ALLA ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI

3.5.1- Fermo quanto previsto in tema di "precedente", se dopo l'assegnazione del procedimento il Sostituto designato ritiene che la competenza appartenga ad altra Sezione, trasmette gli atti con le proprie osservazioni, al Procuratore della Repubblica per le sue definitive determinazioni.

3.5.2 - Le coassegnazioni, che possono essere disposte dal Procuratore della Repubblica, non possono mai escludere il magistrato identificabile secondo i criteri sopra enunciati.

Se, dopo l'assegnazione del procedimento, il Sostituto assegnatario ritiene necessaria una coassegnazione ad un magistrato della stessa Sezione o di altra Sezione, per le difficoltà e la

⁵⁰ Vds. quanto in merito già disposto dal Procuratore in occasione della riunione dei magistrati dell'Ufficio tenutasi in data 11/6/2019.

⁵¹L'art. 6 del citato Protocollo prevede espressamente che "i Sostituti di turno esterno delle Procure informano il Sostituto di turno della D.D.A. in ordine a tutti i fatti che, per i soggetti interessati, per le modalità o per la tipologia di reati, siano riferibili a fenomeni di criminalità organizzata. L'informazione deve essere data con la necessaria tempestività ed ha lo scopo di consentire - nell'ambito del Distretto - l'immediato intervento in loco del Sostituto D.D.A., il quale assumerà la direzione delle indagini nei casi previsti dall'art. 51 comma 3 bis C.p.p."

complessità delle indagini, in ipotesi ricollegabili alla competenza di diverse Sezioni, lo segnala al Procuratore della Repubblica, che - se del caso - provvederà alla coassegnazione. Dopo l'assegnazione del procedimento, la coassegnazione può avvenire con l'assenso del Sostituto assegnatario del procedimento e - anche senza il suo assenso - con provvedimento motivato.

Le coassegnazioni comportano l'effettiva e continua collaborazione fra i magistrati coassegnatari. Questi hanno la facoltà di compiere, sempre d'intesa fra loro, anche disgiuntamente atti di indagine ma tutti gli atti di rilevanza esterna o che definiscono comunque il procedimento (richieste al Giudice, atti relativi a rapporti con altre Procure o con diversi Uffici, trasmissioni all'archivio di atti inseriti nei registri mod. 45, ecc.) debbono essere adottati e sottoscritti da tutti i coassegnatari, salvo motivato dissenso.

3.5.3 - Le sostituzioni dei magistrati potranno essere disposte, con riferimento sia alla assegnazione di procedimenti per le indagini preliminari, sia alla designazione per le udienze (ex art. 53 comma 2 C.p.p.), nei seguenti casi:

- a) nei casi di grave loro impedimento, tale da non consentire il compimento di attività urgenti ed indifferibili;
- b) nei casi di astensione;
- c) quando vi sia il consenso del magistrato sostituito e cioè su sua richiesta scritta o comunque previe intese con lui, da documentarsi anch'esse per iscritto;
- d) quando ricorrono "*rilevanti esigenze di servizio*", specificate come segue.

Attesa la piena autonomia attribuita al magistrato che esercita le funzioni di P.M. nelle udienze (art.53 comma 1 C.p.p. e 70 comma 4 Ord. Giud.), le "*rilevanti esigenze di servizio*" che possono giustificare la sua sostituzione senza consenso sono soltanto quelle concernenti l'organizzazione ed il funzionamento del servizio, nonché quelle relative all'orientamento generale dell'Ufficio su questioni di interpretazione di norme o sui limiti di ammissione dei riti alternativi, con esclusione di ogni riferimento sia al merito dei procedimenti, sia a direttive che possano comunque incidere sull'autonomia di giudizio dello stesso magistrato.

Nella fase delle indagini preliminari, la revoca della assegnazione può essere disposta dal Procuratore della Repubblica:

- a) quando il magistrato assegnatario non si attenga ai criteri definiti o alle direttive impartite in via generale o con il provvedimento di assegnazione;
- b) quando insorga contrasto insanabile tra il magistrato assegnatario e il Procuratore della Repubblica ovvero tra più magistrati assegnatari, circa la necessità o le modalità di conduzione delle attività di indagine o sulla qualificazione giuridica dei fatti ovvero sulle determinazioni conclusive in ordine all'esercizio dell'azione penale.

Al riguardo deve sottolinearsi che la titolarità (per effetto di un provvedimento di assegnazione) di un procedimento, si esaurisce nella fase delle indagini preliminari, ben potendo, evidentemente, il Procuratore della Repubblica designare, delegando - per scelta organizzativa (es. il turno di udienza o l'abbinamento P.M.-giudice) o specifica (es. esigenze di ufficio legate alla gestione delle udienze di un determinato giorno) - un diverso Sostituto per la trattazione del processo in udienza, senza che tale scelta si qualifichi in termini di revoca dell'assegnazione del procedimento, ferma restando l'opportunità, più volte ribadita anche in questa sede, di favorire la continuità di trattazione anche in dibattimento da parte del Sostituto titolare delle indagini ogni qual volta ciò sia possibile e comunque quando trattasi di procedimenti particolarmente complessi.

3.5.4- Può essere disposta la revoca della assegnazione nei casi di violazione delle disposizioni in tema di visto per assenso necessario e in tema di visto sui provvedimenti di archiviazione o con i quali viene esercitata l'azione penale in relazione a procedimenti per i quali vi è segnalazione di "RIFERIRE".

3.5.5- In conformità di quanto disposto in tema di revoca dell'assegnazione e della designazione dall'art. 15 della circolare C.S.M. P20457/2017 datata 17/11/2017 in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero, così come emendato con la delibera n. 21/2020 del 16/12/2020, se nel corso delle attività di indagine relative ad un procedimento il magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti dal Procuratore, in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato assegnatario e il Procuratore della Repubblica un contrasto circa le relative modalità di applicazione, il Procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, sentito il magistrato, può revocare l'assegnazione del procedimento al quale si riferisce il contrasto.

La revoca può intervenire fino a quando il procedimento non risulti definito.

Successivamente il Procuratore, ove intenda designare un altro Sostituto in deroga ai criteri generali fissati nel Progetto Organizzativo, provvede con atto motivato; tuttavia, in caso di regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, la titolarità dello stesso è mantenuta dall'originario assegnatario.

Prima di procedere alla revoca, il Procuratore della Repubblica cura la massima interlocuzione possibile con il magistrato assegnatario ed esperisce ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.

Il procedimento oggetto di revoca è riassegnato secondo le disposizioni del Progetto Organizzativo sulle assegnazioni.

Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica, che - nei successivi cinque giorni - le trasmette, unitamente all'atto di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. affinché siano verificati la sussistenza dei presupposti richiesti, il rispetto delle regole procedurali e la ragionevolezza e congruità della motivazione adottata.

Il Procuratore della Repubblica trasmette in ogni caso il decreto con i relativi allegati al C.S.M. che, in presenza di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di trenta giorni.

Il Procuratore della Repubblica, qualora ritenga che la trasmissione degli atti al C.S.M. pregiudichi le esigenze di segretezza delle indagini, provvede all'inoltro della documentazione non appena tali esigenze siano venute meno, dando conto dei motivi che hanno reso imprescindibile il differimento.

Nei casi di ritenuta insussistenza dei presupposti, di violazione delle regole procedurali o di incongruità della motivazione della revoca, il C.S.M., nel prendere atto del provvedimento, trasmette al Procuratore della Repubblica le relative osservazioni e gli specifici rilievi.

I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati al Procuratore della Repubblica interessato, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed al Procuratore Generale presso la Corte di Appello e sono inseriti nel fascicolo personale del dirigente, anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma.

3.5.6- In conformità di quanto disposto dall'art. 16 della circolare C.S.M. P20457/2017 datata 17/11/2017 in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero, il magistrato assegnatario, riscontrato il contrasto non sanabile con il Procuratore della Repubblica, può,

con provvedimento motivato, rinunciare all'assegnazione del procedimento, rimettendolo al Procuratore per l'eventuale nuova assegnazione secondo i criteri previsti dal Progetto Organizzativo per le assegnazioni. Tale facoltà è riconosciuta anche in caso di dissenso e contrasto non sanabile fra i coassegnatari.

Gli atti relativi alla rinuncia non fanno parte del fascicolo di indagine e sono custoditi in fascicolo riservato presso la segreteria del Procuratore della Repubblica. Gli stessi possono essere trasmessi, dal Procuratore o dal magistrato, al Consiglio Superiore della Magistratura per la presa d'atto.

3.5.7 - In tutti i casi consentiti, in sostituzione sarà o saranno designati (nei casi di precedente coassegnazione) il Sostituto o i Sostituti immediatamente più anziani in ruolo addetti alla medesima Sezione. Il magistrato più anziano sarà sostituito con quello meno anziano della Sezione. Quando risultasse impossibile la sostituzione nell'ambito della Sezione, la stessa avverrà facendo cadere la nuova designazione sul magistrato immediatamente più anziano, a qualsiasi Sezione appartenente. I relativi provvedimenti sono adottati dal Procuratore della Repubblica.

3.5.8- Nel caso di trasferimento ad altro ufficio giudiziario, l'assegnazione dei procedimenti ai magistrati oggetto del provvedimento sarà interrotta, tenendo conto dell'eventuale concessione di anticipato o posticipato possesso, con tempi e modalità tali da consentirgli la definizione dei procedimenti pendenti in fase di indagini e da non determinare la generazione di carico arretrato.

L'assegnazione dei procedimenti viene interrotta sei mesi prima della scadenza del termine massimo di permanenza del magistrato in una Sezione e del suo conseguente passaggio ad altra Sezione, al fine di consentirgli la definizione dei procedimenti pendenti in fase di indagini.

3.5.9- L'assenza per congedi straordinari di durata superiore a 10 giorni comporta la sospensione delle assegnazioni automatiche dei procedimenti per un periodo corrispondente alla assenza stessa.

3.5.10- In caso di trasferimento ad altra sede ovvero di assenza di durata tale che lo renda necessario (ad esclusione dei periodi di congedo per ferie), almeno dieci giorni prima di lasciare l'Ufficio, i Sostituti devono trasmettere al Procuratore della Repubblica una relazione dettagliata contenente fra l'altro:

- l'indicazione dei procedimenti di particolare urgenza che non si è riusciti a definire in tempo, con precisazione delle attività ancora da compiere;
- l'indicazione dei procedimenti di maggior rilievo in fase di indagine preliminare (con misure cautelari in atto, con richieste di misure cautelari al vaglio del G.I.P. di particolare complessità, procedimenti restituiti dal G.I.P. con indagini o imputazione coatta ex art. 409 C.p.p., fascicoli restituiti da giudice monocratico in seguito all'annullamento del decreto di citazione a giudizio, fascicoli restituiti dal Giudice del dibattimento per incompetenza per territorio o materia) con precisazione delle eventuali ulteriori attività da compiere;
- l'indicazione dei procedimenti loro affidati per la trattazione nella fase dibattimentale, precisando lo stato della relativa istruttoria;

- la redazione di un dettagliato inventario delle pendenze al momento del passaggio ad altro Ufficio (fascicoli iscritti a mod. 21, mod. 44, mod. 45) con la indicazione della data di scadenza del termine delle indagini preliminari e dei procedimenti a rischio di prescrizione.

3.5.11- La riassegnazione dei procedimenti dei magistrati trasferiti ad altra sede o assenti nel caso di cui al precedente paragrafo, viene disposta, con il sistema automatico, dal Procuratore della Repubblica.

Si considerano urgenti, ai fini della immediata riassegnazione, procedimenti:

- con misure cautelari, personali e/o reali, in atto;
- con richieste di misure cautelari al vaglio del G.I.P. di particolare complessità;
- con ravvicinata scadenza dei termini di indagine;
- restituiti dal G.I.P. con indagini o imputazione coatta ex art. 409 C.p.p. o per nullità della richiesta di rinvio a giudizio;
- restituiti dal Giudice in composizione monocratica in seguito all'annullamento del decreto di citazione a giudizio;
- restituiti dal Giudice del dibattimento per incompetenza;
- contenenti istanze di definizione da parte degli interessati, indagati e/o parti offese.

In tutti i casi predetti, sarà applicato, ove possibile, il criterio della coassegnazione tra il Sostituto assente (anche per maternità) e il Sostituto destinatario del provvedimento di riassegnazione.

3.5.12- Nei procedimenti iscritti a mod. 45 non possono essere compiuti, né direttamente, né per delega alla polizia giudiziaria, atti di indagine di qualsiasi natura.

L'iscrizione nel registro mod. 45 degli atti non costituenti notizia di reato va disposta soltanto nel caso in cui l'atto risulti effettivamente privo di qualsiasi rilevanza penale, ovvero quando contenga notizie che non consentano, per difetto di sufficiente chiarezza o perché riferite non a tutti gli elementi costitutivi di un reato, di identificare compiutamente una fattispecie criminosa e non si ritenga, comunque, di dover compiere alcun atto di indagine.

La registrazione a mod. 45 potrà essere utilizzata esclusivamente per il compimento di attività che, non costituendo "*atti di indagine*" in senso tecnico, possano valere a chiarire i termini delle notizie non chiare e compiute di cui sopra (così, ad esempio, potrà richiedersi, a seguito della iscrizione al registro mod. 45 una sentenza di fallimento, la relazione del curatore; potranno acquisirsi copie di atti pervenuti successivamente o inseriti in altri fascicoli del P.M., che possano valere a definire la notizia di reato inizialmente vaga ed incompleta).

Deve essere iscritta a mod. 46 ogni denuncia, esposto o segnalazione che non risulti essere stata presentata secondo le modalità previste dal secondo comma dell'art. 333 C.p.p., ove si dispone che "*la denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria*".

A tal riguardo, allorquando si tratti di atti inviati da privati, trasmessi a mezzo servizio postale (anche raccomandata, posta prioritaria, ecc.) e/o a mezzo posta elettronica, deve ritenersi che non vi sia prova legale dell'identità del mittente (anche se l'esposto/denuncia dovesse recare una sottoscrizione e perfino se risulti allegata la copia di un documento d'identità), sicché in tali casi l'atto deve necessariamente essere qualificato come *anonimo*, atteso che, a mente dell'art. 240 C.p.p., per documento contenente dichiarazioni anonime deve intendersi non solo quello che sia privo di sottoscrizione o di altro valido elemento di identificazione dell'autore, ma anche quello di cui sia ignota l'effettiva provenienza (cfr. Cass., Sez. I, 19 gennaio 2001 n. 461, C.E.D. Cass. n. 217817)

In tali casi non è comunque astrattamente preclusa al pubblico ministero la facoltà di disporre accertamenti, non solo per identificare l'ignoto autore e/o latore del documento ma anche al fine di verificare l'eventuale fondamento delle dichiarazioni ivi contenute, specie allorquando i predetti documenti anonimi contengano indicazioni sufficientemente specifiche e verosimili di illeciti penali, tali da consentire l'utile espletamento di accertamenti intesi a configurare ed acquisire una legittima notizia di reato, quale non è quella contenuta nell'atto anonimo.

In detti casi questo dovrà essere trasmesso in copia ad un organo di polizia giudiziaria allo scopo di consentire l'espletamento, sulla traccia di esso, di autonome attività in detta direzione.

L'eventuale successiva informativa dovrà essere separatamente iscritta, se contenente la comunicazione di una notizia di reato legalmente acquisita, nei relativi registri mod. 21 o 21-bis o mod. 44 o, se priva di qualsivoglia notizia di reato, nel registro mod. 45.

I documenti anonimi, iscritti a mod. 46, quando rimasti tali, per non essere stati individuati i loro autori, vanno trasmessi all'archivio riservato di cui all'art. 5 del D.M. 30/9/1989 n.334, quando non costituiscano corpo di reato o provengano comunque dall'imputato (art. 240 C.p.p.).

Nel primo caso, sarà effettuata iscrizione nel registro delle notizie di reato attribuite ad ignoti (mod.44).

L'originale del documento anonimo, custodito nel fascicolo mod. 46, è soggetto a distruzione decorso il termine di cinque anni dal suo pervenimento in Procura, secondo la disciplina dettata dall'art. 5 Reg. C.p.p. .

Le attività condotte, ai fini sopra indicati, nell'ambito dei fascicoli mod. 45 o mod. 46, andranno comunque compiute senza ritardo e la notizia di reato successivamente emersa sarà iscritta immediatamente (art. 335 C.p.p.) a mod. 21 o 21-bis ovvero 44, per l'ulteriore attività di indagine preliminare e la definizione con le opportune richieste al Giudice.

I procedimenti mod. 45 e mod. 46, come sopra individuati, vanno invece definiti con provvedimento di trasmissione all'archivio da parte del P.M., non attraverso richieste di archiviazione al GIP.

Al di fuori di tali accertamenti, non possono essere direttamente compiuti né delegati agli organi investigativi atti di indagine, senza il previo passaggio a mod. 21 o 21 bis ovvero a mod. 44.

Questi ultimi sono infatti gli unici modelli procedurali con riferimento ai quali le norme vigenti prescrivono - per prevenire opacità e/o irregolarità nella conduzione delle indagini - il rispetto dei termini di indagine e il controllo giurisdizionale sulle iscrizioni e sui contenuti investigativi, a tutela sia dell'efficienza e tempestività delle indagini che dei diritti dei soggetti a vario titolo nelle stesse coinvolti.

3.6 - I CRITERI DI PRIORITÀ NELLA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI

3.6.1-La circolare C.S.M. del 17.11.2017 sull'organizzazione delle Procure così come modificata con la successiva delibera C.S.M. n. 21/2020 del 17/12/2020, meglio specificando le statuizioni della normativa primaria e delle precedenti circolari consiliari, ha in particolare sottolineato la necessità di fissare criteri di priorità, da condividersi con l'ufficio giudicante di riferimento, finalizzati a garantire la complessiva ragionevole durata del processo e il buon andamento della risposta di Giustizia, modulati sulle contingenti necessità operative del Distretto, da individuarsi in seguito all'analisi di dati oggettivi, rilevati su base territoriale,

relativi alla qualità e quantità dei procedimenti pendenti ma anche all'esito di un'analisi dettagliata ed esplicita della realtà sociale e criminale nel territorio di competenza - ritraibile dalla disamina dei flussi di lavoro distinti per macroaree criminali al fine di individuare obiettivi di repressione criminale, di produttività e di smaltimento dell'arretrato - laddove esistente - compatibili con i profili ed i limiti strutturali dell'ufficio.

A tal fine, con nota n. 2269 datata 25/10/2021 indirizzata al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, in ottemperanza alla menzionata circolare C.S.M. ed in vista dell'adozione del presente Progetto Organizzativo della Procura della Repubblica veniva richiesto al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore *“di voler far conoscere il suo avviso con riguardo all'individuazione dei criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti in fase di giudizio, tenendo conto delle limitate risorse disponibili e dell'esigenza di fornire in ogni caso un'adeguata risposta alla domanda di giustizia”*. A tale richiesta, il Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore forniva risposta con nota in data 18/12/2021, alla quale allegava pertinenti dati statistici, facendo richiamo - quanto all'indicazione di criteri di priorità - alle *“indicazioni già applicate in passato”*, implicitamente riferendosi al disposto dell'art. 132 bis delle norme di attuazione del C.p.p., già richiamato dal Presidente del Tribunale nella sua nota datata 02/03/2018 in occasione della precedente interlocuzione afferente l'elaborazione del previgente Progetto Organizzativo.

Deve tuttavia ritenersi che i *“nuovi”* criteri di priorità, delineati dall'art. 1 comma 9 lett. i) L. 27/9/2021 n. 134⁵², *“(…) da indicare nei progetti organizzativi delle Procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili (…)”* non possano più limitarsi solo all'indicazione di una mera graduatoria di reati collocati in ordine decrescente, per lo più fondata sull'entità delle pene edittali astrattamente previste (come sinora fatto attraverso il mero, automatico richiamo all'art. 132 bis Disp. Att. C.p.p.) ma debbano invece basarsi sulla realtà socio-criminale nella quale si è chiamati ad operare e su conseguenti e coerenti scelte di politica criminale attribuite al Capo dell'Ufficio attraverso l'individuazione di obiettivi prioritari di repressione criminale da perseguire con particolare efficacia e celerità, che lo scrivente - fino a quando i *“nuovi”* criteri di priorità non saranno fissati dal Parlamento con legge secondo il nuovo dispositivo introdotto con la L. 27/9/2021 n. 134 - ritiene doversi indicare, senza tuttavia per questo trascurarsi adeguata attenzione anche verso tutte le altre figure di reato:

1) nella repressione dei reati delitti previsti dagli articoli 572, da 609-bis a 609-octies e 612 bis del codice penale nonché di tutti i reati, specificamente individuati come prioritari nella risoluzione del C.S.M. prot. P8153/2018 del 10/5/2018 sulle *“Linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica”*⁵³,

⁵² Vds. art. 1 comma 9 lett. i) L. 27/9/2021 n. 134 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari: *“(…) prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili (…)”*.

⁵³ Art. 582 c.p. aggravato ai sensi dell'art. 576 n.5 e 5.1 e 577 comma 2, c.p.; art. 612 cpv. c.p.; art. 574 c.p.; art. 574-bis c.p.; art. 570 c.p., soprattutto nei casi in cui sia contestato nella forma aggravata di cui al comma 2, n.2; art. 570-bis c.p.; art. 388 comma 2 c.p., in special modo nel caso in cui l'indagato sia stato sottoposto a misura cautelare personale, compresa quella di cui all'art. 384 bis c.p.p., pur se revocata o dichiarata inefficace (art. 132 bis co. 1 lett. d).

- nell'individuazione ed aggressione ai patrimoni - ed in genere agli arricchimenti - di origine illecita (settore d'intervento indicato come prioritario dall'art. 30 comma 3 della L.17 ottobre 2017 n. 161⁵⁴ e dall'art. 34 ter in relazione agli artt. 16 e seguenti del D. Lgs. n. 159/2011)⁵⁵;
- nella repressione dei reati in materia ambientale relativi a inquinamento del suolo e/o del sottosuolo, di sorgenti o corsi d'acqua (in applicazione del Protocollo d'intesa sottoscritto il 15/7/2020 tra le Procure della Repubblica di Torre Annunziata, Nocera Inferiore ed Avellino, finalizzato ad instaurare tra le medesime uno stabile coordinamento delle rispettive indagini relative all'inquinamento del fiume Sarno).

3.6.2- Dovrà in ogni caso tenersi conto, anche indipendentemente dalla data del commesso reato o da quella della iscrizione del procedimento, in via generale, dei seguenti parametri:

- a) gravità e concreta offensività del reato;
- b) pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti;
- c) interesse concreto ed attuale della persona offesa.

3.6.3- In ossequio al generale principio di unitarietà della giurisdizione, dovrà comunque riconoscersi priorità - come disposto dall'art. 132 bis Disp. Att. C.p.p. riguardante la formazione dei ruoli d'udienza e la trattazione dei processi - ai procedimenti penali:

- 1) relativi ai *delitti-fine* in materia di criminalità organizzata previsti dall'apposito Protocollo Organizzativo d'Intesa sottoscritto in data 23/2/2004 tra le Procure della Repubblica del Distretto di Corte d'Appello di Salerno - per i quali, in considerazione della personalità degli autori ovvero alla luce delle circostanze di fatto che ne caratterizzano l'esecuzione, si profili l'inquadramento in un contesto di criminalità organizzata, con conseguente obbligo di tempestiva informazione e raccordo con la D.D.A. - e ai procedimenti penali relativi ai *reati-spia* previsti dal Protocollo Organizzativo in materia di Indagini Antiterrorismo sottoscritto in data 10/11/2015 tra le Procure della Repubblica del Distretto di Corte d'Appello di Salerno, che, sulla base di elementi concreti, possano riguardare le attività di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico o, comunque, siano

⁵⁴ L'art. 30 comma 3 della legge 17 ottobre 2017 n. 161 ha disposto che "all'articolo 132-bis comma 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 e successive modificazioni (n.d.r. : oggi art. 240 bis Cod. Pen.)".

⁵⁵ L'art. 34-ter del D. Lgs. n. 159/2011, così come inserito dall' art. 12 comma 1 della L. 17 ottobre 2017 n. 161, dispone: "Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale - 1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto (n.d.r.: misure di prevenzione patrimoniali). 2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e la definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio Giudiziario e al Consiglio Superiore della Magistratura. Il dirigente dell'ufficio comunica, sulla base delle indicazioni del Consiglio Superiore della Magistratura, con cadenza annuale, a tale organo e al Ministero della Giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti indicati al comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della Giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 1 del presente articolo".

sintomatici di condotte con finalità di terrorismo, con conseguente obbligo di tempestiva informazione e raccordo con la Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo;

- 2) relativi ai delitti previsti dagli articoli 572, da 609-bis a 609-octies e 612 bis del codice penale nonché tutti i procedimenti relativi ai reati specificamente individuati come a trattazione prioritaria nella risoluzione del C.S.M. prot. P8153/2018 del 10/5/2018 sulle “*Linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica*”⁵⁶;
- 3) relativi ai delitti commessi in violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni, delle norme in materia di igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale,
- 4) relativi ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286,
- 5) a carico di imputati detenuti,
- 6) nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
- 7) nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99 quarto comma del codice penale;
- 8) da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;
- 9) ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale;

nonché (vds. l'art. 30 comma 3 della L. 17 ottobre 2017 n. 161⁵⁷ e l'art. 34 ter in relazione agli artt. 16 e seguenti del D. Lgs. n. 159/2011⁵⁸):

- 10) ai procedimenti penali e di prevenzione che possono comportare la confisca di beni di notevole valore.

Indi, a seguire, dovrà essere riconosciuta priorità, cominciando da quelli di più risalente iscrizione, ai procedimenti penali:

⁵⁶ Art. 582 c.p. aggravato ai sensi dell'art. 576 n.5 e 5.1 e 577 comma 2, c.p.; art. 612 cpv. c.p.; art. 574 c.p.; art. 574-bis c.p.; art. 570 c.p., soprattutto nei casi in cui sia contestato nella forma aggravata di cui al comma 2, n.2; art. 570-bis c.p.; art. 388 comma 2 c.p., in special modo nel caso in cui l'indagato sia stato sottoposto a misura cautelare personale, compresa quella di cui all'art. 384 bis c.p.p., pur se revocata o dichiarata inefficace (art. 132 bis co. 1 lett. d).

⁵⁷ L'art. 30 comma 3 della legge 17 ottobre 2017 n. 161 ha disposto che "*all'articolo 132-bis comma 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 e successive modificazioni (n.d.r. : oggi art. 240 bis Cod. Pen.)»*".

⁵⁸ L'art. 34-ter del D. Lgs. n. 159/2011, così come inserito dall' art. 12 comma 1 della L. 17 ottobre 2017 n. 161, dispone: "*Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale - 1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto (n.d.r.: misure di prevenzione patrimoniali). 2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e la definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio Giudiziario e al Consiglio Superiore della Magistratura. Il dirigente dell'ufficio comunica, sulla base delle indicazioni del Consiglio Superiore della Magistratura, con cadenza annuale, a tale organo e al Ministero della Giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti indicati al comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della Giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 1 del presente articolo*".

- 11) relativi ad ogni altro reato commesso da pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione diversi da quelli indicati al n. 11;
- 12) relativi a reati di notevole allarme sociale quali:
 - a) omicidio,
 - b) rapina,
 - c) estorsione,
 - d) furto in abitazione,
 - e) usura,
 - f) illecita detenzione e porto d'armi ed esplosivi di cui alla L. 895/1967 e il delitto di cui all'art. 23 della L. 110/1975;
 - g) in materia di sostanze stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309/90 ad esclusione di quelli relativamente ai quali si ritiene applicabile la diminuzione di cui all'art. 5 del citato D.P.R.;
- 13) per omicidi colposi e lesioni colpose gravissime dipendenti da colpa professionale;
- 14) per i reati di cui agli artt. 648 bis e ter C.p.,
- 15) per reati in materia di appalti di opere pubbliche e di pubbliche forniture (artt. 353- 356 C.p., artt. 21 e 22 L. 646/82);
- 16) per i delitti di cui agli artt. 640 cpv. n. 1 e 640 bis C.p. (nelle ipotesi in cui il danno sia rilevante e comunque non inferiore a euro 15.000);
- 17) per reati tributari;
- 18) per reati in materia fallimentare, societaria, bancaria e di borsa;
- 19) per delitti contro l'amministrazione della giustizia;
- 20) per delitti dei pubblici ufficiali contro la fede pubblica (ad eccezione dei c.d. falsi innocui o di ipotesi particolarmente lievi, soprattutto in riferimento al danno che ne è derivato);
- 21) per delitti in materia di diritto d'autore e di contraffazione di marchi (nelle ipotesi di danno rilevante e in tutti i casi di fabbricazione, produzione e commercio, con organizzazione di tipo aziendale, di opere dell'ingegno o beni con marchi contraffatti);
- 22) per omicidio preterintenzionale e lesioni gravissime;
- 23) per delitti in materia di prostituzione in casi di particolare gravità, tra cui i casi che riguardano lo sfruttamento sessuale dei minori;
- 24) in materia di edilizia ed urbanistica quelli relativi a:
 - a) opere oggetto di lottizzazioni abusive;
 - b) opere realizzate da soggetti condannati o sottoposti a procedimento penale per taluno dei reati di cui all'art.407 co.2 lettera a) del codice di procedura penale⁵⁹ e di cui all'art.

⁵⁹1) Delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2° e 291-quater comma 4° del T.U. approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale [c.p. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, 630];

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (di competenza D.D.A.);

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270 terzo comma e 306 secondo comma del codice penale ;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2 comma terzo della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80 comma 2 e 74 del T.U. Stupefacenti approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;

240 bis Cod. Pen.⁶⁰ ovvero raggiunti da misure di prevenzione personali o patrimoniali in conseguenza dell'accertamento di pericolosità sociale attuale o pregressa;

- c) opere realizzate in zone di inedificabilità assoluta;
- d) opere realizzate in zone di inedificabilità relativa, per le quali non sono stati rispettati i vincoli paesaggistici, archeologici ed ambientali;
- e) interventi realizzati in zone vincolate che abbiano dato origine a nuove costituzioni o ad ampliamenti, per superfici non inferiori, rispettivamente, a 70 e 25 mq, sempre che dall'ultimazione dei lavori, quando si procede per il solo reato contravvenzionale, non siano decorsi due anni e mesi sei;

25) in materia di rifiuti;

26) relativi a inquinamento del suolo e/o del sottosuolo, nonché di sorgenti o corsi d'acqua;

27) delitti di contrabbando (nelle ipotesi in cui il valore dei beni sottratti al pagamento dei diritti di confine sia rilevante, comunque non inferiore a 15.000 euro);

28) delitti di cui agli artt. 570 C.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare), tranne casi lievi;

29) ogni altro reato in materia di colpa professionale;

30) delitti colposi di pericolo di cui al capo III del titolo VI del libro II C.p. che attengono a situazioni di particolare gravità e/o idonei a destare particolare allarme sociale nonché il delitto di cui all'art. 437 C.p.;

31) reati in materia di alimenti e di farmaci;

32) delitti di cui agli artt. 17,18 e 19 L. 194/1978 (norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza).

3.6.4- Costituiscono, inoltre, priorità dell'Ufficio le procedure di esecuzione ed in particolare le procedure di esecuzione degli ordini di demolizione dei manufatti abusivi e ripristino dei luoghi.

3.6.5- Devono, infine, trattarsi con la dovuta tempestività tutti quei procedimenti che, pur non rientrando nelle suindicate tipologie, prevedano una pena non inferiore nel minimo ad anni tre di reclusione o che abbiano cagionato un grave danno alla parte offesa o, infine, possono comportare la confisca di beni di notevole valore.

Sono da adottare tempestivamente i provvedimenti che, anche attraverso la definizione dei relativi procedimenti, riguardano beni in sequestro affidati in giudiziale custodia onerosa di terzi.

7 bis) delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché delitti previsti dall'articolo 12 comma 3° del T.U. di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni.

⁶⁰1) delitti previsti dall'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale,

2) delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517 ter e 517 quater,

3) delitti previsti dagli articoli 452 quater, 452 octies primo comma, 493 ter, 512 bis, 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, 600 quater 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, 603 bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1,

4) delitto previsto dall'articolo 2635 del codice civile,

5) delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale,

6) reati di cui agli articoli 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

3.6.6- È comunque riservata alla valutazione del Procuratore della Repubblica, eventualmente su indicazione dei magistrati designati, l'opportunità di trattare in via prioritaria qualunque altro procedimento ove lo si ritenga utile ed urgente, indipendentemente dal titolo e dalla gravità del reato.

3.7 - I RAPPORTI DEL PROCURATORE CON I SOSTITUTI

3.7.1 - I rapporti fra il Procuratore della Repubblica ed i Sostituti Procuratore, per quanto concerne la trattazione dei procedimenti, sono regolamentati come segue.

3.7.2- Riunioni periodiche.

Tutti i Sostituti partecipano a riunioni col Procuratore della Repubblica, da tenersi di regola ogni tre mesi, intese a discutere dell'andamento generale del lavoro dell'Ufficio e dei suoi aspetti che richiedono unità di indirizzi e attività di coordinamento.

I magistrati delle singole Sezioni si riuniscono tra loro con cadenza mensile per trattare gli specifici aspetti del lavoro delle singole Sezioni e per il costante scambio informativo sui procedimenti in corso, dandone preventiva comunicazione in tempo utile al Procuratore, laddove lo stesso intenda parteciparvi.

3.7.3 - Informazioni al Procuratore della Repubblica.

I magistrati assegnatari di procedimenti di particolare rilievo o con riguardo ai quali sia stato loro chiesto di "RIFERIRE" attraverso l'apposizione sul fascicolo di espressa annotazione in tal senso, sono tenuti a riferire al Procuratore della Repubblica della impostazione e dello sviluppo delle indagini preliminari, informandolo preventivamente sui più importanti atti da compiere.

Può inoltre riferire al Procuratore della Repubblica qualsiasi Sostituto ritenga opportuno informarlo direttamente della particolare gravità di determinati procedimenti e consultarsi anche con lui.

In ogni caso, laddove si tratti di procedimenti di particolare rilievo o con riguardo ai quali sia stato chiesto di "RIFERIRE" attraverso l'apposizione sul fascicolo di espressa annotazione in tal senso, tutti i magistrati informano preventivamente il Procuratore della Repubblica:

- 1) dei decreti di disposizione urgente di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e, nei casi più gravi, delle richieste di autorizzazione alle stesse intercettazioni e dei decreti di perquisizione e sequestro;
- 2) dei provvedimenti da adottare ex art. 54 e 54 bis C.p.p. in materia di contrasto tra uffici del pubblico ministero.

Le informazioni saranno di regola verbali tranne i casi di eccezionale rilevanza per i quali potrà essere richiesta una breve relazione scritta.

Si dispone altresì (come già previsto dal decr. n. 78/19 del 12/11/2019 adottato all'esito della riunione tra i Procuratori del Distretto indetta in data 28/10/2019 dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno):

- che, allorquando nell'ambito di procedimenti loro assegnati vengano in evidenza eventuali condotte di possibile rilevanza ai sensi dell'art. 11 C.p.p., tali da determinare la necessità o anche solo tali da rendere necessario valutare l'opportunità della trasmissione dei relativi

- atti alla Procura della Repubblica competente, i singoli Sostituti ne riferiscano previamente e senza ritardo al Procuratore, rendendolo edotto di tutti gli elementi acquisiti;
- che allorquando nell'ambito di procedimenti loro assegnati dovesse evidenziarsi l'opportunità o l'utilità di un collegamento d'indagini o anche solo di una interlocuzione, sia pur meramente informale, con altro Ufficio, i singoli Sostituti ne riferiscano previamente (salvo che in occasione del turno esterno ed in correlazione con attività urgenti da compiere, fermo restando l'obbligo di riferirne successivamente) e comunque senza ritardo al Procuratore, rendendolo edotto di tutti gli elementi acquisiti, onde consentire al medesimo di rapportarsi con il suo omologo o con l'aggiunto o il Sostituto dallo stesso delegato, attività da ritenersi - salvo espresse deroghe o specifiche deleghe conferite al Sostituto - di esclusiva pertinenza del Procuratore della Repubblica, come espressamente disposto in data 28/10/2018 dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno;
 - che dai predetti obblighi di previa comunicazione e di necessaria diretta interlocuzione tra i capi degli Uffici restino esclusi i rapporti con i Sostituti ed il titolare la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, ciò in ragione della fisiologica necessità di frequenti contatti connaturata con la materia dei reati intrafamiliari e/o in danno di minori, fatta salva anche in tali casi la necessità di riferirne sommariamente all'esito, solo con riguardo a vicende di maggior rilievo di volta in volta valutate come tali dal Sostituto assegnatario del relativo procedimento.

3.7.3.1 Preso atto del numero limitato di procedimenti cui viene apposta all'atto dell'iscrizione la dicitura "RIFERIRE" da parte dei Sostituti Procuratore addetti al turno e di quanto emerso in occasione dell'assemblea dei magistrati dell'Ufficio tenutasi in data 30/3/2021 con riguardo alla prassi, di fatto opportunamente adottata dai predetti Sostituti, di segnalare al Re.Ge., al momento della iscrizione, la particolare delicatezza o interesse di un procedimento apponendovi la dicitura "IN EVIDENZA", onde richiamare in particolare l'attenzione del collega individuato come assegnatario del nuovo fascicolo, si dispone la previa trasmissione in breve visione al Procuratore - subito dopo l'iscrizione - di tutti i procedimenti recanti la dicitura "IN EVIDENZA" (con esclusione di quelli di cui alla L. n. 69 del 19/7/2019 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere - c.d. "Codice rosso" di competenza della Terza Sezione, la cui sollecita trattazione potrebbe essere ritardata da detto ulteriore passaggio), onde dar modo al Capo dell'Ufficio di valutare l'eventuale apposizione della dicitura "RIFERIRE" sulla copertina dei medesimi fascicoli da annotarsi anche al Re.Ge..

3.7.3.2- Con riguardo a quanto espressamente previsto al comma 6 dell'art. 7 della Circolare C.S.M. 16/11/2017 sull'Organizzazione degli uffici di Procura così come modificata dalla successiva delibera C.S.M. 17/12/2020, ove dispone che "*nel Progetto Organizzativo (...) il Procuratore della Repubblica indica altresì le modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura per i minorenni sia in materia penale che in materia civile*", trova applicazione - fermo restando quanto previsto dall'art. 609 decies del codice penale⁶¹ - il

⁶¹ "Art. 609 decies Codice Penale - Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609 quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612 bis, se commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore, il Procuratore della Repubblica ne dà notizia al Tribunale per i Minorenni.

Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609 ter e 612 bis, commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera

Protocollo di Intesa tra le Procure della Repubblica del Distretto di Salerno per i reati commessi da maggiorenni in concorso con minorenni e a tutela di minorenni vittime di abuso, maltrattamenti o altri reati sottoscritto in data 17/9/2019, il cui testo deve intendersi qui per intero riportato.

3.7.4- “*Visti*” per assenso necessario. Le richieste di misure cautelari, personali e reali - qualora si tratti di importi rilevanti, per un valore superiore ai 500.000,00 euro - e i decreti di fermo di indiziato di delitto, disposti da un magistrato dell’Ufficio, debbono essere assentiti per iscritto dal Procuratore della Repubblica. Nessuna situazione di urgenza giustifica l’emissione di qualsivoglia provvedimento cautelare, personale o reale per il valore sopra indicato, senza il previsto assenso scritto del Procuratore della Repubblica o - in caso di sua assenza o impedimento - del Sostituto anziano.

3.7.5- Anche in considerazione delle indicazioni contenute nella risoluzione n. P15435/2017 datata 14/9/2017 del Consiglio Superiore della Magistratura in tema di aggressione ai patrimoni illeciti e di contrasto alla criminalità di profitto e di quanto disposto dalla L. 17/10/2017 n. 161, che ha modificato l’art. 132 bis Disp. Att. C.p.p. dando espressamente priorità “*f-bis*” ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all’articolo 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1992 n. 356 e successive modificazioni ⁶²”, si dispone che, sin dalle fasi

effettuata anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile.

Nei casi previsti dal primo comma l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenni, e ammessi dall’autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenni è assicurata l’assistenza dei servizi minorili dell’Amministrazione della Giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l’autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento”.

⁶² Si riporta il testo dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306 convertito con modificazioni dalla L. 7/8/1992 n. 356 (*Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*), così come modificato dall’art. 31 della ed oggi sostituito dall’art. 240 bis Cod. Pen. introdotto con l’art. 6 del D. Lgs. 1/3/2018 n. 21) : «Art. 12-sexies. (*Ipotesi particolari di confisca*). - 1. *Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, dall’articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, dall’articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, dall’articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e successive modificazioni, dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale. 2. (abrogato). 2-bis. (abrogato). 2-ter. Nei casi previsti dal comma 1, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di*

iniziali delle indagini, il Sostituto titolare di procedimento avente ad oggetto taluno dei reati presupposto di competenza non distrettuale indicati nell'art. art. 240 bis Cod. Pen. (già art. 12 sexies D.L. 8/6/1992 n. 306) o comunque impegnato in indagini relative a reati suscettibili di determinare illeciti arricchimenti, abbia cura di raccogliere e gestire - direttamente e/o attraverso la polizia giudiziaria - eventuali notizie o dati significativi emergenti dalle investigazioni in corso, dai quali si possano trarre utili indicazioni circa l'esistenza di disponibilità economiche ricollegabili ai reati per cui si procede, comunque sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati dalle persone oggetto di indagine o da loro prestanome, ovvero riconducibili o canali di riciclaggio, reinvestimento, reimpiego di capitali di illecita origine, evidenziando i possibili nessi tra acquisizioni ed introiti derivanti dall'attività illecita esercitata⁶³.

3.7.6- L'apposizione del visto di assenso da parte del Capo dell'Ufficio in calce ad ogni richiesta di misura cautelare personale relativa a reati suscettibili di determinare illeciti arricchimenti, sarà subordinata alla presenza, nel corpo di essa, di una compiuta disamina dell'aspetto patrimoniale, con conseguente eventuale richiesta contestuale di sequestro ex art. 321 C.p.p. finalizzato alla confisca anche per equivalente (ex art. 12 sexies D.L. n. 306/1992 - oggi art. 240 bis Cod. Pen. - e/o ex art. 644 ult. co. e/o 320 ter in relazione all'art. 640 quater Cod. Pen. ecc.) di denaro, beni, attività o altre utilità illecitamente acquisiti

*denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona. (...). 4-sexies. Competente a emettere i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2-ter, dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto. 4-septies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-ter, si applicano quando, pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato. 4-octies. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa. 4-novies. L'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice di procedura penale, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio".*⁶³ Al riguardo, deve ricordarsi che già nelle "proposte organizzative" redatte dallo scrivente in occasione della presentazione della propria candidatura per la nomina all'incarico direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore (alle quali - in conformità di quanto previsto dall'art. 7 della circolare C.S.M. del 17.11.2017 - il Procuratore successivamente nominato dallo stesso C.S.M. deve necessariamente conformarsi nel redigere il nuovo Progetto Organizzativo dell'Ufficio al quale è stato poi destinato) lo scrivente, tra i "... correttivi al vigente Progetto Organizzativo, nell'ottica di un possibile miglioramento della funzionalità e del livello di efficienza - specie sul piano qualitativo - dell'Ufficio" prospettava, alla lett. b), il rafforzamento (sul modello di quanto già fatto a Salerno) dell'intervento dell'Ufficio di Procura con riguardo alle misure di natura reale, tanto in sede penale quanto in sede di prevenzione, più complesse ma da valutarsi decisamente come prioritarie rispetto a quelle personali.

⁶³ Al riguardo, deve ricordarsi che già nelle "proposte organizzative" redatte dallo scrivente in occasione della presentazione della propria candidatura per la nomina all'incarico direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore (alle quali - in conformità di quanto previsto dall'art. 7 della circolare C.S.M. del 17.11.2017 - il Procuratore successivamente nominato dallo stesso C.S.M. deve necessariamente conformarsi nel redigere il nuovo Progetto Organizzativo dell'Ufficio al quale è stato poi destinato) lo scrivente, tra i "... correttivi al vigente Progetto Organizzativo, nell'ottica di un possibile miglioramento della funzionalità e del livello di efficienza - specie sul piano qualitativo - dell'Ufficio" prospettava, alla lett. b), il rafforzamento (sul modello di quanto già fatto a Salerno) dell'intervento dell'Ufficio di Procura con riguardo alle misure di natura reale, tanto in sede penale quanto in sede di prevenzione, più complesse ma da valutarsi decisamente come prioritarie rispetto a quelle personali.

dagli indagati mediante lo svolgimento delle attività illecite oggetto d'investigazione ovvero all'assenza - motivata - dei presupposti per avanzare tale richiesta.

3.7.7- Non è richiesto il “*visto per assenso*” nel caso di richiesta di misure cautelari personali o reali formulate, rispettivamente, in occasione della richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato ai sensi dell'articolo 390 del codice di procedura penale, ovvero di convalida del sequestro preventivo in caso d'urgenza ai sensi dell'articolo 321 comma 3- bis del codice di procedura penale.

3.7.8- Altri “*visti*” preventivi.

Il “*visto*” preventivo - rispetto all'esecuzione del provvedimento - da parte del Procuratore della Repubblica è altresì necessario sui seguenti atti:

- a) per i provvedimenti di variazione di registrazione dei mod. 44 e 45 a seguito di notizie di reato contro noti, nonché di variazione o aggiornamento delle iscrizioni a mod. 21 allorché si tratti di procedimenti per i quali vi sia segnalazione di “*riferire*” o comunque di procedimenti di particolare rilevanza;
- b) provvedimenti di archiviazione o con i quali viene esercitata l'azione penale allorché si tratti di procedimenti per i quali vi sia segnalazione di “*riferire*” nonché in quelli relativi ai reati di pubblici ufficiali contro la P.A di particolare rilevanza;
- c) decreti di sequestro preventivo urgente ex art. 321 comma 3 bis C.p.p., qualora si tratti di importi rilevanti, per un valore superiore ai 500.000,00 euro ;
- d) provvedimenti di autoarchiviazione di fascicoli iscritti a mod. 45, con esclusione di quelli iscritti a seguito di perquisizioni di iniziativa con esito negativo;
- e) richieste di proroga delle operazioni di intercettazione, a partire dalla 4^a richiesta di proroga (sia nei casi di intercettazioni a fini probatori che in quelli per ricerca latitanti);
- f) ogni tipologia di attività investigativa che coinvolga autorità straniere o internazionali.

I Sostituti richiedono tali “*visti*” e possono richiederne altri, nei casi in cui lo ritengano opportuno.

3.7.9- Per quanto non già qui espressamente previsto, si intendono qui richiamate le disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 della circolare C.S.M. 17/11/2017 così come modificata e integrata con la delibera C.S.M. n. 21/2020 del 16/12/2020⁶⁴.

⁶⁴ Art. 13 - *Assenso* - 1. Il Procuratore della Repubblica, anche al fine di salvaguardare l'esigenza di speditezza del procedimento, disciplina espressamente le modalità di manifestazione del previsto obbligatorio “*assenso*” nei casi indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 106/2006 in tema di misure cautelari. Qualora si avvalga della facoltà di cui all'art. 3 comma 3 D. Lgs. n. 106/2006, individua le ipotesi di richiesta di misura cautelare reale sottratte a tale obbligo. 2. Nei casi di eventuale competenza delegata o di formazione differita dell'assenso, definisce il procedimento di formulazione dell'assenso e le regole per la risoluzione di eventuali contrasti.

3. Nei casi previsti dal comma 2, il procedimento dovrà comunque essere definito con decreto motivato adottato dal Procuratore della Repubblica, sentito il magistrato titolare del procedimento.

4. Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sull'assenso non fanno parte del fascicolo di indagine e devono essere inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del Procuratore della Repubblica.

5. Restano salvi i diversi effetti delle specifiche eventuali previsioni relative al provvedimento di visto o all'adempimento dell'obbligo di informazione al Procuratore della Repubblica o al suo delegato.

Art. 14 - *Visti* - 1. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 3 D. Lgs. n. 106/2006 e dall'art. 13 della presente circolare, il Procuratore della Repubblica, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, può prevedere nel Progetto Organizzativo che determinati atti o categorie di atti posti in essere dai Sostituti, siano a lui ovvero ad un procuratore aggiunto preventivamente trasmessi per l'apposizione del “*visto*”.

3.7.10- Altre attività richieste ai Sostituti.

Con la necessaria puntualità, i Sostituti:

- a) trasmettono al Procuratore della Repubblica le informazioni da inoltrare al Procuratore Generale della Repubblica o dallo stesso richieste ai fini dell'esercizio delle sue prerogative in tema di avocazione ex art. 412 comma 1° C.p.p., quelle necessarie per l'applicazione dell'art.118 bis C.p.p.; quelle da trasmettere al C.S.M., al Ministro di Giustizia, all'Avvocatura dello Stato, alla Procura Regionale della Corte dei Conti o ad altre Autorità che istituzionalmente le richiedono;
- b) trasmettono al Procuratore della Repubblica gli “*statini*” di udienza debitamente compilati e sottoscritti, anche - nei casi di difformità della decisione finale rispetto alle loro richieste - con la indicazione sommaria delle impugnazioni che intendono eventualmente proporre o delle ragioni per le quali ritengono di non dover interporre gravame;
- c) comunicano al Procuratore della Repubblica - senza ritardo rispetto al loro manifestarsi - eventuali necessità di coordinamento o collegamento d'indagini o possibili contrasti con altre AA.GG. insorti nel corso delle attività d'indagine su questioni di competenza, indagini comuni o procedimenti connessi o collegati, anche al fine di consentire al Capo dell'Ufficio di valutare l'opportunità di un suo diretto personale coinvolgimento al fianco del Sostituto assegnatario del relativo procedimento, da formalizzarsi eventualmente anche attraverso una possibile coassegnazione;
- d) trasmettono al Procuratore della Repubblica i dati statistici relativi all'attività compiuta in ciascun mese;
- e) provvedono alle liquidazioni delle competenze a consulenti tecnici, traduttori ed interpreti. Sono soggetti al “*visto*” del Procuratore della Repubblica i decreti di liquidazione qualora l'importo sia superiore a euro 5000,00.

3.7.11- Come già previsto dal decr. n. 410/18 I del 26-27/11/2018, da intendersi qui integralmente riportato, si dispone che allorquando ci trovi in presenza di un procedimento i cui termini prescrizionali risultino già decorsi, debba - prima di avanzarsi richiesta di archiviazione per prescrizione - preliminarmente procedersi - nel rispetto del disposto di cui al comma 2° dell'art. 129 C.p.p. - ad esaminare, sia pur sommariamente, il merito delle vicende sottese, usando all'esito formule definitive non esclusivamente incentrate sull'infruttuoso decorso del termine ma, più opportunamente - laddove ne ricorrano i presupposti - anche sulla formula di cui all'art. 425 comma 3° C.p.p., allorquando “*gli*

2. Il “visto” ha funzione conoscitiva, in ordine all'attuazione, da parte dei Sostituti, delle direttive emanate dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2 D. Lgs. n. 106/2006 nonché al fine di favorire l'interlocuzione tra il Sostituto, il Procuratore aggiunto ed il Procuratore della Repubblica¹¹.

3. Il magistrato assegnatario trasmette il provvedimento per l'apposizione del “visto” prima della sua esecuzione. In caso di contrasto, il Procuratore della Repubblica, il Procuratore Aggiunto ed il magistrato assegnatario curano, attraverso una specifica interlocuzione e tenendo altresì presenti sia le esigenze di coordinamento sia le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell'atto, di esperire ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.

4. In caso di perdurante contrasto, fermo il potere di esercitare la revoca nei casi previsti dall'art. 2 D. Lgs. n. 106/2006 e dall'art. 15 della presente circolare, il Procuratore della Repubblica dà atto dell'avvenuto adempimento dell'onere di comunicazione e dell'esperimento delle interlocuzioni e delle azioni di cui al comma 3, secondo periodo, ed il procedimento resta in capo al magistrato assegnatario per l'ulteriore corso.

5. Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sul “visto” non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del Procuratore della Repubblica.

6. Le regole che precedono non si applicano alle deleghe in materie amministrative.

elementi offerti o acquisiti risultano insufficienti o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio", in tal modo evitando che denunce o esposti palesemente infondati o già in origine insuscettibili di utili sviluppi processuali possano essere accomunati sul piano statistico ai procedimenti vanificati a causa del solo decorso infruttuoso del tempo nella fase delle indagini, così gettandosi una ingiustificata luce di discredito sull'efficienza dell'attività dell'ufficio del Pubblico Ministero⁶⁵.

3.8 - LE UDIENZE - RAPPORTI CON IL TRIBUNALE

3.8.1- I turni di partecipazione alle udienze preliminari e dibattimentali vengono stabiliti, sulla base dell'ordine di anzianità di ruolo di tutti i Sostituti e con le garanzie di parità di trattamento, con provvedimenti adottati dal Procuratore della Repubblica, laddove possibile all'esito di intese intercorse tra i Sostituti, tenendosi conto, ogni volta che ciò risulti possibile - specie con riguardo ai procedimenti di particolare rilevanza o complessità e a quelli a tal fine segnalati dai singoli Sostituti - del principio di continuità dei magistrati nella trattazione del procedimento dalle indagini al giudizio, evitando continui avvicendamenti di Sostituti nella trattazione in dibattimento del medesimo procedimento. I turni saranno programmati per periodi trimestrali.

3.8.2- Il principio di continuità di trattazione del procedimento nella fase del giudizio dal parte dello stesso magistrato titolare delle indagini

Anche se l'art. 3 Disp. Att. C.p.p. è stato abrogato, la continuità del P.M. dalle indagini al dibattimento continua ad essere un fattore di efficienza nell'azione di contrasto giudiziario al crimine ed è, quindi, un criterio organizzativo da perseguire.

Tale criterio è fatto rivivere dal C.S.M. nella circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009-2011, che ai paragrafi 62.3 e 62.4 prescrive: "62.3. - *Nel settore penale (...) i criteri obiettivi e predeterminati che vengono utilizzati per la fissazione dei ruoli (...) sono finalizzati soprattutto a garantire le esigenze di continuità nella trattazione del procedimento da parte dello stesso Sostituto Procuratore della Repubblica sia nella fase del dibattimento che nella fase dell'udienza preliminare o della trattazione del rito abbreviato. Alla individuazione dei suddetti criteri si deve pervenire dopo aver sentito il Procuratore della Repubblica (...).* 62.4. - *Nella fissazione delle udienze penali (...) deve essere assicurata la tendenziale continuità della designazione del Sostituto o dei Sostituti originariamente incaricati delle indagini per tutte le fasi del medesimo grado ed, in particolare, per i procedimenti di maggiore complessità, rilevanza e durata. Deve essere, altresì, perseguito l'obiettivo di concentrare in udienze distinte i procedimenti previsti dall'art. 550 C.p.p. , anche al fine di consentire il miglior utilizzo delle risorse della Procura nel rispetto della norma fissata dall'art.72 ultimo comma O.G.. A tali fini il Presidente è tenuto ad operare l'opportuno raccordo con il Procuratore della Repubblica, garantendo in ogni caso la ragionevole durata del processo*".

Deve altresì ancora una volta ricordarsi che, in conformità di quanto previsto dall'art. 7 della circolare C.S.M. del 17.11.2017 sull'organizzazione delle Procure, il Progetto Organizzativo

⁶⁵ È infatti ben noto che in molti casi, ci si trova dinanzi a denunce o esposti nel merito infondati o di problematica sostenibilità in caso di eventuale giudizio, che spesso proprio per questo vengono momentaneamente accantonati, onde consentire dell'organo dell'accusa - in presenza di carichi di lavoro in molti casi insostenibili - di poter prioritariamente orientare l'attenzione verso fatti di maggiore rilevanza, urgenza e presumibile fondatezza.

deve essere redatto tenendo conto *“delle soluzioni organizzative presentate al momento della domanda per la nomina”*.

Al riguardo, va detto che, nelle *“proposte organizzative relative all’incarico direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore”* redatte in occasione della presentazione della relativa domanda, lo scrivente, tra i *“... correttivi al vigente Progetto Organizzativo, nell’ottica di un possibile miglioramento della funzionalità e del livello di efficienza - specie sul piano qualitativo - dell’Ufficio”* prospettava, alla lett. c), la *“previsione - almeno per i procedimenti di maggiore complessità e rilevanza - di un meccanismo che renda possibile al Sostituto che ha curato la fase delle indagini preliminari di rappresentare l’organo dell’accusa anche per l’intera durata della fase dibattimentale sino alla sentenza, in modo da assicurare un’effettiva continuità tra la fase delle indagini e la fase dibattimentale, non disperdere il patrimonio di conoscenze acquisito dal singolo Sostituto nella fase delle indagini e valutare la possibilità di arricchimenti del quadro probatorio attraverso la produzione ex art. 430 C.p.p. di ulteriori elementi eventualmente sopravvenuti. A tal fine ciascun P.M. potrebbe segnalare al Procuratore singoli procedimenti di particolare complessità (per il numero degli indagati e delle imputazioni) e/o delicatezza dei quali intende curare la trattazione anche in sede dibattimentale, indipendentemente dal giorno di udienza. Per ovviare all’inconveniente di una eccessiva frammentazione dei giorni di udienza, si potrebbero concordare con la Presidenza del Tribunale soluzioni organizzative adeguate (ad esempio, l’assegnazione allo stesso collegio dei procedimenti trattati in fase di indagini da un determinato P.M.). Nei dibattimenti davanti al giudice monocratico si potrebbe concordare con il Tribunale la fissazione di udienze ad hoc (a cadenza mensile) da destinare alla trattazione di procedimenti riservati al P.M. togato”*.

Il principio di continuità di trattazione del procedimento nella fase del giudizio dal parte dello stesso magistrato titolare delle indagini è già da tempo in vigore presso questo Ufficio, come risulta dall’ordine di servizio n. 7/04 datato 17/3/2004 a firma del Procuratore Dott. Domenico Romano che al n. 5) dispone che *“i procedimenti di particolare complessità in trattazione all’udienza preliminare avvero davanti al Tribunale in composizione monocratica o collegiale saranno trattati dal magistrato che ha curato la fase delle indagini preliminari - salvo diverso accordo tra i magistrati interessati o diverso parere del Procuratore - previa indicazione del magistrato stesso”*. Tale disposizione è stata successivamente in parte modificata dallo stesso Procuratore Dott. Romano con il decreto n. 419/06 del 3/4/2006, con la precisazione che *“la situazione sarà valutata caso per caso, senza quindi stabilire criteri rigidi ed immutabili e soprattutto tenendo presente la necessità di non stravolgere il criterio già prestabilito di assegnazione di ogni singolo Sostituto alla propria udienza dibattimentale sia collegiale che monocratica”*.

Il principio di continuità di trattazione del procedimento nella fase del giudizio dal parte dello stesso magistrato titolare delle indagini dovrà in ogni caso trovare applicazione in relazione ai processi di competenza della Corte di Assise e a quelli di particolare gravità e complessità. Per l’identificazione di questi ultimi, dovrà tenersi conto della loro natura specialistica, del numero degli imputati (superiore a dieci) ovvero delle imputazioni (superiore a venti, anche se nei confronti di un solo imputato), dell’avvenuta esecuzione di misure cautelari personali o reali di rilevante importo ed in ogni caso della complessità dell’istruttoria dibattimentale prevista.

A tal fine i Sostituti, contestualmente all’esercizio dell’azione penale, segnalano al Procuratore della Repubblica quei procedimenti che, per la presenza dei caratteri sopra indicati, ritengono di dover continuare a trattare nell’udienza preliminare e in dibattimento.

In difetto di tale segnalazione, il Procuratore della Repubblica - avuta cognizione, eventualmente anche in occasione della apposizione del “*visto*” di cui al punto 3.8.6 lett. c), della pendenza di un procedimento avente le caratteristiche sopra indicate - valuta l’opportunità di designare il magistrato che ha curato le indagini o, quando ciò non sia possibile per assenza o indisponibilità del medesimo, altro magistrato appartenente - quando si tratti di materia specialistica - alla Sezione competente.

3.8.3.- I Sostituti designati per la trattazione dell’intera fase dibattimentale, fino alla loro definizione, di processi di competenza della Corte di Assise e di quelli di particolare gravità e complessità, provvedono a segnalarne tempestivamente al Procuratore della Repubblica l’avvenuta definizione, trasmettendo copia del dispositivo di sentenza.

3.8.4- Nel caso in cui i carichi di processi di particolare delicatezza e complessità gravanti - in conseguenza delle predette disposizioni - sul medesimo Sostituto e/o su Sostituti appartenenti alla medesima Sezione specializzata dovessero risultare particolarmente onerosi, il Procuratore della Repubblica potrà valutare, caso per caso, l’opportunità di disporre in favore del singolo Sostituto o della Sezione interessata una proporzionale, temporanea, sospensione o riduzione delle assegnazioni “*a pioggia*” e/o degli altri impegni (turni esterni, partecipazioni ad udienze, ecc.) o - in deroga ai criteri fin qui enunciati ed alla competenza per materia delle singole Sezioni - di designare per la fase dibattimentale un diverso Sostituto, anche appartenente ad altra Sezione.

3.8.5- Alle udienze del Tribunale in composizione monocratica e dinanzi al Giudice di Pace parteciperanno di regola i vice procuratori onorari designati con le modalità indicate nel decreto n. 3563/17.U del 4/12/2017 - con il quale è stata regolamentata l’attività dei vice procuratori onorari in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 116/2017 - salvo che non si tratti di procedimento per il quale il Sostituto che lo ha istruito abbia evidenziato l’opportunità di continuità di trattazione da parte sua o per il quale sia stata in altro modo segnalata l’opportunità (in relazione alla delicatezza, rilevanza o complessità della vicenda o della materia trattata) di partecipazione di un magistrato togato ⁶⁶.

In ogni caso, laddove ravvisi la necessità della presenza in udienza di un magistrato togato, il Procuratore della Repubblica provvede alla relativa designazione, indicando di preferenza il Sostituto che ha istruito il procedimento in fase d’indagini o, in caso di assenza, impedimento o concomitante impegno del predetto, altro Sostituto, tenendo conto dell’eventuale natura specialistica dei reati contestati.

Con riguardo alle udienze del Tribunale in composizione monocratica relative a procedimenti aventi ad oggetto i delitti di cui agli artt. 589 e 590 Cod. Pen. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all’art. 590 sexies del Cod. Pen. (responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario) iscritti dopo il 15.08.2017, la fase dibattimentale dovrà di regola essere seguita dal magistrato originario assegnatario del procedimento o, in mancanza, da un Sostituto togato appartenente alla Sezione competente per materia.

⁶⁶ Vds. quanto già statuito al riguardo dal Procuratore Dott. Gianfranco Izzo con il decreto n. 928/14 datato 7/7/2014 (“*Progetto Organizzativo per il Triennio 2014-2016*”) laddove si disponeva che ai “*vice procuratori onorari spetta il compito di rappresentare l’Ufficio del P.M. nelle udienze dibattimentali innanzi al Tribunale in composizione monocratica per i processi per i quali non è prevista né ritenuta opportuna la partecipazione di un magistrato togato nonché davanti al giudice di pace*”.

Solo in caso di carichi di udienze eccessivi gravanti - in conseguenza della predetta disposizione - sul medesimo Sostituto e/o su Sostituti appartenenti alla medesima Sezione specializzata, il Procuratore della Repubblica potrà valutare, caso per caso, l'opportunità di disporre una proporzionale riduzione delle assegnazioni "a pioggia" e/o degli altri impegni (turni esterni, partecipazioni ad udienze) o di designare per la fase dibattimentale un Sostituto appartenente ad altra Sezione.

3.8.6- Alle udienze del Giudice dell'esecuzione parteciperà di regola il Sostituto destinato a tale settore - a seconda se si tratti o meno di demolizioni - o altro designato dal Procuratore della Repubblica.

Quanto alle udienze civili, l'art. 17 comma 3 del D.Lgs. n. 116/2017 (con il quale è stata regolamentata l'attività dei vice procuratori onorari), a differenza del previgente art. 72 Ord. Giud. [espressamente abrogato dall'art. 33 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 116/2017], non prevede che il v.p.o. possa essere delegato a svolgere le funzioni di P.M. nei procedimenti civili.

In attesa di un'auspicata modifica (che estenda la possibilità di delega anche per le udienze civili), si deve ritenere che, in questi casi, possa svolgere le funzioni di P.M., laddove ritenuto necessario, solo il magistrato professionale.

Al riguardo, va osservato che la presenza alle udienze civili del pubblico ministero non è obbligatoria. Infatti, secondo l'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità "al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M., non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e quindi posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna" (vds. S.C. Sez. Civ. sent. n. 25722/2008 in tema di querela di falso; n. 10894/2005 in tema di separazione personale dei coniugi; nn. 11223/2014, 17764/2015 e 14896/2017 in tema di riconoscimento di paternità; vds. anche SS. UU. Civ. sent. n. 1093/2017).

Diversamente dovrà porsi il problema nei casi in cui il giudizio sia stato promosso dal P.M., atteso che in tali casi la Procura della Repubblica ha ritenuto un "interesse" pubblico che, di regola, richiede una presenza anche al giudizio.

Tanto premesso, si ritiene di dover fissare al riguardo i seguenti criteri:

- a) il Giudice e le parti potranno sempre segnalare l'opportunità della presenza del P.M. togato, che resta comunque non obbligatoria;
- b) il Procuratore della Repubblica valuterà di volta in volta l'opportunità della presenza del P.M. togato. In tali casi parteciperà personalmente il Sostituto coordinatore della competente Sezione Seconda o Terza - a secondo se si tratti di materia fallimentare o societaria oppure di materia familiare - ovvero, in caso di assenza o impedimento del coordinatore, presenzierà un Sostituto appartenente ad una di dette Sezioni all'uopo individuato dal Procuratore o, solo in caso di assenza o impedimento dei predetti, il P.M. di turno;
- c) nei giudizi promossi dall'Ufficio, particolarmente nella prima udienza, al fine di operare le opportune valutazioni, la Procura assicurerà la presenza del P.M. togato che ha promosso il giudizio o - in caso di mancanza o indisponibilità di questi - di altro Sostituto togato da individuarsi secondo le modalità sopra indicate sub lett. b).

In tutti i predetti casi - in applicazione del c.d. "criterio del precedente" e in ossequio alla prevalente esigenza di assicurare coerenza valutativa in presenza di vicende sostanzialmente unitarie ed economia di risorse nella trattazione dei procedimenti - dovrà privilegiarsi la

partecipazione e - in caso di suo impedimento o concomitante impegno - almeno la consultazione del Sostituto titolare di eventuale procedimento penale che risulti in qualsiasi modo connesso con la vicenda civilistica da trattare.

3.8.7- A tutte le attività successive al dibattimento, relative a materie rimaste di competenza del giudice di primo grado (richieste di pareri in tema di libertà personale, ecc.), provvederà il Sostituto originario titolare del procedimento, salvo che questi non sia stato continuativamente sostituito in dibattimento da altro Sostituto togato. In tal caso vi provvederà quest'ultimo, quale magistrato successivamente designato ed in possesso delle maggiori e più aggiornate conoscenze derivate dalla partecipazione al dibattimento.

3.8.8- Ai sensi della norma di rinvio di cui all'art. 46 della circolare C.S.M. datata 17/11/2017 in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero, così come integrata e/o modificata dalla successiva delibera n. 21/2020 del 16/12/2020, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti (adottata con delibera del 23 luglio 2020), in tema di tutela della genitorialità e dei magistrati in maternità o che provvedano alla cura di figli minori, in tema di tutela delle esigenze familiari e dei doveri di assistenza, in tema di tutela della salute e della malattia, di divieto di assegnazione di affari nel periodo di congedo ed in materia di benessere organizzativo.

Si applicano altresì le specifiche disposizioni contenute:

- a) nella circolare in materia di referenti distrettuali per l'informatica e l'innovazione, magistrati di riferimento e Ufficio distrettuale per l'innovazione (adottata con delibera del 6 novembre 2019);
- b) nella circolare in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali (adottata con delibera del 20 giugno 2018).

3.9 - IMPIEGO DEI VICE PROCURATORI ONORARI NELLE UDIENZE

3.9.1- Turni di partecipazione alle udienze dei vice procuratori onorari.

Saranno adottati turni di servizio della massima trasparenza, che assicurino, analogamente a quanto previsto per i Sostituti, una equilibrata distribuzione dei carichi e le possibili rotazioni nella partecipazione alle udienze monocratiche e dei Giudici di pace ed evitino eventuali situazioni di incompatibilità derivanti dalla professione forense svolta.

3.9.2- Il vice procuratore onorario delegato per l'udienza ove, nel corso dello studio dei procedimenti che vi sono fissati, rilevi la presenza di un procedimento particolarmente complesso per la trattazione del quale non siano stati sufficienti preventivi approfondimenti con il coordinatore dell'attività dei vv.pp.oo. o con il Sostituto che ha trattato la fase delle indagini, ovvero quando si tratta di processi provenienti dall'udienza preliminare, lo segnalerà al detto coordinatore per il successivo eventuale conferimento della delega - ove le circostanze lo richiedano - ad un Sostituto Procuratore togato con le modalità di cui al paragrafo 3.9.5, indicando di preferenza il Sostituto che ha istruito il procedimento in fase d'indagini o, in caso di assenza, impedimento o concomitante impegno del predetto, altro Sostituto, tenendo conto dell'eventuale natura specialistica dei reati contestati.

Tale segnalazione non può, in ogni caso, comportare richiesta di rinvio o di sospensione del dibattimento, salvo che nei casi in cui si tratti di procedimenti aventi ad oggetto i delitti di cui agli artt. 589 e 590 Cod. Pen. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'art. 590 sexies del Cod. Pen. (responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario) iscritti dopo il 15.08.2017.

3.9.3- Alla vigilia dell'udienza a lui delegata, il vice procuratore onorario consulterà il coordinatore dell'attività dei vv.pp.oo. per approfondire le scelte da compiere in quei processi che siano connotati da particolari difficoltà tecniche, incertezze nella valutazione della prova, contrasti con i difensori, possibilità di definizione ex art. 444 C.p.p.

Prima di prestare l'eventuale consenso sulle richieste dell'imputato ex art. 444 C.p.p. , il vice procuratore onorario ne riferirà, anche telefonicamente, al coordinatore dell'attività dei vv.pp.oo. o al Sostituto Procuratore originario titolare del procedimento nella fase delle indagini o al coordinatore della Sezione competente, quando si tratti di materia specialistica. In caso di assenza dei predetti, il vice procuratore onorario ne riferirà al Sostituto di turno, richiedendone l'assenso.

3.9.4 - Il vice procuratore onorario non esprime pareri sui dissequestri in udienza ma deve chiedere al Giudice di trasmettere l'istanza, per il parere, al pubblico ministero originario titolare del procedimento o - in caso di assenza del predetto - al Sostituto Procuratore coordinatore dell'attività dei vv.pp.oo..

3.9.5- Per le udienze davanti al Tribunale in composizione monocratica e per quelle del Giudice di pace è istituito tra i vv.pp.oo. un turno di supplenza giornaliera di un vice procuratore onorario per sopperire a eventuali emergenze derivanti da improvvisi impedimenti di quelli preventivamente designati per i servizi di udienza.

In caso di impedimento del vice procuratore onorario di turno, la Segreteria contatterà tempestivamente altro vice procuratore onorario reperibile e disponibile, al quale sarà conferita nuova delega.

Il turno di supplenza non comporta, di per sé, alcuna corresponsione di indennità, essendo quest'ultima per legge collegata all'effettivo espletamento dell'udienza.

3.10 - IL CONTROLLO SULL'ESITO PROCESSUALE DEI PROCEDIMENTI E LE DETERMINAZIONI IN MATERIA DI IMPUGNAZIONI

3.10.1- Il controllo sull'esito processuale delle indagini, ai fini delle determinazioni sulle impugnazioni di tutte le sentenze emesse dal Tribunale di Nocera Inferiore, nonché dai Giudici di pace, è esercitato come segue.

Ai fini delle determinazioni sulle impugnazioni, gli statini dei singoli processi definiti in dibattimento (collegiale e monocratico), predisposti dal P.M. d'udienza (Sostituto o v.p.o.) che ha presenziato alla lettura del dispositivo e trasmessi alla Segreteria, sono esaminati e vistati dal Procuratore della Repubblica.

Il Procuratore della Repubblica - previa eventuale consultazione degli atti - potrà effettuare, ai fini delle impugnazioni da proporre, opportune consultazioni dei Sostituti che hanno svolto le indagini o dei Sostituti - se diversi - ovvero dei vice procuratori onorari che hanno formulato la requisitoria finale o che hanno seguito in prevalenza o con maggior continuità il relativo

procedimento nella fase dibattimentale, se del caso richiedendo ai medesimi di redigere per iscritto una relazione che consenta di acquisire un quadro completo della vicenda processuale, con specifico riferimento a quanto emerso nel corso dell'iter dibattimentale, onde rendere possibile al Procuratore della Repubblica di orientare le proprie determinazioni in merito all'opportunità ed utilità di un eventuale appello avverso la decisione e che possa essere posta a base di eventuali motivi di appello e/o di eventuale decreto motivato di diniego in seguito a richiesta di impugnazione in ipotesi avanzata dalla parte civile ai sensi dell'art. 572 C.p.p. .

3.10.2- Gli statini di udienza debbono essere compilati in ogni loro parte dal P.M. d'udienza (Sostituto o v.p.o.), con indicazione di tutte le informazioni necessarie per le determinazioni in tema di impugnazioni.

Il P.M. (Sostituto o v.p.o.) compilerà con la massima cura e sottoscriverà con firma leggibile lo statino d'udienza, annotando con precisione le richieste avanzate, le decisioni del giudice, i motivi degli eventuali rinvii, gli orari di inizio (con motivazione degli eventuali ritardi) e di fine dell'udienza, il numero dei giorni che il giudice si è riservato per il deposito della motivazione.

Inoltre, dovranno essere indicati in maniera dettagliata i documenti da acquisire e/o i nominativi delle persone da citare o da ricitare per la successiva udienza.

Il P.M. di udienza (collegiale o monocratica), anche se diverso dal magistrato titolare del procedimento in fase di indagine, segnala (se necessario con apposita nota scritta) alla propria segreteria (fino a quando non sarà istituita presso questa Procura la Segreteria Dibattimentale Collegiale) gli adempimenti disposti e verifica la loro corretta esecuzione.

Ciò vale anche per i vice procuratori onorari, che per tali adempimenti si avvarranno delle segreterie dei rispettivi Sostituti di riferimento come individuati nel decr. n. 7/bis del 31/1/2014 e successive modificazioni.

3.10.3- All'esito del dibattimento, il Pubblico Ministero (Sostituto o v.p.o.) trasmetterà, senza ritardo, al Procuratore della Repubblica lo statino dell'udienza dibattimentale cui ha partecipato, riferendo, verbalmente o mediante sintetica annotazione sul medesimo statino, circa gli esiti finali dei processi trattati.

In caso di difformità della sentenza rispetto alle richieste formulate, il magistrato comunicherà al Procuratore se ritiene che si debba proporre impugnazione o, al contrario, le ragioni in base alle quali ritenga non necessaria o non produttiva un'eventuale impugnazione; ciò farà immediatamente e con la stessa annotazione se trattasi di sentenza con motivazione contestuale o, negli altri casi, a seguito di deposito della motivazione (che si preoccuperà di far acquisire), trasmettendo al Procuratore della Repubblica, oltre lo statino, copia della sentenza e dei verbali di udienza che appaiono rilevanti, onde consentirgli di formarsi un proprio convincimento.

Il Procuratore della Repubblica appone il proprio "visto" in calce alla suddetta annotazione nel caso condivide l'avviso del P.M. di udienza che ha ritenuto non necessaria o non produttiva l'impugnazione.

Laddove ritenga che si debba proporre appello avverso la decisione, il Procuratore - sentiti, se opportuno, il P.M. di udienza e il magistrato che ha condotto le indagini preliminari - segnala tale opportunità al Sostituto che ha trattato il procedimento in fase di indagine o (laddove questi non presti più in servizio presso l'Ufficio o nel caso in cui risulti che nel corso della fase dibattimentale siano emersi nuovi elementi particolarmente significativi) al Sostituto - se diverso da quello che gli ha già riferito - che ha formulato la requisitoria finale

o che ha seguito in prevalenza o con maggior continuità il relativo procedimento nella fase dibattimentale, il quale potrà comunque diversamente determinarsi, motivando succintamente per iscritto il proprio contrario avviso. In tal caso, il Procuratore potrà egli stesso proporre appello.

Devono pertanto intendersi in parte integrate e in parte modificate, nei termini come sopra specificati, le statuizioni di cui al decreto n. 928/14 del 7/7/2014 (*“Progetto Organizzativo per il Triennio 2014-2016”*) a firma del Procuratore Dott. Gianfranco Izzo, laddove, in tema di *“Impugnazioni”*, si disponeva che *“eventuali impugnazioni sono proposte dal magistrato titolare delle indagini; nel caso di fase dibattimentale complessa, articolatasi in numerose udienze, il Procuratore può designare il magistrato che ha partecipato al dibattimento. Le impugnazioni che apparissero opportune a seguito del dibattimento nel quale sia intervenuto un v.p.o. sono curate dal magistrato titolare delle indagini. A tale scopo il magistrato onorario che ha partecipato al dibattimento segnalerà al sottoscritto Procuratore la divergenza tra la richiesta e la sentenza”*.

3.10.4- Per le sentenze pronunciate all’esito dell’udienza preliminare o in sede di giudizio abbreviato, competente a proporre l’eventuale gravame è il Sostituto che ha esercitato l’azione penale, al quale, in caso di difformità della decisione rispetto alla richiesta, il P.M. designato alla trattazione dell’udienza trasmette immediatamente copia dello statino, debitamente compilato e sottoscritto.

3.10.5- I vice procuratori onorari designati per le udienze dinanzi ai Giudici di pace annotano sinteticamente sullo statino debitamente sottoscritto con firma leggibile:

- in caso di sentenza di assoluzione conforme alle richieste del P.M., i motivi della richiesta di assoluzione;
- in caso di sentenza di assoluzione difforme dalle richieste del P.M., specificamente i motivi a sostegno delle conclusioni rassegnate in udienza.

In entrambi i casi, provvedono a trasmettere tempestivamente al Sostituto Procuratore coordinatore dell’attività dei vv.pp.oo., per le sue determinazioni in materia di impugnazione, oltre lo statino di udienza, copia della sentenza, se redatta con motivazione contestuale a norma dell’art. 544 comma 1 C.p.p. .

Il Sostituto Procuratore coordinatore dell’attività dei vv.pp.oo., ricevuto lo statino, richiede immediatamente in visione i fascicoli del P.M. relativi a tutti i procedimenti in cui vi sia stata pronuncia assolutoria dell’imputato, sia essa conforme o difforme dalle richieste ed alla cancelleria del giudice la copia delle sentenze e dei verbali di udienza che appaiono rilevanti. Ove ritenga di proporre impugnazione, vi provvede direttamente, previa - se del caso - consultazione del Sostituto originario titolare del procedimento e dei vice procuratori onorari che hanno formulato la requisitoria finale o che hanno seguito in prevalenza o con maggior continuità il relativo procedimento nella fase dibattimentale, se del caso richiedendo a taluno di essi di redigere per iscritto una relazione che consenta di acquisire un quadro completo della vicenda processuale, con specifico riferimento a quanto emerso nel corso dell’iter dibattimentale e che possa essere posta a base di eventuali motivi di appello e/o di eventuale decreto motivato di diniego in seguito a richiesta di impugnazione in ipotesi avanzata dalla parte civile ai sensi dell’art. 572 C.p.p. . Il Procuratore della Repubblica, allorché il Sostituto Procuratore coordinatore dell’attività dei vv.pp.oo. - all’esito degli approfondimenti come sopra effettuati - gli rappresenti l’opportunità di proporre impugnazione, potrà a sua volta segnalare tale opportunità al Sostituto che ha trattato il procedimento in fase di indagini,

il quale potrà comunque diversamente determinarsi, motivando succintamente per iscritto il proprio contrario avviso.

3.10.6- Gli atti di impugnazione comunicati dalla cancelleria del Tribunale ex art. 584 C.p.p. sono trasmessi al Sostituto che ha formulato la requisitoria finale ovvero, nel caso di udienza monocratica cui abbia partecipato un vice procuratore onorario, al Procuratore della Repubblica. Il Procuratore della Repubblica potrà consultare, per le sue determinazioni in ordine all'eventuale appello incidentale, il magistrato che ha svolto le indagini preliminari o il Sostituto che abbia formulato la requisitoria finale o seguito con maggior continuità il relativo procedimento nella fase dibattimentale.

All'esito di detti approfondimenti, il Procuratore della Repubblica potrà segnalare l'opportunità di proporre impugnazione a taluno dei predetti Sostituti o - in mancanza - al Sostituto coordinatore della Sezione competente per materia, che potranno comunque diversamente determinarsi, motivando succintamente per iscritto il loro contrario avviso.

Decorso il termine di cui all'art. 595 comma 1 C.p.p. senza che sia stato proposto appello incidentale, il Procuratore della Repubblica o il Sostituto destinatario della comunicazione di cui al precedente comma potranno disporre che gli atti siano inoltrati all'archivio.

3.10.7- Si riporta di seguito, raccomandandosene la più scrupolosa osservanza, il Protocollo di Intesa in materia di impugnazioni sottoscritto in data 15 marzo 2018 ai sensi dell'art. 166 bis Disp. Att. C.p.p. tra il Procuratore Generale di Salerno e i Procuratori della Repubblica del Distretto di Salerno:

“Il decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11, nel modificare la materia dell'impugnazione penale, ha introdotto le seguenti nuove disposizioni: l'art. 593 bis C.p.p. (Appello del pubblico ministero), che recita al secondo comma: “il Procuratore Generale presso la Corte d'appello può appellare soltanto nei casi di avocazione e qualora il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento” e l'art. 166 bis Disp. Att. C.p.p. rubricato “Poteri del Procuratore Generale in materia di impugnazione delle sentenze di prima grado” che stabilisce: “al fine di acquisire tempestivamente notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di prima grado, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i Procuratori della Repubblica del Distretto”. Dal combinato disposto delle due norme emerge che il Procuratore Generale ha poteri sussidiari nella proposizione dell'appello, con la conseguenza che può proporre appello soltanto qualora la Procura della Repubblica presti “acquiescenza al provvedimento”. Occorre, pertanto, porre in essere accordi e intese tra il Procuratore Generale e i Procuratori della Repubblica del Distretto per evitare che il P.G. proponga un inutile appello in presenza dell'impugnazione del P.M.. A tali fini, all'esito delle riunioni tenutesi in data 6 marzo 2018 con i magistrati di questa Procura Generale ed in data 15 marzo 2018 con i Procuratori della Repubblica del Distretto, si è rilevato e convenuto quanto segue. Affinché l'art. 593 bis C.p.p., così come delineato, non determini l'inutile decorso dei termini impedendo ad uno dei due uffici di poter proporre l'impugnazione, il coordinamento tra Procura Generale e ciascuna Procura della Repubblica deve necessariamente - come del resto recita lo stesso art. 166 bis Disp. Att. C.p.p. - essere tempestivo. La Procura Generale riceve comunicazione delle sentenze di primo grado ai fini del visto, con la relativa trasmissione delle stesse ai sensi dell'art. 585 comma 2 lett. d) C.p.p., e da tale momento decorrono i termini per l'impugnazione laddove, invece, per la competente Procura della Repubblica tali termini diversamente decorrono nelle ipotesi di cui alle lett.

a), b) e c) dell'art. 585 comma 2 C.p.p. citato. Tra le soluzioni prospettate appare più idonea, al fine di evitare inutili sovrapposizioni di attività e di consentire a ciascun ufficio di poter usufruire per intero dei termini per l'impugnazione previsti dalla legge, quella di far carico a ciascuna Procura della Repubblica di comunicare - all'esito della decisione di primo grado - alla Procura Generale il proprio interesse ad impugnare. Tale preliminare comunicazione - non vincolante all'esito del successivo esame della motivazione del provvedimento - andrà effettuata con formale nota scritta e senza ritardo rispetto alla ricezione della comunicazione dell'avviso di deposito ovvero alla lettura del dispositivo in udienza.

Essa dovrà contenere:

- l'indicazione degli estremi del provvedimento che si intende impugnare e del Giudice che lo ha emesso;
- la precisazione dei capi e dei punti della decisione che si intendono attenzionare ai fini della eventuale successiva proposizione del gravame;
- la individuazione degli imputati e delle imputazioni in ordine ai quali viene manifestato il potenziale interesse ad impugnare.

Essa, pertanto, dovrà essere corredata, in allegato:

- di copia dei capi di imputazione;
- di copia del dispositivo della decisione.

Tali dettagli appaiono necessari per poter consentire alla Procura Generale di individuare i profili di impugnazione che le Procure della Repubblica intendono eventualmente coltivare. Infatti, se il provvedimento è stato emesso nei confronti di più imputati è fondamentale conoscere, da parte del P.G., se la Procura della Repubblica intenda impugnare nei confronti di tutti o solo nei confronti di alcuni imputati; se la Procura della Repubblica intenda impugnare per tutte ovvero soltanto per alcune imputazioni. Dovrà essere anche specificato se si intenda impugnare nel merito o soltanto per la determinazione della pena o, ancora, se - qualora vi sia stata derubricazione - si intenda proporre appello per chiedere la affermazione di responsabilità in merito all'originario titolo di reato. La specificazione appare necessaria poiché la proposizione da parte del P.M. e del P.G. di due distinti atti di appello nello stesso procedimento, relativi a profili diversi, non correrà il rischio di determinare l'inammissibilità dell'appello del P.G. da parte del giudice di secondo grado, che dovrà, quindi, verificare la fondatezza di entrambi gli atti di impugnazione. All'esito dell'esame delle motivazioni del provvedimento di primo grado le Procure della Repubblica del Distretto avranno cura di trasmettere tempestivamente alla Procura Generale copia dei motivi di gravame predisposti ovvero dell'atto di rinuncia all'impugnazione ex art. 589 comma 1 C.p.p. . L'Ufficio impugnazioni della Procura Generale provvederà ad inserire i predetti atti negli appositi fascicoli già formati con la comunicazioni di interesse ad impugnare provenienti dalle Procure della Repubblica. Le nuove norme si applicano esclusivamente all'appello e non coinvolgono, quindi, il ricorso per Cassazione, quando si tratti del ricorso avverso sentenze inappellabili di cui all'art. 608 commi 1 e 2 C.p.p. In tali casi tanto il Procuratore Generale quanto il Procuratore della Repubblica potranno continuare a ricorrere, ciascuno in piena autonomia, avverso le sentenze inappellabili. Poiché le limitazioni all'appello del Procuratore Generale sono espressamente previste dal nuovo articolo 593 bis c.p.p. con riferimento alle sentenze esse non si estendono ai decreti (ad es. ai decreti pronunciati in materia di misure di prevenzione)".

Gli ordini di servizio e tutte le altre disposizioni interne eventualmente incompatibili con il presente provvedimento sono abrogati.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Si notifici ai Magistrati dell'Ufficio, ai vice procuratori onorari, al personale amministrativo e ai responsabili della singole aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria in Sede.

Ai sensi dell'art. 8 della Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura adottata dal C.S.M. il 16/12/2017, da ultimo modificata ed integrata con la delibera del C.S.M. in data 17/12/2020, si comunichi al Presidente del Tribunale nonché al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e - con gli allegati flussi e statistiche ed eventuali osservazioni fatte pervenire dai sostituti Procuratore - al C.S.M., per il tramite del Consiglio Giudiziario.

Si comunichi altresì al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e al Presidente della Camera Penale di Nocera Inferiore e alle rappresentanze del personale amministrativo.

Nocera Inferiore, 28 febbraio 2022

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Antonio Centore)





PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Nocera Inferiore

PROGETTO ORGANIZZATIVO DELL'UFFICIO PER IL TRIENNIO 2022 - 2024

INDICE

PARTE PRIMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1	I riferimenti normativi e paranormativi	3
2	Il quadro di realtà dell'Ufficio	9
	- La relazione redatta all'esito dell'ispezione ministeriale presso gli uffici giudiziari di Nocera Inferiore effettuata tra il 17/5 ed il 30/9/2021 con accesso in sede dal giorno 8 al 16/6/2021	11
	- Il giudizio espresso il 22/3/2021 dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno	12
2.1	La situazione dell'Ufficio preesistente all'adozione del Progetto Organizzativo in scadenza	14
2.2	Le misure adottate al fine di avviare a soluzione le criticità esistenti	19
2.3	Il Progetto Organizzativo dell'Ufficio adottato il 28/6/2018	19
2.4	La suddivisione dell'Ufficio in Sezioni o gruppi di lavoro secondo specifiche materie	20
2.4.1	Le indicazioni di cui alla delibera del C.S.M. in data 17/6/2021	

	21	
2.4.2	La nomina dei coordinatori delle Sezioni specializzate a seguito di interpello previsto dall'art. 4 co. lettera b) della delibera C.S.M. n. 21/2020 del 16/12/2020 come chiarita dalla delibera C.S.M. in data 17/11/2021	21
2.5	La individuazione di criteri di priorità nella trattazione degli affari	23
2.6	L'emanazione - in attuazione del Progetto Organizzativo in scadenza - di linee guida o direttive su specifici temi o materie e l'elaborazione ed adozione di buone prassi d'indagine, di organizzazione e di innovazione sperimentate nell'Ufficio nel corso del precedente triennio	26
2.6.1-	Buone prassi investigative: l'attività di monitoraggio della fase di esecuzione dei provvedimenti ablativi in sede penale e di prevenzione	30
2.7.	<i>Buone prassi</i> di informatizzazione elaborate e sperimentate nell'ufficio e provvedimenti organizzativi adottati al fine di incrementare l'utilizzo degli strumenti informatici	32
3.	La situazione attuale dell'Ufficio	36
3.1	L'abbattimento dell'arretrato e la migliorata efficienza della risposta di Giustizia conseguita attraverso la specializzazione resa possibile dalla suddivisione dell'Ufficio in Sezioni	39
3.2	Le interlocuzioni con il Tribunale in sede di elaborazione del progetto e delle tabelle di organizzazione dei rispettivi uffici	40
3.3	L'organico dell'Ufficio	40
3.3.1	Movimento procedimenti penali	44
3.3.1.1	Analisi dei dati forniti dalla Commissione Flussi del Consiglio Giudiziario	46
3.3.1.2	Movimento procedimenti penali - Flussi per tipologia di reato	46
3.3.1.3	Movimento procedimenti penali: i dati forniti dal Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Nocera Inferiore	50
3.4	La situazione attuale dell'Ufficio	55

3.4.1	La piante organiche del personale amministrativo	56
3.4.2	La Sezione di Polizia Giudiziaria	56
4	Rapporti tra Procuratore e Sostituti in materia di assegnazioni - Possibili contrasti e potere di revoca	60
5	L'informatizzazione dell'Ufficio	63
6	Le iniziative intraprese dall'Ufficio - in seguito ad interlocuzioni con il locale Tribunale - in tema di ragionevole durata dei processi e di rischio prescrizione dei reati ed in genere in tema di recupero di efficienza del Servizio Giustizia nel Circondario	65
		66

PARTE SECONDA

PROGETTO ORGANIZZATIVO

1	LA STRUTTURA E LE COMPETENZE	72
1.1	L'ORGANICO DELL'UFFICIO	72
1.2	IL QUADRO DELLE SEZIONI	72
1.3	COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI DELLE SEZIONI	74
2	I SOGGETTI	77
2.1	IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA	77
2.2	I SOSTITUTI PROCURATORE	83
2.3	I VICE PROCURATORI ONORARI	86
2.4	IL PERSONALE AMMINISTRATIVO	87
2.5	LA POLIZIA GIUDIZIARIA	88

3	I CRITERI ORGANIZZATIVI	88
3.1	LA RIPARTIZIONE DELL'UFFICIO IN SEZIONI SPECIALIZZATE PER MATERIE	88
3.2	IMPIEGO DEI VICE PROCURATORI ONORARI	90
3.3	CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI	97
3.4	I TURNI DI SERVIZIO	102
3.5	DISPOSIZIONI CONSEGUENTI ALLA ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI	106
3.6	I CRITERI DI PRIORITÀ NELLA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI	111
3.7	I RAPPORTI DEL PROCURATORE CON I SOSTITUTI	117
3.8	LE UDIENZE - RAPPORTI CON IL TRIBUNALE	123
3.9	IMPIEGO DEI VICE PROCURATORI ONORARI NELLE UDIENZE	127
3.10	IL CONTROLLO SULL'ESITO PROCESSUALE DEI PROCEDIMENTI E LE DETERMINAZIONI IN MATERIA DI IMPUGNAZIONI	128

ELENCO ALLEGATI

INDICE



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Nocera Inferiore

PROGETTO ORGANIZZATIVO DELL'UFFICIO PER IL TRIENNIO 2022 - 2024

ELENCO ALLEGATI

- nota n. 4626/2020 del 20/10/2020 del Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore con la quale si chiedeva al Procuratore della Repubblica un eventuale contributo utile ai fini della redazione delle Tabelle di Organizzazione del Tribunale di Nocera Inferiore per il successivo triennio;
- nota n. 2391/2020-U del 30/10/2020 di risposta da parte del Procuratore della Repubblica alla nota n. 4626/2020 del 20/10/2020 inviatagli dal Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore in relazione alla stesura delle Tabelle di Organizzazione del Tribunale di Nocera Inferiore per il successivo triennio;
- lettera di convocazione in data 2/7/2021 e successivo verbale dell'assemblea dei magistrati dell'Ufficio tenutasi in data 8/7/2021 per discutere in merito a proposte e/o suggerimenti circa eventuali modifiche o integrazioni da apportare al Progetto Organizzativo dell'Ufficio adottato con decreto n. 43/2018 del 23.06.2018 in scadenza;
- relazione redatta dall'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia all'esito dell'ispezione ministeriale presso gli uffici giudiziari di Nocera Inferiore effettuata tra il 17/5 ed il 30/9/2021 con accesso in sede dal giorno 8 al 16/6/2021 (estratto: pagg. 1, 195-197, 206-207, 211-212, 218, 241);
- nota n. 2269-2273/2021 datata 22/10/2021 inviata al Presidente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno-Commissione Flussi ed al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore ai sensi dell'art. 3 co.1 e dell'art. 7 comma 2° della circolare C.S.M. 17/12/2020 in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero, con la quale il Procuratore della Repubblica - in vista dell'adozione del nuovo Progetto Organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore - chiede alla Commissione Flussi i dati e le informazioni relativi ai flussi ed alle pendenze e al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore di voler far conoscere il suo avviso con riguardo all'individuazione dei criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti in fase di giudizio;
- nota n. 9564 prot. Div. CONGIU datata 19/11/2021 del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno cui è allegato il deliberato consiliare datato 17/11/2021 ed i

richiesti prospetti statistici recanti l'analisi dei flussi relativi al periodo dall'1/6/2018 al 30/9/2021;

- nota n. 06507802206 n. 758/2021 int. datata 18-21/12/2021 a firma della Dott.ssa Cinzia Apicella, Presidente della Sezione Penale del Tribunale con allegati prospetti statistici, inviata in risposta alla richiesta dello scrivente recante prot. n. 2269/2021 del 25/10/2021;
- relazioni redatte in data 30/11, 1, 3 e 9/12/2021 dal Direttore Amministrativo Dott. Fulvio Ansanelli e dai Responsabili delle Aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria in Sede relative alla situazioni degli organici del personale amministrativo e di polizia giudiziaria in servizio presso l'Ufficio;
- verbale dell'assemblea dei magistrati dell'Ufficio tenutasi in data 14/12/2021 per trattare - tra gli altri - il tema relativo ai presupposti ed alle condizioni alla stregua delle quali ritenere operante il limite temporale biennale in relazione agli incarichi di coordinamento conferiti ai Sostituti Procuratore in epoca antecedente l'entrata in vigore della Circolare C.S.M. del 16/12/2020 sull'organizzazione delle Procure;
- interpello diramato con provvedimento n. 328/2021 in data 15-16/12/2021 per l'affidamento dell'incarico di coordinamento delle Sezioni specializzate d'indagine in ottemperanza alla Circolare C.S.M. del 16/12/2020 sull'organizzazione delle Procure ed in seguito alla delibera C.S.M. 17/11/2021 di risposta a quesito;
- nota n. 723 prot. Div. CONGIU datata 27/1/2022 del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno cui vi è allegato il deliberato consiliare datato 21/1/2022 di approvazione dell'unito decreto n. 87/2021 in data 29/12/2021 di nomina dei coordinatori delle Sezioni *Prima/Pubblica Amministrazione/Ambiente/Territorio, Seconda/Economia, Terza/Persona/Tutela Fasce Deboli Sezione e Quarta/VV.PP.OO.* in seguito a specifico interpello per il conferimento degli incarichi di coordinamento delle Sezioni specializzate d'indagine diramato con provvedimento n. 328/2021 in data 15-16/12/2021;
- lettera di convocazione in data 3/1/2022 e successivo verbale dell'assemblea dei magistrati dell'Ufficio tenutasi in data 24/1/2022 per discutere in merito ai contenuti della proposta di Progetto Organizzativo dell'Ufficio per il triennio 2022-2024 diramata unitamente alla nota di convocazione;
- nota n. 658/2021 datata 7/2/2022 a firma del Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore Dott. Antonio Sergio Robustella, inviata in seguito alla trasmissione in data 3/1/2022 della proposta di Progetto Organizzativo dell'Ufficio per il triennio 2022-2024;
- nota in data 9/2/2022 di trasmissione al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore ed ai Sostituti in servizio presso la Procura del testo del Progetto Organizzativo dell'Ufficio per il triennio 2022-2024 ai sensi dell'art. 8 della Circolare C.S.M. del 16/12/2017 sulla Organizzazione degli Uffici di Procura;

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(Antonio Centore)

